



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2603**

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

# Indice

1. DDL S. 2603 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2603 . . . . .	5
1.2.2. Relazione 2603, 2452 e 2545-A . . . . .	7
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	18
1.3.1. Sedute . . . . .	19
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	23
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . .	24
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 286 (pom.) del 31/01/2017 . . . . .	25
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 156 (ant.) del 01/02/2017 . . . . .	34
1.3.2.1.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 287 (pom.) del 01/02/2017 . . . . .	35
1.3.2.1.4. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 159 (pom.) del 07/02/2017 . . . . .	43
1.3.2.1.5. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 160 (pom.) dell'08/02/2017 . . . . .	44
1.3.2.1.6. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2017 . . . . .	45
1.3.2.1.7. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 161 (pom.) del 14/02/2017 . . . . .	50
1.3.2.1.8. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 289 (pom.) del 14/02/2017 . . . . .	51
1.3.2.1.9. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2017 . . . . .	62
1.3.2.1.10. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 293 (pom.) del 28/02/2017 . . . . .	81
1.3.2.1.11. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 296 (pom.) dell'08/03/2017 . . . . .	88
1.3.2.1.12. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 305 (pom.) dell'11/04/2017 . . . . .	92
1.3.2.1.13. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 311 (pom.) del 10/05/2017 . . . . .	97
1.3.2.1.14. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 312 (pom.) del 16/05/2017 . . . . .	105

1.3.2.1.15. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 313 (pom.) del 23/05/2017 . . . . .	111
1.3.2.1.16. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 314 (pom.) del 24/05/2017 . . . . .	126
1.3.2.1.17. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 315 (pom.) del 30/05/2017 . . . . .	129
1.3.2.1.18. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 316 (pom.) del 31/05/2017 . . . . .	133
1.3.2.1.19. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 317 (pom.) del 13/06/2017 . . . . .	137
1.3.2.1.20. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 328 (ant.) del 26/07/2017 . . . . .	145
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	148
1.4.1. Sedute . . . . .	149
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	153
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	154
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2017 . . . . .	155
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2017 . . . . .	160
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/05/2017 . . . . .	164
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/05/2017 . . . . .	168
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/05/2017 . . . . .	173
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	177
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/04/2017 . . . . .	178
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	179
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017 . . . . .	180
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 707 (pom.) dell'08/03/2017 . . . . .	189
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017 . . . . .	193
1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017 . . . . .	198
1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 748 (pom.) del 30/05/2017 . . . . .	205
1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017 . . . . .	210
1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 753 (pom.) del 13/06/2017 . . . . .	218
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	595
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 305 (pom.) del 14/02/2017 . . . . .	596
1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 307 (pom.) del 21/02/2017 . . . . .	600

1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 352 (pom.) del 25/07/2017 .....	608
1.4.2.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	622
1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 28/02/2017 .....	623

## **1. DDL S. 2603 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2603  
XVII Legislatura

---

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

---

Iter

**26 luglio 2017:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2603** in corso di esame in commissione

---

Iniziativa Parlamentare

[Jonny Crosio](#) ( [LN-Aut](#) )

**Cofirmatari**

[Marco Scibona](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 maggio 2017)

[Andrea Cioffi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 30 maggio 2017)

[Lello Ciampolillo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 30 maggio 2017)

[Francesco Aracri](#) ( [FL-\(Id-PL, PLI\)](#) ) (aggiunge firma in data 31 maggio 2017)

[Maurizio Rossi](#) ( [Misto, Liguria Civica](#) ) (aggiunge firma in data 31 maggio 2017)

[Marco Filippi](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 giugno 2017)

[Stefano Esposito](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 giugno 2017)

[Raffaele Ranucci](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 giugno 2017)

[Daniele Gaetano Borioli](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 giugno 2017)

[Salvatore Margiotta](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 giugno 2017)

[Pamela Giacoma Giovanna Orru'](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 giugno 2017)

[Laura Cantini](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 23 giugno 2017)

[Lodovico Sonego](#) ( [Art.1-MDP](#) ) (aggiunge firma in data 26 luglio 2017)

[Lionello Marco Pagnoncelli](#) ( [ALA-SCCLP](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Paolo Arrigoni](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Roberto Calderoli](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Stefano Candiani](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Gian Marco Centinaio](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Silvana Andreina Comaroli](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Nunziante Consiglio](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Sergio Divina](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Erika Stefani](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Giacomo Stucchi](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Paolo Tosato](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

[Raffaele Volpi](#) ( [LN-Aut](#) ) (aggiunge firma in data 27 luglio 2017)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 novembre 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 730 del 24 novembre 2016.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , SERVIZIO TELEFONICO , ALBI ELENCHI E REGISTRI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Raffaele Ranucci \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 31 gennaio 2017)

Relatore di maggioranza Sen. [Raffaele Ranucci \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 317 del 13 giugno 2017 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 22 giugno 2017; annuncio nella seduta ant. n. 845 del 27 giugno 2017.

Assegnazione

Assegnato alla [8<sup>a</sup> Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede referente il 12 gennaio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 740 del 12 gennaio 2017.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria)

Nuovamente assegnato alla [8<sup>a</sup> Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede **deliberante** il 21 luglio 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 864 del 25 luglio 2017.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2603

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2603**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CROSIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2016

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

Onorevoli Senatori. -- È chiaro che la maggiore facilità di accesso al mercato attraverso operazioni telefoniche, dovuta allo sviluppo della telefonia e dell'informatica, alla creazione di archivi informatici per identificare *target* di riferimento, alla crescente consapevolezza delle possibilità e delle risorse del telefono quale strumento di pubblicità, non possono e non devono recare danno agli utenti. Ma decretare la fine delle realtà imprenditoriali che si avvalgono dei sistemi di vendita telefonica o «*teleselling*» e di pubblicità telefonica o «*telemarketing*» non può certo essere l'unica soluzione per garantire livelli adeguati di tutela degli interessati, anche perché oggi assistiamo alla situazione paradossale in cui le imprese del settore rischiano di chiudere mentre gli utenti continuano a ricevere telefonate sgradite.

Attualmente esiste un registro delle opposizioni in cui i cittadini possono iscriverne il proprio numero di telefono, fisso o mobile, per opporsi alla ricezione di telefonate per fini pubblicitari o di vendita diretta, purché però la propria numerazione sia presente negli elenchi pubblici degli abbonati.

Allo stato dei fatti, solo una minima parte degli utenti che hanno un'utenza telefonica intestata a proprio nome risulta negli elenchi degli abbonati e, di conseguenza, l'opposizione all'utilizzo dei propri dati a fini commerciali può essere esercitata solo da un numero ristretto di cittadini.

L'obiettivo del presente disegno di legge è rendere possibile a tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che il numero sia o meno iscritto negli elenchi, la manifestazione del dissenso all'utilizzo della propria numerazione da parte di operatori per fini pubblicitari o vendita diretta o indagini di mercato.

In questo modo gli operatori commerciali possono giustamente chiamare gli utenti non iscritti nel registro delle opposizioni e gli utenti che abbiano manifestato il proprio dissenso possono giustamente non essere contattati controvoilà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Possono iscriversi, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2. I cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, possono revocare la propria opposizione in qualunque momento,

anche per via telematica o telefonica.

3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazione commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare annualmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

## 1.2.2. Relazione 2603, 2452 e 2545-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2603, 2452 E 2545-A**

*Relazione Orale*

*Relatore* Ranucci

**TESTO PROPOSTO DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 22 giugno 2017

PER IL  
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (n. 2603)

d'iniziativa dei senatori **CROSIO**, **SCIBONA**, **CIOFFI**, **CIAMPOLILLO**, **ARACRI** e **Maurizio ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2016

CON ANNESSO TESTO DEI  
DISEGNI DI LEGGE

Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (n. 2452)

d'iniziativa dei senatori **BONFRISCO**, **PERRONE**, **AUGELLO**, **BRUNI**, **COMPAGNA**, **D'AMBROSIO LETTIERI**, **DI MAGGIO**, **LIUZZI**, **TARQUINIO**, **ZIZZA** e **MALAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2016

Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali  
al fine di prevenire e impedire forme di *telemarketing* selvaggio (n. 2545)

d'iniziativa della senatrice **GRANAIOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2016

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2603*

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge n. 2603 e su emendamenti**

(Estensore: Palermo)

7 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su un ulteriore emendamento**

(Estensore: Palermo)

14 marzo 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.12 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraverso l'elencazione di specifici principi e criteri direttivi.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: Collina)

16 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: Collina)

23 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: Torrisi)

30 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

**sul disegno di legge n. 2603 e su emendamenti**

(Estensore: Albertini)

27 aprile 2017

La Commissione, esaminato il provvedimento, nonché i relativi emendamenti, premesso che:

il disegno di legge -- composto da un solo articolo -- introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, anche qualora il proprio numero, fisso o mobile, non sia presente negli elenchi pubblici degli abbonati, con l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica;

considerato che:

talune proposte emendative (1.12 e 1.13), prevedendo che dalla data di entrata in vigore della legge tutti i consensi precedentemente prestati dai cittadini iscritti al registro siano annullati e cessino di produrre effetti, determinano la cessazione retroattiva degli effetti di precedenti autorizzazioni al trattamento dei dati personali, a prescindere dall'operare di determinazioni di revoca da parte dell'interessato, sia pure in forma implicita;

gli emendamenti 1.15, 1.12 (testo 2), 1.17 e 1.18 - nella parte in cui prevedono che in caso di violazione delle disposizioni in materia di trasferimento a terzi di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si applichi la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto medesimo - necessitano di un coordinamento con la previsione di cui all'articolo 167 del medesimo

codice della *privacy* che, in materia di illeciti penali, dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del citato articolo 45 è punita, se dal fatto deriva nocimento, con la reclusione da uno a tre anni. Tale coordinamento si rende necessario sia per esigenze di chiarezza della fattispecie sanzionatoria, sia per evitare il rischio di elusione del principio del *ne bis in idem*;

l'emendamento 1.28, nella parte in cui demanda interamente al decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le sanzioni applicabili in caso di violazione di quanto previsto nella medesima proposta emendativa, introduce profili di criticità con il principio di tipicità e di riserva di legge di cui all'articolo 1 della legge n. 681 del 1981;

gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3 - nella parte in cui ricollegano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge n. 249 del 1997 alla violazione dell'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici iscritti al registro di comunicazione di cui al regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 - pongono problemi di coordinamento con l'articolo 24 del predetto regolamento, che punisce le violazioni del regolamento medesimo con le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge n. 249 del 1997;

la proposta emendativa 1.0.4 - recante misure in materia di tutela a favore dei consumatori nelle attività svolte da *call center* - nella misura in cui ricollega la relevantissima sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 120.000 a euro 2.500.000) a fattispecie che non appaiono essere sufficientemente determinate introduce elementi di criticità con i principi di legalità, tassatività e proporzionalità della fattispecie sanzionatoria;

per quanto di propria competenza, esprime:

parere non ostativo sul testo;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.12 e 1.13, a condizione che vengano riformulati analogamente all'emendamento 1.14;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.15 e 1.12 (testo 2), a condizione che le parole: «In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-*ter*, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*,» siano sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-*ter*, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*,»;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.17 e 1.18, a condizione che le parole: «In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-*bis*, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003» siano sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-*bis*, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del medesimo codice»;

parere non ostativo sull'emendamento 1.28 a condizione che venga soppresso l'ultimo periodo;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, a condizione che le parole: «le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249», ovunque ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249»;

parere contrario sull'emendamento 1.0.4;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Laniece)

**sul disegno di legge n. 2603 e su emendamenti**

8 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.28 e 1.0.1.

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 1.12 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

**su un ulteriore emendamento**

14 marzo 2017

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**su ulteriori emendamenti**

16 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

31 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso.

**su un ulteriore emendamento**

13 giugno 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.5 (testo 3) relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

**su emendamenti al disegno di legge n. 2603**

(Estensore: Cardinali)

28 febbraio 2017

La Commissione, considerato che il disegno di legge ha l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica, consentendo, nel contempo, alle realtà imprenditoriali che si avvalgono di tali strumenti l'opportunità di continuare ad operare in un contesto regolamentato in maniera più chiara;

rilevato che il provvedimento conta di un solo articolo, che introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, che siano o meno iscritti. Le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti verranno apportate con un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge;

considerato che tra gli emendamenti presentati al disegno di legge, ancorché non assegnato per il parere alla 14<sup>a</sup> Commissione, ve ne sono alcuni che toccano profili di rilevanza per la Commissione; considerati in particolare gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18, che vietano con qualsiasi forma o mezzo la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento e vietano altresì il trasferimento, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento a terzi al di

fuori del territorio nazionale;

considerati anche gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, in base ai quali si prescrive che i soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di *call center* hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

formula, per quanto di competenza:

parere non ostativo sugli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.18, poiché il divieto di cessione dei dati personali a terzi opera, per il titolare del trattamento, in coerenza con il principio della «limitazione della finalità», per cui i dati personali sono raccolti dal titolare del trattamento per finalità determinate ed «esplicite», e con il principio della "minimizzazione dei dati", che devono essere limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali);

parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, osservando tuttavia che, per quanto concerne gli affidamenti a terzi di servizi di *call center* effettuati da soggetti pubblici o equiparati (considerando n. 38 della direttiva 2014/24/UE, considerando n. 53 della direttiva 2014/25/UE, considerando n. 56 della direttiva 2014/23/UE), potrebbe essere valutata la sostituzione della parola: «esclusivamente» con: «preferibilmente», al fine di non richiedere agli operatori l'iscrizione preventiva al registro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; rimarrebbe ferma peraltro, ai sensi dello stesso comma, ultimo periodo, la necessità di iscrizione quale obbligo contemplato nel contratto di affidamento del servizio, senza discriminazioni in base alla nazionalità e alla sede;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### **DISEGNO DI LEGGE**

D'iniziativa dei senatori      Testo proposto dalla Commissione

Crosio ed altri

**Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni**      Nuove disposizioni in materia **di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni** e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

di cui al comma 1

dell'articolo 3 del decreto

del Presidente della

Repubblica 7 settembre

2010, n. 178

Art. 1.

Art. 1.

**1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.**

1. Possono iscriversi, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2. I cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, possono revocare la propria opposizione in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

**2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate**, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 **del 2010**, tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante **operatore con** l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.**

**4. Gli interessati** iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 **del 2010**, possono revocare, **anche per periodi di tempo definiti**, la propria opposizione **nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento**, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

**5. Con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.**

**6. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.**

**7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.**

**8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.**

**9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2- *bis* , del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.**

**10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2- *quater* , del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.**

**11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.**

3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare annualmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

**12.** Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare **mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale**, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

**13.** Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:

*a)* promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

*b)* prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

*c)* prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

**14.** È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

**15.** Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare **su proposta del Ministro dello sviluppo economico**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni **ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.**

#### **Art. 2.**

**1.** Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### **Art. 3.**

**1.** Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 4.**

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

### **DISEGNO DI LEGGE N. 2452**

D'iniziativa dei senatori Bonfrisco ed altri

#### **Art. 1.**

*(Aggiornamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178)*

1. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento.

2. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli adempimenti di cui all'articolo 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 2545**

D'iniziativa della senatrice Granaiola

Art. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La presente legge introduce modifiche alla disciplina del registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 78, al fine di prevenire ed impedire forme invasive di *telemarketing*.

2. La disciplina di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si applica a tutte le numerazioni fisse o mobili, indipendentemente se esse siano o no riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del medesimo codice.

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica, altresì, a tutti i trattamenti di dati per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, aventi origine dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico o aventi origine dalla cessione o dalla vendita di tali dati ad altri operatori da parte di titolari di attività *on-line* ovvero *off-line* che abbiano raccolto tali dati, anche legittimamente, presso gli interessati o presso terzi.

Art. 2.

*(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

1. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo» sono soppresse;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del medesimo articolo, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), non è consentito nei confronti di chi abbia esercitato il diritto di

opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione fissa o mobile della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 3-ter. Al registro di cui al periodo precedente possono iscriversi tutti coloro in possesso di numerazioni fisse o mobili, siano esse pubblicate o no negli elenchi telefonici pubblici di cui all'articolo 129. L'iscrizione al registro comporta la cancellazione automatica di tutti i consensi dati precedentemente dall'interessato per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), anche se il consenso è stato espresso con strumenti diversi dall'iscrizione negli elenchi telefonici pubblici»;

c) al comma 3-ter, lettera f), le parole: «di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante» sono sostituite dalle seguenti: «di garantire l'identificazione della linea chiamante»;

d) al comma 4, le parole: «servizi analoghi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi connessi».

Art. 3.

*(Obbligo di informativa)*

1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori o i loro responsabili o gli incaricati del trattamento di dati personali, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati come sono stati estratti i loro dati personali, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni.

Art. 4.

*(Promozione di campagne informative)*

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono campagne informative, almeno biennali, rivolte agli abbonati, idonee a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono.

Art. 5.

*(Sanzioni)*

1. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, da parte del gestore del servizio o da parte di terzi ad esso connessi, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 6.

*(Disposizioni attuative e finanziarie)*

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 78, le modifiche conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2603  
**XVII Legislatura**

---

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 286 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2017

Discusso

congiuntamente:

[S. 2452](#), [S. 2545](#)

[N. 156 \(ant.\)](#)

1 febbraio 2017

Audizioni

informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 287 \(pom.\)](#)

1 febbraio 2017

Discusso

congiuntamente:

[S. 2452](#), [S. 2545](#)

Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 159 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2017

Discusso

congiuntamente:

[S. 2452](#), [S. 2545](#)

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

Audizioni

informali

[N. 160 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2017

Audizioni

informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

<a href="#">N. 288 (pom.)</a> 8 febbraio 2017	Adottato testo base S. 2603. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 16 febbraio 2017 alle ore 12:00
8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	
<a href="#">N. 288 (pom.)</a> 8 febbraio 2017	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.2452</a> , <a href="#">S.2545</a> Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	
<a href="#">N. 161 (pom.)</a> 14 febbraio 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.2452</a> , <a href="#">S.2545</a> Audizioni informali
8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	
<a href="#">N. 289 (pom.)</a> 14 febbraio 2017	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.2452</a> , <a href="#">S.2545</a> Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	
<a href="#">N. 291 (pom.)</a> 22 febbraio 2017	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.2452</a> , <a href="#">S.2545</a> Testo di emendamenti e ordine del giorno allegato al resoconto
<a href="#">N. 293 (pom.)</a> 28 febbraio 2017	
<a href="#">N. 296 (pom.)</a> 8 marzo 2017	Allegato al resoconto testo emendamento
8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	

<a href="#">N. 305 (pom.)</a> 11 aprile 2017 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	Sull'esame del ddl
<a href="#">N. 311 (pom.)</a> 10 maggio 2017	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.2452</a> , <a href="#">S.2545</a>
<a href="#">N. 312 (pom.)</a> 16 maggio 2017	(Proposta emendativa allegata al resoconto)
<a href="#">N. 313 (pom.)</a> 23 maggio 2017 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	(Emendamenti e odg allegati al resoconto)
<a href="#">N. 313 (pom.)</a> 23 maggio 2017	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.2452</a> , <a href="#">S.2545</a> Sull'esame del disegno di legge
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente <a href="#">N. 314 (pom.)</a> 24 maggio 2017	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.2452</a> , <a href="#">S.2545</a> Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo emendamenti (accolti odg)
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione) <a href="#">N. 315 (pom.)</a> 30 maggio 2017	Sull'esame del ddl
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente <a href="#">N. 316 (pom.)</a> 31 maggio 2017	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.2452</a> , <a href="#">S.2545</a> Testo emendamento allegato al resoconto
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	

[N. 316 \(pom.\)](#)  
31 maggio 2017

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 2452](#), [S. 2545](#)  
Proposto di  
richiedere nuova  
assegnazione in  
sede deliberante  
dalla  
Commissione

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N. 317 \(pom.\)](#)  
13 giugno 2017

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 2452](#), [S. 2545](#)  
Approvati  
emendamenti  
Effettuato  
coordinamento.  
Testo  
emendamento  
allegato al  
resoconto Esito:  
**concluso l'esame**  
proposto testo  
modificato: e  
coordinamento  
formale

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante

[N. 328 \(ant.\)](#)  
26 luglio 2017

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 26  
luglio 2017 alle  
ore 12:00

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 286 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017  
**286ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale di Confindustria Digitale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2484 (Fornitura servizi rete *internet*), svolta il 25 gennaio in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'audizione del Capo Dipartimento della Protezione civile, ingegner

Fabrizio Curcio, e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, dottor Vasco Errani, già prevista per oggi alle ore 13, dinanzi alle Commissioni congiunte Lavori pubblici, comunicazioni del Senato e Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva congiunta sull'attuazione del nuovo Codice degli appalti, è stata sconvocata su richiesta dell'ingegner Curcio e del dottor Errani, impossibilitati a partecipare a causa di impegni istituzionali sopraggiunti.

D'intesa con gli auditi, l'audizione sarà rinviata a martedì 7 febbraio, presumibilmente alla stessa ora. Ribadisce la rilevanza dell'incontro, al fine di fare chiarezza sulla questione delle procedure di appalto nelle emergenze di protezione civile e auspica quindi che lo stesso possa avere luogo regolarmente la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [Stefano ESPOSITO \(PD\)](#), con riferimento al medesimo tema, segnala che, da indiscrezioni di stampa, il Governo starebbe preparando un decreto-legge contenente numerose deroghe al nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), che andrebbero a incidere non solo sulle procedure di appalto nelle emergenze di protezione civile legate ai recenti eventi sismici, ma anche sulle procedure di appalto riguardanti l'organizzazione del prossimo G7 di Taormina.

Qualora tale indiscrezione fosse confermata, auspica che il provvedimento in Senato sia assegnato all'esame della Commissione Lavori pubblici in sede referente e non in sede meramente consultiva, trattandosi di materia che investe in pieno la competenza della Commissione stessa. Chiede pertanto al Presidente di vigilare in tal senso.

Il senatore [CIOFFI \(M5S\)](#) sottolinea che l'inserimento nel preannunciato decreto-legge di deroghe alle procedure ordinarie di appalto per l'organizzazione del G7 sarebbe un fatto gravissimo, soprattutto se si pensa che l'evento era noto da tempo e non rivestiva quindi carattere d'urgenza, tanto che il Commissario straordinario è già stato nominato lo scorso anno.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare la situazione e di adottare eventuali iniziative, d'intesa con la Commissione, una volta che il preannunciato decreto-legge sia stato effettivamente emanato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di contratto di programma 2016-2021 - Parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa ([n. 374](#))**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in esame, che sintetizza le osservazioni emerse nel dibattito, anche alla luce delle informazioni acquisite durante l'audizione informale dell'amministratore delegato di RFI Spa.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, per la quale manifesta pieno apprezzamento.

Richiamando altresì il giudizio favorevole sullo schema di contratto di programma in esame già espresso durante l'audizione dell'amministratore delegato di RFI, osserva che il contratto è frutto anche del proficuo e utile contributo offerto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha svolto in questi mesi un pregevole lavoro malgrado le ingiuste critiche provenienti da alcuni operatori ferroviari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore, che è approvato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ([n. COM \(2016\) 818 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra la proposta in esame, che introduce una modifica al Regolamento comunitario n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, al fine di coordinare la disciplina in materia di *wet lease*, contenuta all'articolo 13 di tale atto, a quanto previsto nell'Accordo sui trasporti aerei sottoscritto tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America nel 2007 e modificato nel 2010.

Tale Accordo, infatti, prevede un regime aperto per i contratti di *wet lease*, cioè per i contratti che prevedono, tra le compagnie aeree delle parti, la possibilità di noleggio dell'aeromobile con equipaggio (in alternativa al *dry lease*, che prevede il solo noleggio dell'aeromobile senza equipaggio). La formulazione vigente dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento n. 1008, invece, nel definire le condizioni per ottenere l'autorizzazione a tale tipologia di contratti per gli aeromobili immatricolati in paesi terzi, pone una serie di limitazioni, tra cui il rispetto di norme di sicurezza (lettera *a*) e la sussistenza di esigenze eccezionali, stagionali ed operative che non possano essere soddisfatte con il ricorso a un aeromobile immatricolato nella Comunità europea (lettera *b*).

La proposta in esame è quindi finalizzata ad introdurre la possibilità di una deroga alle condizioni elencate all'articolo 13, comma 3, lettera *b*) del Regolamento vigente, nel caso in cui un accordo internazionale concluso dall'Unione disponga diversamente.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia come tale modifica nel breve periodo riguarderebbe solo i rapporti con gli Stati Uniti, che sono il primo Paese con il quale l'Unione ha stipulato un accordo di *wet lease*, che prevede sostanzialmente un regime aperto tra le parti. Altri Paesi

terzi potrebbero seguire in futuro e chiedere deroghe analoghe, ma ogni richiesta verrebbe trattata caso per caso ed eventuali esenzioni dovrebbero essere concesse solo se adeguatamente giustificate.

Ricorda infine che la Commissione 8a è chiamata ad esprimersi sull'atto in esame, oltre che per gli aspetti di merito, anche per quanto riguarda la valutazione di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il termine per il parere motivato è fissato al prossimo 16 febbraio, previa acquisizione, entro il 9 febbraio, delle osservazioni e proposte della 3ª e della 14ª Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2452\)](#) *Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

[\(2545\)](#) *Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

[\(2603\)](#) *CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452 e 2545, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2603 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2016.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 2603, di iniziativa del senatore Crosio, che, come i disegni di legge nn. 2452 e 2545 già in corso di esame presso la Commissione, ha l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica, consentendo, nel contempo, alle realtà imprenditoriali che si avvalgono di tali strumenti l'opportunità di continuare ad operare in un contesto regolamentato in maniera più chiara.

Ricorda che il provvedimento conta di un solo articolo, che introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, che siano o meno iscritti.

Dopo aver descritto il funzionamento del registro e gli obblighi posti a carico degli operatori commerciali, fa presente che le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti verranno apportate con un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Infine, in considerazione dell'identità della materia trattata, propone la congiunzione dell'esame del suddetto disegno di legge n. 2603 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452 e 2545.

La Commissione conviene con la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)" ([n. 915](#))**

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra l'affare assegnato in titolo, sul quale la 8ª Commissione è chiamata a pronunciarsi in sede consultiva con l'espressione di un parere alla 14ª Commissione. L'affare riguarda le priorità dell'Unione europea per il 2017, come individuate nel Programma di lavoro per il 2017, che espone le iniziative che saranno al centro dell'azione dell'Unione europea nell'anno appena iniziato, nonché nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per 2017 (*Doc. LXXXVII-bis n. 5*), nella quale sono illustrati gli orientamenti che il Governo italiano intende perseguire nell'ambito della sua partecipazione all'Unione.

Dopo aver descritto l'articolazione della Relazione programmatica, divisa in cinque parti, fa riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, segnalando in particolare i capitoli che, all'interno della seconda parte, riguardano la strategia per il mercato unico digitale e il settore dei trasporti.

Nella Relazione si sottolinea l'impegno del Governo italiano a sostenere le azioni già intraprese a livello comunitario per l'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, basata sui tre pilastri del miglioramento dell'accesso *online* a beni e servizi in tutta Europa per consumatori ed imprese, nella creazione di un contesto favorevole allo sviluppo di reti e servizi digitali, nell'impulso alla crescita dell'economia europea. Segnala quindi le principali misure adottate, di cui il Governo si è impegnato a seguire il negoziato, così come le iniziative della Commissione europea in materia di commercio elettronico.

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata alla revisione del quadro normativo esistente per le reti digitali e i servizi innovativi, anche in considerazione delle possibili ricadute sugli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture digitali, come quelle per lo sviluppo della banda larga.

Con riferimento al settore dei trasporti, evidenzia l'impegno del Governo a seguire tutti i settori della politica dei trasporti che beneficiano di contributi europei, nell'ottica di contribuire alla "Priorità 1 - rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti", assicurando massima continuità alle opere in corso di realizzazione e soprattutto ai valichi ferroviari transfrontalieri. Il Governo si farà, inoltre, parte attiva nei negoziati tecnici avviati dalla Commissione europea per la revisione della rete trans-europea, nonché nel processo di estensione dei corridoi multimodali sia nell'ambito dell'UE che verso i paesi vicini.

Infine, verrà dato seguito al processo negoziale avviato con la Commissione europea per l'individuazione di potenziali interventi e proposte progettuali riconosciuti di valore aggiunto europeo, ai fini dell'applicazione della cosiddetta "clausola di flessibilità degli investimenti".

Richiama poi, nell'ambito dell'attuazione del PON "Infrastrutture e reti" 2014-2020, il cui obiettivo tematico è quello di "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete" - le principali priorità, individuate nel sostegno alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodali con investimenti nella TEN-T e nello sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale, anche in riferimento alla mobilità regionale e locale.

Con riferimento specifico al trasporto stradale, evidenzia che il Governo manifesta l'intenzione di sostenere le iniziative contenute nel cosiddetto "Pacchetto stradale", che riguardano vari aspetti, quali l'autotrasporto, gli aspetti sociali e la tariffazione delle infrastrutture. Nella Relazione si evidenzia come la problematica più sensibile per l'Italia sia quella concernente il trasporto di cabotaggio, per il quale il Governo è contrario a una maggiore liberalizzazione e chiede invece una sostanziale armonizzazione delle regole in ambito europeo .

Nel trasporto ferroviario, occorrerà recepire e dare attuazione agli interventi contenuti nel cosiddetto pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario, considerando che dallo scorso giugno sono in vigore la direttiva sulla sicurezza del settore ferroviario e la direttiva sulla interoperabilità del sistema ferroviario nell'UE, nonché il regolamento sull'Agenzia ferroviaria dell'UE (ERA).

Con riferimento al trasporto marittimo, il Governo sosterrà il consolidamento della politica europea in materia di *safety*.

In materia di trasporto aereo, proseguiranno le attività negoziali per la stipula di accordi aerei con paesi extracomunitari.

Si sofferma, infine, sul Programma di lavoro per il 2017 presentato dalla Commissione europea ed allegato alla Relazione programmatica, che espone le principali iniziative che la Commissione si impegna a realizzare entro la fine del 2017, nell'ambito delle 10 priorità indicate nell'Agenda strategica europea.

Con riferimento alle materie di interesse per la 8ª Commissione, richiama la priorità relativa alla creazione di un mercato unico digitale connesso, che rimane in cima all'agenda per il 2017. La Commissione europea intende dare corso al pacchetto REFIT riguardante l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che comprende le proposte sul commercio elettronico, le pubblicazioni *online* e i libri digitali, e alle iniziative sulla promozione dell'economia dei dati, al fine di affrontare anche gli ostacoli alla libera circolazione dei dati all'interno dell'Europa. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla definizione delle proposte già presentate sui contratti digitali, il *copyright*, i geoblocchi, la portabilità, la consegna dei pacchi, i servizi di media audiovisivi, le telecomunicazioni, l'uso della banda dei 700 MHz per i servizi mobili e la recente proposta sul WiFi4EU.

Evidenzia infine che la Commissione intende tenere fede alla promessa di abolire le tariffe di *roaming* internazionale entro il primo semestre del 2017, nonché valutare i progressi conseguiti e le misure necessarie per completare il mercato unico digitale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI \(M5S\)](#), in relazione agli interventi per il miglioramento dell'accesso *on line* a beni e servizi, ricorda che l'Italia è ancora molto indietro nella realizzazione delle infrastrutture digitali, malgrado le promesse a suo tempo fatte dal Presidente del Consiglio Renzi di colmare il divario digitale già nel 2012.

Con riferimento al completamento dei lavori per i valichi ferroviari transalpini, ritiene che questa non sia la scelta migliore per assicurare lo sviluppo e l'occupazione.

L'obiettivo di questi progetti è infatti quello di favorire il transito delle merci dirette in Europa attraverso i porti italiani anziché attraverso quelli del Mare del Nord. Tuttavia, anche una volta che fossero stati realizzati i valichi transalpini, i porti del nord Europa resterebbero sempre più convenienti perché sono in grado, a differenza della maggior parte di quelli italiani, di accogliere le grandi navi

portacontainer e quindi di trattare volumi maggiori di merce, abbattendo significativamente i costi di trasporto. Anche il richiamo al PON "Infrastrutture e reti" 2014-2020 per promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le principali strozzature, richiederebbe a suo avviso prima interventi a livello nazionale, con particolare riferimento allo sviluppo dei porti e dei retroporti. Senza tali interventi, infatti, anche i pochi porti italiani che possono accogliere le grandi navi portacontainer come Gioia Tauro, non potrebbero smistare un volume di merce tale da coprire i costi dell'investimento sulle reti di trasporto.

In risposta a un quesito del senatore [RANUCCI \(PD\)](#), il [PRESIDENTE](#) precisa che, attualmente, in Italia i porti che hanno un fondale abbastanza profondo da accogliere le grandi navi portacontainer sono solo Cagliari, Gioia Tauro e Taranto.

Il senatore [SONEGO \(PD\)](#) ritiene che anche il porto di Trieste possa accogliere tali navi.

Il senatore [FILIPPI \(PD\)](#) osserva che il tema dei valichi transalpini è assai complesso. Finora, per la carenza delle strutture dei retroporti e degli interporti, i porti italiani hanno esercitato prevalentemente una funzione di destinazione finale delle merci e non di transito, in ambito prevalentemente regionale. La sfida ora, sia pure in ritardo, è di potenziare i valichi per recuperare spazi di mercato rispetto ai porti nordeuropei, che già smistano parte delle merci dirette verso l'Italia. Sottolinea che per fare questo occorre allungare la catena logistica, in una visione di sistema. Richiama in proposito la grave frammentazione del settore dell'autotrasporto, che rappresenta il segmento più grande della catena logistica e che ha bisogno di una profonda riorganizzazione.

Il senatore [SONEGO \(PD\)](#) condivide l'importanza dello sviluppo dei valichi transalpini. In proposito richiama l'esigenza di svolgere dei sopralluoghi in Alto Adige, dove i lavori per la galleria di base del Brennero stanno procedendo in maniera spedita, nonché in Friuli-Venezia Giulia dove invece c'è un grosso ritardo nella realizzazione dei valichi orientali, malgrado i preannunciati progetti di sviluppo dei traffici verso ovest da parte della Cina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di Contratto di programma 2016-2021 - Parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa (Atto del Governo n. 374),

premessi che:

- il provvedimento in esame contiene lo schema di Contratto di programma per gli anni 2016-2021 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italia Spa per la disciplina

del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria;

- la validità del precedente Contratto, riferito agli anni 2012-2014, era stata prorogata dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2015, per il periodo necessario alla stipula del nuovo Contratto, ai medesimi patti e condizioni già previsti, con l'aggiornamento delle relative Tabelle e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Pertanto, lo schema di Contratto in esame esplicherà di fatto la sua vigenza nel quinquennio 2017-2021;

- appare assai apprezzabile il fatto che, a differenza di quanto sovente accaduto in passato, lo schema di Contratto di programma in esame sia stato presentato alle Commissioni parlamentari in tempi congrui, rispetto al suo periodo di validità, in quanto tale circostanza garantisce la reale efficacia del Contratto stesso come strumento di programmazione degli interventi di manutenzione sull'infrastruttura ferroviaria e consente una più tempestiva e coerente valutazione da parte del Parlamento;

rilevato che:

- l'articolo 7 del Contratto e il connesso Allegato 4a quantificano in 5.853 milioni di euro il fabbisogno in conto esercizio complessivo, finanziato a legislazione vigente, per il periodo 2016-2021, suddiviso in 5.343 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e la circolazione e in 510 milioni di euro per la *safety*, la *security* e la navigazione. A tale fabbisogno occorre aggiungere 222 milioni di euro per il progetto "Gate" (volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle stazioni ferroviarie) e per i servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta, non finanziati a legislazione vigente;

- le medesime disposizioni quantificano in 3.991 milioni di euro il fabbisogno in conto impianti per le attività di manutenzione straordinaria finanziato a legislazione vigente, per il periodo di vigenza contrattuale, ad eccezione dell'annualità 2021, per la quale risulta non coperto un fabbisogno pari a 750 milioni di euro;

tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti durante le audizioni svolte con l'amministratore delegato di RFI che, in maniera puntuale e precisa, ha fornito un quadro informativo ampio ed esaustivo sui contenuti dello schema di Contratto in titolo;

avendo altresì apprezzato, nell'ambito delle suddette audizioni, il lavoro altamente proficuo svolto da RFI negli ultimi anni, in termini di sviluppo della rete ferroviaria, di incremento dei livelli di sicurezza e dei tempi di puntualità dei treni, accompagnati da risultati gestionali ugualmente positivi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si condivide l'impostazione complessiva del Contratto in esame, sia per le attività di manutenzione ordinaria che per quelle di manutenzione straordinaria e si auspica che i relativi programmi possano essere attuati in maniera integrale e tempestiva;

- a tale scopo, appare essenziale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI procedano in tempi rapidi alla stipula del Contratto di programma in esame, riducendo al minimo gli adempimenti e i passaggi formali richiesti per la definitiva approvazione;

- si raccomanda al Governo di garantire il reperimento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per la copertura di tutte le attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) previste dallo schema di Contratto in esame e non ancora finanziate a legislazione vigente;

- in tale ambito, particolare attenzione deve essere riservata alle risorse destinate alla copertura degli oneri aggiuntivi relativi al progetto "Gate" e ai servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta; per questi ultimi servizi, data la rilevanza e il grande valore sociale, è auspicabile un potenziamento e una progressiva diffusione presso tutte le stazioni della rete ferroviaria nazionale;

- infine, con riferimento alle attività volte all'incremento della sicurezza della rete, è auspicabile che l'attrezzaggio con il sistema SCMT/SSC per il controllo delle distanze fra i treni sia esteso progressivamente a tutte le linee ferroviarie italiane, incluse quelle di proprietà regionale e locale, valutando a tal fine anche la possibilità di individuare RFI come unico gestore di tutte quante le reti ferroviarie italiane.

# 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 156 (ant.) del 01/02/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 156**  
**MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSIRM, ASSOCONTACT, ASSTEL E DMA ITALIA NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [2452](#), [2545](#) E [2603](#) (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI)*

# 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 287 (pom.) del 01/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017  
**287ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali di ASSIRM, ASSOCONTACT, ASSTEL e DMA Italia, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452, 2545 e 2603 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), e di AIIP - Associazione italiana *internet provider*, svolte oggi in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) ricorda che la legge di stabilità 2012 conteneva disposizioni per la

messa in sicurezza delle autostrade A24 Roma-L'Aquila e A25 Torano-Pescara, a seguito del terremoto de L'Aquila del 2009. Tuttavia da allora nulla è stato fatto, né da parte del Governo, né da parte della società concessionaria.

Evidenzia la gravità di tale omissione, in considerazione del fatto che quell'arteria insiste in una zona ad alto rischio sismico, come dimostrano i recenti terremoti che hanno coinvolto l'Italia centrale, e che si tratta della principale infrastruttura viaria di collegamento tra l'Est e l'Ovest della Penisola.

Chiede quindi che la Commissione possa occuparsi della questione, preannunciando nel contempo iniziative parlamentari da parte del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare le iniziative da assumere al riguardo.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali ([n. COM \(2016\) 589 definitivo](#))**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ([n. COM \(2016\) 590 definitivo](#))**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ([n. COM \(2016\) 591 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, con esiti distinti. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XVIII*, n. 180, *Doc. XVIII*, n. 181 e *Doc. XVIII*, n. 182)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra una proposta di risoluzione sull'atto COM (2016) 589 definitivo (pubblicata in allegato), che esprime una valutazione di merito favorevole sul provvedimento, con una serie di osservazioni.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) preannuncia la sua astensione dal voto. Pur condividendo la finalità della proposta di regolamento in esame, rileva che la diffusione della connettività in *wifi*, ancorché importante, è palesemente insufficiente in una realtà come quella italiana, che registra ancora gravissime carenze nella realizzazione dell'infrastruttura di base per l'accesso a *internet*. Malgrado gli annunci fatti negli anni passati di portare *internet* anche nelle zone più marginali (le cosiddette "zone a fallimento di mercato"), infatti, il Governo Renzi ha abbandonato quelle comunità locali, in quanto gli operatori di rete non hanno avuto alcuna indicazione per la realizzazione della banda ultralarga in quei territori e hanno preferito concentrare gli investimenti nelle zone economicamente più appetibili.

Per giunta, gli abitanti di quelle zone hanno dovuto rivolgersi ad operatori alternativi, che garantiscono però da contratto una velocità di connessione più bassa, penalizzando così ulteriormente le popolazioni.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) preannuncia anch'egli, a nome della sua parte politica, l'astensione dal voto. Concorda con il senatore Crosio circa il fatto che in Italia occorrerebbe innanzi tutto sviluppare l'infrastruttura fissa per la banda ultralarga, al momento ancora insufficiente. Rileva inoltre che l'impegno al Governo a garantire la ripartizione proporzionale ed equilibrata delle risorse fra i territori dell'Unione europea, contenuto nella proposta di risoluzione, dovrebbe essere formulato in termini più cogenti.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) rileva che lo sviluppo della tecnologia consente di raggiungere ormai velocità di connessione elevate anche attraverso il *wifi*.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole sulla proposta di risoluzione della relatrice, che condivide pienamente. Osserva tuttavia l'esigenza che in Italia sia completato rapidamente il piano per la realizzazione della banda ultralarga attraverso la rete in fibra ottica, che ha valore strategico. Chiede pertanto che il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli possa venire quanto prima in Commissione per riferire sullo stato di attuazione del piano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata.

La relatrice [CARDINALI](#) (*PD*) illustra poi una proposta di risoluzione sull'atto COM (2016) 590 definitivo (pubblicata in allegato), contenente una valutazione favorevole sui profili di merito, con una serie di osservazioni.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) preannuncia l'astensione della sua parte politica.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) dichiara anch'egli di astenersi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata.

La relatrice [CARDINALI](#) (*PD*) illustra infine una proposta di risoluzione sull'atto COM (2016) 591 definitivo (pubblicata in allegato), che esprime una valutazione di merito favorevole sul provvedimento, con una serie di osservazioni.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) dichiara l'astensione della sua parte politica.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) preannuncia anch'egli la sua astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata.

## CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta di oggi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

### RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 589 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc. XVIII, n. 180*)

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2016) 589 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività *internet* nelle comunità locali,

premessi che:

- la suddetta proposta di regolamento, nota anche come "WiFi4EU", è finalizzata a promuovere la connettività delle comunità locali e si inserisce in un pacchetto di misure sulle telecomunicazioni, adottato dalla Commissione europea il 13 settembre 2016, volto a favorire la disponibilità e l'impiego di reti ad altissima capacità che consentiranno l'utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digitale;
- la proposta in esame modifica il quadro giuridico per le telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come delineato nei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, incoraggiando gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a realizzare progetti per la fornitura di connettività locale senza fili gratuita, basata su una banda larga ad altissima velocità, nei centri della vita pubblica locale (come ad esempio nelle pubbliche amministrazioni, nelle biblioteche, nei centri sanitari e negli spazi pubblici all'aperto), dove non esistano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe;
- a tal fine, sono previsti incentivi finanziari, assegnati in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano una serie di condizioni e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico di presentazione (principio del "primo arrivato, primo servito" o *first come, first served*); in particolare, sono individuati stanziamenti per 120 milioni di euro, 70 milioni dei quali saranno riassegnati nell'ambito degli importi programmati per il settore delle telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2017-2019, mentre i restanti 50 milioni di euro saranno finanziati ricorrendo al margine non assegnato;

considerato che:

- l'intervento favorirebbe l'accesso dei cittadini ai servizi *internet* ad alta velocità e contribuirebbe quindi alla maggiore diffusione dei servizi della banda larga e allo sviluppo delle infrastrutture pubbliche, che comunque, poiché i singoli punti di accesso hanno una portata limitata, non farebbero concorrenza alle offerte commerciali;
- i criteri di assegnazione dei fondi, basati sull'equilibrio geografico e, in linea di principio, sull'ordine cronologico, escludono progetti che duplicano offerte pubbliche e private di tipo o qualità analoga, già esistenti nella stessa zona, consentendo un uso razionale ed equilibrato delle risorse;
- la proposta di regolamento prevede espressamente che i progetti siano basati su una connettività a banda larga ad altissima velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza *internet* di elevata qualità. Essa inoltre deve essere gratuita e di facile accesso e utilizzare apparecchiature all'avanguardia, e deve utilizzare l'identità visiva comune fornita dalla Commissione europea e i collegamenti agli strumenti *online* ad essa associati;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14a;

esprime avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

- si esprime apprezzamento per la proposta di regolamento in esame, rilevando che la stessa può contribuire significativamente alla diffusione dell'accesso a *internet* con banda larga ad altissima velocità e ai servizi digitali avanzati, anche per le zone o le comunità più isolate e marginali;
- proprio in considerazione delle notevoli potenzialità del meccanismo individuato dalla proposta, si invita la Commissione a valutare la possibilità di aumentare il volume delle risorse previste per il finanziamento dei progetti, in modo da ampliare il più possibile la platea dei potenziali beneficiari;
- con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6, della proposta, che inserisce nel regolamento (UE) n. 283/2014 la previsione che il bilancio disponibile sarà assegnato in modo geograficamente equilibrato e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio del "primo arrivato, primo servito"), si osserva che tale criterio potrebbe non essere idoneo a garantire una diffusione realmente equilibrata e proporzionata fra i territori;
- si invita pertanto la Commissione, in linea con gli impegni assunti a tal fine, a tenere conto nella ripartizione dei fondi delle specifiche esigenze degli Stati membri e delle regioni più piccole ed economicamente più disagiate e, contemporaneamente, si raccomanda al Governo, per quanto di sua competenza, di adoperarsi per garantire l'effettivo rispetto di tali impegni.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 590 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 181)

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2016) 590 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

premesso che:

- la proposta di regolamento prevede l'introduzione di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche, rifondendo in un'unica direttiva le quattro direttive esistenti in materia di accesso (direttiva 2002/19/CE), di autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE), di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE, cosiddetta "direttiva quadro"), di servizio universale (direttiva 2002/22/CE) e successive modificazioni ed integrazioni;
- in tal modo si intende operare una revisione complessiva delle disposizioni europee in materia di telecomunicazioni che, anche nell'ottica di compiere ulteriori passi verso la realizzazione del mercato unico europeo digitale, aumenti la coerenza delle norme e consenta di superarne l'attuale frammentazione, garantisca parità di trattamento tra gli operatori del mercato e rafforzi le tutele per i consumatori, introduca un approccio più coerente nella politica per la gestione dello spettro radio, migliori l'efficacia del quadro regolamentare istituzionale;
- in particolare, si prevede un aumento della concorrenza e della tutela degli investimenti, un uso più razionale delle frequenze radio, una più ampia protezione dei consumatori e degli utenti *online*, regole più eque per tutti gli operatori, un ruolo più incisivo delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Organismo europeo di settore (BEREC);

rilevato che:

- il ricorso allo strumento della rifusione appare particolarmente opportuno data l'attuale complessità e frammentazione normativa del settore delle telecomunicazioni nell'Unione europea. In tal modo, abrogando l'atto di base previgente (in questo caso le quattro direttive dianzi richiamate), si consente l'adozione di un atto giuridico nuovo che incorpora le modifiche apportate e delinea una disciplina più organica, coerente e comprensibile per tutto il settore;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14a e della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

esprime avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

- in termini generali, si condivide l'impostazione della proposta, evidenziando i vantaggi derivanti dall'accorpamento e dalla razionalizzazione delle norme in materia di telecomunicazioni, sia sotto il profilo della semplificazione e della coerenza, sia sotto quello dell'armonizzazione tra gli Stati membri;
- si valutano positivamente le specifiche modifiche proposte, che appaiono funzionali al raggiungimento degli obiettivi di realizzare un'infrastruttura idonea a consentire l'accesso veloce a *internet* per tutti i cittadini entro il 2020, stimolando gli investimenti pubblici e privati e, per questa via, un aumento della produttività e dell'occupazione;
- si valuta altresì favorevolmente l'armonizzazione della normativa, per quanto concerne in particolare il rafforzamento della parità di trattamento tra gli operatori del mercato e delle tutele per i consumatori.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM  
(2016) 591 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc.  
XVIII, n. 182)

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2016) 591 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

premessi che:

- la proposta di regolamento prevede il rafforzamento dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC, *Body of European Regulators of Electronic Communications*), istituito con il regolamento (CE) n. 1211/2009, che viene trasformato in una vera agenzia dell'Unione dotata di personalità giuridica, pur restando invariata l'attuale denominazione;
- la suddetta proposta si inserisce in un pacchetto di misure sulle telecomunicazioni, adottato dalla Commissione europea il 13 settembre 2016, volto a favorire la disponibilità e l'impiego di reti ad altissima capacità che consentiranno l'utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digitale;
- uno degli obiettivi delle riforme delineate nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale in Europa è infatti quello di garantire la creazione di un quadro istituzionale più efficace ed efficiente. In particolare, l'evoluzione della tecnologia e del mercato hanno suggerito il consolidamento del ruolo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), al fine di promuovere un'applicazione più coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, aumentare l'efficacia del controllo sullo sviluppo del mercato unico, facilitare la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- in tale ottica è sembrato opportuno procedere ad un superamento dell'assetto del BEREC, che risulta attualmente suddiviso nel Comitato dei regolatori europei e nell'Ufficio del BEREC, organismo comunitario dotato di personalità giuridica, incaricato di fornire i servizi di sostegno amministrativo e professionale al comitato;
- la proposta in esame sostituisce pertanto la normativa vigente, unificando le due attuali strutture in un unico organismo e trasformando il BEREC in una vera e propria agenzia dell'Unione, dotata di strumenti e risorse adeguate;

considerato in particolare che:

- la proposta integra i nuovi compiti previsti per il BEREC sia da altre normative settoriali già esistenti (tra le quali quella in materia di spettro radio e quella di cui al regolamento (UE) n. 2120/2015, che definisce le norme per assicurare un accesso aperto a *internet* e per abolire i sovrapprezzi del *roaming*), sia dalla proposta di direttiva COM (2016) 590 def. che istituisce il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche;
- attraverso il superamento delle due attuali strutture di gestione (il Comitato dei regolatori e l'Ufficio del BEREC) in un'unica struttura, la proposta in esame realizza una semplificazione dell'assetto di *governance* del BEREC, che oltre a consentire un'espletamento più efficiente ed efficace delle funzioni comporterà anche una riduzione degli oneri amministrativi e l'eliminazione dell'attuale duplicazione di programmi di lavoro e adempimenti vari;
- la Relazione illustrativa precisa che il totale delle risorse da stanziare per assicurare il funzionamento del BEREC è pari 14,135 milioni di euro per il periodo 2019-2020, che saranno finanziati mediante contributi del bilancio dell'Unione, contributi provenienti da Paesi terzi o da autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di Paesi terzi che partecipano alle attività del BEREC e contributi volontari degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolamentazione;
- la stessa Relazione indica che al personale del BEREC dovrebbero aggiungersi rispetto all'assetto attuale 11 agenti contrattuali e 7 esperti nazionali distaccati, per un totale di 44 dipendenti entro la fine del periodo 2019-2020;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14a;

esprime avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

- si condivide la finalità della proposta, che attraverso la razionalizzazione dell'attuale struttura di *governance* garantirà una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione del BEREC, eliminando le attuali duplicazioni e appesantimenti amministrativi e i relativi costi;
- è auspicabile che, nella scelta del personale della nuova agenzia, in linea con gli orientamenti generali dell'Unione in tema di agenzie decentrate, sia garantito il pieno rispetto del principio di non discriminazione su base nazionale, così da garantire sempre un equilibrio geografico nella composizione amministrativa delle suddette agenzie, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione;
- è opportuno che, attraverso il nuovo assetto organizzativo del BEREC, sia altresì rafforzato il coordinamento con e tra le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di garantire una sempre maggiore armonizzazione delle regole e delle buone prassi tra gli Stati membri nel settore delle comunicazioni elettroniche, vigilando nel contempo sulla loro effettiva applicazione.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

# 1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 159 (pom.) del 07/02/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 159**  
**MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI TELECOM ITALIA S.p.A., WIND TRE S.p.A.,  
FASTWEB S.p.A. e VODAFONE S.p.A. NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI  
DI LEGGE NN. [2452](#), [2545](#) e [2603](#) (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE  
OPPOSIZIONI)*

# 1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 160 (pom.) dell'08/02/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 160**  
**MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SLC-CGIL, FISTEL-CISL E UILCOM-UIL NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [2452](#), [2545](#) e [2603](#) (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI)*

# 1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017  
288ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali delle Organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452, 2545 e 2603 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), svolte in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2603\)](#) **CROSIO.** - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle*

***opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) fa presente che la Commissione ha concluso quasi tutte le audizioni programmate sull'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Se il Presidente e la Commissione convengono, ritiene quindi che siano maturi i tempi per individuare il testo base e fissare il termine per la presentazione dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con le considerazioni del relatore e propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 2603 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 16 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(2553) LUCIDI ed altri. - Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di safety check***

(Esame e rinvio)

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa del senatore Lucidi ed altri, che è volto ad assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche che consenta di gestire le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di calamità naturali o di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale.

Come ricordato anche nella Relazione che accompagna il provvedimento, evidenzia che il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, già contiene riferimenti alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica e prevede, inoltre, tra le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, quelle finalizzate a garantire le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità nonché quelle finalizzate a garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.

Il disegno di legge propone quindi una serie di integrazioni della disciplina del Codice, finalizzate più specificamente ad "introdurre l'obbligo per tutte le reti di telefonia e *internet* in concessione di mettere

a disposizione un canale *safety check*, mediante il quale gli operatori lanciano l'allerta verso i cellulari agganciati alle celle in una data area".

Evidenzia che il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 specifica le finalità dell'intervento.

L'articolo 2 inserisce nell'articolo 1 del Codice le definizioni della funzione di *safety check* e di *safety check*.

L'articolo 3 pone nell'articolo 4 del Codice, tra gli obiettivi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica, quello di favorire, in caso di emergenze per calamità naturali o atti terroristici, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la protezione civile e la tutela dei diritti della persona ivi indicati.

L'articolo 4 integra l'articolo 13 del Codice, prevedendo che la promozione degli interessi dei cittadini sia perseguita anche attraverso la garanzia dell'attivazione della funzione di *safety check*.

L'articolo 5 incide poi sull'articolo 14 del Codice, per prevedere che la necessità di favorire la tutela dell'incolumità pubblica e dei connessi diritti personali in caso di emergenze, attraverso le tecnologie di comunicazione, possa consentire di imporre la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica.

L'articolo 6 modifica l'articolo 16-*bis* del Codice, per comprendere anche la garanzia di un servizio di *safety check* tra le misure tecniche il Ministero dello sviluppo economico può imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 76 del Codice, che disciplina i servizi di emergenza e il numero di emergenza unico europeo, affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, i fornitori dei servizi di emergenza e le imprese interessate garantiscano l'attivazione di una funzione di *safety check*.

L'articolo 8 inserisce l'attivazione della funzione di *safety check* tra le prestazioni a fini di giustizia obbligatorie per gli operatori, di cui all'articolo 96 del Codice. In proposito sottolinea l'esigenza di valutare l'adeguatezza di tale accorpamento, attesa la diversa natura giuridica e lo specifico regime vigente per le prestazioni a fini di giustizia.

L'articolo 9 integra l'elenco delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali, contenuto nell'Allegato n. 1 al Codice, con la previsione della garanzia dell'attivazione della funzione di *safety check*.

L'articolo 10 rinvia la definizione delle disposizioni dettagliate per l'attuazione del *safety check* ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo poi, oltre a contenere le disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento, stabilisce che, in relazione alle prestazioni obbligatorie, vengano applicate le sanzioni di cui all'articolo 98 del Codice.

Sempre con riferimento a tali prestazioni, l'articolo 11 stabilisce che l'obbligo a carico degli operatori si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con cui sono definite le modalità attuative del sistema di controllo *safety check*.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) evidenzia la rilevanza del tema trattato dal disegno di legge in esame, sul quale si potrebbe registrare a suo avviso una convergenza trasversale fra tutte le forze politiche. Ove vi siano le condizioni, si potrebbe chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, per assicurare un *iter* più certo e spedito.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare la praticabilità della richiesta del senatore Stefano Esposito nel

proseguo del dibattito. Ricorda comunque che, per poter richiedere il trasferimento in sede deliberante, occorre previamente acquisire l'unanimità di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre 2016.

Il relatore **MARGIOTTA (PD)** ricorda che la Commissione ha svolto un lungo e approfondito ciclo di audizioni informative sui temi affrontati dal disegno di legge in esame, registrando opinioni spesso difformi tra i vari soggetti ascoltati.

In particolare, i rappresentanti di Confindustria digitale hanno segnalato il problema di un possibile contrasto tra le disposizioni presenti nel provvedimento e quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 2015/2120, che interviene sulla medesima materia, suggerendo di sospendere l'*iter* di esame.

Al riguardo, dopo aver sottolineato che vi è una generale intesa tra le forze politiche per proseguire l'esame delle proposte di legge e addivenire ad una sua rapida approvazione, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sui suddetti aspetti.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** ricorda che il Governo ha seguito con grande attenzione l'*iter* del provvedimento nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati. Conferma che il testo è assolutamente coerente con le previsioni del Regolamento (UE) n. 2015/2120 e che non vi è quindi sovrapposizione o conflitto. Precisa che il disegno di legge interviene anche su materie non disciplinate dal Regolamento, in particolare per quanto riguarda il libero accesso a *software*, contenuti e servizi, fissando regole particolarmente avanzate e innovative a tutela degli utenti.

Per tale ragione, il Governo auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore **Maurizio ROSSI (Misto-LC)** esprime soddisfazione per il chiarimento fornito dal sottosegretario Giacomelli, che fa venire meno tutte le obiezioni poste in particolare da Confindustria digitale. Ribadisce quindi il pieno sostegno al provvedimento, plaudendo all'iniziativa dell'onorevole Quintarelli, riconosciuto esperto dei problemi dell'utilizzo dei servizi di *internet*. Sottolinea che, attraverso l'approvazione del disegno di legge, l'Italia si doterebbe di una normativa estremamente avanzata e all'avanguardia.

Il senatore **FILIPPI (PD)** propone di richiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, come avvenuto del resto già in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE** si riserva di verificare le posizioni dei Gruppi parlamentari in merito alla richiesta

avanzata dal senatore Filippi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)" (n. 915)**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla relatrice se vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla Commissione sulla base delle considerazioni che scaturiranno dal dibattito, invitando a tal fine i colleghi interessati a trasmettere quanto prima eventuali ulteriori osservazioni o proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

# 1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 161 (pom.) del 14/02/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 161**  
**MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCALL NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [2603](#), [2452](#) E [2545](#) (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI)*

# 1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 289 (pom.) del 14/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017  
**289ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il **PRESIDENTE** comunica che nel corso dell'audizione informale di Assocall, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2603, 2452 e 2545 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta era stato proposto da parte di alcuni senatori di richiedere il trasferimento dell'esame del disegno di legge in titolo alla sede deliberante e che egli si era riservato di verificare in proposito l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione, che non appare però al momento unanime.

Il relatore **MARGIOTTA (PD)** ritiene preferibile proseguire l'esame in sede referente e propone, ove la Commissione convenga, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE** concorda con le considerazioni del relatore e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per mercoledì 22 febbraio alle ore 15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2553*

Il senatore **LUCIDI (M5S)** ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio in relazione all'esame del disegno di legge n. 2553, di cui è primo firmatario, è stata avanzata la richiesta di trasferimento in sede deliberante. Chiede pertanto se vi siano stati sviluppi in merito.

Il **PRESIDENTE** precisa che sono ancora in corso le verifiche per acquisire l'orientamento dei Gruppi parlamentari in ordine alla suddetta richiesta. Si riserva quindi di riferire in merito in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ([n. COM \(2016\) 818 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 183)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) sull'atto in esame, contenente un avviso favorevole sul rispetto dei presupposti di sussidiarietà e proporzionalità.

Il vice ministro NENCINI, a nome del Governo, conferma che nella proposta di regolamento in titolo non si ravvisano profili critici.

Concorda pertanto con la proposta di risoluzione della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di risoluzione della senatrice, che è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)" ([n. 915](#))**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla relatrice se sia stata predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) fa presente che si era riservata uno spazio per acquisire eventuali ulteriori osservazioni dei colleghi sull'atto in esame. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere per la seduta successiva.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) richiama le considerazioni già svolte sul provvedimento nelle precedenti sedute, auspicando che la relatrice possa tenerne conto nella sua proposta di parere.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) si riserva di far pervenire alla relatrice un eventuale contributo, a

integrazione delle considerazioni già svolte nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **ORRU'** (PD) illustra il disegno di legge in esame, che propone la conversione in legge del decreto-legge n. 243 del 2016, adottato dal Governo al fine di affrontare talune situazioni di criticità presenti in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della 8ª Commissione, segnala, per l'incidenza sul settore portuale, l'articolo 4, che introduce norme per contrastare la crisi in atto nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività di trasbordo delle merci.

In particolare, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità *transshipment*, e a condizione che in tali porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, si prevede che venga istituita, a decorrere dal 1º gennaio 2017, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. In tale Agenzia, istituita dalla competente Autorità di sistema portuale in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. L'Agenzia, che in deroga al divieto stabilito dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 è partecipata dall'Autorità portuale, fornisce attività di supporto alla collocazione dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione professionale, che può avvalersi anche del cofinanziamento da parte delle regioni.

Dà poi conto delle altre disposizioni dell'articolo 4, volte ad assicurare che, per tutte le esigenze temporanee o a tempo indeterminato di manodopera nei porti interessati, si farà prioritariamente ricorso ai lavoratori inquadrati nell'Agenzia, cui sono applicate le disposizioni vigenti in materia di sostegno al reddito per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Si contempla infine la possibilità di una trasformazione dell'Agenzia istituita sulla base delle norme ora introdotte in un'Agenzia per la fornitura del lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84, qualora alla scadenza del periodo di operatività, restassero ad essa in forza lavoratori non impiegati.

Fa poi presente che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito l'articolo 4-bis, che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 il contributo già introdotto dalla legislazione vigente per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale. Come esplicitato nella norma, l'obiettivo dell'intervento è il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai porti, interporti e piattaforme logistiche del Mezzogiorno, in modo da ridurre il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal Piano nazionale della portualità e della logistica. Dal punto di vista procedurale, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

stipuli con il soggetto attuatore unicoper la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, la società Uirnet s.p.a., una apposita convenzione per l'utilizzo dei fondi. I fondi, infine, devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni in materia di pareri contenute all'articolo 14-*bis* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), che regola le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Segnala, infine, che l'articolo 7, nel disciplinare gli interventi funzionali alla presidenza italiana del prossimo G7, introduce la possibilità che, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza, si applichi la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, vale a dire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il presupposto per l'applicazione di tale procedura è che sia fornita una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare alla procedura ordinaria di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli interventi al fine di garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) si sofferma sull'articolo 7 del decreto-legge in conversione, che propone deroghe alle procedure del codice degli appalti per consentire la realizzazione dei lavori legati al prossimo G7 di Taormina. Si tratta a suo avviso di disposizioni inaccettabili, che contraddicono lo stesso spirito del codice atteso che, già nel dibattito parlamentare che aveva accompagnato l'*iter* della legge delega n. 11 del 2016, si era affermato chiaramente l'intento di non affidare più appalti per i grandi eventi senza procedure ad evidenza pubblica, come invece si vuole fare ora con l'articolo 7 in questione. Peraltro, lo svolgimento dell'evento era già stato deciso lo scorso anno, ma vi sono stati ritardi nella preparazione e nella nomina del Commissario straordinario, che ora non si possono cercare di recuperare con questi espedienti.

Per quanto concerne l'articolo 4, pur comprendendo la necessità di dare sostegno ai lavoratori dei porti di *transhipment* in crisi, osserva che si tratta di una disposizione che contrasta con la logica della competizione di mercato che dovrebbe informare l'attività dei porti. Chiede poi conferme sulla natura interamente pubblica dell'Agenzia di somministrazione di manodopera che potrà essere costituita dall'Autorità di sistema portuale.

Infine, con riferimento all'articolo 4-*bis*, a fronte dei ritardi sul completamento delle infrastrutture logistiche ivi richiamate, si chiede se tale progetto abbia effettivamente una sua validità o se i contributi previsti dalla norma si risolvano nell'ennesimo sperpero di denaro pubblico.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) contesta anch'egli in maniera decisa il contenuto dell'articolo 7, per quanto riguarda le deroga al codice degli appalti legata alla realizzazione dei lavori per il G7 di Taormina. Pur comprendendo l'importanza dell'evento, ritiene infatti inaccettabile il ricorso alle procedure di urgenza di cui all'articolo 63 del codice degli appalti (ossia l'affidamento di appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara), per il quale mancano del tutto i presupposti.

Auspica che su questo punto vi sia una chiara presa di posizione da parte della Commissione e una seria riflessione del Governo.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) rileva che il provvedimento in esame contiene alcune questioni di particolare importanza per le competenze della Commissione e auspica che le stesse siano segnalate con il dovuto rilievo nel parere per la Commissione di merito.

In primo luogo, si sofferma sull'articolo 4. Condivide l'esigenza di adottare misure di sostegno a favore dei lavoratori portuali, ma segnala che il problema è molto più ampio e non riguarda solo la

manodopera dei porti di *transshipment* richiamati dalla disposizione (vale a dire quelli di Gioia Tauro e Taranto) investendo in realtà la totalità dei porti italiani.

La misura adottata quindi, ancorché condivisibile, è insufficiente, sia perché è temporanea, sia perché rischia di innescare richieste di intervento analogo in altri porti senza risolvere il problema vero, che è quello di garantire lo sviluppo dei traffici in tutti gli scali e una gestione competitiva e moderna da parte dei terminalisti e delle stesse società che forniscono la manodopera, ciò che è spesso mancato in questi anni. Inoltre, evidenzia che la norma pone altri problemi, derogando ad una serie di scelte fatte con la recente riforma delle Autorità di sistema portuale, laddove si consente loro di costituire una società che entra direttamente nel mercato della manodopera portuale.

Per quanto riguarda l'articolo 4-*bis*, in risposta anche al senatore Cioffi, conferma che vi è stato un grave ritardo nel completamento delle infrastrutture logistiche del Mezzogiorno, progetto che ha una assoluta rilevanza strategica per garantire l'efficienza della rete dei trasporti. Le risorse aggiuntive stanziare dalla norma sono quindi giustificate e l'auspicio è che il sistema entri presto a regime, favorendo lo sviluppo del trasporto intermodale.

Infine, condivide pienamente le critiche avanzate dal senatore Stefano Esposito in merito all'articolo 7. Pur comprendendo le motivazioni che hanno ispirato la norma, riesce infatti difficile accettare questa deroga alle ordinarie procedure previste dal codice degli appalti, che contraddice lo spirito della recente riforma che aveva espressamente inteso superare proprio la logica delle procedure di urgenza per i grandi eventi. Chiede quindi alla relatrice di segnalare con la dovuta incisività tali perplessità nel parere per la Commissione di merito.

Il senatore [SONEGO](#) (PD) contesta la *ratio* sottesa alla norma dell'articolo 4 sulla manodopera dei porti di *transshipment*. Si tratta infatti di una scelta che va contro l'impostazione della legge n. 84 del 1994 sulle attività portuali. Invece di promuovere la competitività e la modernizzazione del sistema portuale in una logica di apertura al mercato, si rischia infatti di riproporre un vecchio approccio consociativistico tra fornitori di manodopera e terminalisti che, di fronte alle crisi, ricorrono puntualmente all'aiuto pubblico.

Le responsabilità della crisi sono però da imputare non solo alle scelte sbagliate delle imprese terminaliste, laddove queste non hanno saputo modernizzarsi e aprirsi alla concorrenza, ma anche al Governo e alle istituzioni locali che, in alcuni scali portuali, non hanno mantenuto gli impegni di adeguare le infrastrutture dei porti alle nuove esigenze dei traffici internazionali (in particolare per quanto riguarda il dragaggio dei fondali).

Infine, segnala che, con l'inserimento nell'Agenzia di lavoro interinale costituita dall'Autorità di sistema portuale, i lavoratori portuali diventeranno a tutti gli effetti dei dipendenti pubblici e, ancorché ciò sia previsto solo per un periodo massimo di 36 mesi, appare difficile che nella pratica si possa poi tornare indietro.

Ritiene utile in proposito che la Commissione possa svolgere un approfondimento sugli attuali problemi del settore portuale nei vari scali.

Il presidente [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII) concorda sul fatto che anche le imprese terminaliste abbiano una notevole parte di responsabilità, osservando che ogni volta che si manifesta una crisi, vi è spesso da parte loro la richiesta di un aiuto pubblico.

Il senatore [Maurizio.ROSSI](#) (Misto-LC) concorda con l'osservazione del Presidente. Il problema della modernizzazione delle attività dei terminalisti si risolverebbe se venisse finalmente approvato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il regolamento sulle concessioni portuali previsto dall'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e ormai da tempo atteso. In tal modo, si potrebbe infatti disciplinare il comparto in maniera più rigorosa, fissando la durata delle concessioni e i criteri per il rinnovo delle stesse, che dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica

e non mediante proroghe dirette, nonché garantendo regole certe per gli investimenti dei concessionari e i relativi controlli.

In materia di lavoro portuale, rileva che la situazione di crisi è ormai generalizzata, anche per alcuni inaccettabili ricatti occupazionali promossi da alcuni operatori portuali. In proposito denuncia che nel porto di Genova un terminalista abbia minacciato di licenziare molti lavoratori se non gli verrà rinnovata direttamente la concessione. Anche per quanto riguarda le compagnie portuali che forniscono la manodopera, vi è stata finora una gestione non sempre corretta, con una eccessiva difformità di contratti tra uno scalo e l'altro. Il problema di fondo è però quello di favorire lo sviluppo dei traffici, come segnalato anche dai senatori Filippi e Sonego.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, sui contributi alle emittenti private e sullo stato di attuazione dei progetti per la rete a banda larga**

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Giacomelli per la sua presenza e gli cede la parola.

Il sottosegretario GIACOMELLI preannuncia che il suo intervento riguarderà sia la questione dell'assegnazione dei contributi alle emittenti locali e del relativo *iter*, sia quella dell'*iter* di approvazione del regolamento di riforma del settore. Infine, riferirà sullo stato di attuazione dei bandi per i progetti della rete a banda larga.

Per quanto riguarda il primo punto, segnala che il Ministero dello sviluppo economico lo scorso 6 dicembre ha emanato finalmente i decreti per il riparto dei contributi 2015, inviandoli alla Corte dei conti per il relativo visto. Il ritardo nell'adozione degli atti è dovuto ai ritardi nella definizione delle graduatorie regionali da parte dei CORECON, in particolare quello della Regione Molise che, a seguito di una pronuncia del TAR di Campobasso, ha dovuto rifare la graduatoria.

Tale vicenda conferma la necessità di adottare quanto prima il nuovo regolamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 198 del 2016, proprio al fine di snellire una procedura che si è rivelata troppo farraginoso e ridurre anche il numero eccessivo di soggetti competenti, che non consente un vaglio adeguato delle richieste di assegnazione dei contributi, come richiesto invece dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda il regolamento, evidenzia che il MISE ha predisposto il testo e lo ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisire il prescritto concerto già il 27 luglio 2016. Scaduti i termini senza che il MEF si sia espresso, il MISE ha poi provveduto a inviare lo schema di regolamento al Dipartimento per gli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha però più volte rimandato indietro il testo chiedendo modifiche e integrazioni e allungando notevolmente l'*iter*.

Sottolinea che il provvedimento riveste una grande rilevanza, per consentire di impostare finalmente una riforma complessiva del sistema e superarne le criticità. Ricorda, in proposito, che l'elaborazione del testo è frutto di una lunga analisi e di una articolata consultazione pubblica con tutti i vari portatori di interessi. Tra le principali novità introdotte vi è il superamento delle graduatorie dei CORECON regionali e un drastico accorciamento dei tempi di definizione dell'elenco degli aventi diritto ai contributi. Inoltre, grazie alla scelta di destinare una quota dell'extragetto derivante dal canone Rai al finanziamento delle emittenti locali, si è finalmente data certezza di risorse al sistema, creando i presupposti per una effettiva selezione degli aventi diritto tra le aziende più qualificate e meritevoli e sfoltendo un numero divenuto ormai eccessivo. Al riguardo, esprime la propria soddisfazione per la scelta a suo tempo fatta di inserire la riscossione del canone Rai in bolletta e di destinarne una quota al finanziamento delle emittenti locali, malgrado le critiche avanzate da taluni.

Il Ministero dello sviluppo economico è impegnato ad apportare allo schema di regolamento tutte le correzioni richieste dal Dipartimento degli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma è necessario che, una volta definito il testo, lo stesso sia approvato rapidamente dal Consiglio dei Ministri, anche per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini del prescritto parere.

Per quanto concerne il piano per la banda larga, fa presente che sono state bandite tre gare, le cui procedure sono attualmente in fase di completamento. I bandi riguardano ciascuno un determinato gruppo di regioni e si trovano in fasi diverse dell'*iter*, ma il Governo ritiene che saranno conclusi nei termini previsti. In proposito, ricorda che occorre anche attendere la conclusione dei ricorsi amministrativi che sono stati presentati su due dei tre bandi, e che saranno decisi nei prossimi mesi.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) condivide la soddisfazione del sottosegretario Giacomelli per la scelta di inserire la riscossione del canone nella bolletta elettrica e di destinarne una quota alle emittenti locali. Ritiene che i ritardi nell'erogazione dei contributi siano da addebitare, più che al Governo, alle procedure eccessivamente burocratiche ancora esistenti: anche per tale ragione prende atto con soddisfazione che il regolamento di riforma è finalmente in via di definizione, pur criticando i tempi eccessivamente lunghi per la sua adozione.

Concorda inoltre sull'esigenza di ridurre il numero dei beneficiari dei contributi, attraverso una migliore selezione degli aventi diritto, che dovrebbero essere imprese realmente qualificate in termini di strutture, personale e investimenti.

Anche per quanto concerne il piano della banda larga, malgrado il pessimismo di taluni, rileva che il Governo sta mantenendo gli impegni presi. Chiede al riguardo se i bandi in corso si riferiscono solo alle zone a totale fallimento di mercato o anche a quelle a fallimento parziale e se nei progetti per la realizzazione della rete la fibra ottica arrivi solo fino agli armadi stradali (i cosiddetti *cabinet*) oppure fino agli edifici condominiali o ancora direttamente alle abitazioni.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) condivide anch'egli l'apprezzamento per la scelta di inserire il canone Rai in

bolletta. Ringrazia quindi il senatore Di Giacomo per aver sollecitato l'intervento del sottosegretario Giacomelli su due temi di grande rilevanza e che sono strettamente connessi.

Esprime il proprio disappunto per l'inaccettabile ritardo che si è creato nell'adozione del regolamento a causa dell'interlocuzione prima con il Ministero dell'economia e delle finanze e poi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' essenziale che il regolamento sia adottato quanto prima, per definire una procedura più snella per l'assegnazione dei contributi, che consenta un'effettiva selezione delle imprese più qualificate e meritevoli. Chiede quindi alla Commissione di valutare un'iniziativa forte per sollecitare il Governo in tal senso.

Per quanto riguarda il progetto per le nuove reti a banda larga, occorre una visione complessiva del sistema: chiede quindi quale assetto e, di conseguenza, quale tipo di servizio agli utenti il Governo abbia immaginato nelle varie zone coperte dai bandi. Invita infine a vigilare affinché i contenziosi non blocchino l'attuazione di un processo che ha una rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese.

Il senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (Ncd-CpI)*) ringrazia il sottosegretario Giacomelli per la sua ampia esposizione e per la sua chiarezza.

Riconosce che una parte del ritardo nell'erogazione dei contributi 2015 alle emittenti locali sia da imputare al CORECON della Regione Molise: domanda quindi quando saranno pubblicati i decreti definitivi di riparto. Per quanto riguarda il regolamento, ritiene assurdo che vi siano stati così tanti passaggi tra il Ministero e il Dipartimento per gli affari giuridici e legali, rilevando che si tratta di un approccio inutilmente burocratico, che penalizza un comparto economico di grande rilevanza che impiega decine di aziende e centinaia di lavoratori.

Si associa infine alla richiesta del senatore Filippi per individuare una iniziativa di sollecitazione al Governo per una rapida approvazione del regolamento.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che i ritardi nell'adozione di provvedimenti anche importanti dovuti al mancato concerto con altri Ministeri, in particolare con quello dell'economia e delle finanze, sono purtroppo una costante.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) ringrazia anch'egli il sottosegretario Giacomelli e si unisce alla richiesta di una rapida adozione del regolamento, al fine di semplificare e velocizzare la procedura di assegnazione dei contributi alle emittenti locali. In proposito, concorda con l'esigenza di discriminare con attenzione tra le imprese più meritevoli, non essendo più possibile erogare "a pioggia" risorse sempre più scarse. In proposito, chiede informazioni circa l'ammontare definito per i contributi 2015 e quello stimato per i contributi 2016.

Infine, si chiede come mai, a fronte del cospicuo extragettito del canone, la Rai abbia avuto difficoltà a chiudere il bilancio in attivo.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) plaude al piano della banda larga in corso di attuazione, auspicando che lo stesso possa essere in futuro un importante volano di sviluppo per il settore delle telecomunicazioni. Segnala la necessità di vigilare sulle dinamiche di mercato che si stanno definendo nel settore, per evitare il consolidarsi di posizioni dominanti e sostiene lo sforzo del Governo per portare a compimento un progetto strategico per il Paese.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) considera assurdo che vi sia stato un così elevato numero di passaggi tra uffici del Governo per definire il regolamento e si chiede se ciò non sia anche conseguenza del tentativo di influenzarne i contenuti da parte dei vari portatori di interessi.

Chiede poi, in relazione al piano per la banda larga, se le gare per i *cluster* C e D delle zone a fallimento di mercato siano state bandite o no sulla base del progetto esecutivo e se si prevede che il

collegamento della fibra ottica arrivi fino ai *cabinet* oppure fino agli edifici o alle abitazioni. Domanda poi a chi resterà la proprietà delle reti una volta realizzate.

Infine, sui ricorsi, trova singolare che in molti casi siano stati promossi da *incumbent* come Telecom che pure hanno avuto assegnate numerose gare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** cede la parola al rappresentante del Governo per le repliche.

Il sottosegretario GIACOMELLI, per quanto concerne la realizzazione del piano per la banda larga, precisa che i bandi attualmente in corso riguardano zone a fallimento di mercato ricomprese nei territori di 7.300 comuni, e suddivise nei vari *cluster*. Per quelle dei *cluster* C e D si prevede l'affidamento sia della progettazione che della realizzazione delle reti in fibra ottica, che rimangono comunque di proprietà dello Stato e delle Regioni. Gli obiettivi per i collegamenti ad alta velocità sono quelli stabiliti dall'Unione europea nell'Agenda 2020, ossia portare la banda larga con almeno 30 Mbps al 100 per cento delle famiglie e con almeno 100 Mbps al 50 per cento delle famiglie entro il 2020.

L'errore fatto in passato è stato quello di creare reti concentrate soprattutto nei centri medio-grandi, limitando così le opportunità di sviluppo economico a determinate zone. Con il nuovo modello si garantisce invece a ogni comune l'allaccio alla rete e quindi si favorisce uno sviluppo economico più ampio e diffuso sul territorio.

In merito ai ricorsi, condivide la preoccupazione che dagli stessi possano derivare rallentamenti delle procedure, anche se il Ministero confida che, alla fine, i tempi saranno comunque rispettati. D'altra parte, non può essere negato il diritto a ricorrere nelle sedi di giustizia amministrativa ai concorrenti che ritengono lesi i loro interessi legittimi.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il sottosegretario Giacomelli per il suo ampio contributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 818 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 183)

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2016) 818 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità,

premessi che:

- la proposta è finalizzata a coordinare la disciplina in materia di *wet lease*, contenuta all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008, a quanto previsto nell'Accordo sui trasporti aerei sottoscritto tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America nel 2007 e modificato nel 2010;
- il suddetto Accordo prevede un regime aperto per i contratti di *wet lease*, che consentono, tra le compagnie aeree delle parti, il noleggio di un aeromobile con equipaggio (in alternativa al *dry lease*, che prevede il solo noleggio dell'aeromobile senza equipaggio);
- l'attuale articolo 13 del regolamento n. 1008/2008 (comma 3, lettere a) e b)) subordina l'autorizzazione a tale tipologia di contratti per gli aeromobili immatricolati in Paesi terzi a una serie di condizioni: il rispetto di tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle del diritto comunitario o nazionale, il verificarsi di particolari circostanze (esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative) che determinano una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario e la durata strettamente limitata del contratto di *wet lease*;
- la proposta in esame intende introdurre la possibilità di una deroga alle condizioni elencate all'articolo 13 del regolamento vigente, nel caso in cui un accordo internazionale concluso dall'Unione disponga diversamente, come previsto appunto dall'accordo con gli Stati Uniti, che è l'unico finora stipulato dall'UE;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14a e della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità":

- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, l'obiettivo di introdurre una deroga all'attuale regime sul *leasing* di aeromobili previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 può essere conseguito solo attraverso un atto legislativo dell'Unione;
- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, limitandosi a quanto strettamente necessario per l'introduzione della deroga per i contratti di *leasing* conclusi nell'ambito di accordi internazionali, mantenendo la disciplina vigente in tutti gli altri casi.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## 1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017  
291ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Stefano ESPOSITO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2575) BATTISTA ed altri. - Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, presentato dal senatore Battista ed altri, che contiene una delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali.

La relazione che accompagna il provvedimento, richiamando l'uso sempre più ampio e pervasivo di *internet* e in particolare dei *social network*, evidenzia il problema dell'introduzione di forme di regolamentazione o di filtri di autenticazione che possano conciliare la tutela della libertà di espressione con la necessità di evitare degenerazioni o offese, anche alla luce del perdurare delle notizie immesse e rilanciate sui siti *web* e sulle piattaforme sociali. Di qui l'iniziativa finalizzata a introdurre una regolamentazione che permetta la tracciabilità dell'identità di chi introduce contenuti nelle piattaforme sociali, per garantire la trasparenza e la responsabilizzazione degli utenti.

Si sofferma poi sul contenuto del disegno di legge, che consta di un solo articolo.

In particolare, il comma 1 fissa in dodici mesi il termine entro il quale il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati al conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell'intervento da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante *internet*.

Il comma 2 individua i criteri e i principi direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega nell'introduzione di sistemi, di servizi tecnologici e di una idonea regolamentazione, atti a garantire la certezza della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti sulle piattaforme sociali; nell'adeguamento della normativa vigente in materia di conservazione dei dati di traffico, al fine di rendere certa ed efficace la tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti; nella previsione di un sistema sanzionatorio efficace, dissuasivo e proporzionale alla gravità della violazione commessa.

Il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

Il comma 4 fissa ad un anno il termine per l'introduzione di eventuali disposizioni integrative e correttive.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva infine che le forze dell'ordine, allorquando richieste dalla magistratura, già svolgono attività di indagine per rintracciare coloro che inseriscano determinati contenuti su *internet*. Sarebbe quindi opportuno verificare quali modifiche della legislazione vigente, attraverso il provvedimento in esame, possano essere introdotte per migliorare e rendere più efficace tale attività. A tal fine, propone pertanto di svolgere un ciclo di audizioni informali con tutti i soggetti preposti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2670) *Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico*, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame e rinvio)

La relatrice **CANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dell'onorevole Maria Iacono ed altri deputati, che giunge in Senato dopo un ampio e approfondito esame da parte della Camera dei deputati. Sul nuovo testo, elaborato dal comitato ristretto appositamente istituito presso la IX Commissione della Camera anche sulla base delle numerose audizioni svolte, si è raggiunta una larga convergenza e il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento con il voto favorevole di tutti i deputati presenti.

Richiama quindi le finalità del provvedimento, come enunciate all'articolo 1, che sono la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle. Ulteriore obiettivo è quello di disciplinare l'utilizzo dei ferrocicli.

In via generale, l'individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico viene rinviata dall'articolo 2 ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Il requisito richiesto è che si tratti di tratte ferroviarie, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri nell'ambito del Contratto di programma con Rete ferroviaria italiana ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria di competenza.

In deroga a tale norma, viene poi riportato specificamente un elenco di linee ferroviarie suscettibili di essere classificate, sempre con decreto ministeriale, come tratte ferroviarie ad uso turistico. Anche in

questo caso, la condizione è che risultino finanziate a carico del Contratto di programma con RFI o dalle regioni e che queste ultime non ne chiedano espressamente l'esclusione al Ministero delle infrastrutture. Il mutare di tali condizioni determina una revisione della relativa classificazione.

L'articolo dispone poi che i tracciati ferroviari e le relative infrastrutture possano essere utilizzati e valorizzati per le finalità della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) e l'attenzione agli aspetti culturali e artistici.

L'articolo 3 introduce la definizione di rotabili storici e di rotabili turistici e ne prevede l'iscrizione nell'ambito del Registro di immatricolazione nazionale, in un apposito sezionamento disciplinato con un successivo decreto ministeriale, con costi a carico del richiedente e a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. La norma descrive le modalità per l'iscrizione. I rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albotenuto dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. La determinazione dei requisiti idoneità alla circolazione è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, fatta salva la vigilanza sulla sicurezza.

L'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico, le stazioni e le relative opere d'arte pertinenti e restano nella disponibilità dei soggetti proprietario concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Come già accennato, tutti gli interventi da effettuare sulle tratte ferroviarie sono realizzabili se finanziati nell'ambito del Contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o, con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell'ambito dell'erogazione di risorse destinate ad ciascuna regione e a tali investimenti. Successivi provvedimenti definiranno le tariffe da corrispondere al gestore per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

L'articolo 5 detta le norme per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attività commerciali connesse da parte delle amministrazioni competenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento di ragli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del Codice degli appalti sui motivi di esclusione.

L'articolo specifica in tre modalità per la presentazione, da parte degli operatori interessati, delle domande di candidatura alla gestione, che devono essere indirizzate al Ministero delle infrastrutture, per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, e alle regioni coinvolte, per le ferrovie regionali, con tutte le relative informazioni.

Il Ministero delle infrastrutture può formulare un'indagine motivata alla presentazione della candidatura o della manifestazione di interesse, qualora il soggetto non risulti idoneo alla gestione dei servizi, previa acquisizione di pareri da parte delle varie amministrazioni coinvolte.

È poi stabilito che alle procedure di affidamento si applichino, ove non corrano i presupposti, le disposizioni del Codice degli appalti e viene fatta salva la facoltà di affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali.

L'articolo 6 demanda la definizione dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti per la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili ordinari sulle tratte turistiche all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che è tenuta ad indicare un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio.

L'articolo 7 stabilisce poi che, al fine di svolgere i servizi di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili storici e turistici possano circolare anche su tratte della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, purché sia disponibile la relativa traccia o raria e vengano rispettate le misure di sicurezza fissate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'articolo 8 prevede che i soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse possano avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza in settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.

L'articolo 9 dispone che il gestore dei servizi di trasporto e delle altre attività assicurili nell'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse ai servizi con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

L'articolo 10 disciplina l'utilizzo dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, purché si eviti comunque

ue ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

L'articolo 11, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

&nbsp;

Si apre la discussione generale.

&nbsp;

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) osserva che la tematica del disegno di legge in esame è di grandissimo interesse, in quanto attraverso le ferrovie turistiche si potrebbe contribuire al rilancio economico di molte zone del Paese. Data la condivisione unanime del testo manifestata alla Camera tra tutte le forze politiche, propone di chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (Misto-LC) ricorda che nella regione Liguria è stato avviato il progetto per il rilancio e l'ampliamento di una ferrovia turistica di grande pregio, la linea Genova-Casella. Chiede quindi alla relatrice di valutare la possibilità di inserire tale tratta nell'elenco presente nel disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), fermo restando l'esito dell'esame che sarà svolto in Commissione, ricorda che qualsiasi modifica che venisse apportata al testo comporterebbe la necessità di una nuova lettura da parte della Camera dei deputati, che sembra in contraddizione con la richiesta di trasferimento in deliberante, che è invece funzionale ad un'approvazione rapida del provvedimento.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) ringrazia la relatrice per la sua ampia esposizione. Ritiene anch'egli che l'elenco delle ferrovie turistiche individuate dall'articolo 2, comma 2, del disegno di legge non possa considerarsi esaustivo e chiede che sia comunque garantito un meccanismo flessibile per poter inserire anche altre linee ferroviarie di grande valore storico-culturale, come la Genova-Casella ricordata dal senatore Maurizio Rossi.

La relatrice [CANTINI](#) (PD) condivide la richiesta di trasferimento dell'esame in deliberante. Fa presente che il provvedimento è assai complesso, anche da un punto di vista tecnico, ed è frutto di un lavoro lungo ed accurato svolto presso la Camera dei deputati e condiviso da tutte le forze politiche. L'iniziativa ha riscosso l'apprezzamento anche di tutte le associazioni che si occupano di ferrovie turistiche ed è quindi molto atteso, anche perché può contribuire effettivamente allo sviluppo economico di molti territori.

Da contatti informali già in corso con il Governo, segnala che il testo è condiviso anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è peraltro chiamato a un ruolo centrale nella concreta applicazione del provvedimento, attraverso l'emanazione di una serie di decreti attuativi. Per quanto riguarda la possibilità di inserire ulteriori tratte ferroviarie, ritiene che l'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 2, non dovrebbe essere modificato, proprio per consentire una rapida approvazione. L'elenco è comunque solo una base di partenza e, con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 1, può essere integrato o modificato, anche su proposta delle regioni interessate, che dovrebbero avere anzi un ruolo propulsivo al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione quale sia la loro valutazione circa la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), in qualità di capogruppo del Partito Democratico, ricorda che vi sono state richieste di trasferimento in sede deliberante per altri disegni di legge all'esame della Commissione. Per evidenti ragioni di equilibrio, oltre che per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, ritiene

che occorra fare una valutazione complessiva di tutte le suddette richieste, al fine di addivenire ad un'intesa tra le forze politiche.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*), in qualità di rappresentante della Lega Nord, pur riservandosi di valutare meglio nel merito il disegno di legge, condivide le considerazioni del senatore Filippi sull'esigenza di svolgere una valutazione complessiva su tutti i provvedimenti per i quali si è proposto di richiedere il trasferimento in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di informare il presidente Matteoli delle considerazioni emerse nel dibattito per le opportune decisioni, che potranno essere assunte nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2603\) CROSIO.](#) - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

[\(2452\) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri.](#) - *Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

[\(2545\) Manuela GRANAIOLA.](#) - *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati depositati un ordine del giorno e una serie di emendamenti al disegno di legge n. 2603 (pubblicati in allegato), il cui esame inizierà la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione**

**europa) (n. 915)**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

La relatrice **CARDINALI** (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito.

Il senatore **CIOFFI** (M5S), pur apprezzando alcune parti della proposta di parere, preannuncia il voto contrario della sua parte politica. Vi sono infatti, negli impegni al Governo, alcune indicazioni che ritiene non condivisibili, a cominciare dalla richiesta di completamento dei valichi ferroviari transalpini di cui alla lettera c) della proposta, anche se ritiene positivo il richiamo all'esigenza di favorire i collegamenti verso l'Est e le grandi correnti di traffico provenienti dall'Asia.

In merito alla lettera d), in materia di autotrasporto, si chiede se l'impegno per aumentare gli investimenti nel settore non sia in contraddizione con l'esigenza di spostare sempre di più il traffico merci dalla strada alla ferrovia.

Suggerisce infine di integrare l'osservazione di cui alla lettera h) con l'invito ad evitare politiche di *dumping* da parte di alcuni vettori aerei, come l'irlandese Ryanair.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (Misto-LC) si sofferma sul richiamo alla banda di frequenza dei 700 Mhz contenuto nella proposta di parere. Ricorda che l'Unione europea intende liberare, entro il 2020, tale porzione di frequenza dalle trasmissioni televisive del digitale terrestre per metterla a disposizione dei servizi di telefonia mobile dei nuovi sistemi 5G. Si tratta di un progetto strategico per l'Unione europea, rispetto al quale esprime però la preoccupazione che l'Italia non riesca a rispettare gli impegni, essendo l'unico Paese ad aver chiesto un rinvio del termine di due anni (dal 2020 al 2022) a causa delle pressioni del duopolio televisivo RAI-Mediaset.

Inoltre, l'Italia potrebbe disattendere anche l'impegno di predisporre, entro il 30 giugno 2017, il nuovo Piano di assegnazione delle frequenze, propedeutico alla riallocazione delle trasmissioni televisive. La situazione caotica delle frequenze televisive in Italia, complicata anche dalle interferenze nelle zone di confine, rischia infatti di bloccare tutto il processo. Ricorda che, per poter rispettare anche la scadenza del 2022, l'Italia deve prima adottare il nuovo *standard* di trasmissione televisiva sul digitale terrestre DVB-T2, che consentirà alle emittenti di trasmettere sulla banda al di sotto dei 700 Mhz, ma che richiede anche ingenti investimenti sia per gli operatori che per i cittadini, che dovranno dotarsi di nuovi apparecchi televisivi.

Sollecita pertanto un'audizione del sottosegretario Giacomelli, per conoscere lo stato dell'arte sulla revisione del Piano delle frequenze.

Il senatore **RANUCCI** (PD) ricorda che le questioni sollevate dal senatore Maurizio Rossi erano state puntualmente esaminate dalla Commissione in occasione dell'esame in fase ascendente dell'atto COM (2016) 43 definitivo, che ha poi condotto all'approvazione della risoluzione *Doc.* XVIII, n. 113.

In quella sede, anche attraverso un'interlocuzione con la relatrice del provvedimento dinanzi al Parlamento europeo, onorevole Patrizia Toia, si è sottolineata l'esigenza, da parte dell'Italia, di poter avere due anni in più di tempo per la liberazione della banda 700 proprio per consentire di portare a termine il complesso passaggio al nuovo *standard* televisivo indicato dal senatore Maurizio Rossi, che riveste grande complessità tecnica e presuppone anche una serie di costi per le emittenti e soprattutto per i cittadini.

L'obiettivo resta però quello di arrivare a rendere disponibili le frequenze della banda 700 per le comunicazioni di telefonia mobile in 5G, che sono la prossima frontiera delle telecomunicazioni e

hanno assoluto rilievo strategico.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (*M5S*) concorda sull'esigenza di mettere quanto prima la banda 700 a disposizione delle trasmissioni telefoniche mobili del 5G: trattandosi di una porzione di spettro a bassa frequenza, essa consente infatti ai segnali di penetrare con facilità all'interno degli edifici, garantendo quindi una copertura più ampia e affidabile della rete.

Ciononostante, ritiene anch'egli che, nelle more del completamento del processo di transizione, occorra comunque garantire alle emittenti televisive una capacità trasmissiva adeguata, anche in considerazione degli investimenti che le stesse hanno fatto per l'ottenimento delle attuali frequenze. Si unisce quindi alla richiesta di poter ascoltare quanto prima il sottosegretario Giacomelli su tali temi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta pertanto approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (*M5S*) sollecita lo svolgimento dell'audizione dei vertici della Telecom, più volte richiesta.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) fa presente che le nuove autorità di sistema portuale stanno incontrando molte difficoltà nella composizione degli organi di governo dei porti previsti dalla nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016 (comitato di gestione e organismo di partenariato), anche a causa delle ambiguità delle relative disposizioni, per le quali è in atto anche un confronto con l'Autorità nazionale anticorruzione. Poiché si è in una situazione di stallo ormai insostenibile, sollecita iniziative della Commissione per contribuire alla risoluzione.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) osserva che le difficoltà a cui ha accennato il senatore Maurizio Rossi riguardano soprattutto i criteri di scelta del rappresentante del sindaco nel comitato di gestione e dei vari componenti dell'organismo di partenariato. In proposito, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe aver recentemente emanato una circolare esplicativa che potrebbe aiutare a sbloccare la situazione.

Ritiene comunque che, essendo ormai quasi completata la nomina dei presidenti delle nuove autorità di sistema portuale, sia opportuno audire il Ministro Delrio per conoscere lo stato di avanzamento del processo di riforma, anche in relazione all'emanazione del regolamento sulle concessioni portuali, da tempo atteso.

Chiede poi di ascoltare quanto prima anche il gestore della piattaforma logistica nazionale, per poter acquisire informazioni sul completamento della infrastruttura, per la quale sono state investite ingenti risorse.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alla richiesta di audizione dei vertici di Telecom, informa che sono in corso i contatti per svolgere l'incontro nella giornata di martedì 28 marzo, dinanzi alle Commissioni riunite 8a e 10a, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645, compatibilmente con gli impegni già

programmati dalle due Commissioni.

A prescindere dagli aspetti organizzativi, sottolinea l'esigenza di svolgere comunque l'audizione, particolarmente urgente in relazione ad una serie di questioni che si sono palesate negli ultimi tempi nel settore delle telecomunicazioni a seguito della riorganizzazione in corso dell'azienda e che hanno anche pesanti ricadute occupazionali.

Si riserva infine di riferire al presidente Matteoli su questa e sulle altre richieste avanzate dai colleghi, per le necessarie valutazioni.

### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, previsto al termine della seduta odierna per programmazione lavori, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,

rilevato che nel Programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea ha confermato lo sforzo relativo alla creazione di un mercato unico digitale connesso, per realizzare appieno il potenziale di crescita aggiuntivo ad esso legato, attuando il pacchetto REFIT riguardante l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché le iniziative sulla promozione dell'economia dei dati, i contratti digitali, il diritto d'autore, i geoblocchi, la portabilità, la consegna dei pacchi, i servizi di media audiovisivi, le telecomunicazioni, l'uso della banda dei 700 MHz per i servizi mobili e la recente proposta sul WiFi4EU;

considerato inoltre l'impegno della Commissione per abolire le tariffe di *roaming* internazionale entro il primo semestre del 2017, nonché per valutare i progressi conseguiti per il completamento del mercato unico digitale, identificando i settori in cui occorrono sforzi aggiuntivi e predisponendo le ulteriori proposte eventualmente necessarie;

apprezzate le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, per sostenere le azioni già intraprese a livello comunitario per l'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, tra le quali in particolare la

proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on line*, la revisione della disciplina europea sul diritto di autore, l'iniziativa per il divieto di blocco geografico sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento (cosiddetto *geoblocking*), le proposte in materia di commercio elettronico, la revisione del quadro normativo in materia di reti digitali e servizi innovativi (legate allo sviluppo della banda larga);

valutati altresì positivamente gli impegni del Governo per la politica dei trasporti, per quanto concerne la garanzia di continuità delle opere in corso di realizzazione (in particolare i valichi ferroviari transfrontalieri), la revisione della rete transeuropea e l'estensione dei corridoi multimodali, lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale e gli interventi dedicati in modo specifico al trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) in materia di comunicazioni, intensificare l'azione per il completamento del mercato unico digitale e del relativo quadro normativo, contribuendo ad accelerare l'adozione dei provvedimenti legislativi ancora mancanti e stimolando un approccio flessibile della Commissione che, pur tenendo nella dovuta considerazione la situazione e le esigenze specifiche dei singoli Stati membri (spesso molto diverse tra loro), consenta di giungere in tempi rapidi ad una maggiore armonizzazione delle norme e delle prassi, in coerenza con gli atti di indirizzo in materia già adottati dalla Commissione, tra i quali da ultimo le risoluzioni *Doc. XVIII*, nn.180, 181 e 182;

b) definire l'adozione di linee guida uniformi in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ad alcuni settori come quello delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da stimolare un più ampio e agevole utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea;

c) in materia di infrastrutture, portare a compimento le opere già avviate e cofinanziate dall'Unione europea, con particolare riferimento ai corridoi multimodali che attraversano l'Italia, allo sviluppo dei porti e degli aeroporti *core* della rete transeuropea, nonché al completamento dei valichi ferroviari transalpini. Tra questi, dedicare maggiore attenzione allo sviluppo dei collegamenti con l'Est Europa e con le grandi direttrici di traffico dirette verso l'Asia;

d) per quanto riguarda il trasporto stradale, aumentare gli sforzi per attuare le iniziative contenute nel cosiddetto "Pacchetto stradale", in materia di autotrasporto, sicurezza stradale, aspetti sociali e tariffazione delle infrastrutture. Con particolare riguardo all'autotrasporto, dedicare attenzione prioritaria all'armonizzazione delle norme e delle procedure di applicazione e controllo tra gli Stati membri, favorendo un aumento degli investimenti nel settore per giungere a un assetto più moderno e meno frammentato;

e) in merito ai temi della sicurezza stradale, avviare un ampio confronto in sede europea per sviluppare nuove e più efficaci iniziative volte a conseguire l'obiettivo della riduzione del 50 per cento del numero delle vittime da incidenti stradali entro il 2020, fissato dalla Commissione europea con la comunicazione COM (2010) 389 definitivo del 20 luglio 2010, attraverso la diffusione delle migliori pratiche degli Stati membri e l'adozione di strategie comuni;

f) in tema di trasporto ferroviario, recepire e dare attuazione agli interventi contenuti nel cosiddetto pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario, vigilando sull'applicazione uniforme nell'Unione europea delle regole in materia di sicurezza e interoperabilità, al fine di non determinare un abbassamento dei relativi *standard*, in coerenza con gli atti di indirizzo già adottati in materia dalla

Commissione, in particolare il *Doc.* XVIII, n. 75;

g) riguardo al trasporto marittimo, contribuire al consolidamento della politica europea in materia di *safety* e alla definizione di regole uniformi per gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi portuali;

h) in materia di trasporto aereo, proseguire i negoziati per la stipula di accordi aerei con paesi extracomunitari, a condizioni di reciprocità e tutelando gli interessi dei vettori europei.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

**G/2603/1/8**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

come rilevato anche in sede di audizione sul provvedimento dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, la consultazione del registro delle opposizioni è onerosa e questo elemento ha certamente contribuito a determinare la frequente elusione dell'obbligo di verifica preliminare rispetto alle campagne promozionali che le imprese intendono porre in essere;

dalla memoria del Garante emerge che sarebbe opportuno individuare, nell'ambito delle relative modifiche da apportare al regolamento che disciplina il registro, modalità di accesso di nuova generazione per abbassare il costo della consultazione preliminare delle imprese e farla diventare un'operazione estremamente conveniente;

sarebbe ancor più auspicabile che si effettuassero maggiori controlli sul funzionamento del registro e sul rispetto da parte degli operatori delle disposizioni che disciplinano il medesimo registro e, conseguentemente, in caso di accertata violazione, si procedesse con maggiore zelo all'irrogazione delle sanzioni previste,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad individuare modalità di accesso al registro di nuova generazione al fine di abbassare il costo della consultazione preliminare da parte degli operatori, prevedendo, eventualmente, delle forme innovative di abbonamento, nonché a garantire, al contempo, che vi siano maggiori controlli sul rispetto da parte dei medesimi operatori delle disposizioni che disciplinano il registro.

Art. 1

**1.1**

[BONERISCO](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

**1.2**

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi, contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1

dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

### 1.3

#### FISSORE, BORIOLI, CARDINALI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Possono iscriversi, anche per via telematica o telefonica,» e sostituire le parole da: «che vogliono opporsi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono accedere per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui al medesimo articolo 7, comma 4, lettera b)»;*

2. *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Con il decreto di cui al successivo comma 3-*ter*, è istituito il registro pubblico delle opposizioni, nel quale ? anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 129 ? sono riportati i trattamenti dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), ed è consentito l'esercizio con modalità semplificate e anche in via telematica dei diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto";

b) al comma 3-*ter*, sono soppresse le lettere c), d), e), f) e g);

c) dopo il comma 3-*quater*, sono inseriti i seguenti commi:

«3-*quinquies*. Nel registro di cui all'articolo 3-*bis* vengono rese disponibili al cittadino, in via telematica e previa identificazione dell'utente interessato, funzionalità di visualizzazione dati e opzione di revoca del consenso prestato con riferimento ai singoli trattamenti i cui dati personali siano stati raccolti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e comunicati al predetto registro in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi.

3-*sexies*. Le funzionalità di cui al comma 3-*quinquies* sono rese disponibili previa comunicazione telematica al registro, da parte dei titolari dei trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di documento informatico contenente riepilogo dei dati personali oggetto di trattamento e indicazione delle finalità del medesimo.

3-*septies*. Le funzionalità previste dal comma 3-*quinquies* del presente articolo sono implementate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3-*ter*.

3-*octies*. L'obbligo di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3-*sexies* comprende tutti i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e si estende a tutte le variazioni dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione, che dovranno essere inviate al registro entro 15 giorni dalla variazione stessa. Le opzioni di revoca di cui al comma 3-*quinquies* devono essere rese operative dal titolare del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione telematica inviata dal registro.

3-*novies*. Le informazioni e i dati comunicati al registro da parte degli operatori, possono essere visualizzati ed estratti dall'interessato, in formato digitale dal proprio *account*, e costituiscono prova in giudizio in caso di contenzioso con l'operatore stesso, con riguardo all'esistenza del trattamento e ai dati che ne sono oggetto»;

3. *aggiungere in fine i seguenti commi:*

«4-*bis*. Con riferimento ai trattamenti di dati di cui al comma 1, effettuati nel particolare ambito del *telemarketing*, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori o i loro responsabili o gli incaricati del trattamento di dati personali, ad inizio chiamata e in ogni caso prima del messaggio commerciale, indicano con precisione agli interessati come sono stati estratti i loro dati personali, fornendo, altresì, le indicazioni utili alla verifica e modifica delle informazioni fornite mediante il registro di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'interessato viene, altresì, informato della possibilità di revoca specifica del consenso prestato al

trattamento dei propri dati mediante il medesimo strumento.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti, realizzano e promuovono campagne informative, almeno annuali, rivolte agli abbonati, idonee a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono o di altro mezzo, anche telematico.

*4-quater.* In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 130, commi 3-*sexies* e 3-*octies*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 da parte degli operatori titolari dei trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del medesimo decreto, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.».

#### **1.4**

[FILIPPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le seguenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».*

#### **1.5**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [GIBIINO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le seguenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».*

#### **1.6**

[BONERISCO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi» inserire le seguenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».*

#### **1.7**

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le seguenti: «contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate,».*

#### **1.8**

[BONERISCO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «tutti gli interessati» inserire le seguenti: «, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto regolamento,».*

#### **1.9**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Nel Registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.».*

#### **1.10**

[SCIBONA](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Nel registro di cui al comma 1 sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sia mobili che fisse, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base dati unica.».*

#### **1.11**

[BONERISCO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «I cittadini» con le parole: «Gli interessati».*

### 1.12

#### [SCIBONA, CIOFFI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i consensi precedentemente prestati dai cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, per il trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché per la cessione di dati a terzi, sono annullati e cessano di produrre effetti.».

### 1.13

#### [SCIBONA, CIOFFI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i consensi precedentemente prestati dai soggetti iscritti al registro di cui al comma 1, per il trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché per la cessione di dati a terzi, sono annullati e cessano di produrre effetti.».

### 1.14

#### [SCIBONA, CIOFFI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 comporta la cancellazione automatica di tutti i consensi precedentemente dati dall'interessato per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se il consenso è stato espresso con strumenti diversi dall'iscrizione negli elenchi telefonici pubblici.».

### 1.15

#### [FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Con l'iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

2-quater. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni del diritto di opposizione disciplinato dalla presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-ter, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai periodi precedenti, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o,

nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

#### **1.16**

##### **FILIPPI**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con l'iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati».

#### **1.17**

##### **FILIPPI**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. È altresì vietato il trasferimento, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento a terzi al di fuori del territorio nazionale.

2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

#### **1.18**

##### **FILIPPI**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

#### **1.19**

##### **FILIPPI**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni del diritto di opposizione disciplinato dalla presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla

presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

**1.20**

[BONERISCO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. In deroga alla facoltà di cui al comma 2, gli iscritti al registro di cui al comma 1, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione anche nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

**1.21**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [GIBIINO](#), [ARACRI](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazione commerciali telefoniche possono consultare mensilmente il registro pubblico delle opposizioni e provvedere all'aggiornamento delle proprie liste».

**1.22**

[BONERISCO](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di consultare annualmente» con le seguenti: «possono consultare mensilmente».*

**1.23**

[FILIPPI](#)

*Al comma 3, sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «mensilmente».*

**1.24**

[BONERISCO](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «all'aggiornamento delle proprie liste» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 al fine di una efficace gestione dei rapporti commerciali tra l'interessato e gli operatori con i quali siano in essere, o siano stati in essere, contratti di fornitura di prodotti o servizi anche in abbonamento.».*

**1.25**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [GIBIINO](#), [ARACRI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «all'aggiornamento delle proprie liste» aggiungere, in fine, le seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».*

**1.26**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è assicurato l'aggiornamento del registro inderogabilmente entro tre mesi dalla pubblicazione degli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».*

**1.27**

[BONERISCO](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di rendere più agile e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di *software data matching* di nuova generazione, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 196 del 2003».

#### **1.28**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di garantire l'identificazione della linea chiamante, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede all'identificazione di un prefisso unico per tutti gli operatori che svolgono attività di *telemarketing* e alla fissazione del divieto di inviare comunicazioni a scopo promozionale in assenza di ricorso al medesimo prefisso. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le sanzioni applicabili in caso di violazione di quanto previsto al presente comma».

#### **1.29**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. È fatto divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

#### **1.30**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In caso di cessione di dati relativi alle numerazioni telefoniche a terzi, l'operatore è tenuto a comunicare agli interessati i dati dell'azienda a cui i medesimi dati vengono trasferiti.».

#### **1.31**

[FILIPPI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

#### **1.32**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [GIBIINO](#), [ARACRI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

#### **1.33**

[BONERISCO](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

#### **1.0.1**

[FILIPPI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*. ? 1. Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno delle chiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva uno spazio sul proprio sito *web* istituzionale alla pubblicazione della lista degli operatori economici che svolgono attività di *call center*, da aggiornarsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative per violazione del diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di *call center* hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto obbligo e, in caso di violazione, applica a carico dei committenti responsabili le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l'identificazione del chiamante da parte dei soggetti contattati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclusiva alle chiamate telefoniche finalizzate rispettivamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

#### **1.0.2**

##### **FILIPPI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*. ? 1. Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno delle chiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva uno spazio sul proprio sito *web* istituzionale alla pubblicazione della lista degli operatori economici che svolgono attività di *call center*, da aggiornarsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative per violazione del diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.».

#### **1.0.3**

##### **FILIPPI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*. ? 1. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di *call center* hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto obbligo e, in caso di violazione, applica a carico dei committenti responsabili le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

#### **1.0.4**

##### **SCIBONA, CIOFFI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

(Misure in materia di tutela a favore dei consumatori  
nelle attività svolte da *call center*)

1. Al fine di assicurare una maggiore tutela a favore dei consumatori e di garantire una rigorosa osservanza dei principi di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, nell'affidamento di servizi telefonici di contatto *inbound* e *outbound*, nonché di servizi di assistenza clienti, a *call center* localizzati fuori dal territorio nazionale deve essere posta particolare cura nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa della struttura deputata a svolgere i medesimi servizi, con particolare riferimento alla formazione degli addetti ai *call center* per la diffusione di informazioni in italiano corrente, utilizzando un linguaggio corretto, chiaro e comprensibile.

2. Gli operatori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, senza alcuna differenziazione tra servizi prestati direttamente o indirettamente, ossia tramite società di servizi cui viene affidata la gestione degli stessi. In caso di inosservanza da parte degli operatori delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00.».

#### **1.0.5**

##### **FILIPPI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. ? 1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l'identificazione del chiamante da parte dei soggetti contattati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclusiva alle chiamate telefoniche finalizzate rispettivamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249. ».

#### **1.0.6**

##### **SCIBONA, CIOFFI**

*Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:*

#### **Art. 1-bis.**

(Sistema informativo integrato degli operatori)

1. Al fine di assicurare che gli operatori che intendono effettuare il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, rispettino i principi generali di correttezza, chiarezza, professionalità ed uniformità di comportamento, è istituito presso il gestore del registro pubblico un Sistema informativo integrato per gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del registro pubblico delle opposizioni. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità.

2. Tali flussi comprendono le informazioni concernenti eventuali violazioni delle prescrizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che istituisce il registro delle opposizioni, nonché quelle relative ai controlli effettuati dal Garante per la protezione dei dati personali sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

3. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione degli operatori che violano le prescrizioni del regolamento, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima e del Garante in materia.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dal gestore è determinata dall'Autorità, a carico degli operatori del settore e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.».

#### **1.0.7**

##### **BONERISCO**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli adempimenti di cui all'articolo 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

#### **1.0.8**

##### **BONERISCO**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

## 1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 293 (pom.) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017  
293ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Proposta di nomina del professor Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale ([n. 97](#))**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, segnalando che la candidatura del professor Ugo Patroni Griffi alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rispetta la procedura prevista dalla legge, essendo stato acquisito il prescritto concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia. Si sofferma quindi sul *curriculum* del candidato, che appare assolutamente adeguato, in ragione non solo della grande competenza in materia giuridica, testimoniata dai numerosi titoli accademici e dalle altrettante numerose pubblicazioni, ma anche dalle molteplici esperienze come amministratore di varie società ed enti pubblici, tra i quali la Fiera del Levante di Bari.

Per tali ragioni, propone di rendere un parere favorevole.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) esprime riserve sul metodo di nomina dei Presidenti delle Autorità di

sistema portuale, in quanto sembra ancora basato su accordi di tipo consociativo anziché su criteri veramente meritocratici.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) segnala che sulla proposta di nomina in esame sono state espresse contestazioni da parte di un'associazione di consumatori, che ha anche sollecitato un parere dell'Anac, ritenendo che il *curriculum* del professor Patroni Griffi non avesse le specifiche esperienze richieste dalla legge nel settore marittimo-portuale e che vi fossero situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse.

Tuttavia, l'Anac nel suo parere non ha rilevato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico di Presidente, mentre per quanto riguarda la competenza tecnica, ritiene che l'ampio *curriculum* del professor Patroni Griffi sia indiscutibilmente adeguato.

Auspica che candidati altrettanto adeguati e autorevoli siano individuati anche per altri soggetti che compongono l'organizzazione del sistema portuale, in particolare per il rappresentante del sindaco in seno al comitato portuale, per il quale in alcuni porti si stanno invece seguendo logiche molto discutibili.

Il senatore [SONEGO](#) (*PD*) esprime apprezzamento per la candidatura del professor Patroni Griffi, persona assolutamente autorevole e competente. Auspica che candidati altrettanto prestigiosi possano essere proposti per le altre Autorità di sistema portuale.

Il relatore [FILIPPI](#) (*PD*) fa presente di aver ricevuto anch'egli le segnalazioni richiamate dal senatore Maurizio Rossi circa le presunte criticità della candidatura del professor Patroni Griffi. Tuttavia non sono emerse, da verifiche compiute, situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse che possano essere di ostacolo alla candidatura come Presidente dell'Autorità di sistema portuale, atteso che, per legge, una volta nominato nella carica, devono cessare tutti gli altri incarichi eventualmente in conflitto. Per quanto riguarda poi il *curriculum vitae*, ritiene che proprio l'ampia pluralità di esperienze del candidato possa consentire un migliore assolvimento di un incarico così complesso e delicato.

Infine, per quanto riguarda l'altra questione segnalata dal senatore Maurizio Rossi, riguardo ad alcuni problemi emersi in sede di individuazione dei rappresentanti dei sindaci nei comitati portuali delle varie Autorità di sistema portuale, auspica che possano essere rapidamente superati, anche in relazione ai recenti chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ARACRI](#) (*FI-PdL XVII*), [PERRONE](#) (*CoR*), in sostituzione della senatrice Bonfrisco, [BORIOLI](#) (*PD*), Laura [CANTINI](#) (*PD*), Valeria [CARDINALI](#) (*PD*), [CERVELLINI](#) (*Misto-SI-SEL*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [CROSIO](#) (*LN-Aut*), [DLGIACOMO](#) (*AP (Ncd-CpE)*), [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*), [FILIPPI](#) (*PD*), [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*), Pamela Giacomina Giovanna [ORRU'](#) (*PD*), [RANUCCI](#) (*PD*), [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) e [SONEGO](#) (*PD*).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 12 voti favorevoli, 3 voti contrari, 1 scheda bianca, 1 voto nullo e 1 astenuto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO.** - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri.** - *Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

**(2545) Manuela GRANAIOLA.** - *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella precedente seduta, sono stati depositati l'ordine del giorno e gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2603, assunto come testo base. Invita quindi tutti i senatori interessati ad illustrarli.

Il senatore **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.7, finalizzati a consentire l'iscrizione nel registro delle opposizioni di tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, intestate ai cittadini che desiderano opporsi alle chiamate telefoniche aventi scopi commerciali o di ricerca di mercato.

Il senatore **FILIPPI** (*PD*) illustra a sua volta l'emendamento 1.15, che prevede che con la nuova iscrizione al registro delle opposizioni vengano revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei numeri telefonici per finalità commerciali o di ricerca di mercato. Si prevedono inoltre sanzioni molto severe per chi trasgredisce, nonché la responsabilità in solido del titolare del trattamento dei dati anche nel caso di affidamento a terzi delle attività di *call center*. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, aventi analoga finalità.

Passa infine a illustrare l'emendamento 1.23, finalizzato ad introdurre l'obbligo di consultazione mensile, anziché solo annuale, del registro delle opposizioni da parte degli operatori.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) illustra le proposte emendative 1.26, volta ad assicurare l'aggiornamento del registro delle opposizioni entro tre mesi dalla pubblicazione degli elenchi degli abbonati, 1.28, che mira a introdurre un prefisso dedicato per le chiamate di *telemarketing*, 1.29, che vieta l'utilizzo dei compositori telefonici per la ricerca automatica dei numeri e 1.30, che impone agli operatori di comunicare agli interessati i dati delle aziende a cui vengono ceduti i numeri telefonici.

Il senatore **FILIPPI** (*PD*) illustra poi la proposta 1.31, che estende da 30 a 60 giorni il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni del disegno di legge. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5, che pongono una serie di misure volte a regolamentare l'attività dei *call center* che effettuano attività di *telemarketing*, tra cui in particolare l'introduzione di due prefissi telefonici dedicati rispettivamente per le ricerche di mercato e per le chiamate commerciali.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) si sofferma sulle proposte emendative 1.0.4, che introduce misure in materia

di tutele a favore dei consumatori nelle attività svolte dai *call center*, e 1.0.6, che istituisce un sistema informativo integrato degli operatori che intendono effettuare il trattamento dei dati per fini commerciali o di ricerche di mercato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene infine di dare per illustrati l'ordine del giorno e i rimanenti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato). Invita quindi i senatori interessati ad intervenire per l'illustrazione.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 3.3, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 3 del testo: pur condividendo il principio della neutralità della rete, ritiene infatti che non si possa impedire a un fornitore che abbia sottoscritto con un cliente un contratto per un determinato servizio via *internet*, di dare priorità nel traffico a quel particolare servizio.

Si sofferma quindi sull'emendamento 3.4, che sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 3, in quanto reputa che, qualora il traffico generato da un utente finale crei problemi alla rete, debba esservi un intervento immediato, senza attendere il preventivo avviso all'utente perché cessi spontaneamente la sua attività.

Infine, illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4 in materia di libero accesso a *software*, contenuti e servizi. Considera, infatti, che si tratti di una norma non coerente con le finalità del provvedimento in esame, non potendosi precludere a un operatore di installare propri *software* o applicazioni dedicate sui dispositivi da esso prodotti o commercializzati.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) dichiara di non condividere le finalità dell'emendamento 4.1, in quanto un utente dovrebbe essere sempre libero di disinstallare un determinato *software* dai suoi dispositivi e sostituirlo con altri di sua scelta.

Dopo una replica del senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ha la parola il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) che condivide l'intervento del senatore Cioffi, osservando che in molti casi *software* o applicazioni che gli operatori spacciano come essenziali per il funzionamento dei dispositivi, pena la perdita della garanzia, in realtà non sono tali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del [PRESIDENTE](#), vengono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [DLGIACOMO](#) (*AP (Ncd-CpE)*) chiede al sottosegretario Giacomelli di fornire in tempi rapidi la documentazione relativa all'attuazione della nuova disciplina in materia di contributi alle emittenti locali, di cui si era trattato nel corso delle comunicazioni rese dal Sottosegretario lo scorso 14 febbraio.

Il sottosegretario GIACOMELLI si impegna a far pervenire quanto prima la documentazione richiesta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2484](#)

Art. 1

##### 1.1

[BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 3-bis.**

(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali  
alle interfacce della rete pubblica)

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonìa erogati in modalità *Voice Over ip* (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di

servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«apparecchiature terminali», le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite);

b) *all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «dell'articolo 3 della presente legge», con le seguenti: «degli articoli 3 e 3-bis della presente legge»;*

c) *all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «dell'articolo 4 della presente legge», con le seguenti: «degli articoli 3-bis e 4 della presente legge».*

Art. 3

### 3.1

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [ARACRI](#), [GIBIINO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [ARACRI](#), [GIBIINO](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet» e sostituire le parole: «necessarie, comunque per brevi periodi,» con le seguenti: «espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli».*

### 3.3

[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.4

[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b)*, è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, quest'ultimo, adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica al proprio utente. Qualora il comportamento dannoso sia realizzato dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b)*, il fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica segnala tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4, dell'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel aspetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali».

### 3.5

[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e» con le seguenti: «allo scopo di preservare l'integrità e la sicurezza del servizio di accesso alla rete*

*internet e prevenire».*

### **3.6**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [ARACRI](#), [GIBIINO](#)

*Al comma 5, sostituire dalle parole: «stabilisce, entro sessanta giorni» fino alle parole: «servizi di comunicazione elettronica» con le seguenti: «verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio, e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono».*

### **3.7**

[CIOFEI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, in caso di violazioni accertate, commesse da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».*

Art. 4

### **4.1**

[BATTISTA](#), [ERAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **4.2**

[CIOFEI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale device con applicazioni preinstallate a contenuto informativo».*

Art. 5

### **5.1**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [ARACRI](#), [GIBIINO](#)

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e sopprimere l'ultimo periodo.*

# 1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 296 (pom.) dell'08/03/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017  
**296ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Responsabile Sviluppo del *Computer Emergency Response Team* della Pubblica Amministrazione (CERT-PA) presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2575, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 28 febbraio erano stati illustrati (e pubblicati in allegato al resoconto) l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Cede quindi la parola al senatore Bocchino che, non essendo potuto intervenire in quella circostanza, ha chiesto di poter illustrare l'emendamento 1.1 a sua prima firma.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), nel ringraziare il Presidente e il sottosegretario Giacomelli per la disponibilità, illustra l'emendamento 1.1, che mira a consentire il libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica. Precisa che molto spesso i fornitori di accesso a *internet* obbligano gli utenti, nei loro contratti, ad utilizzare come apparecchiature terminali (ossia modem per la connessione a *internet*) esclusivamente quelle da essi messe a disposizione, imponendo talvolta anche il pagamento di un canone, anziché consentire agli utenti di utilizzare apparecchi da loro scelti liberamente, per i quali non vengono forniti i dati, le credenziali e le informazioni necessarie per l'allacciamento.

Poiché tale imposizione rappresenta una chiara restrizione della concorrenza e viola anche le disposizioni dell'Unione europea in materia, l'emendamento fa divieto ai fornitori di accesso e di servizi *internet* di imporre tale obbligo e i relativi oneri, prevedendo anche sanzioni a loro carico in caso di violazione che, a seconda della competenza, potranno essere comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dall'Autorità Antitrust.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato l'emendamento 1.12 (testo 2) (pubblicato in allegato) al disegno di legge n. 2603.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) illustra la suddetta proposta emendativa, che prevede un meccanismo per la revisione delle modalità di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, al fine di creare un *database* dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le telefonate a fini pubblicitari o commerciali, per il quale sono altresì previste specifiche modalità di accesso da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti di durata variabile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.45.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

### **1.12 (testo 2)**

[SCIBONA](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto della volontà degli utenti in relazione alla possibilità di essere contattati per finalità commerciali da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, ove diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione delle modalità di funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

promuovere la creazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un *data base* dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale *data base* è creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i *data base* disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

prevedere specifiche modalità di accesso al *data base* dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti di durata variabile.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del *data base* dei Numeri Contattabili di cui al comma 2-bis, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

2-quater. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-ter, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle

ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

# 1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 305 (pom.) dell'11/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 11 APRILE 2017  
305ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente del Garante per la *privacy*, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra il decreto-legge in titolo, di cui si propone la conversione, ricordando che lo stesso, già esaminato dalla Camera dei deputati ed approvato senza modifiche rispetto al testo presentato dal Governo, interviene sulle disposizioni che formano l'oggetto della consultazione referendaria già fissata per il prossimo 28 maggio.

Il provvedimento consta di due articoli, il primo dei quali finalizzato ad escludere dall'ordinamento la disciplina del lavoro accessorio, per la quale è stato tuttavia introdotto un regime transitorio, volto a garantire l'utilizzabilità, fino alla fine del 2017, dei cosiddetti "voucher" richiesti entro il 17 marzo scorso.

L'articolo 2, che è quello che più investe la competenza dell'8ª Commissione, chiamata ad esprimersi in sede consultiva per il parere alla 11ª Commissione, riguarda invece la disciplina della responsabilità solidale negli appalti.

In particolare, tale articolo ha modificato l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendone innanzitutto la parte in cui si prevedeva che con i contratti collettivi, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, si potesse derogare al principio della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in relazione al trattamento retributivo, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Sono state inoltre soppresse le disposizioni in base alle quali il committente imprenditore o datore di lavoro poteva essere convenuto in giudizio solo unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori e poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di tali soggetti. È conseguentemente stata soppressa anche la disposizione in cui si prevedeva che il giudice accertasse la responsabilità solidale di tutti gli obbligati ma che l'azione esecutiva potesse essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Propone, infine, di rendere parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) preannuncia l'astensione dal voto della sua parte politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida ([n. COM \(2017\) 47 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 197)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore [BORIOLI](#) (PD) illustra una proposta di risoluzione sull'atto comunitario in esame, pubblicata in allegato, che tiene conto anche delle osservazioni formulate in sede consultiva dalle Commissioni 11a e 14a.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione della sua parte politica.

Nessun altro chiedendo la parola, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione del relatore, che risulta approvata.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2603*

Il senatore [RANUCCI](#) (PD), in qualità di relatore sul disegno di legge n. 2603 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), attualmente all'esame della Commissione, auspica che la Commissione Giustizia renda in tempi rapidi il prescritto parere su testo ed emendamenti, al fine di consentire alla Commissione di procedere alla votazione degli stessi, trattandosi di un provvedimento assai atteso.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 47 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 197)**

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2017) 47 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida,

premessi che:

- il tema della qualificazione e della formazione professionale dei conducenti di autobus e autocarri ha un grande rilievo nella legislazione dell'Unione europea, per i riflessi sia sul miglioramento della

sicurezza stradale che sulla necessità di garantire condizioni eque di concorrenza nei vari Stati;

- la disciplina di settore è contenuta nella direttiva 2003/59/CE, che ha stabilito le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica di tali categorie di conducenti, lasciando al contempo ampi margini di discrezionalità agli Stati membri circa le modalità di attuazione della normativa;
- la Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che la valutazione *ex post* svolta dalla Commissione europea sulla direttiva, pur riconoscendo che la sua attuazione è avvenuta senza problemi di rilievo, dando un efficace contributo a migliorare la mobilità del lavoro e la libera circolazione dei conducenti, nonché all'obiettivo primario di garantire la sicurezza stradale, ha tuttavia portato all'individuazione di alcune carenze, che hanno limitato l'efficacia e la coerenza del quadro giuridico complessivo;

considerato che

- la proposta in esame modifica l'articolo 1 direttiva 2003/59/CE per coordinare i riferimenti ivi contenuti alle tipologie di patente richiesta per la guida dei veicoli che rientrano nel suo campo di applicazione con quelli della direttiva 2006/126/CE;
- le modifiche apportate all'articolo 2 della stessa direttiva 2003/59/CE integrano invece, allo scopo di renderle più precise, le definizioni delle categorie dei veicoli ai quali si consente di derogare dall'applicazione della normativa ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
- le modifiche introdotte all'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE tengono conto che il periodo di transizione iniziale è scaduto e pertanto ora tutti i titolari di un certificato di idoneità professionale sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di formazione periodica relativa alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Inoltre si prescrive che la formazione periodica comprenda sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale;
- le modifiche proposte all'articolo 10 della direttiva 2003/59/CE mirano ad aggiornare l'indicazione del codice armonizzato attestante che il conducente cittadino di uno Stato membro è titolare di uno dei certificati di idoneità professionale previsti dalla direttiva, al fine di agevolarne il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri;
- l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE è modificato per eliminare l'incertezza giuridica per quanto riguarda le prescrizioni relative all'età minima applicabile per determinate categorie di veicoli;
- le modifiche apportate all'allegato I alla direttiva 2003/59/CE, relativo all'indicazione specifica dei requisiti minimi della qualificazione e della formazione, sono finalizzate, tra l'altro, a tener conto dell'evoluzione delle caratteristiche tecniche dei veicoli, ad incentivare i comportamenti di guida che permettono di risparmiare carburante, a rafforzare la sicurezza alla guida, a consentire l'utilizzo di strumenti informatici per la formazione come l'*e-learning*, garantendo al contempo una qualità adeguata;
- la modifica dell'allegato II alla direttiva 2003/59/CE, contenente i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente, è circoscritta invece ad aggiornamenti relativi al modello della carta di qualificazione del conducente e al codice armonizzato dell'Unione contenuto nella direttiva;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni 11a e 14a;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prescrive la procedura legislativa ordinaria per adottare norme comuni applicabili ai trasporti transfrontalieri, nonché misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti e ogni altra utile disposizione;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità":

- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, solo un intervento a livello europeo è in grado di favorire l'effettiva armonizzazione della disciplina tra i vari Stati membri, superando le differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle direttive, che determinano effetti negativi sul funzionamento del mercato unico tra gli operatori del settore dei trasporti su strada e che non garantiscono un livello minimo di sicurezza stradale sull'intero territorio europeo. Inoltre, solo attraverso un'azione a livello europeo si può assicurare il riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, della formazione periodica impartita all'interno dell'UE e un livello minimo di contenuti della formazione stessa, che sia uniforme e coerente con gli obiettivi generali europei;
- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, che sono quelli di garantire una maggiore armonizzazione nelle prescrizioni minime relative alla formazione, pur consentendo agli Stati membri adeguati margini di flessibilità per integrare tale formazione in base alle esigenze e caratteristiche specifiche del proprio settore dei trasporti su strada;

e con le seguenti osservazioni:

- appare necessario accompagnare l'implementazione delle disposizioni previste dalla proposta di direttiva in esame con un rafforzamento della cooperazione delle forze dell'ordine e delle autorità di controllo degli Stati membri nel settore della sicurezza stradale, al fine di garantire maggiori controlli e un'effettiva applicazione omogenea della disciplina, anche con riferimento alla condotta di guida dei conducenti interessati e alla conseguente prevenzione dei comportamenti su strada pericolosi o irregolari;
- in relazione a tale esigenza, si raccomanda la messa a regime di sistemi e procedure semplificate di consultazione e scambio tra le banche dati delle competenti autorità degli Stati membri dell'UE, tali da acquisire rapidamente notizie sulle eventuali infrazioni commesse dai conducenti di un altro Stato membro e sulle relative sanzioni;
- con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE, si invita la Commissione a valutare la progressiva introduzione, nell'ambito delle materie previste per la formazione periodica dei conducenti, anche di moduli specificamente dedicati alla guida sicura;
- in relazione alla possibilità di uso di strumenti informatici per la formazione dei conducenti, previsto nell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE, si auspica un più efficace ed effettivo avanzamento nell'attuazione dell'Agenda digitale in Italia, per colmare l'attuale *digital divide* ancora troppo marcato nel Paese rispetto agli Stati membri, soprattutto in alcuni settori economico-sociali e in alcune fasce di età, in cui rientra una parte dei conducenti oggetto della normativa in titolo;
- infine, si raccomanda di garantire sempre la tracciabilità della qualificazione iniziale e della formazione periodica acquisita dai conducenti, valutando a tal fine l'istituzione di un apposito "libretto europeo della formazione" che, con un formato standardizzato e sfruttando anche gli strumenti informatici richiamati al punto precedente, consenta in ogni momento di verificare i contenuti e la frequenza della formazione effettivamente svolta dai singoli conducenti.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

# 1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 311 (pom.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017**  
**311ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[CERVELLINI](#)

*indi del Presidente*

[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte ieri dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente **CERVELLINI** ricorda che, nelle precedenti sedute, sono stati illustrati gli emendamenti e l'ordine del giorno relativi al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato alle sedute del 22 febbraio e 8 marzo).

Nessuno chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'illustrazione dei pareri.

Il relatore **RANUCCI (PD)** fa presente che sugli emendamenti in esame è stato condotto un attento lavoro di verifica, che ha tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Garante per la *privacy* e dalle Commissioni consultive, con particolare riguardo alla Commissione Giustizia, che ha posto anche una serie di condizioni di riformulazione.

Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2603/1/8, nonché sugli emendamenti 1.1, 1.4 (identico a 1.5 e 1.6), 1.9, 1.11, 1.0.7 e 1.0.8. Si pronuncia invece in senso contrario, invitando i proponenti al ritiro, riguardo agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18, 1.26, 1.28, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.6 in quanto, pur condividendone le finalità, gli stessi appaiono ultronei ovvero appare migliore la formulazione di altre proposte emendative di analogo tenore.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.12 (testo 2), sul quale vi è anche un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio, nonché sulle proposte 1.21 e 1.22 (che trasformano l'obbligo degli operatori di consultare periodicamente il registro pubblico delle opposizioni in semplice facoltà), 1.24 e 1.25 (che fanno salvo il trattamento dei dati e quindi le azioni di *telemarketing* verso numeri telefonici raccolti da fonti diverse dagli elenchi di abbonati pubblici).

Infine, si pronuncia in senso favorevole sulle proposte 1.7, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.23, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31 (identico a 1.32 e 1.33), 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, a condizione che le stesse siano modificate secondo specifiche formulazioni che illustra in dettaglio.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme al relatore, ad eccezione delle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Per l'emendamento 1.0.3, ricorda che l'obbligo d'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione per chi svolge attività di *call center* è già stato introdotto dalla legge di bilancio 2017, che ha modificato l'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 83 del 2012, mentre il testo dell'emendamento appare eccessivamente penalizzante e contrario alla normativa dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la proposta emendativa 1.0.4, la previsione degli obblighi ivi indicati a carico degli operatori di *call center* risulta sproporzionata e crea limitazioni alla libertà d'impresa. Essa inoltre non appare idonea allo scopo, tenuto conto che norme più stringenti sui *call center* a tutela della *privacy* dei cittadini sono comunque già state introdotte nell'ordinamento.

Infine, sull'emendamento 1.0.5, l'istituzione di un prefisso dedicato per le chiamate telefoniche a scopo commerciale o promozionale è contenuto in una proposta di regolamento europeo di prossima emanazione, che è quindi opportuno attendere.

Pur condividendone le finalità, invita pertanto al ritiro delle suddette proposte, dichiarandosi comunque disponibile a valutare eventuali riformulazioni.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) prende atto del parere espresso dal sottosegretario Giacomelli sulle suddette tre proposte e, ove i presentatori concordino, si dichiara pronto a collaborare per individuare formulazioni migliori delle stesse.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) accoglie le richieste di riformulazione del relatore e presenta i nuovi emendamenti 1.29 (testo 2) e 1.30 (testo 2), pubblicati in allegato. Mantiene invece le altre proposte a propria firma e, per quanto riguarda in particolare la 1.0.4, si dichiara disponibile a verificare la possibilità di una migliore stesura.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) accoglie le indicazioni del relatore, presentando i nuovi emendamenti 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.19 (testo 2) e 1.23 (testo 2), pubblicati in allegato. Fa poi suo e ritira l'emendamento 1.3. Per quanto riguarda infine le proposte 1.0.3 e 1.0.5, si riserva di concordare con il relatore e il rappresentante del Governo una migliore formulazione. Sottolinea tuttavia l'importanza delle finalità perseguite dagli emendamenti, con particolare riguardo all'1.0.5: la creazione di un prefisso dedicato rispettivamente per le chiamate telefoniche promozionali e per le ricerche di mercato è infatti essenziale per garantire l'effettiva identificazione del chiamante e quindi una efficace protezione dei cittadini.

Il senatore [SONEGO](#) (Art.1-MDP) apprezza l'ampio lavoro di approfondimento e di condivisione svolto dal relatore su una materia così complessa.

Chiede quindi chiarimenti sulle recenti polemiche derivante dalle censure mosse dal Garante della *privacy* su una norma, inserita nel maxi emendamento al disegno di legge n. 2085 sulla concorrenza recentemente approvato, che interviene proprio in materia di *telemarketing*.

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (ALA-SCCLP) domanda come gli emendamenti segnalati dal relatore intendano regolare la questione delle chiamate provenienti da *call center* localizzati all'estero.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) precisa che la norma richiamata dal senatore Sonego, inserita nel disegno di legge sulla concorrenza, si proponeva di tutelare i cittadini anche nei confronti delle chiamate commerciali non sollecitate di primo contatto, con una formulazione che ha però sollevato una serie di critiche. In ogni caso, gli emendamenti in esame sui quali egli si è espresso favorevolmente concorrono a definire un quadro di garanzie molto più forti per la tutela della *privacy* dei cittadini contro le chiamate moleste, attraverso un rafforzamento del registro pubblico delle opposizioni. Per quanto riguarda infine l'attività dei *call center* delocalizzati, gli emendamenti al provvedimento in esame impongono regole più stringenti anche a quegli operatori, che si aggiungono a quelle già introdotte con la legge di bilancio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2484\)](#) **Deputati QUINTARELLI ed altri.** - **Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della**

**rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che, nelle precedenti sedute, sono stati illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato alla seduta del 28 febbraio).

Nessun altro chiedendo di intervenire, cede la parola al relatore e al sottosegretario Giacomelli per l'illustrazione dei pareri.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) sottolinea che tutti gli emendamenti presentati appaiono meritevoli di considerazione; tuttavia, data l'ampia condivisione che si è registrata sul testo in esame tra le forze politiche, come già accaduto in prima lettura alla Camera, ritiene opportuno garantire una rapida approvazione dello stesso, senza modifiche. Per tale ragione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario GIACOMELLI pronuncia un parere conforme al relatore, ad eccezione della proposta 1.1. Rileva infatti che questa affronta una problematica di grande rilevanza, ossia la necessità di garantire che i fornitori di servizi *internet* non impongano agli utenti l'uso di apparecchiature terminali proprie, con i relativi costi aggiuntivi. Tuttavia, condivide l'indicazione del relatore di approvare rapidamente il testo in esame senza modifiche: invita quindi il proponente al ritiro del suddetto emendamento, impegnandosi a nome del Governo a predisporre quanto prima una soluzione normativa *ad hoc* e dichiarandosi disponibile a valutare eventuali ordini del giorno in tal senso.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), in qualità di primo firmatario dell'emendamento 1.1, sottolinea l'importanza delle disposizioni in esso contenute. Data la carenza su tali aspetti delle norme vigenti, nazionali ed europee, è infatti indispensabile una norma legislativa di rango primario per obbligare i fornitori di servizi *internet* a concedere agli utenti le credenziali per il libero accesso alla rete, senza imporre l'utilizzo delle apparecchiature terminali da essi fornite (i cosiddetti *router*), con i relativi costi aggiuntivi. Al tempo stesso, occorre accompagnare tale norma con un sistema sanzionatorio efficace, a garanzia della libertà di concorrenza e a salvaguardia degli investimenti delle aziende.

Ritira quindi l'emendamento 1.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2484/1/8 (pubblicato in allegato), auspicandone l'accoglimento.

Il sottosegretario GIACOMELLI accoglie l'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo stato accolto, il suddetto ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, essendo stato testè ritirato e trasformato in ordine del giorno l'unico emendamento all'articolo 1 e non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 2.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Previa verifica del prescritto numero legale, posto in votazione è respinto l'emendamento 3.7.

Con riferimento all'articolo 4, è poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.1 e, in esito a successiva votazione, è respinto l'emendamento 4.2.

Relativamente all'articolo 5, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.1.

Infine, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

**(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Esso stabilisce che la terza domenica di novembre sia riconosciuta come Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Tale iniziativa, oltre ad adeguare la normativa nazionale a quanto già definito a livello internazionale con l'approvazione di una specifica risoluzione dell'ONU in materia, risponde all'esigenza di porre al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale, ricordando i milioni di persone uccise o ferite sulle strade e sensibilizzando, anche dal punto di vista educativo, l'opinione pubblica su un tema così cruciale.

Fa presente che il testo si compone di un solo articolo. Il comma 1, oltre ad istituire la Giornata nazionale della memoria, prevede che si promuova ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del Codice della strada.

Il comma 2 stabilisce poi che in occasione della Giornata nazionale siano organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici, con la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, di operatori di Forze di polizia e di sanitari nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore. Tali incontri sono finalizzati a specifici obiettivi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale, rivolti in particolare ai giovani e agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.

Il comma 3 specifica che la Giornata nazionale ora istituita non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, vale a dire gli effetti riconosciuti alle giornate festive.

Infine, il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

### **1.16 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con l'iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati».

### **1.17 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 1, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento.

2-ter. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al medesimo decreto legislativo. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

### **1.19 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2-ter. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.».

### **1.23 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Al comma 3, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale.».*

### **1.29 (testo 2)**

[SCIBONA, CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È fatto divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. Nel caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.».

**1.30 (testo 2)**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati vengono trasferiti.».

**1.31 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge».*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N.

N. [2484](#)

**G/2484/1/8**

[BOCCHINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2484 recante "Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti", premesso che:

il provvedimento in titolo non affronta la tematica, assai delicata, dell'allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica pur essendo non più procrastinabile disciplinare la materia;

oggi, infatti, moltissimi *internet service provider* italiani introducono nei pacchetti delle loro offerte il noleggio o comodato d'uso e comunque l'uso esclusivo della propria apparecchiatura terminale (*router*), non rilasciando le credenziali di registrazione/autenticazione né alcun altro parametro di configurazione;

tale pratica di fatto obbliga l'utente che vuole utilizzare *internet* da rete fissa ad usare il *router* dell'*Internet Service Provider* e necessariamente a cambiarlo nel caso di passaggio ad altro operatore con notevole dispendio di tempo e di denaro che ben si potrebbe risolvere con un terminale di proprietà; considerato che:

la materia è stata ampiamente disciplinata dall'Unione Europea che ha emanato la direttiva 2008/63/CE, recepita parzialmente nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 poi modificato dall'art 10, comma 3, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

considerato inoltre che:

l'Agenda digitale europea e conseguentemente quella italiana incoraggia e promuove l'uso delle tecnologie ed il più ampio e libero accesso ad *internet* come mezzo per una accelerazione delle attività socioeconomiche nei più svariati campi di applicazione;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire puntualmente con una norma primaria volta a:

1. prevedere la possibilità, per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica, di provvedere autonomamente alle attività di

installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella [direttiva 2008/63/CE](#) della Commissione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015. Le suddette attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE a legislazione vigente.

2. prevedere che dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over Ip (Voip)* debbano essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio;

3. vietare ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi fornite per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica agli utenti finali nonché vietare di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali;

4. prevedere la facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto;

5. prevedere un sistema sanzionatorio che disciplini i casi in cui gli operatori vengano meno agli obblighi di cui agli impegni precedenti coinvolgendo l'AGCOM per l'irrogazione di sanzioni atte a scoraggiare le eventuali violazioni.

# 1.3.2.1.14. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 312 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017**  
**312ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[MATTEOLI](#)

*indi del Vice Presidente*

[CERVELLINI](#)

*Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

## *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

## *PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla crisi e il commissariamento di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.**

Il presidente [MATTEOLI](#) ringrazia preliminarmente il ministro Delrio per la sua presenza e gli cede quindi la parola, avvertendo che lo stesso non potrà trattenersi per tutta la durata della seduta a causa di concomitanti impegni istituzionali.

Il ministro DELRIO, dopo aver ringraziato a sua volta il Presidente e la Commissione per l'invito, svolge un'ampia relazione sui temi delle comunicazioni in titolo.

Prendono quindi la parola per formulare quesiti ed osservazioni i senatori [FILIPPI](#) (PD), [CROSIO](#) (LN-Aut), [SONEGO](#) (Art.1-MDP) e [RANUCCI](#) (PD), [CIOFFI](#) (M5S) e [MUCCHETTI](#) (PD).

Dopo che il senatore [BORIOLI](#) (PD) ha dichiarato di rinunciare al suo intervento, il [PRESIDENTE](#), prima di cedere la parola al Ministro per le repliche, avverte che essendovi altri senatori iscritti per intervenire, vi dovrà necessariamente essere un seguito della procedura informativa.

Il ministro DELRIO fornisce risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti.

Il presidente [MATTEOLI](#) ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e la sua ampia relazione.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno relativi al disegno di legge in esame.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) richiama in particolare gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, sui quali il sottosegretario Giacomelli ha espresso parere contrario, dichiarandosi disponibile a valutare comunque formulazioni alternative.

In proposito, dopo una attenta verifica, invita i presentatori a ritirare le proposte 1.0.3 e 1.0.4 e a trasformarle in ordini del giorno. Per quanto concerne invece la proposta 1.0.5, segnala che sulla stessa è stata predisposta una formulazione alternativa da parte del senatore Filippi. Infine, con riferimento all'emendamento 1.16 (testo 2), che prevede la revoca di tutti i consensi precedentemente prestati al ricevimento di telefonate a scopo pubblicitario o commerciale all'atto dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, invita lo stesso senatore Filippi a valutare la possibilità di riformulare tale proposta facendo salvi i consensi precedentemente prestati dai singoli utenti nei confronti di soggetti con cui vi siano rapporti contrattuali in essere.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) presenta il nuovo emendamento 1.0.5 (testo 2) (pubblicato in allegato). Si riserva poi di formalizzare per la successiva seduta un ordine del giorno che sostituisca l'emendamento 1.0.3, riprendendone i contenuti con un impegno chiaro nei confronti del Governo.

Con riferimento all'emendamento 1.16 (testo 2), ritiene invece opportuno mantenere l'attuale formulazione, segnalando che la revoca dei consensi precedentemente prestati non sarebbe comunque disposta *ex lege*, ma sulla base dell'iscrizione al registro, che costituisce una precisa manifestazione di volontà da parte dell'utente di non ricevere più le telefonate.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) esprime parere favorevole sulla nuova proposta emendativa 1.0.5 (testo 2), mentre prende atto della volontà del senatore Filippi in merito all'emendamento 1.16 (testo 2).

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime anch'egli parere favorevole sull'emendamento 1.0.5 (testo 2), a condizione che nel testo sia soppresso il comma 2 e che, nel comma 1, il compito di individuare il nuovo prefisso unico per le chiamate commerciali sia attribuito, anziché al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità garante per le comunicazioni che è il soggetto effettivamente competente. Si rimette invece alla Commissione per quanto concerne le altre proposte emendative richiamate.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) si dichiara favorevole ad accogliere le indicazioni del sottosegretario Giacomelli, riservandosi di presentare successivamente un nuovo testo dell'emendamento 1.0.5 (testo 2).

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) si riserva di valutare l'eventuale presentazione di un ordine del giorno al posto dell'emendamento 1.0.4.

Chiede poi chiarimenti sulla riformulazione suggerita dal relatore in ordine agli emendamenti 1.7 e 1.16, osservando che la sostituzione della frase: "mediante l'impiego del telefono" con la dizione: "mediante operatore con l'impiego del telefono" potrebbe interpretarsi nel senso di escludere dagli obblighi ivi indicati le chiamate telefoniche fatte con programmi informatici o messaggi preregistrati.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) precisa che la riformulazione richiamata è stata proposta sulla base di un'indicazione del Garante per la *privacy*. Si riserva comunque di verificare i possibili problemi interpretativi segnalati dal senatore Scibona.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che, prima di procedere alla votazione degli emendamenti, occorre in ogni caso attendere il prescritto parere della Commissione Bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) propone di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in titolo in sede deliberante, come già avvenuto presso la Camera dei deputati, al fine di consentirne l'approvazione definitiva in tempi rapidi.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S), pur non essendo pregiudizialmente contrario alla proposta del relatore, esprime dubbi sulla reale utilità pratica dell'istituzione di una giornata commemorativa per le vittime della strada. Infatti, pur essendo tale iniziativa certamente lodevole, essa rischia di ridursi all'ennesima celebrazione retorica, nella quale si dispensano buone intenzioni, ma non si assume nessuna misura concreta per garantire la sicurezza stradale.

Il senatore [SONEGO](#) (Art.1-MDP) si dichiara contrario al trasferimento in sede deliberante, per motivi di merito e procedurali. Nel merito, condivide le perplessità del senatore Scibona, osservando che, mentre esistono altri temi sui quali ha certamente senso l'istituzione di una giornata della memoria, nel caso della sicurezza stradale si rischia di creare una ricorrenza retorica e priva di reale utilità.

Ricorda che presso la Commissione è da tempo fermo il disegno di legge n. 1638 contenente la delega per la riforma del Codice della strada: anche se tale circostanza deriva da cause non imputabili alla Commissione, legate ai problemi di copertura finanziaria del testo ancora non risolti dal Governo, sarebbe però quella la sede più idonea per l'introduzione di norme concrete a favore della sicurezza stradale.

Infine, esprime dubbi sulla scelta di ricorrere allo strumento della sede deliberante, che non sempre assicura una maggiore celerità e che comunque dovrebbe essere chiesta per provvedimenti di maggiore urgenza.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) dichiara, a nome del suo Gruppo, di condividere la proposta di trasferimento dell'esame in sede deliberante. Nel merito, ritiene che anche l'istituzione di una ricorrenza in memoria delle vittime della strada possa contribuire a coinvolgere i cittadini sui problemi della sicurezza stradale, sia per il suo valore simbolico, sia per il fatto che il disegno di legge prevede comunque di accompagnare la giornata con numerose iniziative di sensibilizzazione su questi temi, soprattutto nei confronti dei giovani.

Il presidente [MATTEOLI](#) ritiene anch'egli che le giornate commemorative dedicate a temi di particolare valore sociale possano svolgere un'importante funzione di sensibilizzazione della coscienza collettiva. Per quanto riguarda la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante, si riserva comunque di verificare l'orientamento di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione, come previsto

dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico [\(392-bis\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) illustra brevemente il provvedimento in esame, rinviando per i dettagli all'ampia documentazione predisposta dagli Uffici e riservandosi successivi interventi nel corso della discussione.

Il correlatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) si riserva anch'egli di integrare l'illustrazione del collega nel corso delle successive sedute.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

**1.0.5 (testo 2)**

[FILIPPI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. ? 1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante, stabilito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio decreto un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo

precedente, comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di avere efficacia qualora, a seguito dell'entrata in vigore di norme dell'Unione europea relative al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, sia istituito un codice o prefisso unico per tutti gli Stati membri, avente la medesima funzione di identificazione delle chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per consentire agli operatori interessati l'adeguamento delle numerazioni telefoniche utilizzate per le attività di *call center* e la sostituzione del codice o prefisso unico nazionale eventualmente già adottato.

# 1.3.2.1.15. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 313 (pom.) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017**  
**313ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di**

**circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (392-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente [MATTEOLI](#) chiede ai relatori se sia stata predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*), anche a nome del correlatore Borioli, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato).

Si sofferma poi in particolare sull'osservazione di cui al punto c). Essa propone una riformulazione della lettera e) dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, finalizzata a semplificare le procedure relative alle radiazioni d'ufficio dei veicoli nel caso di mancato pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 96 del Codice della strada. Si pone, in proposito, l'esigenza di garantire che, nel caso in cui il proprietario del veicolo radiato chieda di reimmatricolarlo, la reimmatricolazione avvenga con le procedure semplificate previste per la revisione dei veicoli e non con quelle, più gravose, stabilite per l'immatricolazione iniziale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in caso di dubbi interpretativi o applicativi su tali questioni, potrebbe essere prevista l'emanazione di un'apposita circolare.

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) osserva che, poiché nell'osservazione richiamata dal collega Gibiino si prevede una riformulazione di tutta la lettera e), sarebbe preferibile integrarla con una norma specifica.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) accoglie il suggerimento del correlatore Borioli e formula conseguentemente una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (*ALA-SCCLP*) esprime perplessità sul fatto che il provvedimento in esame preveda, correttamente, sanzioni più stringenti per chi evade il pagamento delle tasse automobilistiche, senza però intervenire su coloro che guidano automobili con targa straniera e riescono sistematicamente a evadere il pagamento di tutti gli oneri fiscali e assicurativi legati al possesso dei veicoli. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, anche tra gli italiani, che dovrebbe essere stroncato.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla rilevanza del problema segnalato dal senatore Pagnoncelli, pur sottolineando che lo stesso dovrebbe essere affrontato con un intervento normativo in altra sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro NENCINI concorda con le condizioni poste nella proposta di parere dei relatori, nonché con le osservazioni, ad eccezione di quelle inserite nei punti a) e b), sui quali la posizione del Governo è contraria.

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) ringrazia il vice ministro Nencini per la costante collaborazione e disponibilità prestata nel corso dell'esame. Prende atto della posizione contraria espressa sulle due

osservazioni richiamate, ma ritiene che le stesse debbano essere mantenute, per le motivazioni indicate nelle premesse dello schema di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere dei relatori, che risulta approvata.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\)](#) **Leana PIGNEDOLI ed altri.** - **Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Pignedoli ed altri senatori, che introduce disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva. Esso è in corso di esame presso la 9ª Commissione, che ha svolto su di esso una approfondita istruttoria, con lo svolgimento di numerose audizioni informali. In via generale, rileva che dall'analisi del testo emerge l'esigenza di un adeguamento alla legislazione intervenuta successivamente alla sua presentazione, con particolare riferimento, per gli aspetti che interessano l'8ª Commissione, alla nuova disciplina sugli appalti introdotta con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il recente decreto correttivo (decreto legislativo n. 56 del 2017), sia per quanto riguarda i richiami normativi contenuti nel disegno di legge, sia per quanto riguarda alcune delle disposizioni introdotte.

Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, ricorda che il disegno di legge consta di 7 articoli.

L'articolo 1, nell'indicare le finalità della legge, specifica che l'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva sono effettuati in conformità alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 2 contiene le definizioni, mentre l'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva. A tal proposito, segnala che l'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, complessivamente volto a disciplinare gli appalti per i servizi di ristorazione collettiva, al comma 2 prevede che, con decreti del Ministro della salute, di concerto sia con il Ministro delle politiche agricole che con il Ministro dell'ambiente, siano definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, peraltro, le stazioni appaltanti dovranno individuare nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

L'articolo 4 contiene disposizioni per la promozione dell'educazione alimentare, prevedendo tra l'altro che nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coadiuvino le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da

osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste. Segnala che talune disposizioni in materia di inserimento nei bandi per la ristorazione di prodotti provenienti da sistemi di filiera corta sono contenute nel comma 1 dell'articolo 144 del nuovo codice dei contratti nonché nel decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 4, comma 5-*quater*), recante misure urgenti per l'istruzione, l'università e la ricerca.

L'articolo 5 contiene disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali (comma 1), per l'affidamento dei quali (comma 2) la selezione dell'offerta deve avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell'applicazione del criterio del prezzo più basso. Anche in questo caso, il testo richiama le disposizioni del decreto legislativo n. 163. Fa presente al riguardo che l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 prevede come unico criterio di aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il comma 3 dell'articolo poi, nel definire le modalità cui si devono attenere le amministrazioni nelle procedure di aggiudicazione, oltre ad un criterio che contemperi la valutazione del prezzo e della qualità, prevede anche la possibilità di scegliere un criterio di aggiudicazione che contemperi la valutazione del solo elemento della qualità. In relazione ai suddetti due criteri, il comma 4 fissa ad un massimo di 30 i punti che possono essere attribuiti al prezzo nel caso di utilizzo del primo criterio, riservando l'attribuzione dei restanti 70 o più punti alla valutazione del progetto. Ricorda in merito che l'articolo 95, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 50 prevede che, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo al punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Nel caso si utilizzi un criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento della qualità, il prezzo è invece stabilito dalla stazione appaltante utilizzando le stime di costo della fornitura periodicamente stimate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riconducibili all'ambito territoriale in cui si svolge il servizio. Nel complesso, quindi, anche le disposizioni dei suddetti commi 3 e 4 dovrebbero essere modificate alla luce di quanto previsto dal citato articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

Il comma 5 stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta devono essere fondate su parametri di qualità e individua taluni degli ambiti ai quali tali parametri possono essere riferiti. Al riguardo, segnala che il nuovo codice dei contratti indica all'articolo 95, comma 6, i criteri generali per la valutazione degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sono richiamati e integrati dal successivo articolo 144, comma 1, specificamente dedicato ai servizi di ristorazione. Il comma 6 prevede che almeno il 60 per cento dei parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

Il comma 7 stabilisce che l'ANAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga bandi-tipo per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva. Anche qui il testo richiama il decreto legislativo n. 163. Nel nuovo codice dei contratti l'adozione di bandi-tipo da parte dell'ANAC è regolata dall'articolo 71.

Il comma 8 stabilisce che nelle procedure che riguardano gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedano una selezione fondata su taluni sub-parametri, che vengono puntualmente indicati.

Il comma 9 prevede che ogni anno l'ANAC proceda alla elaborazione di una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica. Costituisce inoltre indice di anomalia dell'offerta la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia inferiore al costo medio determinato dall'ANAC. Tali previsioni andrebbero aggiornate alla disciplina contenuta nell'articolo 213, comma 3, lettera *h-bis*, del decreto legislativo n. 50 (come integrato dal recente decreto correttivo n. 56), riguardo alle competenze dell'ANAC in materia di

elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi e tenendo altresì conto dell'esistenza di specifiche normative di settore in merito ai servizi di ristorazione (ad esempio in ambito sanitario).

Il comma 10 consente l'applicazione alle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva dell'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

Il comma 11 impone alle imprese, come requisito di capacità economica per accedere alle gare, un fatturato nello specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

Il comma 12, al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità stabiliti nel bando, ne prevede il monitoraggio da parte delle istituzioni pubbliche che abbiano proceduto all'appalto dei servizi di ristorazione.

Il comma 13, infine, propone una integrazione all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163, volta a includere il servizio di ristorazione collettiva tra le attività non affidabili in subappalto. In proposito, rileva che l'elenco di tali attività è ora contenuto nell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione di un Albo dei fornitori per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, anche sopra la soglia comunitaria, la cui tenuta è affidata all'ANAC. L'accesso degli operatori economici all'Albo è condizionato alla sussistenza e stabile permanenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica definiti con un successivo regolamento applicativo. Anche in questo caso, le disposizioni andrebbero modificate alla luce di quanto previsto dal nuovo codice dei contratti in materia di formazione di elenchi degli operatori economici, per i quali, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del codice stesso, l'ANAC ha emanato anche specifiche linee guida. In proposito si ricorda che tali elenchi si riferiscono solo agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, in quanto per quelli sopra soglia è obbligatorio il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento.

L'articolo 7 del provvedimento, infine, interviene sui termini di pagamento per i contratti stipulati dalle imprese che forniscono servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari.

Si riserva, infine, sulla base della relazione svolta e degli eventuali suggerimenti dei colleghi, di predisporre una proposta di parere per segnalare gli aggiornamenti da apportare al testo in esame, alla luce della nuova disciplina sui contratti pubblici contenuta nel Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Osserva poi che il Codice è intervenuto direttamente su molti aspetti dei servizi di ristorazione, rendendo forse ormai ultronee alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del**

***regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2603/2/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.3), G/2603/3/8 (che trasforma l'emendamento 1.12 (testo 2)) e G/2603/4/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.4), nonché l'emendamento 1.7 (testo 2), tutti pubblicati in allegato. Sono conseguentemente ritirati gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.12 (testo 2).

Il senatore **FILIPPI** (PD) presenta il nuovo emendamento 1.0.5 (testo 3) (pubblicato in allegato), precisando che lo stesso è stato riformulato in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM.

Il relatore **RANUCCI** (PD) ringrazia i colleghi, sottolineando che i nuovi ordini del giorno ed emendamenti presentati accolgono le richieste avanzate da lui e dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute. Si riserva di esprimere il parere formale nel seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** ricorda che su tutti i nuovi emendamenti dovranno essere preventivamente acquisiti i pareri della 1a e della 5a Commissione.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) dichiara l'intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 2603, nelle forme consentite dal Regolamento e previo consenso del proponente. Suggestisce inoltre di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore **FILIPPI** (PD) si unisce alle richieste del senatore Scibona a nome del suo Gruppo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che per avanzare la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante occorre l'unanimità dei consensi di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione. Si riserva a tal fine le necessarie verifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

***SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2484***

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) ricorda che la Commissione, lo scorso 10 maggio, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484, di cui egli è relatore.

Ritiene che, per l'ampio consenso registrato sul testo tra i Gruppi parlamentari, la Commissione possa chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante

Il [PRESIDENTE](#), come per l'analoga richiesta relativa al disegno di legge n. 2603, si riserva di verificare in tempi brevi l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) chiede che la Commissione possa ascoltare nuovamente il Presidente dell'ANAS, ingegner Armani, per acquisire chiarimenti sulle recenti gare d'appalto effettuate dall'azienda con la formula dell'accordo quadro.

In tali appalti, malgrado sia stato applicato formalmente il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, nella realtà è stato assegnato un peso preponderante alla componente prezzo, attuando di fatto una gara al massimo ribasso, nella quale si sono avuti ribassi anche del 70 per cento. Si tratta evidentemente di un fatto inaccettabile, che contraddice completamente lo spirito della riforma del nuovo codice dei contratti pubblici. E' quindi opportuno che la Commissione approfondisca il tema, anche verificando gli accordi quadro fatti da altre grandi stazioni appaltanti come il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) conferma la segnalazione del senatore Stefano Esposito. I ribassi registrati negli appalti con accordi quadro banditi da ANAS sono del tutto anomali ed è quindi bene comprendere che cosa li abbia determinati. Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato Italiane, osserva che gli accordi quadro gestiti dalle società del Gruppo non sembrano aver registrato problemi analoghi.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) si unisce alla richiesta dei colleghi sottolineando l'urgenza dell'audizione del Presidente dell'ANAS. Da altre segnalazioni a lui pervenute, ribassi anomali si sono registrati anche in gare bandite per l'installazione della segnaletica, sempre all'interno di accordi quadro che avrebbero dovuto essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) ritiene che anomalie come quella denunciata dai colleghi aumentino i dubbi sull'opportunità della preannunciata fusione tra ANAS e Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ricorda le recenti vicende giudiziarie che hanno investito i vertici del Gruppo Morace per quanto concerne i collegamenti marittimi con le isole. Chiede che la Commissione avvii i necessari approfondimenti per verificare che nei prossimi mesi siano garantiti regolarmente i suddetti collegamenti, in particolare nel periodo estivo, evitando nuovi disagi a carico dei cittadini.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare le modalità più idonee per svolgere le audizioni richieste dai colleghi.

Informa poi che mercoledì 7 giugno, alle ore 14, salvo variazioni nel calendario dei lavori

parlamentari, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 8a e 10a, si svolgerà l'audizione dei Commissari straordinari di Alitalia sulla crisi e le prospettive di rilancio dell'azienda.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premesse che:

- il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);
- il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

- la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti. Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;
- il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero della infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA. Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita convenzione per la gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

- la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

- le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle "radiazioni d'ufficio" di cui al comma 1, lettera e) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera g) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fattispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero "ai fini della reimmatricolazione", in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: ", valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: "della legge 23 agosto 1988, n. 400," di inserire le seguenti: "entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,";

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma, 3, con il seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

"1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato

pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione.";

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: "Per esportare definitivamente all'estero" di inserire le seguenti: "ai fini della reimmatricolazione".

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premessi che:

- il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);

- il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

- la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti. Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;

- il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero della infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA.

Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita convenzione per la

gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

- la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

- le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle "radiazioni d'ufficio" di cui al comma 1, lettera e) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera g) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fattispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero "ai fini della reimmatricolazione", in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: ", valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: "della legge 23 agosto 1988, n. 400," di inserire le seguenti: "entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,";

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma 3, con il seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

"1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi

dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione. In caso di avvenuta radiazione del veicolo, qualora vi sia la richiesta di reimmatricolazione dello stesso, si applicano le disposizioni tecniche previste per le revisioni.";

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: "Per esportare definitivamente all'estero" di inserire le seguenti: "ai fini della reimmatricolazione".

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

**G/2603/2/8**

**[FILIPPI](#)**

La Commissione,  
in sede di esame del disegno di legge 2603,  
premessò che:

l'attività dei *call center* ha registrato negli ultimi anni situazioni di grande sofferenza, per effetto della crisi economica che ha ridotto gli spazi di mercato e le commesse delle aziende che ricorrono a tali servizi e per l'assenza di una disciplina chiara ed efficace;

ciò ha determinato una concorrenza sempre più aspra tra i vari operatori del settore, che da una parte ha indotto alcuni di essi ad adottare strategie di contatto sempre più aggressive e moleste nei confronti degli utenti, dall'altra ha determinato la spinta a una riduzione drastica dei costi del personale, favorendo fenomeni di delocalizzazione all'estero o di vero e proprio sfruttamento degli addetti; per contrastare questi fenomeni, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), modificando l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto una serie di importanti misure. Tra queste, in particolare, vi è anche l'obbligo, per tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali, di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio;

considerato che:

l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione non è un adempimento meramente formale, ma rappresenta un passaggio essenziale per accrescere la trasparenza nel settore delle attività di *call center* e responsabilizzare sempre più gli operatori e i committenti al rispetto delle regole e dei necessari *standard* di qualità e di correttezza nell'espletamento dei servizi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto sia dell'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione da parte degli operatori economici che svolgono attività di *call center*

su numerazioni nazionali, sia dei connessi obblighi previsti a carico dei soggetti committenti, rafforzando a tal fine l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e valutando altresì la possibilità di un inasprimento delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi.

**G/2603/3/8**

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscriverne il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

come evidenziato nella memoria depositata in sede di audizione sul disegno di legge dal Garante per la *privacy*: "il Registro non ha di fatto soddisfatto le aspettative. Nonostante la [...] quotidiana ed impegnativa attività [...], appare evidente [...] la necessità di individuare nuove e più efficaci forme di contrasto al fenomeno del *telemarketing* selvaggio. [...] Indipendentemente dalle frequenti violazioni delle procedure previste dalla legge per l'acquisizione del consenso, anche quando questo sia stato espresso correttamente, è diventato sempre più difficile per il cittadino utente esercitare il diritto di opposizione";

appare evidente che occorre procedere alla revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per la realizzazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un data base dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i data base disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

a prevedere specifiche modalità di accesso al data base dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti, e a prevedere il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo data base, di comunicare e diffondere, con qualsiasi forma o mezzo, dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal medesimo titolare del trattamento;

a prevedere, inoltre, il divieto in capo ai titolari del trattamento dati di trasferire a terzi dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone;

a prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione dei divieti sopraccitati, anche valutando, in caso di reiterata violazione, la possibilità di disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

**G/2603/4/8**

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscriverne il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

il settore dei *call center* in Italia è caratterizzato al momento da una forte spinta alla delocalizzazione che comporta riflessi negativi sui livelli di occupazione e quindi sul tessuto sociale; come evidenziato da Assocontact, in sede di audizione nell'ambito dell'esame del provvedimento presso l'8a Commissione, "sono entrate sul mercato anche aziende che lavorano in maniera eccessivamente avventata, nella peggiore delle ipotesi proponendo autentiche truffe, spesso legate a pratiche scorrette di acquisizione del consenso. Ciò non fa altro che esasperare i consumatori, che hanno diritto a non sentirsi perseguitati"; sarebbe opportuno assicurare ai cittadini consumatori il più alto livello qualitativo nei servizi di *call center*, al fine di garantire la chiarezza, la semplicità della fruizione e la correttezza delle informazioni fornite, ponendo particolare cura nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa della struttura deputata a svolgere i medesimi servizi, con particolare riferimento alla formazione degli addetti ai *call center* per la diffusione di informazioni in italiano corrente, utilizzando un linguaggio corretto, chiaro e comprensibile e assicurando altresì per tutti i contatti erogati al di fuori del territorio nazionale adeguate certificazioni linguistiche per tutto il personale; occorrerebbe, dunque, promuovere opportune misure di formazione e sviluppo del personale dei *call center* in Italia che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità, contribuendo anche in questo modo alla stabilità occupazionale, alla sostenibilità del settore ed alla necessaria preparazione per la gestione dei contatti attraverso canali digitali; risulta essere allo studio un protocollo d'intesa tra i committenti delle attività di *call center* per la definizione dei criteri minimi relativi alle buone pratiche sociali e commerciali da tenersi da parte delle aziende operanti nel settore della relazione con i clienti, al fine di definire un percorso di riconoscimento delle migliori pratiche nazionali da attuare, al pari di quanto già avviene in altri Paesi dell'Unione Europea, impegna il Governo a garantire la rigorosa osservanza dei principi di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, da parte degli operatori di servizi telefonici di contatto *inbound* e *outbound*, nonché di servizi di assistenza clienti, indipendentemente dalla località di erogazione del servizio; ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere misure di formazione e sviluppo del personale dei *contact center* che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità e qualità, e a prevedere, conseguentemente, un adeguato apparato sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che gestiscono servizi di contatto con la propria clientela, in via diretta o indiretta ("*outsourcing*"), che non assicurino il rispetto delle predette misure.

#### Art. 1

##### 1.7 (testo 2)

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi,», inserire le seguenti: «anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate,» e sostituire le parole: «mediante l'impiego del telefono» con le seguenti: «mediante operatore con l'impiego del telefono».*

##### 1.0.5 (testo 3)

[FILIPPI](#), [GRANAIOLA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. ? 1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante, e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di

ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

# 1.3.2.1.16. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 314 (pom.) del 24/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017  
314ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO.** - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.20 (testo 2), 1.27 (testo 2) e 1.33 (testo 2), pubblicati in allegato. Fa inoltre presente che su alcune proposte emendative devono ancora essere acquisiti i pareri della 1a e della 5a Commissione.

Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sui nuovi ordini del giorno e sugli ulteriori emendamenti presentati.

Il relatore **RANUCCI** (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2603/2/8, G/2603/3/8 e G/2603/4/8. Si pronuncia altresì in senso favorevole sugli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.31 (testo 2) - identico a 1.33 (testo 2) e 1.0.5 (testo 3).

Il sottosegretario **GIACOMELLI** esprime parere conforme al relatore e dichiara altresì di accogliere tutti gli ordini del giorno presentati.

Il **PRESIDENTE** avverte che, essendo stati accolti dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/2603/1/8, G/2603/2/8, G/2603/3/8 e G/2603/4/8 non saranno posti in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **CROSIO** (LN-Aut) fa suo l'emendamento 1.1 che, posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 1.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 (gli ultimi due fatti propri dal senatore **CROSIO** (LN-Aut)).

Su disposizione del **PRESIDENTE**, sono accantonati gli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.8.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.9.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) ritira gli emendamenti 1.10, 1.13 e 1.14 a sua firma.

Il senatore **CROSIO** (LN-Aut) fa suo l'emendamento 1.11 che, posto ai voti, è approvato.

Con successive, separate votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2) e

1.19 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

### **1.20 (testo 2)**

[BONERISCO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, anche successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Altresì, in deroga alla facoltà di cui al periodo precedente, gli iscritti al registro di cui al comma 1, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

### **1.27 (testo 2)**

[BONERISCO](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rendere più agile e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 196 del 2003».

### **1.33 (testo 2)**

[BONERISCO](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge».*

# 1.3.2.1.17. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 315 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017  
315ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2603*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione deve concludere l'esame degli emendamenti sul disegno di legge n. 2603, all'ordine del giorno della seduta odierna. Poiché occorre acquisire preliminarmente i prescritti pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, propone di rinviare la trattazione del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 8,45.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\) Leana PIGNEDOLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva*  
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) formula una proposta di parere favorevole con condizioni (pubblicata in allegato).

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) osserva che la proposta di parere del relatore chiede di riscrivere parti molto significative del testo in esame. Chiede pertanto, alla luce di tali proposte di modifica, in che rapporto si ponga il disegno di legge con le norme in materia di servizi di ristorazione collettiva contenute nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ricorda che il provvedimento in esame è stato presentato all'inizio della legislatura e quindi non tiene conto delle importanti novità normative introdotte nel settore dei servizi di ristorazione collettiva con il nuovo codice dei contratti pubblici. Rispetto al codice, alcune delle disposizioni indicate nel testo appaiono superate o addirittura incompatibili; di qui la necessità di porre condizioni per una riformulazione di quelle parti del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) informa che sono pervenute segnalazioni da parte di numerosi enti pubblici che lamentano difficoltà nell'espletamento delle gare di appalto per le quali si richiede la costituzione di una commissione giudicatrice, non essendo ancora stato istituito l'apposito albo dei commissari presso l'ANAC, previsto dall'articolo 78 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) ritiene che tali preoccupazioni siano infondate. Infatti, nel regime transitorio dell'articolo 216, comma 12, del codice, si prevede espressamente che, fino all'istituzione dell'albo, le commissioni di gara continuano a essere nominate direttamente dalle stazioni appaltanti. Di conseguenza, è del tutto possibile espletare le gare d'appalto.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ricorda che, nelle precedenti sedute, era stata avanzata la proposta di richiedere il trasferimento dell'esame di alcuni disegni di legge in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sono in corso i contatti per accertare l'unanimità dei consensi di tutti i Gruppi parlamentari, per cui, una volta verificata tale circostanza, si potrà senz'altro formalizzare la richiesta alla Presidenza del Senato.

*La seduta termine alle ore 15,45.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

riscontrata l'esigenza di adeguare il suddetto testo alla legislazione intervenuta successivamente alla sua presentazione, con particolare riferimento alla nuova disciplina sugli appalti introdotta con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il recente decreto correttivo (decreto legislativo n. 56 del 2017), sia per quanto riguarda i richiami normativi contenuti nel disegno di legge, sia per quanto riguarda alcune delle disposizioni introdotte, anche perché il codice detta una serie norme specifiche proprio per i servizi di ristorazione collettiva;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 2, il richiamo alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sia sostituito con quello al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, il riferimento all'elaborazione biennale, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, di linee guida per la ristorazione collettiva, sia modificato per tenere conto di quanto previsto dall'articolo 144, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che stabilisce che, con decreti del Ministro della salute, di concerto sia con il Ministro delle politiche agricole che con il Ministro dell'ambiente, siano definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- 3) all'articolo 4, comma 2, le disposizioni relative alla definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, siano coordinate con le analoghe disposizioni in materia di inserimento nei bandi per la ristorazione di prodotti provenienti da sistemi di filiera corta contenute nell'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 104 del 2013.
- 4) l'articolo 5, comma 2, sia modificato richiamando espressamente l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede come unico (ed esclusivo) criterio di aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 5) conseguentemente, siano modificati i commi 3 e 4 del medesimo articolo 5 per coordinarli con il citato articolo 95 del decreto legislativo n. 50, commi 3 e 10-*bis*, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo per la stazione appaltante di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - intesa come miglior rapporto qualità/prezzo - e di fissare un tetto massimo al punteggio economico entro il limite del 30 per cento;

- 6) all'articolo 5, comma 5, i parametri di qualità per le procedure di selezione dell'offerta ivi indicati siano coordinati con le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 6, e 144, comma 1, del decreto legislativo n. 50, che fissano rispettivamente i criteri generali per la valutazione degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri specifici per i servizi di ristorazione;
- 7) all'articolo 5, comma 7, il riferimento normativo per la predisposizione di bandi-tipo da parte dell'ANAC per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva sia sostituito con quello vigente di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 50;
- 8) all'articolo 5, comma 9, la previsione che ogni anno l'ANAC proceda alla elaborazione di una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, sia modificata per tenere conto sia della disciplina vigente dell'articolo 213, comma 3, lettera *h-bis*, del decreto legislativo n. 50, riguardo alle competenze dell'ANAC in materia di elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, sia dell'esistenza di specifiche normative di settore in merito ai servizi di ristorazione (ad esempio in ambito sanitario);
- 9) all'articolo 5, comma 13, il riferimento normativo all'elenco delle attività non affidabili in subappalto sia sostituito con quello aggiornato di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 50;
- 10) l'articolo 6, che disciplina l'istituzione di un Albo dei fornitori per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, sia modificato sopprimendo il riferimento alle procedure sopra la soglia di rilevanza comunitaria e coordinandone le disposizioni con quanto previsto in materia di formazione di elenchi degli operatori economici per gli appalti sotto soglia dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle apposite linee guida emanate dall'ANAC, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 36 (delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

# 1.3.2.1.18. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 316 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017**  
**316ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale dell'Amministratore straordinario del Consorzio COCIV, svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sull'andamento dei lavori relativi al completamento del Terzo Valico dei Giovi, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2603\)](#) **CROSIO**. - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle*

***opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2545) Manuela GRANAIOLO. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD), a integrazione dei pareri formulati nelle precedenti sedute, al fine di tenere conto di alcune segnalazioni pervenute dal Garante della *Privacy*, invita a riformulare la proposta 1.20 (testo 2), sopprimendo, al primo periodo, la parola "anche".

Il sottosegretario GIACOMELLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut), in assenza del proponente, fa suo l'emendamento 1.20 (testo 2) e accoglie l'indicazione del relatore, riformulando l'emendamento in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il parere su alcuni degli emendamenti rimanenti, anche per l'esigenza di acquisire alcuni chiarimenti sui profili finanziari dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa del prescritto parere della Commissione Bilancio.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### ***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il rappresentante del Gruppo delle Autonomie ha fatto conoscere il suo assenso alla richiesta di trasferimento in sede deliberante dell'esame del disegno di legge n. 2603, una volta concluso in sede referente. Pertanto, alla luce dei consensi già espressi dagli altri Gruppi, salvo diverso avviso, si procederà quanto prima a formalizzare la richiesta alla Presidenza del Senato.

Il senatore [SONEGO](#) (Art.1-MDP), a nome del suo Gruppo, esprime forti riserve su tale richiesta di trasferimento dell'esame alla sede deliberante. Pur valutando favorevolmente il merito del disegno di legge, ritiene tuttavia che la richiesta dovrebbe essere inserita in una programmazione complessiva dei

lavori della Commissione, che tenga conto di tutte le priorità e delle istanze di tutti i Gruppi parlamentari.

Il **PRESIDENTE** ricorda che tali questioni sono affrontate normalmente nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In particolare, la proposta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 2603 è stata più volte discussa e su di essa si è finora registrato un ampio consenso da parte dei vari Gruppi.

Il senatore **FILIPPI** (PD) osserva che in Commissione si è sempre avuto un clima di grande collaborazione tra le varie forze politiche. La richiesta del passaggio in sede deliberante è stata oggetto di confronto e di una intesa in Ufficio di Presidenza che ha definito le priorità per la programmazione dei lavori.

Il disegno di legge in questione ha registrato un'ampia convergenza ed è per tale ragione che si è ritenuto possibile avanzare la richiesta della sede deliberante. Tuttavia, se vi sono opinioni diverse o ripensamenti da parte di alcuni Gruppi, pur rammaricandosi di tale circostanza, ritiene che si debba ovviamente procedere all'esame in Assemblea, senza alcuna forzatura.

Il senatore **CIOFFI** (M5S) si unisce alle considerazioni del senatore Filippi. Sottolinea anch'egli il clima di collaborazione costruttiva, pur nelle diverse posizioni politiche, che si è sempre registrato in Commissione su alcuni provvedimenti di particolare rilevanza, come la riforma del codice degli appalti e il disegno di legge n. 2603. Auspica quindi che, da parte del senatore Sonego, vi sia un ripensamento, per consentire a questo disegno di legge un *iter* il più possibile celere.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) concorda con le valutazioni dei colleghi Filippi e Cioffi e auspica che tutte i provvedimenti per i quali si è richiesto il trasferimento in sede deliberante, sulla base di un consenso trasversale tra le forze politiche, possano procedere speditamente.

Il senatore **SONEGO** (Art.1-MDP) concorda sull'esigenza di evitare forzature, ma sottolinea che l'intesa raggiunta in Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori aveva individuato priorità ben precise, che sembrano ora essere state superate. Esprime in particolare riserve sull'utilità di alcune audizioni svolte recentemente dalla Commissione, come quella del Sindaco di Fiumicino sulla crisi di Alitalia.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che anche l'audizione del Sindaco di Fiumicino è stata discussa e approvata dall'Ufficio di Presidenza. D'altra parte, poiché nel Comune di Fiumicino vi sono ben 5.000 persone che rischiano il posto di lavoro a causa della crisi di Alitalia, è del tutto logico che il Sindaco si faccia carico di rappresentare tale problema presso le Istituzioni, peraltro sulla base di un mandato unanime di tutto il Consiglio comunale.

Il senatore **CERVELLINI** (Misto-SI-SEL) concorda pienamente con i colleghi, mentre contesta la posizione del senatore Sonego. La richiesta di deliberante sul disegno di legge n. 2603 è stata ampiamente condivisa, per l'importanza che si attribuisce a tale provvedimento.

Per quanto riguarda l'audizione del Sindaco di Fiumicino, ritiene che essa sia stata di grande interesse, avendo fornito informazioni e proposte concrete per la risoluzione della crisi di Alitalia che sono invece mancate da parte di altri soggetti deputati, anche nel Governo. Evidenzia che la proposta formulata dal Sindaco di Fiumicino è stata approvata all'unanimità da tutto il Consiglio comunale, nel quale sono rappresentate le forze politiche più disparate. D'altra parte, la crisi e il rilancio di Alitalia non possono assolutamente essere considerate un problema solo locale, ma di livello strategico per

tutto il sistema Paese e nessuno può sentirsi autorizzato a minimizzarne la portata.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, si riserva di valutare di sottoporre la questione dell'esame del disegno di legge n. 2603 ad un prossimo Ufficio di Presidenza.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

#### **1.20 (testo 3)**

[BONERISCO, CROSIO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Altresì, in deroga alla facoltà di cui al periodo precedente, gli iscritti al registro di cui al comma 1, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

# 1.3.2.1.19. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 317 (pom.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017  
317ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra il decreto-legge in titolo, ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che contiene numerosissime norme che incidono su materie di interesse per la 8ª Commissione. Tra le norme di maggior rilievo, oltre a quelle che recepiscono le disposizioni sul trasporto pubblico locale già contenute nello schema di decreto legislativo sui servizi pubblici locali esaminato nei mesi scorsi dalla Commissione (A.G. 308), le misure sulla fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas e quelle volte ad integrare il Codice degli appalti in relazione ai pareri di precontenzioso dell'Anac, dopo i problemi seguiti alle modifiche introdotte con il recente decreto correttivo del Codice. Sono inoltre confluite nel testo in esame le misure adottate dal Governo, con un distinto decreto-legge, per affrontare la crisi dell'Alitalia.

Procedendo in ordine di testo, all'interno del Titolo II, relativo a disposizioni in materia di enti territoriali, si sofferma sull'articolo 27 riguardante il trasporto pubblico locale. Sinteticamente, le norme introdotte, che come già accennato ripropongono alcune delle norme dell'Atto del Governo n.

308, rideterminano la consistenza del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, modificando i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e introducendo penalizzazioni per le regioni che non provvedano ad assegnare i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con procedure di evidenza pubblica, pur nella salvaguardia dei contratti vigenti al 30 settembre 2017, inclusi gli affidamenti *in house* (commi 1-8). Varie disposizioni riguardano gli aspetti finanziari dei contratti di servizio, in relazione a costi, ricavi e tariffe (commi da 8-*bis* a 8-*sexies*). Ulteriori norme intervengono su altri aspetti dei contratti di servizio (commi da 11-*bis* a 11-*quinquies*).

Viene poi disposto un contributo straordinario per la regione Umbria, per far fronte ai debiti di Busitalia - Sita Nord Srl (commi 8-*septies* e 8-*octies*).

Altre norme consentono la locazione di materiale rotabile per il trasporto ferroviario e la locazione senza conducente di veicoli per il trasporto su gomma (commi da 9 a 11); si interviene sulla disciplina dei servizi automobilistici interregionali (commi 12 e 12-*bis*); si ampliano le finalità del Fondo finalizzato all'acquisizione di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale (comma 12-*ter*); si stabilisce il principio di separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche con l'obbligo, in determinati casi, di avvalersi di un'altra stazione appaltante per l'affidamento dei servizi (comma 12-*quater*); si incide sul trattamento giuridico ed economico, tra gli altri, del personale di ferrovie, tranvie e servizi di navigazione (comma 12-*quinquies*); si consente, infine, il trasferimento gratuito alle società costituite dalle ex gestioni governative degli immobili, delle opere e degli impianti di linee ferroviarie dismesse (comma 12-*sexies*).

Altre norme del Titolo II di interesse per la Commissione riguardano l'utilizzo per il 2017 e 2018 dei proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada (articolo 18, comma 3-*bis*) e la disciplina della circolazione nei centri storici di veicoli elettrici e velocipedi (articolo 22, comma 5-*quinquies*).

Nell'ambito del Titolo IV, contenente norme per il rilancio economico e sociale, il Capo I è dedicato a misure specifiche per il settore dei trasporti e delle infrastrutture.

L'articolo 47 riguarda il trasporto ferroviario. Si interviene anzitutto sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, individuando tra l'altro Rete ferroviaria italiana quale soggetto responsabile degli interventi di sicurezza anche sulle ferrovie regionali (commi 1-5).

Si dispone la riprogrammazione da parte del CIPE di risorse disponibili a favore di Grandi Stazioni Rail e si introduce un vincolo nella destinazione dei trasferimenti per il 2016 alla società Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l (commi 6 e 7).

Si autorizza il pagamento a favore di Trenitalia delle somme dovute per i servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e internazionale svolti in Sicilia nel 2014 (comma 8) e si consente di effettuare il collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il continente anche tramite navi veloci (comma 11-*bis*).

Vengono poi autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione (comma 9).

Alcune norme riguardano il trasporto merci, sia mediante l'istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci (commi 10 e 11), sia con l'attribuzione alle imprese ferroviarie di risorse finalizzate al sostegno degli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, sia con l'affidamento a ciascuna Autorità di sistema portuale della possibilità di riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione delle aree destinate ad attività terminalistiche. È inoltre finanziata la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria, in particolare dei macchinisti del settore merci (commi da 11-*ter* a 11-*quinquies*).

L'articolo 47-*bis* contiene disposizioni in materia di trasporto su strada. Alcuni interventi riguardano gli aspetti normativi e previdenziali dei conducenti. Altre norme incidono sulla circolazione dei mezzi destinati al trasporto di merci e dei trasporti eccezionali. Si prevedono rifinanziamenti per alcuni

interventi nel settore dell'autotrasporto, per il trasporto intermodale relativo ai nodi logistici e portuali e per le connessioni della rete ferroviaria nazionale.

Anche l'articolo 48 sostanzialmente riproduce norme contenute nello schema di decreto legislativo sui servizi pubblici locali, finalizzate ad aumentare la concorrenza nel trasporto pubblico locale e a contrastare l'evasione tariffaria. Si interviene pertanto sugli aspetti organizzativi, relativamente alla determinazione dei bacini di mobilità e allo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto regionale e locale (commi da 1 a 8). Sono poi inasprite le sanzioni pecuniarie per i casi di assenza del titolo di viaggio sono previste norme in materia di controlli, di verifica della qualità del servizio e di rimborsi agli utenti (commi da 9 a 13).

L'articolo 49 dispone che l'ANAS sviluppi le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso contratti e convenzioni. Sono quindi disciplinati gli aspetti dell'operazione (trasferimento delle azioni da ANAS e FSI, disciplina transitoria, contenziosi tra ANAS e imprese appaltatrici) (commi 2-5).

ANAS è poi esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente (comma 11) e si regola l'attività di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari (comma 12). Si definisce poi il finanziamento del Contratto di programma 2016-2020, a valere su risorse già destinate al completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (comma 12-bis).

L'articolo 50 recepisce le norme attualmente contenute nel decreto legge n. 55 del 2017, volte ad evitare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A., mediante un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi a favore di Alitalia.

L'articolo 51 incide sul contenimento dei costi dei servizi di navigazione aerea negli aeroporti con traffico inferiore a 70.000 movimenti annui, mentre l'articolo 52 integra la normativa vigente per lo sviluppo delle ciclovie turistiche, con la previsione di ulteriori interventi da realizzare sul territorio nazionale. L'articolo 52-bis impone l'identificazione di *standard* minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'articolo 52-ter interviene sull'articolo 211 del Codice dei contratti pubblici in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, introducendo nuovi poteri di intervento per l'Autorità.

L'articolo 52-quater attribuisce ad ANAC il potere di definire, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale, secondo i principi di cui alla legge n. 481 del 1995.

Con l'articolo 52-quinquies, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, si stabilisce che la società concessionaria «Strada dei Parchi» sospenda il pagamento delle rate del corrispettivo della concessione previsto dalla Convenzione vigente per gli anni 2015 e 2016 e che tale corrispettivo venga versato in tre rate nel triennio 2028-2030.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ad investimenti per eventi sportivi, segnala alcune norme dell'articolo 61, che reca interventi per l'organizzazione delle gare di sci che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021.

Anzitutto, viene nominato un commissario del Governo per attuare gli interventi di progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune e dei collegamenti tra di essi, compresi i collegamenti viari diversi dalla viabilità statale, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno. L'articolo (commi 13-27) affida poi al presidente *pro tempore* dell'ANAS S.p.A. l'incarico di commissario del Governo per l'individuazione, la progettazione e la tempestiva esecuzione delle infrastrutture legate alla viabilità statale della provincia di Belluno, stabilendo le relative procedure accelerate.

Nel Capo IV, contenente disposizioni in materia di servizi, l'articolo 65 incide sulle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, modificandone i criteri di finanziamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (*ALA-SCCLP*) chiede chiarimenti sulle disposizioni dell'articolo 47 che affidano a Rete Ferroviaria Italiana la gestione delle reti ferroviarie regionali, tenendo conto che in alcune regioni si stanno avviando importanti processi di riorganizzazione societaria per la gestione di tali servizi. Sarebbe quindi opportuno che il Governo formulasse da subito eventuali indirizzi unitari per il settore.

Per quanto riguarda l'articolo 49 che prevede l'integrazione di ANAS all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ritiene necessario comprendere il significato e le prospettive di tale operazione dal punto di vista industriale, per non indebolire due delle principali aziende del Paese.

Il relatore [FILIPPI](#) (*PD*), in replica al senatore Pagnoncelli, precisa che l'articolo 47 affida a RFI soltanto la gestione delle infrastrutture delle ferrovie regionali, sotto i profili della sicurezza, mentre l'esercizio dei servizi ferroviari rimane affidato ad altri soggetti.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) richiama l'articolo 52-*quinquies* relativo agli interventi di messa in sicurezza nelle autostrade abruzzesi A24 e A25. La norma prevede, a copertura dei costi degli interventi, il posticipo del versamento delle rate del corrispettivo della concessione autostradale relative agli anni 2015 e 2016, per un importo totale di 111.720.000 euro, inclusi gli interessi. Occorre quindi acquisire conferma tale quantificazione sia sufficiente a coprire tutti i costi, perché in caso contrario si dovrebbe intervenire anche sulle rate delle annualità successive, il che appare non corretto. Rileva infine polemicamente che tali interventi avrebbero dovuto essere attuati già da tempo, essendo già stati previsti nella legge di stabilità per il 2012; le zone attraversate dalle due autostrade sono infatti ad alta rischiosità sismica e il Governo avrebbe dovuto attivarsi subito per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) esprime la propria soddisfazione per la norma introdotta dall'articolo 47 che affida a RFI la gestione, ai fini degli interventi tecnici di sicurezza, anche delle infrastrutture ferroviarie regionali. Sottolinea che si tratta di una disposizione la cui attuazione egli stesso aveva più volte sollecitato e che la Commissione aveva poi condiviso, ad esempio nelle osservazioni inserite nel parere reso al Governo sullo schema recante il nuovo contratto di programma 2016-2021- parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI (atto del Governo n. 374).

Il senatore [SONEGO](#) (*Art. I-MDP*) si unisce all'apprezzamento dei colleghi per le disposizioni dell'articolo 47, riguardanti l'affidamento a RFI della gestione delle infrastrutture delle ferrovie regionali. Esprime uguale soddisfazione per la norma dell'articolo 50, relativa al prestito ponte a favore di Alitalia, auspicando che tale intervento possa contribuire al superamento della crisi e al rilancio dell'azienda, che ha un'assoluta rilevanza strategica per il Paese.

Rileva poi che il disegno di legge, nel suo complesso, contiene norme di grande rilevanza, che investono vari settori. Pur condividendo l'impianto complessivo, su alcune norme il suo Gruppo esprime però una valutazione negativa, con particolare riguardo all'articolo 54-*bis* volto a reintrodurre surrettiziamente i buoni per le prestazioni di lavoro occasionale.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) richiama l'articolo 27, comma 12-*quinquies*, del provvedimento che abroga tra l'altro il regio decreto n. 148 del 1931 e la legge n. 1054 del 1960. Tale normativa regola il regime giuridico dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, dando loro importanti garanzie, tra cui l'applicazione della cosiddetta clausola sociale per la stabilità occupazionale nel caso

di passaggio da un gestore ad un altro a seguito dell'affidamento di un nuovo contratto di appalto.

Abrogando tali disposizioni, si è creato un gravissimo *vulnus* ai lavoratori, reso ancora più grave dal fatto che il comma 12-*quinquies* in esame prevede l'applicazione delle norme attuali fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Questo rischia di creare un vuoto normativo, che espone le categorie interessate a ogni sorta di ricatto occupazionale. Peraltro, la norma appare incongrua anche considerando che, proprio ieri, è stato siglato un verbale di accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le organizzazioni sindacali del settore, volto a garantire che l'attuale regime sia prorogato anche oltre la suddetta scadenza, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale.

Per tali ragioni, nel preannunciare ulteriori iniziative nel corso del dibattito in Assemblea per segnalare il problema, chiede che il relatore inserisca un'osservazione in merito nel parere da rendere alla Commissione Bilancio. Chiede inoltre che la Commissione possa interessarsi quanto prima, in senso generale, dei nuovi assetti contrattuali del settore del trasporto pubblico locale, anche alla luce delle novità apportate dal disegno di legge in esame.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) richiama l'articolo 47, comma 9, che autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori per la sezione transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione, ribadendo la netta contrarietà del suo Gruppo a tale opera.

Si sofferma poi sull'articolo 27, comma 9, che consente la locazione senza conducente di veicoli per il trasporto su gomma regionale e locale con un'anzianità fino a dodici anni. Ritiene tale disposizione inopportuna, perché rischia di mettere a disposizione delle aziende di trasporto regionale e locale mezzi già vecchi, laddove sarebbe più logico utilizzare le stesse risorse per acquistare mezzi nuovi.

Contesta altresì l'articolo 48, comma 12, che permette ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di avvalersi di agenti accertatori non appartenenti ai propri organici: tale possibilità dovrebbe infatti essere consentita non in termini generali, ma solo nei casi di carenza di personale dei gestori, per evitare abusi e sperperi di denaro pubblico.

Riguardo all'articolo 52-*quinquies* condivide le critiche del senatore Crosio, osservando che gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle autostrade A24 e A25 avrebbero dovuto essere fatti da tempo da parte del concessionario, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla stessa concessione autostradale, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Infine, riguardo all'integrazione tra ANAS e il Gruppo FSI prevista dall'articolo 49, non si riesce a comprendere quale sia il disegno industriale dietro a questa operazione, che sembra invece essere destinata soltanto ad aumentare gli *asset* da mettere sul mercato nell'ambito della preannunciata privatizzazione del Gruppo FSI. Come ha dimostrato la fallimentare privatizzazione della seconda *tranche* di Poste Italiane, tuttavia, tali operazioni non hanno dietro una finalità di sviluppo industriale, ma sono destinate soltanto a fare cassa, risolvendosi in un regalo a favore dei grandi investitori finanziari e in un impoverimento del patrimonio del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la rilevanza delle questioni poste dal senatore Stefano Esposito e propone di organizzare un'audizione dei sindacati del comparto del trasporto pubblico locale per domani mattina. Ricorda poi che, dati i tempi ristretti previsti per la conclusione del provvedimento nella Commissione di merito, il parere dovrebbe essere reso sempre nella mattinata di domani. Invita pertanto il relatore a predisporre una proposta per la successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2603\)](#) **CROSIO**. - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

[\(2452\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO ed altri**. - *Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

[\(2545\)](#) **Manuela GRANAIOLA**. - *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato il nuovo emendamento 1.27 (testo 3), pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che la Commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.5 (testo 3). Avendo acquisito tutti i prescritti pareri, la Commissione è pertanto in condizione di concludere l'esame del provvedimento.

Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo.

Il relatore **RANUCCI** (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.27 (testo 3), sottolineando che tale riformulazione recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Conferma poi i pareri già resi sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** si esprime in senso conforme al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** avverte che si passerà alla votazione dei restanti emendamenti, cominciando dalle proposte 1.7 (testo 2) e 1.8, rimaste accantonate in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) rileva che, con apposite riformulazioni, su richiesta del relatore, accogliendo una proposta del Garante della *Privacy*, negli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.16 (testo 2), è stata inserita la dizione "mediante operatore con l'impiego del telefono" riferendosi all'attività per cui un utente può opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche.

Fa presente che tale modifica limita la portata del disegno di legge in esame e va ad escludere tutte quelle comunicazioni commerciali effettuate mediante messaggi preregistrati e tecnologie informatiche alle quali l'utente non potrà opporsi.

Richiama in particolare le comunicazioni audio registrate che si attivano conseguentemente allo scatto alla risposta e che tra l'altro possono poi prevedere una interazione dell'utente mediante la digitazione

sul tastierino numerico del telefono o con il riconoscimento vocale eseguito a mezzo strumenti informatici, senza operatore.

Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta 1.7 (testo 2), stigmatizzando la specifica "mediante operatore" inserita dalla maggioranza allo scopo di limitare il diritto degli utenti ad opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche a fini commerciali.

L'emendamento 1.7 (testo 2) è quindi posto in votazione e approvato.

L'emendamento 1.8 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) fa suo l'emendamento 1.20 (testo 3) che, messo ai voti, risulta approvato.

Dopo che sono quindi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.21 e 1.22, la proposta 1.23 (testo 2) è messa ai voti e approvata.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.24 e 1.25.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.26, 1.28 e 1.0.6.

Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 1.27 (testo 3), fatto proprio dal senatore [CROSIO](#) (LN-Aut), 1.29 (testo 2) e 1.30 (testo 2).

Dopo che il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) ha fatto suo l'emendamento 1.33 (testo 2), sono posti congiuntamente ai voti e approvati gli identici emendamenti 1.31 (testo 2) e 1.33 (testo 2). E' invece dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 1.32.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.5 (testo 3).

Dopo che il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) ha sottoscritto gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.8, posti in votazione, gli stessi sono infine approvati.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, nel testo risultante dalle modifiche approvate, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie. Si devono pertanto considerare assorbiti i disegni di legge congiunti.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** avverte che è convocata per domani, alle ore 8,30, una seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per un'audizione informale delle organizzazioni sindacali sulle vicende contrattuali del personale delle aziende di trasporto pubblico locale.

Avverte, inoltre, che la seduta plenaria della Commissione, già convocata alle ore 8,45, è posticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **2603**

Art. 1

### **1.27 (testo 3)**

**BONERISCO, CROSIO**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rendere più agile e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, conformandosi ai seguenti criteri:

- a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;
- b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) nella determinazione delle tariffe, prevedere comunque l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro».

# 1.3.2.1.20. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 328 (ant.) del 26/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 26 LUGLIO 2017  
328ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE DELIBERANTE

**(2603) CROSIO ed altri. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento in esame è stato riassegnato in sede deliberante dopo essere stato esaminato e approvato con modifiche in sede referente. Propone pertanto di acquisire i lavori già svolti nella sede precedente, inclusi il dibattito e i pareri già espressi dalle altre Commissioni.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo che, come già precisato dal Presidente, è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante. L'approfondito esame svolto in sede referente è stato accompagnato da un'ampia attività istruttoria, nel corso della quale sono stati acquisiti i contributi di tutti i vari soggetti pubblici e privati interessati. Ciò ha portato alla definizione di un testo

condiviso, ampiamente integrato rispetto al testo originario del provvedimento, assunto come testo base per l'esame in tale sede.

Passa quindi a illustrare in dettaglio il testo. Evidenzia anzitutto che gli emendamenti approvati all'articolo 1, oltre a rinviare alle definizioni contenute nella normativa vigente in materia di protezione di dati personali e sull'istituzione del registro pubblico delle opposizioni (comma 1), hanno esplicitato la possibilità che tutti gli interessati che vogliano opporsi all'impiego del proprio numero telefonico tramite operatore per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possano iscriversi, anche contemporaneamente per tutte le utenze fisse e mobili loro intestate, al registro pubblico delle opposizioni (comma 2). In tale registro, peraltro, sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi degli abbonati (comma 3). È possibile in qualsiasi momento revocare l'opposizione verso uno o più operatori, anche per periodi di tempo definiti (comma 4). Con l'iscrizione al registro, si intendono poi revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei propri dati personali per fini commerciali ed è precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati (comma 5). È valido il consenso al trattamento dei dati rilasciato dopo l'iscrizione al registro (comma 6).

Si è poi previsto che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il titolare del trattamento dei dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni non possa comunicare a terzi, trasferire o diffondere tali dati per fini di pubblicità, vendita diretta, ricerche di mercato non riferibili ai prodotti o ai servizi da lui stesso offerti (comma 7). Nel caso di cessione a terzi, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi di identificazione del soggetto a cui ha trasferito i dati (comma 8). Per la violazione dei divieti ora introdotti e del diritto di opposizione come configurato dal provvedimento in esame sono state previste sanzioni, che possono contemplare anche la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli operatori (commi 9 e 10). Si è stabilita la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati per la violazione delle norme della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche (comma 11).

È stato poi previsto che l'obbligo di consultazione del registro, e di conseguente aggiornamento delle proprie liste, da parte degli operatori che utilizzano sistemi di vendita o pubblicità telefonica abbia cadenza mensile, e comunque preceda l'inizio di ogni campagna promozionale (comma 12).

Per rendere più agevole e meno costosa la consultazione del registro da parte degli operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno fissati i criteri generali per l'aggiornamento delle tariffe di accesso, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento in esame (comma 13).

È stato poi vietato il ricorso a compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi pubblici degli abbonati (comma 14).

Infine, la norma relativa all'adeguamento del vigente regolamento sul registro pubblico delle opposizioni a quanto stabilito dal testo in esame è stata integrata prevedendo anche la contestuale abrogazione delle eventuali disposizioni incompatibili (comma 15).

Si sofferma quindi sull'articolo 2, anch'esso inserito dalla Commissione. Tale norma stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* debbano garantire la piena attuazione dell'obbligo di identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali. A tale scopo, le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, dovranno essere adeguate ad un codice o ad un prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate con finalità commerciali, che verrà appositamente individuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime, a nome del Governo, pieno sostegno al testo in esame, di

cui si condividono contenuti e impostazione.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), stante l'ampio consenso registrato tra le forze politiche sul provvedimento, propone di valutare la possibilità di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) ritiene che un termine debba comunque essere fissato, sia pure molto breve, anche per consentire alle Commissioni consultive di esprimere in tempi rapidi i prescritti pareri.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in esame per oggi alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2603  
**XVII Legislatura**

---

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 183 \(pom.\)](#)

Esito: Non  
ostativo

7 marzo 2017

**Sottocomm. pareri**

Parere destinato  
alla Commissione  
**8<sup>a</sup> (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

[N. 184 \(pom.\)](#)

14 marzo 2017

**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni **su  
emendamenti**

[N. 194 \(ant.\)](#)

16 maggio 2017

**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

[N. 195 \(pom.\)](#)

23 maggio 2017

**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

[N. 196 \(pom.\)](#)  
30 maggio 2017  
**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo **su**  
**emendamenti**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 63 \(pom.\)](#)  
27 aprile 2017  
**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**8<sup>a</sup> (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

Esito: parte Non  
ostativo **parte**  
**Non ostativo con**  
**condizioni parte**  
**Contrario su**  
**emendamenti**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 705 \(pom.\)](#)  
7 marzo 2017

Esito: **Esame e**  
**rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**8<sup>a</sup> (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

Esito: **Esame e**  
**rinvio su**  
**emendamenti**

[N. 707 \(pom.\)](#)  
8 marzo 2017

Esito: Non  
ostativo

Esito: parte Non  
ostativo **parte**  
**Contrario su**  
**emendamenti**

Esito: **Rinvio su**  
**emendamenti**

[N. 708 \(pom.\)](#)  
14 marzo 2017

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

[N. 740 \(pom.\)](#)  
16 maggio 2017

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

[N. 748 \(pom.\)](#)  
30 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 750 \(pom.\)](#)  
31 maggio 2017

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

**Nota:** Su ulteriori emendamenti

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 753 \(pom.\)](#)  
13 giugno 2017

Esito: Non ostativo **su emendamenti**

**Nota:** Su ulteriori emendamenti

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 305 \(pom.\)](#)  
14 febbraio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

[N. 307 \(pom.\)](#)  
21 febbraio 2017

Esito: Non ostativo con raccomandazioni

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 352 \(pom.\)](#)

25 luglio 2017

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 43 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2017

**Sottocomm. pareri (fase disc.)**

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni **su**  
**emendamenti**

Parere destinato  
alla Commissione  
**8<sup>a</sup> (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MARZO 2017  
183ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
**PALERMO**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

[\(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A\)](#) **Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**  
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A)**

**(Doc. XXII, nn. 30 e 37-A)**

***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero ([n. 383](#))**

(Osservazioni alle Commissioni 3ª e 7ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La sottocommissione conviene.

***([2673](#)) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***([2674](#)) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

[\(2490\)](#) *VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività ([n. 382](#))**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, nel presupposto che, all'articolo 2, comma 1, alcuni degli ambiti previsti nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, non espressamente indicati nella norma di delega, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, possano essere ricondotti alle espressioni "patrimonio e produzione culturale" e "creatività connessa alla sfera estetica", presenti nella disposizione di delega.

Rileva, inoltre, all'articolo 5, comma 1, lettera d) e all'articolo 7, comma 1, lettera d), l'opportunità di inserire il riferimento al comma 2 dell'articolo 4, al fine di chiarire se i soggetti con i quali le istituzioni scolastiche possono promuovere partenariati siano quelli pubblici e privati, accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, invitando la Commissione di merito a verificare la completezza delle abrogazioni previste dall'articolo 26,

Concorda la Sottocommissione.

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 MARZO 2017  
184ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 38.0.500, rimesso dall'Assemblea alla Commissione di merito e riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi subemendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1473) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio**

**(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari**

(Parere alla 6ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale ([n. 379](#))**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (n. 380)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, rilevando, all'articolo 3, commi 6 e 8 - in sede di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti - l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza unificata, in luogo della Conferenza Stato-Regioni, in quanto la materia appare riconducibile anche alla competenza degli enti locali. In riferimento all'articolo 3, comma 7, appare necessario prevedere espressamente un termine per la selezione degli interventi sul territorio ai fini della costruzione di Poli per l'infanzia.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (n. 381)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, rilevando che, all'articolo 5, comma 2, la previsione dell'obbligo di contribuire in via diretta al pagamento degli oneri di trasporto pubblico degli alunni appare lesiva delle competenze regionali e locali in materia, il cui rispetto è espressamente previsto dal criterio direttivo contenuto nella disposizione di delega, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *f*) della legge n. 107 del 2015. Quanto all'articolo 11, segnala che la disposizione ivi prevista, nell'istituire la conferenza nazionale per il diritto allo studio, può considerarsi conforme al principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 181, lettera *f*), della legge n. 107 del 2015, solo nel presupposto che la creazione della conferenza sia funzionale alla definizione dei criteri essenziali delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona e ai servizi strumentali, a garanzia dell'effettività del diritto allo studio.

Concorda la Sottocommissione.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre**

**2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 1.12 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a un decreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraverso l'elencazione di specifici principi e criteri direttivi.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant., Sottocomm. pareri) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017  
194ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[TORRISI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti

Sugli emendamenti 4.100 e 4.0.100 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, rispettivamente al capoverso "7-quater" e al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale con cui è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato, sia prevista, nel rispetto delle competenze di Regioni e enti locali in materia, l'intesa in sede di Conferenza Unificata, in luogo di un mero parere.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2795) Elena FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2227) Camilla FABRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa  
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sull'ulteriore emendamento 1.143 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e

osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi gli articoli 4 e 5, dal momento che le disposizioni ivi previste, riguardanti la commercializzazione in cantina e la cartellonistica e arredo urbano, incidono su materie pienamente riconducibili alla competenza legislativa delle Regioni.

Segnala, inoltre, all'articolo 3, comma 1, relativo alla certificazione della qualità dell'accoglienza, che non sembra adeguatamente individuato il soggetto abilitato al rilascio del certificato.

In riferimento all'articolo 7, comma 2, reputa necessario che il compito, attribuito alle Regioni, di sostenere l'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione, sia formulato come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso "Art. 2", comma 2, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti per l'esercizio dell'attività enoturistica, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ([n. 410](#))**

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14.*

## 1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017  
195ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

[\(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A\)](#) *Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile*  
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**[\(1110, 1410 e 1544-A\)](#) *Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**[\(1641-A\)](#) *Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (*PD*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2291-A\)](#) *PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria***  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento del Governo 23.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

**[\(2272\)](#) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubino ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

**[\(Doc. XXII, n. 3-bis\)](#) Camilla FABBRI ed altri . - Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017  
196ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[TORRISI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 4, comma 3, l'opportunità che sia individuata la cadenza temporale del controllo periodico ivi previsto.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 9.2 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista è volta a subordinare l'entrata in vigore del divieto oggetto della disposizione all'entrata in vigore di un atto per il quale non sono individuati la natura giuridica, i tempi di adozione e il soggetto eventualmente competente.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare  
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(212) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra**

**(220) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra**

**(1542) MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra**

**(1742) Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra**

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento**

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (*AP-CpE-NCD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2603) CROSIO e SCIBONA. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo**

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili ([n. 416](#))**

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 27 APRILE 2017  
**63ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ALBERTINI**

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,35*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito alla 8ª Commissione:

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178** : parere non ostativo sul testo, parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni e in parte contrario sugli emendamenti.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 7 MARZO 2017**  
**705ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A Doc. XXII, nn. 30 e 37-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità (auspicata anche dal rappresentante del Governo all'atto dell'espressione del parere sul testo approvato alla Camera dei deputati). Nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la prima relazione tecnica sul testo è stata negativamente verificata in particolare in ordine alla mancata quantificazione dell'onere relativo al fabbisogno di queste nuove figure negli organici della pubblica amministrazione, tema che potrebbe apparire superato dal comma 2 dell'articolo 4, che tuttavia occorre valutare. Nell'elaborazione della nuova relazione tecnica sarebbe inoltre necessario chiarire anche quali conseguenze possa avere, per le pubbliche amministrazioni che già erogano questo servizio, la creazione di un'apposita qualifica (articolo 8) e quali oneri possa generare l'inserimento del personale già in organico in una qualifica differente da quella attualmente ricoperta.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2227) *Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice **RICCHIUTI** (Art.1-MDP), in sostituzione del relatore Lucherini, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende favorire la realizzazione di un programma di iniziative per celebrare la figura di Gioachino Rossini in occasione della ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte, che cadrà nel 2018.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1 segnala che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2010), prevista dal comma 3 per il Palazzo Olivieri a Pesaro, sede del Conservatorio intitolato a Rossini, comporta delle agevolazioni fiscali, oltre che l'eventuale accesso a contributi in conto capitale e interessi per l'esecuzione di interventi conservativi. Tali oneri per il bilancio dello Stato - se non per l'indebitamento netto essendo Palazzo Olivieri di proprietà di una fondazione pubblica - non sono stati presi in considerazione dall'articolo 5, il quale riferisce la copertura finanziaria al solo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4. Occorre altresì valutare che le agevolazioni fiscali e i contributi possono comportare oneri non riconducibili a un tetto di spesa e non limitati agli anni 2017 e 2018. Su tali aspetti appare necessario acquisire le valutazioni del Governo. In relazione alla copertura finanziaria disposta dall'articolo 5, occorre acquisire conferma che il Fondo impiegato disponga delle necessarie risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. Non vi sono altresì osservazioni sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO rileva preliminarmente che sarebbe opportuno predisporre una relazione tecnica, da parte dell'amministrazione competente, al fine di compiere le necessarie verifiche come evidenziato dalla relatrice. Segnala comunque la presenza di evidenti profili problematici nel testo del provvedimento. Per quanto concerne la prevista copertura sul FISPE (Fondo esigenze urgenti ed indifferibili), fa presente che, anche se il Governo avrebbe in realtà intenzione di utilizzare le risorse per altre finalità, nel Fondo sono presenti le necessarie disponibilità. Dal punto di vista della copertura è pertanto garantita la capienza del Fondo. Segnala, poi, come evidenziato dalla relatrice, che sarebbe più corretto riferire la copertura al complesso del provvedimento. Quanto all'articolo 1, che secondo i proponenti sarebbe privo di oneri, fa presente che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse prevista per Palazzo Olivieri di Pesaro produce conseguenze di ordine fiscale che devono essere attentamente verificate e quantificate. Nel complesso, pertanto, sarà necessaria una relazione tecnica che chiarisca i profili finanziari dell'articolo 1 e riconsideri la prevista copertura a carico del FISPE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo (che prevede un'IVA al 4 per cento per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici per studenti affetti da DSA), che occorre anzitutto rilevare la necessità che al comma 1 dell'articolo 1 sia fatto un riferimento alle forme di accertamento medico previste dalla legge e alla conseguente certificazione del disturbo al fine di evitare utilizzi impropri della norma e di delimitare la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda poi l'articolo 2 occorre anzitutto acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, occorre altresì una valutazione della quantificazione dell'onere effettuata dal disegno di legge posto che la normativa sui disturbi da DSA è ormai vigente da alcuni anni e può consentire una stima dell'onere attendibile.

In relazione agli emendamenti occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 1.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione alcune note predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le quali si forniscono risposte alle osservazioni formulate dalla relatrice. Per quanto concerne in particolare l'articolo 1, concorda con quanto proposto dalla relatrice circa l'opportunità di prevedere forme di accertamento medico al fine di evitare utilizzi impropri delle agevolazioni; sul punto, fa presente che l'emendamento 1.4 potrebbe rispondere a tali esigenze. In relazione all'articolo 2, segnala che il Dipartimento delle finanze ha quantificato l'effetto finanziario dell'introduzione delle agevolazioni fiscali in 4,7 milioni di euro nel 2017, 15,2 milioni di euro nel 2018 e 10,7 milioni di euro nel 2019. Fa presente che al riguardo la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente sul punto, poiché le disponibilità presenti sul FISPE non risultano sufficienti. Inoltre fa presente la necessità di tenere conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità sulla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento. Riterrebbe in ogni modo necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che dia complessivamente conto

degli effetti finanziari recati dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende consentire a tutti gli utenti telefonici, a prescindere dal fatto che il proprio numero sia o meno presente negli elenchi telefonici pubblici, di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni al fine di non ricevere chiamate commerciali o promozionali. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare se l'eventuale ampliamento della platea di beneficiari del servizio possa pregiudicarne la sostenibilità finanziaria con conseguenti oneri a carico del Ministero per lo sviluppo economico. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Occorre altresì valutare l'emendamento 1.28 con l'analogo 1.0.1. Appare infine necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 1.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico da cui si evince che il testo del provvedimento, pur presentando molte criticità nel merito, non comporta effetti di finanza pubblica connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari del servizio. Riterrebbe tuttavia necessario qualche approfondimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente ([n. 381](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, evidenzia che l'articolo 3 consente agli enti locali di erogare gratuitamente tutti i diversi servizi elencati dal precedente articolo 2: occorre valutare la necessità di specificare, stante la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 14, che tale opzione può essere realizzata solo ove non vi siano rischi di disequilibrio nei bilanci degli enti locali. Occorre chiarire se la norma di cui all'articolo 5, che prevede sia garantito il trasporto gratuito degli alunni delle scuole primarie statali, possa realizzarsi ad effettiva invarianza di oneri, dal momento che l'articolato pone a carico delle famiglie interessate "una quota di partecipazione" e che la relazione tecnica si limita a specificare che l'onere ricade, alla luce del quadro normativo vigente, sugli enti locali. Occorre poi valutare se sia opportuno l'inserimento all'articolo 7, che sancisce la generale e completa gratuità di libri e materiali didattici per le scuole primarie, un riferimento alle risorse utilizzate a copertura della norma, pur prendendo atto di quanto specificato dalla relazione tecnica, ossia che si tratta di un onere finora sostenuto dagli enti locali e ora transitato in capo al MIUR. Quanto all'articolo 9, comma 2, occorre confermare circa la disponibilità delle risorse ivi stanziare, dal momento che diverse norme in via di emanazione utilizzano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Rispetto all'articolo 10, va chiarito se il potenziamento della "carta dello studente", che è qui definito come strumento destinato ad una platea più ampia e operante a regime, possa essere effettuato in assenza di oneri, dal momento che vi sono interrelazioni con attività delle pubbliche amministrazioni e col sistema pubblico di identificazione elettronica del cittadino. Per ulteriori profili fa riferimento alla Nota di lettura n. 164 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nella prossima seduta della Commissione sarà consegnata una relazione tecnica esplicativa che fornirà le risposte richieste dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze che sintetizza le risposte alle osservazioni formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Più in dettaglio, per quanto concerne la richiesta di maggiori informazioni sulla sostenibilità dell'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, fa presente che il Ministero della giustizia conferma che tale istituzione è realizzabile senza oneri aggiuntivi per la finanza

pubblica, specificando altresì che le attuali dotazioni organiche sia del personale di magistratura che del personale amministrativo risultano sufficienti allo svolgimento di tali compiti. Per quanto concerne l'organizzazione delle attività formative connesse all'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle citate sezioni specializzate, lo stesso Ministero ricorda che l'attività formativa è organizzata dalla Scuola superiore della Magistratura nell'ambito di un piano di programmazione ordinaria relativo al perfezionamento delle competenze lavorative a cui sono già chiamati a partecipare i magistrati. Viene confermata, pertanto, la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per quanto concerne le osservazioni riferite ai costi per le apparecchiature di videoregistrazione e trascrizione con sistemi di riconoscimento vocale, il Ministro dell'interno fa presente che tali costi rientrano nell'ambito delle spese per la gestione dei servizi informatici del Ministero dell'interno coperti con le risorse stanziare sui corrispondenti capitoli di bilancio. Quanto all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura di accoglienza o di permanenza di cittadini stranieri, il Ministero dell'interno conferma che non si determineranno maggiori oneri in quanto la norma prevista dall'articolo 6 ha carattere meramente ordinamentale. Con riferimento all'articolo 9, ove si richiedevano maggiori informazioni sulla sostenibilità delle riprogrammazioni delle risorse disponibili sugli esistenti capitoli di bilancio, sottolinea che la nota specifica dettagliatamente tali riprogrammazioni. In merito all'articolo 11, il Ministero della giustizia concorda con l'osservazione avanzata dal relatore riguardo alla necessità di modificare la disposizione, destinando gli stanziamenti di copertura finanziaria indicati al comma 3 per il finanziamento del regime delle indennità connesso al piano di applicazioni straordinarie extradistrettuali. In merito all'articolo 12, in cui la relazione tecnica non precisava le aliquote adottate per la determinazione degli effetti indotti, il Ministero dell'interno risponde alle richieste di chiarimento formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Per quanto attiene alle osservazioni relative alle attività di rilevamento fotodattiloscopico previste dall'articolo 17, il Ministero dell'interno ribadisce che si tratta di attività già svolte con le risorse disponibili e finanziate dal bilancio a legislazione vigente. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri previsti dall'articolo 18, il Ministero dell'interno provvede ad individuare specificamente la riprogrammazione delle risorse, ribadendo, in conclusione, che non dovrebbero manifestarsi gli effetti negativi paventati dal relatore. Per quanto concerne, infine, la richiesta di conferma della correttezza della quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse previste a copertura dai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del provvedimento, il Ministero dell'interno ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica confermando, per quanto attiene alla copertura finanziaria delle operazioni di rimpatrio di cui al comma 4, la disponibilità delle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI).

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sarebbe anzitutto necessaria una nuova relazione

tecnica anche per dar conto della nuova formulazione del testo approvato dalla Commissione di merito. Per quanto concerne l'istituzione del Fondo previsto dal provvedimento, fa presente che, allo stato attuale, il FISPE non presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, il testo del provvedimento risulta scoperto ed il parere del Governo non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2015 la Commissione bilancio ha espresso un parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in titolo. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 28 febbraio scorso, il vice ministro MORANDO ha riferito che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che potesse superare le ragioni della contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che nella seduta di domani sarà messa a disposizione della Commissione una nota documentata che dovrebbe consentire di dare soluzione, attraverso delle condizioni sul provvedimento, di rivedere il parere precedentemente espresso dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi**

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2014.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 16 ottobre 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Dipartimento delle finanze ha predisposto una serie di osservazioni sul testo che richiedono soltanto di essere integrate dal Ministero dell'ambiente nella propria relazione tecnica. Segnala che i rilievi avanzati sul testo sembrano essere stati recepiti e che talune criticità potrebbero essere superate, in particolare in riferimento all'IMU agricola.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che il Ministero di giustizia ha trasmesso al Ministero dell'economia una relazione tecnica, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica verificata negativamente da parte della Ragioneria generale dello Stato. Fa presente in particolare che le osservazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato concernono l'individuazione delle risorse nel bilancio di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) necessarie per lo svolgimento delle previste attività.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota integrativa, concernente in particolare il tema dei giochi ed il PREU (Prelievo erariale unico), diretta a completare le osservazioni tecniche predisposte dal Governo in ordine alla proposta emendativa sul reddito di cittadinanza 1.1 (testo 2) presentata al disegno di legge n. 2494.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 707 (pom.) dell'08/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017**  
**707ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale**

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, con presupposti e osservazione, e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura prevista dall'articolo 6, comma 1, capoverso 3-septies, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che l'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, di cui al Capo I, avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che le riprogrammazioni di risorse previste dagli articoli 9 e 10 avvengano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza incidere su funzioni associate a oneri inderogabili; che, in relazione all'articolo 17, la possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che, in

relazione all'articolo 18, la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate; che, in relazione all'articolo 19, comma 5, la modifica del trattamento economico disposta risulti neutrale rispetto alla spesa prevista, risulti neutra anche con riferimento al bilancio della Croce Rossa Italiana.

Con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 11, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo e che sia inserito il seguente comma 3-bis: "Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019"; che, in relazione all'articolo 12, sia inserita nel testo la quantificazione delle spese concorsuali, calcolate in 200.000 euro dalla nota integrativa della Relazione tecnica, e siano conseguentemente reperite le risorse necessarie alla copertura per l'integrazione dell'articolo 22 del provvedimento.

Il parere è altresì reso osservando che gli oneri calcolati per il personale da assumere, ai sensi dell'articolo 13, sembrano essere calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell'articolo 12, nonostante si tratti della medesima area funzionale e del medesimo profilo professionale."

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere il parere e auspica che l'articolo 12 sia corretto secondo le indicazioni del parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa al testo e agli emendamenti. Riferisce, in particolare, che la gestione del registro delle opposizioni è sostenuta dalla Fondazione Ugo Bordoni con oneri a carico degli operatori commerciali che si avvalgono del servizio. Il Ministero per lo sviluppo economico (MISE) conferma che tale meccanismo di funzionamento rimarrebbe in vigore anche se il provvedimento in oggetto fosse approvato. Ritiene, pertanto, che il testo non presenti profili finanziari problematici. Esprime, pertanto, un parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere non ostativo sulle proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.0.6.

In relazione alle proposte 1.28 e 1.0.1, segnala che il coinvolgimento del Garante per la *privacy* potrebbe comportare un aggravio di oneri per il funzionamento del Registro. Ritiene, tuttavia, tale eventualità non sufficiente a giustificare l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti. Chiede, infine, di poter disporre di ulteriore tempo per l'approfondimento dell'emendamento 1.12 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.28 e 1.0.1. Il parere rimane sospeso sull'emendamento 1.12 (testo 2). Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(352) DE POLL. - Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici**

**(913) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano**

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno 2014.

Il presidente [TONINI](#) ricorda che nella seduta del 19 giugno 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO chiede di rinviare ulteriormente l'esame del testo unificato non disponendo ancora della relazione tecnica richiesta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO chiede di rinviare l'esame del provvedimento per consentire ulteriori approfondimenti della relazione tecnica trasmessa dall'Amministrazione competente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(988) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario**

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una Nota tecnica elaborata dal Dipartimento delle finanze sulla proposta nella quale sono messi in luce alcuni aspetti piuttosto problematici. Fa tuttavia presente che la richiesta relazione tecnica non è ancora pronta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 708 (pom.) del 14/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 14 MARZO 2017**  
**708ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**  
*indi del Vice Presidente*  
**MANDELLI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A\)](#) **Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 38.0.500 prevede un meccanismo di rideterminazione delle condizioni economiche dei servizi obbligatori resi dagli operatori di telecomunicazione per esigenze di giustizia e delega il Governo ad adottare decreti legislativi di coordinamento delle modalità di pagamento con le prescrizioni del testo unico sulle spese di giustizia. Occorre quindi valutare l'opportunità di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sia sul decreto ministeriale che disciplina la tariffazione dei servizi (capoverso "Art. 38--bis", comma 2) sia sui decreti legislativi delegati (comma 3).

Per quanto riguarda i subemendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 38.0.500/8. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO, considerata la presenza di una relazione tecnica sul provvedimento, non ha ulteriori obiezioni da formulare, condividendo in particolare la proposta di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto che disciplina la tariffazione dei servizi. Quanto al subemendamento 38.0.500/8, concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica per poterne valutare compiutamente la portata finanziaria, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica allegata all'emendamento 38.0.500, in particolare su quale sarà il risparmio che deriverà dal nuovo sistema tariffario, visto che questo dovrà essere non superiore al costo medio rilevato nel biennio precedente.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'emendamento prevede la tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, operazione che è attualmente non contemplata. Tale tipizzazione, a cui fa riferimento la norma e, di conseguenza, la relazione tecnica, è cosa diversa dal costo delle intercettazioni.

Il presidente [TONINI](#) rileva al riguardo che tale tipizzazione è espressamente prevista dall'articolo 38-bis, comma 2, inserito dall'emendamento 38.0.500, che riguarda la definizione, con decreto interministeriale, delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la contestuale determinazione delle corrispondenti tariffe.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP) ricorda che nel sistema attuale le attività di intercettazione sono svolte da società private e che agli oneri derivanti da tali attività vanno aggiunti i costi che vengono addebitati dalle società telefoniche; su tali costi si interviene con una riduzione del 50 per cento delle tariffe applicate da dette società.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-bis", dopo il comma 3, del seguente: «3-bis. Il decreto di cui ai commi 2 e 3 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

Il presidente [TONINI](#) fa presente che, secondo quanto segnalato dal Presidente della Commissione giustizia, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui decreti legislativi delegati risulterebbe essere già previsto nel testo del provvedimento, all'articolo 34. Per venire incontro a tale rilievo invita pertanto il relatore a modificare la proposta di parere, pur evidenziando la non inequivocità del rinvio normativo contenuto al comma 3 dell'emendamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene tuttavia necessario mantenere la condizione almeno in relazione al comma 2 dell'emendamento.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sulla scorta dell'invito del Presidente, propone pertanto una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati l'ulteriore emendamento 38.0.500 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Art. 38-*bis*", dopo il comma 3, del seguente: «3-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.».

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.0.500/8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che c'è stata una riformulazione del testo del disegno di legge e che il nucleo fondamentale del provvedimento prevede una serie di oneri con una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Rileva al riguardo la presenza di un duplice ordine di problemi: in primo luogo sussiste la necessità di provvedere ad una corretta quantificazione degli oneri, che necessitano di essere aggiornati. Al riguardo fa presente di aver richiesto i necessari chiarimenti al Ministero competente al fine di poter disporre in tempi brevi degli oneri aggiornati. Segnala inoltre che nel FISPE non sono attualmente disponibili le risorse necessarie per la copertura. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e provveda alla loro corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre**

**2010, n. 178**

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è rimasto sospeso il parere sull'emendamento 1.12 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, rilevata la particolare complessità della proposta emendativa, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca i profili finanziari.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. "

La Commissione approva.

**[\(580-B\) FALANGA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)**

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando preliminarmente che il provvedimento è sprovvisto della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento quali condizioni della V Commissione, ritiene che occorra acquisire conferma dal Governo della congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che evidenzia anzitutto come le risorse necessarie per la costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio sarebbero disponibili nei fondi di riserva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, pertanto, non risulta chiaro perché debbano essere utilizzate risorse del Ministero dell'economia e delle finanze. Con una seconda osservazione la Ragioneria generale dello Stato rileva poi che, trattandosi di risorse in conto capitale, risulta particolarmente importante la effettiva spendibilità di tali risorse. Rileva in conclusione che le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato non sarebbero tali comunque da meritare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In attesa di poter mettere a disposizione della Commissione la relazione tecnica di passaggio come previsto dalla legge di contabilità, propone

pertanto di rinviare a una successiva seduta l'espressione del parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che va chiarito se l'onere, proiettato dal testo sul quadriennio, vada aggiornato portando il riferimento testuale (articolo 3, comma 1) dall'anno 2017 ad altra annualità. Deve comunque aggiornarsi la norma di copertura sui fondi speciali. Occorre altresì sopprimere i commi da 2 a 4 dell'articolo 3, in relazione all'entrata in vigore della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda anzitutto con il relatore sulla necessità di modificare l'articolo 3 della disposizione alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti previsti dalla legge di contabilità n. 196 del 2009. Quanto alla necessità di aggiornare il riferimento dell'onere dall'anno 2017 ad altra annualità, propone di provvedere ad una sua riformulazione chiedendo chiarimenti all'amministrazione interessata in modo da comprendere quale sia il Paese a cui competono per il primo anno gli oneri previsti dalla disposizione ad anni alterni.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017**  
**740ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del testo, che appare necessario aggiornare la cadenza temporale dell'onere stabilita dal comma 4. Preso altresì atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento in recepimento delle condizioni della V Commissione, occorre acquisire conferma dal Governo circa la congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4.

In relazione agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 3.101. Occorre altresì valutare l'emendamento 4.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta per poter disporre degli elementi di approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo che le attività di cui all'articolo 5 possano essere svolte con le risorse previste dall'articolo 8. Occorre altresì acquisire conferma che le attività di cui al comma 2 dell'articolo 3 possano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali. Infine, in relazione all'articolo 8 occorre un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 3.1 che, sostituendo l'intero testo dell'articolo 3, rende più complessa la manifestazione del consenso. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.1 testo 2/3. Occorre altresì valutare le proposte 4.1 (testo 2) in relazione al comma 2 e 4.1 in relazione al comma 4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre, appena disponibili, gli elementi di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il relatore **BROGLIA (PD)** illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che essendo state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"**

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, la necessità di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d'inchiesta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, l'articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

In relazione agli emendamenti formula la medesima osservazione, cioè la necessità di fissare un tetto alle spese della Commissione, vale anche per la proposta 3.1 nella parte che modifica l'articolo 7, comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, pur concordando con quanto rappresentato dalla relatrice, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2280) AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se l'istituendo Consiglio nazionale dell'ordine dei pizzaioli possa effettivamente svolgere i diversi compiti ad esso demandati, già in fase di avvio e anche nell'ipotesi di un numero di iscritti inferiore a quanto atteso, in condizioni di autofinanziamento, come espressamente previsto dall'articolo 7. Risulta, poi, necessario qualificare lo stanziamento permanente di cui all'articolo 9, dal momento che nel testo non si chiarisce a quali oneri si intenda far fronte e come essi siano stati quantificati. Da ultimo segnala l'opportunità di prevedere un idoneo regime finanziario anche per la Giornata nazionale della pizza, di cui all'articolo 8, comma 2, prevedendo che la celebrazione sia ad invarianza di oneri ovvero che per la stessa si impieghino delle risorse, da individuare con puntualità. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. In relazione agli emendamenti, segnala che occorre una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 2.2 e 2.3, che affidano nuove funzioni alla Pubblica amministrazione centrale. Occorre valutare gli emendamenti 1.4, 3.2, 4.6 e 5.2. Comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2291-A) Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi un parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura**

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo della delega è provvisto di clausola in base alla quale gli schemi di decreto attuativo vanno trasmessi alle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, e gli eventuali oneri devono essere oggetto di idonea relazione tecnica. Per ciò che attiene i criteri di delega essi appaiono in larga misura di carattere tecnico-settoriale; tuttavia può ritenersi opportuno acquisire dal Governo rassicurazione circa la sostenibilità delle attività di controllo previste, in particolare con riferimento agli eventuali effetti delle lettere *b)*, *d)*, *g)* e *h)* sull'assetto delle competenze della pubblica amministrazione. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti.

Rispetto agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50 e 1.52 dal punto di vista degli eventuali effetti sull'equilibrio finanziario del testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

**(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio**

**(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari**

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il nuovo testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che dal momento che la nuova disciplina regola i rapporti tra banche e clientela, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede di poter disporre di maggiori elementi informativi sul provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire una relazione illustrativa che approfondisca gli elementi principali del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2770) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Ministero dell'interno ha trasmesso una serie di risposte che confermano quanto osservato dal relatore, ma la Ragioneria generale dello Stato non si è ancora espressa in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.143 (testo 2), 01.1/28 (testo 2), 1.49/1 (testo 2) e 1.0.3/100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda altresì che è sospeso il parere sugli emendamenti 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.3/2, 1.0.3/3, 01.1/28, 1.44 e 1.46.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire successivamente le valutazioni del Governo in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Segnala inoltre, tra gli emendamenti precedentemente sospesi, il parere contrario del Governo sulle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27, rispetto alle quali appare necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché sulle proposte 1.29, 1.32, 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.81, 1.82, 1.90, 1.99, 1.101/19, 1.101/45, 1.183, 1.206 e 1.0.3/1.

Il presidente TONINI ritiene che sugli emendamenti 1.29 e 1.32 non si possa esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto le risorse necessarie sono disponibili nei fondi speciali di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sui subemendamenti 1.49/8, 1.49/9 e 1.49/10 al fine di chiarire le conseguenze di natura finanziaria delle proposte. Quanto alla proposta 1.81 reputa possibile attuarla con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre si dichiara perplesso sull'opportunità di inserire elementi riguardanti la previdenza così come proposto dall'emendamento 1.82. Per quanto riguarda l'emendamento 1.90, fa presente che la previsione di una garanzia appare rischiosa sotto il profilo della finanza pubblica. Concorda invece con il Governo con la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria relativa alle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27 e 1.99, pur rammentando che il provvedimento nel suo complesso prevede già tale clausola. In relazione al subemendamento 1.101/19, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica, mentre fa presente che la proposta 1.101/45 non sembra presentare profili finanziari problematici dato il semplice riferimento alla norma costituzionale vigente.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede che la questione relativa al richiamo costituzionale dell'emendamento 1.101/45 venga approfondita.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di tale approfondimento. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.183, mentre reputa oneroso l'emendamento 1.206. Quanto infine al subemendamento 1.0.3/1, fa presente l'opportunità di una sospensione dell'esame in attesa che venga reso il parere sulla proposta 1.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.82, 1.90, 1.101/19, 1.183 e 1.206. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.29 e 1.32. Il parere non ostativo sull'emendamento 1.99 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria alla lettera *f-ter*. Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente [TONINI](#) avverte che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo n. 392-*bis*, recante "razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico".

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 748 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017**  
**748ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato per indicare la soluzione a talune criticità che ancora permangono sul testo e quelle che ancora non sono risolte rispetto alla relazione tecnica verificata negativamente. Le modifiche suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato appaiono comunque necessarie per superare la verifica negativa delle relazioni tecniche di base.

La senatrice **BULGARELLI (M5S)** osserva che per poter esprimere un parere nel senso indicato dalla Ragioneria generale dello Stato è necessario anzitutto esaminare le relazioni tecniche di base elaborate dal Ministero del lavoro e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Ragioneria generale dello Stato non può limitarsi a suggerire le modifiche da apportare ma deve anche fornire una esaustiva spiegazione delle questioni rimaste aperte. Oltretutto, la nota non ritiene sufficienti le

modifiche che la medesima indica.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) evidenzia che, sotto il profilo procedurale, la relazione tecnica non è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiedere alla Commissione di impiegarla quale base per l'espressione di un parere sulla scorta di indicazioni che possono non essere sufficienti rappresenta, pertanto, una forzatura che non fa onere al Governo.

Il presidente [TONINI](#) invita i senatori a osservare che le modifiche suggerite dalla nota sono comunque essenziali per poter superare il vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) ritiene che si potrebbe rendere un parere molto circostanziato che recepisca tutte le modifiche proposte dalla Ragioneria generale dello Stato. Tuttavia, crede che la scelta di non tornare in Commissione di merito rappresenti un errore dato che le modifiche richieste riguardano anche aspetti di contenuto ancorché legati a quelli di natura finanziaria e di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ribadisce, in ogni caso, che l'accoglimento delle stesse modifiche sia essenziale per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) si associa alle riflessioni della relatrice. Evidenzia tuttavia che la responsabilità che la Commissione si assumerebbe qualora decidesse di rendere un parere non ostativo, ancorché condizionato, alle condizioni date sarebbe assai discutibile.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) conviene sul fatto che le modifiche richieste non attengono solo alle competenze della Commissione bilancio.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) richiama poi l'attenzione sull'ultimo capoverso della nota, in cui si specifica che in ogni caso la verifica positiva sarà subordinata all'elaborazione di una ulteriore relazione tecnica in cui le amministrazioni competenti confermino l'invarianza finanziaria delle disposizioni del testo.

Il presidente TONINI, alla luce del dibattito svoltosi, reputa che non ci siano le condizioni per l'espressione di un parere non ostativo condizionato perché le modifiche proposte appaiono molto rilevanti rispetto alla formulazione attuale del testo. Sarebbe pertanto opportuna una valutazione della Commissione di merito che ha svolto anche audizioni delle parti su una materia molto delicata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le

proposte 1.27(testo 2) e 1.0.5 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.  
Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di rispondere nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI (PD)** illustra gli ulteriori emendamenti 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli emendamenti 1.49/1 (testo 4) e 1.101 (testo 2), mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 1.112 (testo 2).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l'esame per consentire gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare (Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica verificata negativamente.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2280) AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992**

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è sprovvisto di relazione tecnica. La Carta che si intende ratificare elenca al suo interno una ampia serie di attività (ad esempio nei campi dell'istruzione, della giustizia o della comunicazione) per le quali gli Stati contraenti si impegnano a garantire una piena fruizione anche ai locutori delle lingue regionali o minoritarie presenti sui rispettivi territori. Il disegno di legge contiene dunque un allegato (richiamato dall'articolo 3 del testo) con il quale si indicano puntualmente i settori di intervento e le lingue beneficiarie. Mancando la quantificazione degli oneri correlati a ciascuna di queste attività, e la relativa copertura, occorre acquisire una relazione tecnica che vi provveda.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Essa appare, invece, necessaria a valutare se le attività previste dal provvedimento possano effettivamente essere svolte senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Più in particolare, sono

previsti degli articolati controlli chimico-ambientali dei prodotti interessati al marchio di qualità introdotto dall'articolo 2 del testo, svolti da laboratori indipendenti ma conformi a degli standard individuati da un Comitato già istituito a legislazione vigente, con la collaborazione di ISPRA e ISS. Sono, inoltre, previste funzioni di analisi, controllo e tenuta di registri, devolute alla medesima collaborazione tra Comitato ed enti scientifici. Occorre, pertanto, avere conferma della possibilità di svolgere i nuovi compiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Occorre, per altro verso, un chiarimento sui diritti di concessione e uso del marchio, posti a carico degli interessati dall'articolo 7: nel testo andrebbe chiarito che gli importi fissati devono coprire integralmente le maggiori spese cui l'articolo fa riferimento ed esplicitato quale sia l'autorità destinataria del pagamento ed il bilancio di afferenza. Da ultimo andrebbe verificata la necessità di inserire una clausola di invarianza generale nel testo.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché - in relazione al testo - le successive 7.2 e 10.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))**

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione una nota di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017**  
**750ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** ricorda che nella giornata di ieri è stata trasmessa da parte del Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul testo approvato dalla Camera dei deputati, predisposta dal Ministero della giustizia e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sono stati infatti evidenziati numerosi punti critici del testo, in relazione ai profili finanziari, che necessitano di chiarimenti. Risulta, pertanto, impossibile da parte della Commissione bilancio esprimere un parere compiutamente motivato che possa risolvere tali criticità. Fa presente, peraltro, che la Commissione giustizia, stante la particolare rilevanza del provvedimento e la delicatezza del tema trattato, intende terminare l'esame degli emendamenti presentati in quella sede. Ritiene tuttavia che, prima del conferimento del mandato al relatore da parte

della Commissione giustizia, sarebbe auspicabile che il Governo, attraverso il necessario confronto tra le amministrazioni coinvolte, possa prospettare soluzioni che consentano di superare gli aspetti problematici indicati dalla Ragioneria generale, anche approfittando della sospensione dei lavori parlamentari, già prevista per la prossima settimana. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione bilancio di potersi esprimere sia sul testo che sugli emendamenti e alla Commissione del merito di conferire il mandato al relatore per poter riferire all'Assemblea come previsto dal calendario dei lavori della medesima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) comunica che è pervenuta, da parte della Ragioneria generale dello Stato, una nota che, in relazione alla proposta emendativa 1.27 (testo 2), propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro ivi contemplato.

Quanto alla proposta 1.0.5 (testo 3), rende noto che manca ancora il parere della Ragioneria generale dello Stato. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui risulta che le proposte emendative 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2) sono prive di profili di onerosità. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sulle stesse.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (Art. I-MDP), sulla scorta della nota depositata dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che la destinazione dei proventi da sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 3, abbia carattere di neutralità finanziaria, stante la diversità di fattispecie rispetto alla precedente norma sanzionatoria, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che viene abrogata."

La rappresentante del GOVERNO condivide la proposta illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere già reso sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che, ad avviso del Governo, il parere contrario precedentemente espresso sul testo dalla Commissione bilancio potrebbe essere superato con l'accoglimento, da parte della Commissione di merito, degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3), sui quali il parere è favorevole.

La relatrice ZANONI (PD), preso atto delle indicazioni della rappresentante del Governo, a rettifica del parere precedentemente espresso sul testo, propone l'approvazione del seguente: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).".

La Commissione approva la proposta di parere.

La relatrice ZANONI (PD) illustra quindi poi i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2) nonché le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.1 (testo 2), 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3), 6.2, 6.9, 7.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 4.100 (testo 2). Propone, altresì, l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3) e 6.9. Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2. Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), propone, infine, l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla trasformazione dell'obbligo ivi previsto nei commi 1 e 2 in facoltà.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare";

al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. "

La Commissione approva la proposta di parere.

**(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il nuovo testo unificato del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare se il nuovo articolato consenta di superare le problematiche finanziarie precedentemente emerse, con particolare riguardo al complesso di compiti attribuito alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Ad esse si fa fronte con il comando di alcune unità di personale secondo quanto prevede l'articolo 16, comma 1.

Occorre inoltre una valutazione sulla revisione della composizione della medesima autorità (articolo 14) e sulla relativa copertura (articolo 16).

Da ultimo risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle previsioni dell'articolo 11 in materia di trattamento fiscale.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura**

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota tecnica sul testo e sugli emendamenti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana**

*ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto delle modifiche introdotte nel testo in accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di intervenire in una successiva seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2809) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI**

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.55.*

## 1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 753 (pom.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017**  
**753ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che era rimasto sospeso l'emendamento 1.0.5 (testo 3).

Il rappresentante del GOVERNO comunica che, in base agli approfondimenti svolti, è possibile formulare un parere non ostativo sulla proposta emendativa.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.5 (testo 3) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati. Si passa quindi alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **GUERRA** (*Art. 1-MDP*) interviene per illustrare una serie di proposte emendative all'articolo 54-bis, concernente la disciplina delle prestazioni occasionali, ed in particolare la propria proposta emendativa 54-bis.1. Ricorda che il tema dei *voucher* affrontato dall'articolo sopra citato non faceva inizialmente parte della manovra per motivi sia di metodo che di merito. Ritiene che l'inserimento di tale norma nel provvedimento in esame sia assolutamente da stigmatizzare e sottolinea che se il Governo insisterà per il suo mantenimento il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista non potrà votare la fiducia qualora questa venga posta sul disegno di legge. Dichiaro poi di ritirare tutti gli emendamenti presentati tranne la proposta 54-bis.1, diretta a sopprimere la norma in questione. Ricorda ancora al Governo l'importanza di approvare tale proposta emendativa, in quanto il tema dei *voucher* era troppo rilevante per poter essere affrontato con un emendamento durante la discussione della manovra e che per il suo valore, anche simbolico, avrebbe richiesto una attenzione ed una discussione ben più approfondita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore **SANTINI** (*PD*) chiede ai Gruppi, stante i tempi ristretti a disposizione del Senato per la conversione del decreto-legge, di ritirare tutti gli emendamenti presentati: in caso contrario, il parere non potrà che essere negativo. Si impegna comunque ad un esame approfondito degli ordini del giorno presentati al fine di individuare alcune tematiche meritevoli di particolare attenzione da sottoporre al Governo.

Il vice ministro **MORANDO** esprime parere conforme a quello del relatore. Ricorda, peraltro, che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono emerse una serie di questioni di particolare rilievo sulle quali, anche a seguito del confronto con i soggetti auditi, incluse le parti sociali, si è poi deciso di intervenire con una serie di modifiche. Cita, tra le principali, quelle

intervenute sul tema dello *split payment* e della *voluntary disclosure*, gli interventi a favore delle province, le modifiche introdotte alla normativa fiscale che disciplina il cosiddetto affitto breve da parte di soggetti non esercenti attività di impresa, nonché la rimozione del vincolo che limita in alcune fattispecie l'introduzione dell'imposta di soggiorno. Con riferimento a quanto affermato dalla senatrice Guerra, fa presente che il tema dei *voucher* non era inizialmente stato inserito nel decreto-legge varato dal Governo e che solo successivamente, in presenza di 21 proposte emendative presentate da molti Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, si è deciso di intervenire sul tema del contratto di lavoro occasionale. Pertanto, solo a seguito di un'esigenza manifestata da un ampio ventaglio di forze parlamentari, il Governo ha scelto - d'accordo con il Parlamento - di dotare il sistema di una tipologia di contratto utilizzabile tanto dalle famiglie che dalle imprese. Il Governo non intende rinunciare alla norma, così come introdotta dalla Camera dei deputati, ritenendo che la maggioranza abbia legittimamente deciso in tale sede di affrontare l'argomento nelle modalità a tutti ormai note.

Interviene la senatrice BULGARELLI, che ritira l'emendamento 16.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2853/201/5.

La senatrice ZANONI (PD) ritira l'emendamento 10.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2853/202/5.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, MPL, RI)) ritira gli emendamenti 1.18, 11-bis.0.1, 25.11, 41.16, 41-bis.0.1, 45-bis.0.1, 57-quater.0.1 e 57-quater.0.2 e li trasforma, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2853/203/5, G/2853/205/5, G/2853/209/5, G/2853/212/5, G/2853/213/5, G/2853/214/5, G/2853/215/5 e G/2853/216/5. Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 34-bis.9.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 34-bis.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2853/211/5.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira gli emendamenti 12.2, 30-bis.1, 22.13 e 4.48 e li trasforma, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2853/206/5, G/2853/210/5, G/2853/208/5 e G/2853/204/5.

Il senatore LAI (PD) ritira l'emendamento 14-ter.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2853/207/5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti dall'1.1 sino al 34-bis.2.

Interviene incidentalmente il senatore RUTA (PD) per caldeggiare l'approvazione della propria proposta emendativa 34-bis.3, concernente il piano operativo sanitario della Regione Molise.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 34-bis.3.

Vengono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti dal 34-bis.4 sino al 54.1.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice GUERRA sollecitando l'approvazione della proposta 54-bis.1.

Viene posta ai voti e respinta la proposta 54-bis.1.

Vengono infine posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti dal 54-bis.2 sino al 66.6.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO, al fine di poter effettuare un'analisi più analitica ed approfondita degli ordini del giorno presentati, propone di rinviarne l'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica, relativa al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, prodotta dai due ministeri competenti, che aggiorna quella precedentemente presentata non ancora verificata dalla Ragioneria generale. Tale documento, attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia tuttora una serie di criticità comunque superabili condizionando il parere all'introduzione di alcune modifiche al testo del disegno di legge. Illustra, in particolare, quanto contenuto nella predetta nota con riferimento agli articoli 9, 15, 19, 25 e 29. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato sta analizzando il provvedimento al fine di individuare una serie di modifiche (in particolare agli articoli 25 e 29) da apportare al testo, che potrebbero diventare condizioni necessarie per l'espressione di un parere non ostativo sul testo da parte della Commissione bilancio. Ritiene, inoltre, che verrà probabilmente richiesta la soppressione degli articoli 9 e 19.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede quale sia stato l'esito delle altre situazioni problematiche

evidenziate nella precedente relazione tecnica presentata dal Governo.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la nuova versione della relazione tecnica presentata dovrebbe risolvere tutte le criticità rilevate in precedenza tranne quelle sopra evidenziate.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede conferma che le modifiche al testo che verranno proposte dal Governo riguarderanno esclusivamente aspetti economici e finanziari del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO conferma.

Il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente il seguito dell'esame in attesa che sia trasmessa alla Commissione la relazione tecnica debitamente vidimata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,15.*

Il presidente [TONINI](#), preso atto che non è ancora pervenuta la nota da parte della Ragioneria generale dello Stato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente [TONINI](#) avverte che la seduta notturna di oggi, martedì 13 giugno 2017, già convocata alle ore 20, è anticipata al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2853](#)

**G/2853/1/5**

[PAGLIARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la recente raccomandazione dell'Unione Europea del luglio 2016 in materia di edifici ad energia quasi zero suggerisce di subordinare alcuni benefici fiscali al raggiungimento del parametro di edificio ad energia quasi zero;

è oggi più che mai necessario incentivare l'autoconsumo dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, nuovi ed esistenti e supportare la diffusione dei sistemi di accumulo elettrochimico che copriranno un ruolo sempre più importante, anche a servizio delle necessità della rete;

considerato che:

risulta essenziale aiutare le famiglie a ridurre il costo delle bollette, che a causa della riforma delle tariffe elettriche aumenterà anche di molto, in particolare a causa del notevole aumento dei corrispettivi per l'impegno di potenza contrattuale;

sistemi di accumulo (*energy storage solutions*) abbinati a generazione da FER distribuita di piccola taglia, fotovoltaico in primis, consentono infatti di contenere la potenza impegnata contrattuale di rete del produttore-consumatore (*prosumer*), senza pregiudicare la sicurezza e la stabilità della rete stessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, qualora l'edificio su cui sono effettuati gli interventi ammissibili alle detrazioni fiscali cui si riferisce l'articolo 14 in discussione raggiunga i requisiti per essere considerato edificio ad energia quasi zero, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 75%;

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 Dicembre 2021, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici abbinati a impianti di accumulo di energia spettano una detrazione fiscale dall'imposta lorda su reddito delle persone fisiche, ovvero sul reddito delle società, nella misura del 65%, disponendo: *a*) che la medesima detrazione sia applicabile anche qualora, pur non essendovi un sistema di accumulo, il fotovoltaico sia abbinato a soluzioni tecnologiche volte ad aumentare in modo efficiente l'autoconsumo delle utenze: sistemi di riscaldamento elettrici per ambienti e acqua calda sanitaria (pompe di calore, sistemi efficienti di riscaldamento-elettrico a pavimento, a parete, a soffitto), ricarica veicoli elettrici; *b*) che l'utenza al fine di beneficiare della detrazione fiscale, debba essere dotata di una centralina di programmazione/gestione/ottimizzazione delle tecnologie adottate, in particolare in abbinamento degli impianti fotovoltaici e agli eventuali relativi sistemi di accumulo, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica; *c*) che la detrazione fiscale sia applicabile fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a Euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno; *d*) che la detrazione si applichi solo nella misura in cui il beneficiario si impegni a fare sì che l'energia immessa in rete dall'impianto fotovoltaico non superi il 40% della produzione nei successivi dieci anni complessivamente considerati e/o risulti diminuita la potenza impegnata in prelievo da parte dell'utente della rete nella misura di almeno 20% rispetto all'impegno precedente; *e*) che la detrazione sia ripartita in dieci quote annuali di pari importo; *f*) che tali incentivi siano cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, solo nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e comunque non siano cumulabili con altri incentivi nazionali fatto salvo l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; *g*) che la detrazione fiscale si applichi all'intervento complessivo, nel caso di installazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, mentre negli altri casi, la detrazione sia limitata ai costi di fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico.

**G/2853/2/5**

[PAGLIARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

è oggi più che mai necessario fare chiarezza in un ambito dove oggi ci sono comportamenti contraddittori e continue pronunce dell'Agenzia delle Entrate, che di fatto non forniscono un chiaro orientamento su quando un impianto vada o meno considerato alla stregua di un edificio;

è importante che per tutti gli impianti di piccole dimensioni (20 kW) e per gli impianti non incentivati in autoconsumo, non solo il regime catastale, ma anche il regime di ammortamento sia quello dei beni mobili, più favorevole rispetto a quello dei beni immobili (non c'è IMU e il tasso di ammortamento è 9%), con la conseguente applicabilità del superammortamento, quando il bene è un bene strumentale;

considerato che:

risulta necessario rendere possibile per la deroga al regime di accessione distinguere adeguatamente la proprietà degli impianti da quella del tetto e dare in pegno agli istituti finanziatori gli impianti fotovoltaici al fine di un significativo incentivo alloro finanziamento;

per gli impianti fotovoltaici maggiori di 20 kW incentivati o comunque con auto consumo inferiore al 70% dovrebbe essere chiaro che debbano essere accatastati e soggetti al regime dei beni immobili;

è quanto mai essenziale stimolare la diffusione di sistemi di stoccaggio per l'incremento dell'auto consumo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli impianti alimentati da fonte rinnovabile installati sulle coperture e pertinenze degli immobili di qualsiasi potenza che: non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e che destinano almeno per un anno solare il 70% della produzione alle utenze dei clienti finali anche diversi dal produttore di energia collocati all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza non si applichi il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. Al fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti sia comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili;

a prendere in considerazione l'opportunità di promuovere una normativa che consenta a tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli immobili o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 15-bis di non vedersi applicato il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. In tali casi il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei: diritti iscrिवibili sugli impianti di cui a questo e al precedente impegno dovrebbe essere quello dei beni mobili, anche agli effetti dell'applicabilità delle disposizioni in materia di super ammortamento stabilite dagli Articoli 1 comma 91 e 93 della legge 28 dicembre 2015, n. 28, per cui gli impianti che non ricadano in un tale regime debbano essere accatastati e conseguentemente sottomessi al relativo regime fiscale.

**G/2853/3/5**

**ORRÙ**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

l'articolo 243 del codice doganale dell'Unione europea ? Regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che:

«Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca»;

secondo quanto disposto dall'articolo 127 del trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, sono da considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, nonché gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso;

in Italia sono già operativi territori extradoganali, zone franche e depositi franchi. I più noti sono Campione d'Italia, Livigno, parte della provincia di Gorizia, le acque nazionali del lago di Lugano, le zone franche per i regimi speciali riconosciuti nei comuni limitrofi di Gorizia e in Valle d'Aosta;

i predetti territori sono contraddistinti da una serie di caratteristiche quali posizione di confine e città marittime di rilevante importanza per il traffico con l'estero, tali da riconoscerli quali territori extradoganali;

le predette caratteristiche si evidenziano anche per le isole di Lampedusa e Pantelleria, che distano dalla costa siciliana circa duecento chilometri e sono situate in prossimità delle coste tunisine; tali isole anche se territorialmente appartenenti allo Stato italiano, a causa della distanza vivono in uno stato di gravissimo isolamento non alleviato dagli scarsi e costosi collegamenti aerei, soprattutto nelle stagioni non turistiche, e dai lunghi e difficoltosi collegamenti marittimi;

a quanto detto si aggiunga la grave crisi umanitaria che l'isola di Lampedusa si è trovata a fronteggiare in questi anni, con continui sbarchi e naufragi allargò delle sue coste;

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune e necessarie iniziative per destinare i territori di Lampedusa e Pantelleria a zone franche, anche alla luce delle disposizioni comunitarie esposte in premessa.

**G/2853/4/5**

**MIRABELLI**

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame interviene sulla disciplina dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevedendo l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, anche nei confronti di società controllate;

l'applicazione dello *split payment* comporterà infatti che dette società, dal 1° luglio 2017, non dovranno più versare l'IVA sugli acquisti per versarla direttamente all'Erario;

considerato che:

la Centrale del Latte di Brescia S.p.A. è una storica società pubblica, 85 anni, che raggiunge da anni risultati molto positivi che ricadono sempre e subito sul socio pubblico Comune di Brescia e sul tessuto economico e sociale dell'intera provincia bresciana;

in questi anni, attraverso scelte coraggiose e trasparenti, il Comune di Brescia, di propria iniziativa, ha ceduto una parte sostanziosa delle quote di sua proprietà (dal 96% al 51%), con il coinvolgimento di tante importanti realtà associative e produttive bresciane, compreso la cessione avvenuta pochi mesi fa di circa l'1% ai dipendenti della stessa;

l'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto legge comporterà per la suddetta società, e per le altre società che si trovino in condizioni simili nel resto del territorio nazionale, oltre ad una penalizzazione finanziaria diretta, anche una ben più grave penalizzazione nei confronti di tutti i fornitori della medesima, non solo di materia prima, ma anche dei beni e/o servizi;

tale situazione appare particolarmente seria in quanto la nuova disciplina introdotta penalizza in modo particolare le società che operano sul libero mercato ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica amministrazione, a differenza delle società private dirette concorrenti sul

mercato;

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, l'adozione di misure finalizzate ad evitare che dall'applicazione delle nuove misure sullo *split payment* previste dall'articolo 1 del decreto legge in esame si producano penalizzazioni eccessive a carico delle società che operano sul libero mercato, ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica amministrazioni, tali da compromettere la loro continuità operativa.

**G/2853/5/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto, estende l'ambito applicativo dello *split payment*, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta, all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT;

il citato articolo prevede che lo *split payment* si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;

la lettera *c*) del comma 1 del citato articolo 1, inoltre, reca l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter, del DPR 633/1972, che esclude dall'applicazione dello *split payment* i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

con l'abrogazione del citato comma 2, di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei professionisti) sono assoggettati al meccanismo di *split payment* ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dalle novelle in commento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere i compensi dei professionisti dal meccanismo dello *split payment*.

**G/2853/6/5**

[RUSSO](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la lettera *c*) del comma 1-bis dell'articolo 1, modificando articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estende l'ambito operativo dello *split payment* ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

questa disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione dello *split payment*;

i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dovranno adeguare i sistemi informatici con delle gare comunitarie così come previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5;

impegna il Governo:

a valutare, nell'ambito dell'adozione del provvedimento attuativo di cui sopra, l'adozione di tempistiche di adeguamento compatibili con le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**G/2853/7/5**

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la legge 2 aprile 1958 n.139 stabilisce che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego sono esenti dalla imposta, di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa;

considerata la necessità di dissipare dubbi interpretativi da parte di alcuni apparati dello Stato come le conservatorie dei registri immobiliari, che nel silenzio della norma, applicano o meno le imposte di trascrizione sulle iscrizioni e cancellazioni di ipoteche e immobiliari nelle controversie individuali di lavoro. Tali contrasti interpretativi sono stati spesso diramati dalla direzione centrale contenzioso dell'agenzia delle entrate, o dai tribunali di merito;

impegna il Governo:

a chiarire che l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro debba estendersi anche alle cancellazioni di ipoteca oltre che alle iscrizioni.

**G/2853/8/5**

[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [ZANONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la disposizione di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stata oggetto di diverse interpretazioni quanto all'assoggettamento ad aliquota ridotta per le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili;

in particolare, la disposizione normativa stabilisce una aliquota del 10 per cento applicata alle forniture di calore provenienti da fonti rinnovabili; una aliquota del 22 per cento applicata alle forniture di calore provenienti da fonti non rinnovabili; una aliquota del 10 per cento oppure 22 per cento applicabile alle forniture di calore inserite in un contratto di servizio energia che comprende, fra le altre, la manutenzione e l'assistenza; proprio su questa ultima modalità di fornitura, in considerazione della non chiarezza della disposizione normativa, alcuni operatori applicano il 10 per cento ed altri il 22 per cento;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, al fine di chiarire quale sia l'aliquota applicabile alle prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico, nell'ambito del

contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme.

**G/2853/9/5**

[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [ZANONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2017, le variazioni delle accise sui tabacchi siano stabilite, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesima al fine di assicurare un maggiore gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018;

tale intervento, particolarmente gravoso per il settore, si va ad aggiungere a quello previsto in precedenza nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nell'ambito del quale è stato previsto il ravvedimento operoso per controversie in materia di accise e di IVA afferente per i generi di monopolio e per vicende avvenute prima dell'anno 2010, disciplinando in maniera puntuale, per quanto riguarda le accise sui tabacchi, la facoltà dell'Amministrazione preposta (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di provvedere ad una transazione con i soggetti coinvolti e per i contenziosi ancora pendenti;

nell'ambito del suddetto provvedimento, al successivo articolo 5-bis, comma 1, al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, escludendo tuttavia l'unico e ultimo comparto di monopolio, ovvero i tabacchi lavorati;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, che le disposizioni di cui all'articolo 5bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, si applichino a tutti i prodotti sottoposti ad accisa, ivi compresi i tabacchi lavorati.

**G/2853/10/5**

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 istituisce il SISTAN, Sistema statistico nazionale di cui fanno anche gli enti locali;

l'articolo 7 del suddetto decreto stabilisce che è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

l'articolo 11 del suddetto decreto prevede sanzioni relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti;

molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno pienamente ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all'ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel Programma statistico nazionale;

considerato che:

tali adempimenti sono particolarmente gravosi in particolare per i comuni di minori dimensioni

demografiche;

tali enti registrano per la maggior parte una carenza di personale e di competenze adeguate; impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la concessione ai comuni di una proroga fino al 30 novembre 2017 per la messa in regola delle rilevazioni in questione, sospendendo l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT.

**G/2853/11/5**

[EASIOLO](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo della ZES è quello di ridurre il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) anche nel nostro Paese potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione in determinate aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto con l'Unione Europea al fine di valutare le procedure e le modalità per la realizzazione anche nel nostro Paese di zone economiche speciali in determinate aree territoriali che presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico produttivo.

**G/2853/12/5**

[GIANNINI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'ordinamento giuridico italiano reca una disciplina generale delle complessive e articolate attività di mediazione piuttosto ampia e disomogenea e, per alcuni aspetti, anacronistica e inefficace, soprattutto per ciò che concerne l'individuazione degli obblighi e delle responsabilità degli operatori del settore;

in particolare manca una regolamentazione organica e *ad hoc* dell'attività degli agenti immobiliari; la legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore reca, infatti, norme «comuni» che regolano l'accesso alla professione sia per i mediatori merceologici che per gli agenti commerciali;

non è prevista, tra l'altro, un'adeguata misura efficace ed effettivamente dissuasiva volta a contrastare il frequente esercizio dell'attività di agente immobiliare in violazione dell'obbligo di dotarsi di apposita garanzia assicurativa; il comma 5-*bis* dell'articolo 3 della citata legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserito dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 («Disposizioni in materia di apertura e

regolazione dei mercati») ? stabilisce infatti che, «per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela del cliente», senza nulla specificare in caso di inosservanza di tale prescrizione;

considerato che:

sarebbe quanto mai opportuna, oltre che necessaria, la previsione di una disciplina organica, specifica e aggiornata che regolamenti, in maniera certa e compiuta, l'attività di mediazione immobiliare, nell'interesse comune sia degli operatori che dei consumatori, dato anche l'ampio sviluppo che l'intero settore sta avendo negli ultimi anni;

i rappresentanti del settore immobiliare (in particolare della FIMAA Federazione Italiana degli Agenti d'Affari in Mediazione, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia) stanno oramai da tempo portando all'attenzione dei diversi livelli istituzionali l'esigenza di predisporre appositi interventi normativi, a tutela sia degli operatori del settore che degli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità nelle more di una «ridefinizione» normativa complessiva della materia (anche sulla base di quanto indicato in premessa) di inserire già nel prossimo provvedimento utile la previsione di una adeguata sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esercizio dell'attività di mediazione immobiliare in violazione del prescritto obbligo di coperta assicurativa, ferme restando comunque le eventuali sanzioni disciplinari già previste.

**G/2853/13/5**

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [ORELLANA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge- 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

la microgenerazione è la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia, spesso identificata dalla sigla inglese Me-HP acronimo di *microcombined heating and power*;

tramite i microgeneratori, unità cogenerative di potenza elettrica compresa tra 1 e 50 kW, è possibile ottenere un significativo risparmio di energia primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e calore;

i microgeneratori si presentano simili per dimensioni a una caldaia a basamento; sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da un motore interno a combustione alimentato a metano, GPL o biogas, accoppiato a un alternatore e a un sistema di recupero del calore altrimenti disperso;

le taglie elettriche e termiche dei microgeneratori sono perfettamente idonee a soddisfare le esigenze energetiche di settori diversi: da quello abitativo al pubblico, dal ricettivo alla ristorazione, dal benessere all'*healthcare*, dall'agroalimentare alla distribuzione, eccetera;

considerato che:

la direttiva europea sull'Efficienza Energetica 2012/27/EU, che ha ripreso e integrato la Direttiva Europea sulle Prestazioni Energetiche in Edilizia 2010/31/UE, raccomanda lo sviluppo di idonee politiche strutturali a supporto della microgenerazione che aiutino a realizzare il grande potenziale di risparmio energetico e di emissioni di CO2 insito nella tecnologia stessa;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»), prevede all'articolo 15 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica), comma 1-bis, l'opportunità di agevolare ulteriori interventi [...] quali, per esempio le schermature solari, la microgenerazione e la microtrigenerazione

per il miglioramento dell'efficienza energetica [...];

il meccanismo della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attualmente previsto, nel caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, appare come quello più pertinente per includere ed incoraggiare il ricorso agli impianti di microgenerazione. Infatti, parimenti a una caldaia a condensazione, quelli di microgenerazione (disponibili nella versione con recupero di calore di condensa) concorrono alla riduzione di energia primaria in modo addirittura più virtuoso considerata la contestuale produzione di energia elettrica. Una moderna caldaia a condensazione (rientrante tra le tecnologie agevolate) grazie alle elevate efficienze, sfrutta al meglio il contenuto calorifico del gas metano producendo tuttavia solo calore, mentre la microgenerazione, con medesime o superiori efficienze, permette di produrre in aggiunta anche energia elettrica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di unità di microgenerazione.

**G/2853/14/5**

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BERGER](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

vi è oggi un ampio contenzioso fra GSE e operatori del settore fotovoltaico riguardo la decadenza dalle tariffe incentivanti che, generando incertezze, rischia di compromettere la funzionalità degli impianti e quindi l'interesse pubblico a mantenere operativa la connessa produzione da fonte solare;

in netta controtendenza rispetto al resto del mondo quest'anno, rispetto all'anno passato, vi è una diminuzione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete ciò è anche dovuto alla difficoltà per le aziende del settore di fare investimenti a fronte del pericolo di perdere, anche per errori meramente formali, le tariffe incentivanti già ottenute;

l'articolo 57-*quater* introdotto nel corso dell'esame alla Camera, per salvaguardare la produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici, interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, introducendo a tal fine quattro nuovi commi (da 4-*bis* a 4-*quinqies*) nell'articolo 42 del decreto legislativo n.28 del 2011, e di incentivi nel settore eolico. Gli interventi operano, per determinate fattispecie di violazioni, una sostanziale deroga alla disciplina vigente;

ai sensi del nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 42 agli impianti di potenza superiore a 3kw nei quali a seguito di verifica o di indagine risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE;

considerato che:

oltre ai casi di moduli non certificati vi sono tantissime altre fattispecie, come errori nelle voltore, o nei procedimenti autorizzativi, o nei certificati di prestazione energetica, ritardati invii di comunicazioni a enti dovuti a incertezze per il sovrapporsi di norme di legge, errori nella indicazione delle date di autorizzazione o della potenza di impianto, che oggi possono portare anche in caso di errori incolpevoli o comunque non gravi alla decadenza dagli incentivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di limitare la decadenza integrale dagli incentivi ai casi in cui le finalità della normativa incentivante non sono state raggiunte o in cui vi sono stati illeciti penali accertati, per evitare che una parte molto significativa della potenza installata per ragioni burocratiche o di forma venga abbandonata.

**G/2853/15/5**

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ANGIONI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della TARI e della TARES ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano ? alla data del 31 dicembre 2013 ? un contratto di affidamento delle relative attività;

considerato che:

molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e che con l'attuale formulazione della norma i comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un «nuovo» contratto, sia nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013;

impegna il Governo:

a dare la possibilità ai comuni di far riscuotere la TARI e la TARES dal soggetto che gestisce i rifiuti purché tali gestori possano operare secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari privati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**G/2853/16/5**

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ANGIONI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, obbliga tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici a fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

l'articolo 11 del medesimo decreto stabilisce le sanzioni amministrative a carico di persone ed enti relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti;

considerato che:

molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all'ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel programma statistico nazionale in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dagli stessi negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere una proroga, almeno fino al 30 novembre p.v., per regolarizzare gli adempimenti previsti, sospendendo altresì l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT.

**G/2853/17/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

premessi che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per il contribuente di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; fino all'anno precedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;

la misura si riferiva all'anno d'imposta 2015 e la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposito modulo per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef allegato ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni, che secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possano, pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute»;

i partiti politici, quindi, sono stati riammessi ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef a discapito delle associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale;

sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Governo abbia ommesso di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017, ma in seguito quest'ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel decreto all'ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo,

impegna il Governo:

a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione sopra descritta con l'approvazione di una norma *ad hoc* e successivamente con una variazione sul *software* dedicato alle dichiarazioni dei redditi;

a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale anche per le associazioni culturali.

**G/2853/18/5**

[CANDIANI, COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge.-24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; premesso che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore-zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, a prevedere per la filiera avicola, nel primo provvedimento utile, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata-che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

**G/2853/19/5**

[CANDIANI, COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge.-24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; premesso che:

l'evoluzione delle tecnologie e del gusto dei consumatori ha determinato un progressivo cambiamento del settore della pianificazione, che si è saputo adattare alle nuove sfide ed è rimasto uno dei settori di punta della produzione agro alimentare nazionale. Un settore che dovrebbe essere tutelato e messo in condizioni di operare al meglio delle proprie capacità e di continuare a investire e innovare;

la normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»);

nello specifico, con l'abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della legge n. 580 del 1967, si è realizzata una vera e propria liberalizzazione degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria, dando così una nuova e più ampia definizione di «pane» ai fini alimentari;

nonostante questa sostanziale evoluzione della normativa sulla lavorazione e commercializzazione del pane, la disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima-delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4 per cento;

la lista degli ingredienti e sostanze previste dal Titolo III della legge n. 580 del 1967, a distanza di 50 anni dalla sua originaria formulazione, si sta sempre più rivelando inadeguata nel disciplinare le evoluzioni accadute e soprattutto future del progresso tecnologico e nel tener conto delle esigenze

nutrizionali e delle richieste dei consumatori, che fisiologicamente condizionano l'offerta e la varietà di prodotti della panetteria ordinaria;

in tale contesto, emergono per il settore della panificazione sempre più incertezze applicative circa la corretta individuazione dell'aliquota IVA di riferimento tale da condizionarne appunto anche la capacità di innovazione ed evoluzione del comparto;

al fine di superare queste incertezze, principalmente determinate dalla vetustà di una norma mai aggiornata nel suo complesso, che potrebbero mettere in serio rischio le attività dell'intera filiera produttiva e distributiva dei prodotti interessati, creando anche squilibri concorrenziali, si rende necessario un chiarimento normativo volto ad integrare le specifiche sugli ingredienti ammessi per la panetteria ordinaria che, pur avendo perso la sua naturale accezione in seguito alla liberalizzazione sulla panificazione, continua a mantenere la sua valenza sotto il profilo prettamente fiscale. Ciò permetterebbe al comparto della panificazione di operare senza incertezze e rischi, di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e di fronteggiare in modo efficace la concorrenza particolarmente agguerrita dei prodotti esteri. Il tutto a beneficio del rilancio dei consumi di pane che da alcuni anni registrano una drastica riduzione;

impegna il Governo:

a prevedere l'emanazione di una circolare interpretativa in merito all'applicazione dell'IVA alla cessione di prodotti di panetteria che chiarisca, in modo risolutivo, l'equiparazione degli ingredienti che sono diventati di uso diffuso ? quali ad esempio i grassi vegetali e gli oli alimentari industriali introdotti sul mercato dopo il 1973 che oggi sopperiscono alla scarsità di risorse sufficienti a soddisfare la domanda ? con quelli ammessi per la panetteria ordinaria. Questo favorirebbe il rilancio della produzione e dei consumi, sviluppando l'indotto di un'intera filiera con positivi effetti collaterali per la crescita economica del Paese.

**G/2853/20/5**

[STEFANI, TOSATO, COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

la legge di stabilità per il 2016, legge n.208 del 2015, ha introdotto un super ammortamento del 140 per cento per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività, a decorrere dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016;

anche gli agenti e i rappresentanti del commercio hanno potuto beneficiare di tale super-ammortamento per l'anno 2016, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, la categoria è stata espressamente esclusa dal godimento di tale beneficio;

a decorrere dall'anno 2017 gli agenti e i rappresentanti di commercio potranno quindi dedurre dal reddito il 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura, nel limite di euro 25.822,84 + iva, ai sensi dell'articolo 164 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

tale misura si ritiene necessaria per rilanciare la competitività della categoria anche perché l'autovettura rappresenta per gli agenti e i rappresentanti del commercio l'unico bene veramente necessario all'esercizio dell'attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di estendere anche al 2017 la possibilità per gli agenti e i rappresentanti del commercio di godere del super-ammortamento del 140 per cento per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività.

**G/2853/21/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione; il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede, a partire dal 1 giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermediazione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche per la tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi come stabilito da ultimo dal presente decreto.

**G/2853/22/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 43 del presente provvedimento contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni degli allegati 1, 2 e 2-bis del disegno di legge n. 89 del 2016, colpiti dagli eventi sismici in centro Italia;

si rende necessario, a seguito della sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, di permettere la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili;

proprio in considerazione del fatto che si tratta di sospensione e non di cancellazione della quota da rimborsare, la mancata rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati dalla sospensione, dal 2017 al 2021, oltre a ledere i principi generali di veridicità e significatività, altererebbe la definizione degli equilibri di bilancio nella loro visione dinamica e prospettica;

la rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati consentirebbe, invece, a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla conoscenza della situazione finanziaria degli enti sui

quali ricade la portata applicativa della norma, dagli organi istituzionali a quelli di controllo fino a tutti i portatori di interesse, di avere una chiara definizione degli equilibri di bilancio nella loro versione complessiva che ogni amministrazione pubblica deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure legislative al fine di modificare l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, al fine di permettere la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili, in armonia con i principi contabili generali, e al fine di non ledere i principi generali di veridicità e significatività.

**G/2853/23/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in-materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; fino all'anno precedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;

la misura si riferiva all'anno d'imposta 2015 e la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposito modulo per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef allegato ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni, che secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal *sito web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali - Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: «I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute»;

i partiti politici, quindi, sono stati riammessi ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef a discapito delle associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale;

sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Governo abbia ommesso di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017, ma in seguito quest'ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel decreto all'ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo, impegna il Governo:

a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione sopra descritta con l'approvazione di una norma *ad hoc* e successivamente con una variazione sul *software* dedicato alle dichiarazioni dei redditi;

a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale anche per le associazioni culturali.

**G/2853/24/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

in sede di esame del-decreta-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

al fine del contrastare all'evasione fiscale, il decreto in oggetto reca norme in materia di imposta sul valore aggiunto prevedendo, da un lato, all'articolo 1, l'estensione della *split payment*, e dall'altro, all'articolo 2, la diminuzione dei tempi per la detrazione IVA. Si potranno quindi chiedere le detrazioni sala nella dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura (una fattura ricevuta nel 2017 deve essere registrata entro il termine della dichiarazione annuale dell'IVA, ossia entro il 30 aprile 2018), mentre la normativa precedente prevedeva che la detrazione poteva essere richiesta fino al termine ultima di presentazione della dichiarazione relativa 2° anno successivo;

allo stesso fine, l'articolo 3 del provvedimento in oggetto introduce disposizioni in materia di compensazioni, prevedendo la riduzione da 15.000 a 5.000 euro dell'importo al di sopra delle quale si può usufruire della compensazione salvo attraverso vista di conformità a di dichiarazione sostitutiva dei revisori legali. Quindi c'è un aggravamento degli oneri per il contribuente, per evitare, da parte dell'amministrazione finanziaria, di liquidare indebite compensazioni da recuperare poi in futuro;

le suddette misure sono finalizzate a reperire maggiori risorse ai fini dell'intervento correttivo di circa 3,4 miliardi, pari allo 0,2 per cento del Pil, così come richiesta dalla Commissione europea in seguito all'esame della legge di bilancio 2017;

in questo contesto, si rende necessaria altresì coinvolgere anche gli enti territoriali nel recupero dell'evasione IVA, attribuendo, di conseguenza, alla singola regione, la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dalla rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunta di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

impegna il governo:

ad incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nella attività di recupero dell'evasione fiscale, così come prevista nella risoluzione approvata dal Parlamento in merito al Documento di economia e finanza 2017, al fine di incrementare le entrate erariali e sostenere il contrasto all'evasione fiscale.

**G/2853/25/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

l'articolo 7 del decreto in oggetto reca norme in materia di rideterminazione degli incentivi ACE. Tali incentivi, introdotti nel 2012, premiano gli imprenditori che investono nell'impresa, concedendo uno sgravio fiscale sugli apporti di capitale effettuati;

la norma originaria prevedeva che il beneficio potesse essere cumulato negli anni a partire dal

2011, mentre il decreto in oggetto stabilisce il passaggio dal criterio incrementale a quello differenziale;

di fatto, si limita il beneficio agli ultimi cinque esercizi e si riduce l'aliquota dello sgravio, con conseguente aumento della base imponibile e, dunque, del carico fiscale;

simile intervento è stato contestato da più parti poiché ritenuto uno snaturamento della normativa originaria in materia di incentivi ACE che comporterà, di conseguenza, un incremento della pressione fiscale su almeno un quarto delle imprese operanti nel Paese;

al contrario, su determinati istituti di credito, le nuove disposizioni avranno un effetto del tutto opposto: per le banche che hanno avuto consistenti aumenti di capitale e forti perdite negli ultimi esercizi, la norma si tradurrà in un beneficio immediato, che tenderà a neutralizzarsi negli esercizi successivi;

è noto infatti come alcuni istituti abbiano accumulato, fuori bilancio, ingenti crediti fiscali (Dta), a causa delle pesanti perdite subite negli anni. La normativa impone di non contabilizzare i crediti fiscali se non sulla base degli utili attesi, in riferimento ad un *test* periodico di recuperabilità;

la modifica alla normativa Ace, aumentando la base imponibile, aumenta anche la recuperabilità di queste poste: Mps (che ha 1,15 miliardi di Dta fuori bilancio e nel piano di novembre prevedeva di smaltirle al ritmo di 100/150 milioni all'anno), in base alle nuove regole avrà un effetto positivo sul patrimonio netto di 891 milioni di euro. Benefici analoghi dovrebbero esserci anche per la Popolare di Vicenza, che aveva 531 milioni di Dta fuori bilancio a fine 2016, e per Veneto Banca, che pure registra Dta fuori bilancio per 181 milioni di euro,

impegna il governo:

tenuto conto delle perdite accumulate fuori bilancio da alcune tipologie di imprese, quali quelle bancarie, a valutare la possibilità di rimodulare i criteri di determinazione della base imponibile dei fini degli incentivi ACE in modo da assicurare uguaglianza di trattamento per tutti i comparti imprenditoriali che usufruiscono degli incentivi.

**G/2853/26/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

durante l'esame del provvedimento in oggetto, il governo ha presentato un emendamento per prevedere l'ennesimo rinvio, al 2019, dell'attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, tra cui, in particolare, l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio della territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi;

il decreto legge n. 113 del 2016 aveva già rinviato al 2018 l'entrata in vigore del meccanismo di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, confermando, anche per il 2018, come spiega la stessa relazione tecnica, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'IVA di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000;

il continuo rinvio dell'attuazione dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011 è dovuto alla mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità e alla mancata attuazione del principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza;

seppur è necessario il rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) che prevede che la legge stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è altrettanto cogente, per il legislatore, l'immediata applicazione del decreto legislativo n. 68 del 2011 di applicazione della delega

contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, che, a sua volta, attua l'articolo 119 della Costituzione,

impegna il governo:

a procedere, al più presto, all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità e all'attuazione del principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza ai fini di rispettare il termine del 2019 e non procedere ulteriormente ad ulteriori proroghe dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011.

**G/2853/27/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in-sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

permesso che:

il Governo, sulla base di precedenti impegni presi durante l'esame parlamentare del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con l'articolo 46, ha provveduto all'istituzione, per un periodo di 2 anni, di una zona franca urbana nei comuni elencati degli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; e successive modificazioni, delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e nel 2017;

è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le imprese terremotate, con tutti i ritardi che ha subito la ricostruzione, non potranno essere in grado di proseguire la propria attività e recuperare le perdite senza aiuti concreti da parte dello Stato;

l'istituzione di una zona Franca si presenta come l'unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;

durante la discussione dei precedenti decreti-legge sul terremoto del centro Italia, è stata chiesta con forza dal Parlamento l'istituzione della zona franca, ma il periodo di soli due anni di esenzioni presenta insufficiente per permettere alle piccole e medie imprese la programmazione dei propri investimenti, idonei a garantirne le condizioni di base per il riavvio delle attività economiche, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per provvedere alla proroga, per ulteriori due periodi di imposta, delle esenzioni previste per la zona franca nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, come elencati degli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive modificazioni, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e nel 2017.

**G/2853/28/5**

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno legge di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminale gasiero allargato di Porto Levante è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n.

04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso n. 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto *nimby (not in my backyard)*»;

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminal Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

ciononostante il Polesine è stato estromesso dall'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e *off-shore*,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative per riconoscere al Polesine il *bonus carburante* o comunque misure agevolative a titolo di compensazione per la presenza del terminale gasiero allargato di Porto Levante.

**G/2853/29/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

all'interno della legge di bilancio 2017 è contenuto e il riconoscimento legislativo del valore sociale ed ambientale, oltre che economico e finanziario, della finanza etica. L'articolo 1, comma 51 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introduce nel TUE un regime fiscale agevolato per gli operatori di finanza etica e sostenibile, stabilendo che il 75 per cento delle somme destinate all'aumento del capitale proprio non concorrerà a formare il reddito imponibile;

il comma 4, dell'articolo 111-*bis*, del TUB, come introdotto dal suddetto comma 51, recita testualmente: L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

il suddetto comma 4 è stato surrettiziamente aggiunto dal governo attraverso una riformulazione del testo o dell'Originario emendamento a firma Marcon, che non lo contemplava, prima della sua approvazione definitiva avvenuta in sede di esame della legge di bilancio per l'anno 2017, evidentemente al solo fine di limitarne la portata;

il riferimento all'interno dell'articolo 111-*bis* del TUB ai limiti stabiliti dagli articoli 107 e 108 del trattato UE in regime di aiuti «de minimis», rischia di vanificare l'intervento legislativo. Infatti il regime «de minimis» individua gli aiuti di piccola entità che possono essere erogati alle imprese dallo Stato e dalle altre Amministrazioni pubbliche dietro espressa autorizzazione della Commissione europea, senza violare le norme sulla concorrenza. Ai sensi dei richiamati articoli 107 e 108 del trattato UE l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può

superare, nell'arco di tre anni, il limite massimale dei 200.000 euro fissati in percentuale sugli investimenti. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013. Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del regime gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera;

nella fattispecie il limite massimale dei 200.000 euro nel triennio, si traduce in un limite annuo pari a circa 66.000 euro, importo che, essendo ampiamente superato da un qualsiasi operatore di finanza etica, preclude il riconoscimento e quindi l'accesso all'agevolazione fiscale;

impegna il governo:

ad adottare una disposizione normativa atta a sopprimere all'articolo 111-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la previsione di cui al comma 4.

**G/2853/30/5**

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», prevede all'articolo 1 che, a decorrere dal luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3 del citato articolo 1, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-*bis* del suddetto articolo 1 dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

considerato che:

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958 al fine di convertire il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a «capitalizzazione dei contributi versati» secondo i criteri introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995.

**G/2853/31/5**

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte;

la crisi economica non solo non ha frenato questo fenomeno, ma anzi ne è stata moltiplicatrice, poiché il gioco viene praticato per disperazione anche in tante famiglie non abbienti, che aggravano sempre di più la loro condizione;

nelle regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato;

se si tiene conto poi che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali ove, da un lato è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e, dall'altro, è lo stesso Stato a consentire una pratica che pone ostacoli alle fasce deboli e che impatta negativamente su un gran numero di persone;

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno ridotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*, creando la figura dello Stato biscazziere;

dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d'azzardo ma ancor più sconcertante è come oramai l'illegalità sia strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno in modo evidente l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;

considerato che:

sono impressionanti i numeri che riguardano il gioco d'azzardo: quasi 100 miliardi di fatturato, 4 per cento del Pil nazionale, miliardi di tasse, 12 per cento della spesa delle famiglie italiane, 15 per cento del mercato europeo del gioco d'azzardo, 4,4 per cento del mercato mondiale, 400.000 *slot-machines*, 6.181 locali e agenzie autorizzate, 15 milioni di giocatori abituali, circa 800.000 i giocatori affetti da ludopatia, da 2 a 3 milioni a rischio patologico, 5-6 miliardi l'anno necessari solo per curare i dipendenti dal gioco patologico (ludopatici), oltre ad altri costi indotti;

il minor gettito fiscale che inevitabilmente verrebbe a crearsi dalla riduzione del gioco d'azzardo sarebbe però compensato, secondo alcuni accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d'azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio (da due a tre milioni);

anche numerose associazioni, sindaci e alcuni consigli regionali, si sono pronunciati favorevolmente per contrastare il gioco d'azzardo;

considerato, in fine, che:

sarebbe opportuno vietare ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipologia di gioco d'azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale indice sui reali valori perseguiti dall'ordinamento giuridico italiano;

sarebbe opportuno, altresì, al fine di tutelare i minori di anni diciotto, che l'accesso al gioco, in tutte le sue forme, venga limitato attraverso l'utilizzo obbligatorio della tessera sanitaria, come a tutt'oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre il divieto del gioco d'azzardo, con le uniche eccezioni del lotto, escluso il lotto istantaneo, delle lotterie nelle loro varie forme, e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe;

a valutare l'opportunità di ridurre il mercato dell'azzardo *on line* proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete *internet*, è fondamentale per la conoscibilità dei siti e, per quanto attiene al danno sociale e alla salute pubblica, è strettamente paragonabile a quella sui prodotti da tabacco, che in Italia è già stata proibita tanti anni fa;

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso al gioco, in tutte le sue forme, solo attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria, come a tutt'oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi.

**G/2853/32/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

**G/2853/33/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

nella sezione A1 e nella sezione A2 del Registro Nazionale istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 e successive modificazioni, sono rispettivamente elencati gli alimenti destinati a fini medici speciali e gli alimenti privi di glutine;

gli alimenti destinati a fini medici speciali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 609 del 2013, sono riservati all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche, la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta;

gli alimenti privi di glutine sono destinati ai soggetti affetti da celiachia, una patologia con

incidenza sempre maggiore nella popolazione che costringe gli individui affetti dalla stessa a rifornirsi obbligatoriamente di prodotti particolari in grado di consentire a tali soggetti un'alimentazione corretta; in base a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 8 giugno 2001, come modificato dal decreto ministeriale del 17 maggio 2016, l'erogazione di alimenti a fini medici speciali a favore dei soggetti affetti da malattie metaboliche congenite e dei soggetti affetti da fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, nonché l'erogazione degli alimenti privi di glutine per persone affette da morbo celiaco rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi introducendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale del 8 giugno 2001.

**G/2853/34/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in-legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismiche misure per lo sviluppo»,

premesso che:

i dispositivi medici sono strumenti utilizzati per finalità diagnostiche e/o terapeutiche;

la disciplina in materia è contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con cui è stata recepita la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici in genere; nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 con cui è stata recepita la direttiva 90/385/CEE relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi e nel decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, di recepimento della direttiva 98179/CE relativa ai dispositivi diagnostici in vitro;

la vigente normativa non prevede la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di tali prodotti pur essendo evidente la finalità medica degli stessi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici.

**G/2853/35/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

Il Decreto Ministeriale 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», non è oggetto di aggiornamento ormai da un ventennio;

ciò ha comportato inevitabilmente un disallineamento tra gli importi indicati nella Tariffa e i costi effettivi delle sostanze determinati dagli andamenti del mercato, provocando di conseguenza un grave ostacolo all'allestimento di preparazioni galeniche e accentuando spesso per i pazienti le difficoltà di accesso ai medicinali magistrali;

un effettivo allineamento con le fluttuazioni dei costi di produzione può facilitare l'allestimento di preparazioni magistrali personalizzate utilizzabili anche per la cura delle malattie rare;

è ormai improcrastinabile l'adozione di un apposito decreto del Ministero della Salute che disponga il suddetto aggiornamento o quantomeno, nelle more dell'adozione di un provvedimento in tal senso, la rivalutazione degli importi della tariffa dei medicinali sulla base dell'indice Istat dei prezzi

al consumo maturato dal 1° ottobre 1993 e, per i successivi aggiornamenti, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative per l'aggiornamento della tariffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993.

**G/2853/36/5**

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

in Italia gli edifici in condominio, esclusi gli altri tipi di proprietà, sono oltre 1.200.000 (dati CRESME), l'articolo 1129 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge n. 220/2012 e s.m.i., prevede che superati gli otto condomini è obbligatorio nominare un amministratore. L'utenza condominiale che si avvale quotidianamente dell'amministratore di condominio è da stimare in circa 42 milioni di proprietari ed inquilini;

all'Agenzia delle Entrate ed a Sose S.p.a. risulta che nel 2015 sono circa 15mila coloro che hanno dichiarato con lo Studio di Settore di svolgere tale professione. Prevalentemente sono amministratori iscritti alle Associazioni di categoria del settore (Legge n.4/2013). In considerazione dell'elevato quantitativo di edifici in condominio è palese che vi sia un considerevole numero di soggetti, stimabile in almeno 30 mila amministratori non iscritti ad alcuna Associazione del settore, dipendenti pubblici, pensionati o altro, che svolgono tale attività in forma abusiva, eludendo non solo di dichiarare al fisco i compensi percepiti, ma privi dei requisiti previsti dall'articolo 71-*bis* delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile e dal D.M. n. 140/2014, come già evidenziato nell'ordine del giorno (G/2085/21110) all'A.S. n. 2085, accolto dal Governo in sede di esame in Commissione Industria. Spesso tale comportamento poco virtuoso è avallato dalla complicità degli stessi condomini che in assemblea approvano il compenso dell'amministratore volutamente non come onorario perché sarebbe sottoposto a tassazione, ma come «rimborso spese» non meglio identificato. Questo perverso comportamento permette di eludere il pagamento dell'IV A o della ritenuta d'acconto,

impegna il governo:

al fine di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore della gestione condominiale e dell'esercizio abusivo dell'attività, a valutare la possibilità di emanare in tempi brevi un apposito Decreto Ministeriale demandando al Ministero della Giustizia l'attuazione di un Regolamento che preveda l'obbligo per tutti coloro che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale, anche se solo del condominio in cui sono residenti, ad iscriversi ai meri fini pubblicistici e a loro spese, in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tale Registro dovrà contenere i dati anagrafici di ogni amministratore, l'eventuale nominativo dell'Associazione di categoria alla quale è iscritto, i dati relativi al regime fiscale con il quale opera, oltre a riportare annualmente i riferimenti dell'Associazione di Categoria del settore o l'Ente presso il quale ha frequentato il corso di aggiornamento professionale obbligatorio, con il superamento del relativo esame, svolto ai sensi del D.M. 140/2014;

a valutare la possibilità di prevedere all'articolo 71-*bis* delle disposizioni d'attuazione del Codice civile, l'immediata revoca dell'amministratore non solo se in mancanza dei requisiti previsti dal presente articolo, ma anche se svolge l'attività senza essere iscritto nel Registro di cui sopra, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative di notevole entità;

a valutare la possibilità di adottare misure volte a precisare che la cancellazione dal Registro degli amministratori condominiali ed immobiliari, tenuto presso il Ministero della Giustizia, può essere richiesta solo in caso di cessazione dell'attività e con apposita comunicazione inviata contemporaneamente al Ministero della Giustizia ed all'Agenzia dell'Entrate che detiene tutti i

referimenti dei codici fiscali dei condomini e ai quali deve essere abbinato, già allo stato attuale, il nominativo dell'amministratore di condominio in carica.

**G/2853/37/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Il Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,  
premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in oggetto è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;

in Italia il 45% dei consumi finali complessivi è legato ai consumi di-energia termica (riscaldamento e raffreddamento);

tale dato giustifica l'importanza per il futuro della produzione di energia termica da fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme siano assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili, nonché a prevedere che in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei predetti beni relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non si debba far luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni.

**G/2853/38/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti fu materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure-per lo sviluppo»,  
premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IV A e rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di semplificare le procedure escludendo dall'asseverazione quei bonus e quei crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi e che lo Stato riconosce alle imprese che le stesse hanno adempiuto alla procedura richiesta (ad esempio deposito fatture, documentazione del pagamento, rilascio certificazioni quando gli investimenti superano un certo tetto).

**G/2853/39/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Il Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,  
premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, reca disposizioni in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per

cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente in presenza di intermediazione immobiliare, anche *online*;

il commercio e l'artigianato diffusi ? che sono due preziose risorse del nostro Paese ? sono stati sinora garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito nei locali commerciali i frutti del loro lavoro;

da alcuni anni, la redditività di questi beni è del tutto inesistente e nelle strade delle nostre città aumentano ogni giorno i locali vuoti. La somma di ben 7 imposte (Irpef, addizionale regionale Irpef, addizionale comunale Irpef, Imu, Tasi, imposta di registro, imposta di bollo) ? combinata con una disciplina contrattuale particolarmente vincolistica ? porta ad erodere fino all'80 per cento del canone di locazione; se si aggiungono le spese, si può arrivare al 100 per cento,

impegna il Governo:

anche al fine di contribuire al superamento della crisi del commercio e rilanciare il mercato degli affitti dei locali commerciali, a valutare la possibilità di introdurre una misura di riduzione dell'imposizione erariale con la previsione di una cedolare secca sui canoni di locazione degli immobili inclusi nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

**G/2853/40/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'Italia ha un'elevata pressione fiscale, concentrata soprattutto sul lavoro e imprese (superiore al 68%, rispetto alla media Ue) e un sistema fiscale inefficiente e macchinoso che costringe ?le imprese e le famiglie ad investire notevoli risorse-per espletare le formalità fiscali;

il cuneo fiscale è superiore di 11-13 punti alla media Ocse.

tale situazione determina uno svantaggio competitivo per il paese, che scoraggia gli investimenti e quindi la crescita economica, l'occupazione e la produttività.

Secondo i dati ISTAT, ad aprile 2017 i giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese sono peggiorati;

considerato che:

l'unico modo per far ripartire in fretta i consumi, creare occupazione e quindi incentivare le imprese, è applicare una riduzione significativa alla pressione fiscale semplificando il sistema fiscale, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare uno studio di fattibilità per l'introduzione, in via sperimentale, ad una nuova imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa (c.d. *flat tax*), con solo due diverse aliquote rapportate al reddito.

**G/2853/41/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante-« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo il pagamento delle sanzioni collegate al tributo degli interessi

di mora;

la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione,

impegna il Governo:

in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, a valutare la possibilità di consentire il pagamento in più rate bimestrali di pari ammontare.

**G/2853/42/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge in oggetto, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo il pagamento delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora;

l'articolo 6, del decreto-legge 193/2016 c.d. decreto fiscale); convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata di cui al predetto articolo 6, del decreto legge 193/2016, si applichi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 sino al 22 aprile 2017.

**G/2853/43/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto legge in oggetto introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

nonostante le ripetute operazioni di sostegno per l'assorbimento dei debiti commerciali esistenti presso il sistema degli enti locali, la situazione permane critica per una fascia di enti in più difficili condizioni di liquidità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rafforzare il dispositivo di sostegno al pagamento di debiti commerciali pregressi anche con riferimento a tali più critiche situazioni, mediante il rifinanziamento del Fondo per assicurare la liquidità del pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**G/2853/44/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria; iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge in esame istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;

il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 13 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017, mentre il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che, ai fini dell'accesso alle esenzioni previste dall'articolo 46 citato, non siano considerati i limiti legati alla riduzione del fatturato delle aziende; a prevedere uno stanziamento di risorse maggiore e un più prolungato intervallo di tempo di vigenza delle ZFU.

**G/2853/45/5**

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [BOCCA](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, reca disposizioni in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere-misure volte a equiparare le unità immobiliari concesse in locazione per periodi di durata inferiore a 30 giorni alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile, prevedendo l'obbligo per chi esercita l'attività di stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

**G/2853/46/5**

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo-sviluppo» (AS. 2853)

premesso che il provvedimento in esame agli articoli 6 e 6-bis reca alcune disposizioni in materia di giochi;

impegna il governo:

a prevedere, in sede di rilascio e di rinnovo di ogni concessione in tema di giochi d'azzardo e scommesse, il divieto assoluto, per i concessionari, di porre in essere comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche online, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso.

**G/2853/47/5**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge-del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premessi che:

l'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

la Sezione IV del Consiglio di Stato, ha preso in-esame la questione sorta in merito al procedimento posto in essere dai Ministeri Finanze. ed Interno per la determinazione del gettito IMU da attribuire al Fondo. sperimentale di riequilibrio ed al Fondo di perequazione, avente lo scopo di compensare la differenza con l'originario introito ICI comprensivo della quota di tributo riservata allo Stato;

con sentenza n. 5008/2015, depositata il 3 novembre 2015, il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della sentenza TAR Lazio n. 10435/2013, che aveva annullato i provvedimenti di attuazione del decreto-legge 201 del 2011, censurando i presupposti tecnico metodologici adottati dal Ministero dell'Economia, in base ai quali venivano attribuite le risorse destinate ai Comuni sul ricalcolo del presunto gettito IMU-ICI;

nonostante-siano trascorsi quasi due anni dalla pubblicazione della sentenza, ad oggi alcuni Comuni non sono stati ancora totalmente risarciti del differenziale di gettito IMU;

impegna il Governo:

a dare attuazione ai dettami delle sopracitate sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 ai comuni interessati.

**G/2853/48/5**

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (AS. 2853),

premessi che il provvedimento in esame agli-articoli 6 e 6-*bis* reca alcune disposizioni in materia di giochi;

considerato che:

il fenomeno del gioco praticato tramite VLT, video *lottery terminal* (art. 110 comma 6, lettera B, del-regio decreto n. 773 del 1931 , e successive modificazioni ed integrazioni), oggi, in Italia, si presenta come uno dei giochi d'azzardo più allarmanti sotto diversi aspetti; tale considerazione nasce dall'osservazione oggettiva di alcune caratteristiche tecniche dei terminali: al netto del limite massimo di giocata di 10 euro, si riscontra la possibilità da parte del giocatore di inserire nella macchina banconote di grande taglio e ciò, vista l'assenza dell'obbligo di identificazione dei riscossori dei buoni di pagamento erogati dal terminale, rappresenta un procedimento funzionale al riciclaggio di denaro. Inoltre, osservando i tempi di durata media delle giocate rapportate alla quantità minima e massima di denaro inseribile, si osserva una sostanziosa perdita media-oraria di denaro, seppure a fronte di una fortemente aleatoria possibilità di cospicue vincite;

nella relazione illustrativa dell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389, schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE, si legge che «Le norme maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato dell'offerta di

servizi di gioco, rispetto a cui, con particolare riferimento al gioco online e al gioco offerto tramite VLT (videolottery), l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza finanziaria, ha rilevato notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive. (...) La norma descrive dettagliatamente le criticità, relative al gioco online e al gioco tramite VLT, che i sistemi di controllo dei concessionari di gioco devono essere in grado di intercettare e mitigare adeguatamente e ribadisce il ruolo di amministrazione di riferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui spetta di verificare l'osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti e di emanare linee guida, ad ausilio dei concessionari, nella corretta implementazione dei presidi».

le VLT sono da considerarsi vere e proprie *slot machine*, più aggressive di quelle installate nei quattro casinò italiani, in relazione al funzionamento delle vincite e delle perdite. È necessario sottolineare che mentre le *slot machine* attive sono circa 380.000 in Italia, le VLT sono solo 50.000 e questo dimostra quanto questo minor numero di videoterminali raccolgano, in termini di movimentazione totale di denaro, quasi quanto le *slot* e di conseguenza quanto siano complessivamente più costose. Risulta agli interroganti, inoltre, che i terminali VLT accettino, in alcuni casi, esclusivamente solo banconote (comprese quelle da 500 euro, finché il Ministero dell'economia non procederà alla loro definitiva messa al bando cogliendo l'occasione dello schema di decreto recante attuazione della direttiva europea), poiché pare che sia facoltà del concessionario o del produttore del terminare di disattivare l'inserimento delle monete, incentivando così un gioco economicamente più massivo;

il comma 943 dell'articolo 1 della legge n. 208 dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (...) A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario». Le stime fornite dallo stesso sottosegretario Baretta in sede di risposta ad un'interrogazione con risposta immediata il 19 maggio 2016 in VI Commissione permanente alla Camera, al 31 luglio 2015 le apparecchiature di questo tipo, ossia le AWP, risultavano essere 378.109 e dunque tale riduzione dovrà attestare il numero di *new slot* non oltre i 265.000 esemplari al 31 dicembre 2019;

impegna il Governo:

a procedere con l'emanazione del decreto ministeriale citato al comma 943 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, e ribadire quanto espresso all'articolo 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009 in merito al contenimento dei VLT nella percentuale del 14 per cento dei AWP totali, i quali entro il 31 dicembre 2019 dovranno risultare il 30 per cento in meno dei macchinari autorizzati al 31 luglio 2015;

alla luce delle riduzioni degli apparecchi VLT, ad innalzare la tassazione sui VLT incrementando le entrate per lo Stato e, contestualmente, contribuire a contenere la perdita monetaria oraria a carico di ogni singolo giocatore;

ad inibire l'utilizzo delle valute cartacee da 500 e da 200 euro nel contesto dei VLT inserendolo nel decreto legislativo di cui all'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare citato;

a prevedere l'obbligo di esplicitare sui ticket erogati dalle videolottery il nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale, l'eventuale vincita o assenza di giocata, così da avere evidenza dei movimenti dei flussi di denaro attraverso l'apparecchiatura di gioco indiretto collegamento con le persone fisiche, apportando queste verifiche e contro bianche al di sotto del limite previste di 500 euro. Altri importanti spunti per una migliore normativa ad hoc per le VLT possono essere facilmente reperiti nella relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle infiltrazioni mafiose a criminali nel gioco lecito e illecito;

ad assumere iniziative dirette ad obbligare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla pubblicazione dei dati sulle certificazioni delle piattaforme VLT, fermi al 2012, con le stesse modalità

analitiche precedentemente in uso, prevedendo altresì un obbligo di pubblicazione, per il futuro, con cadenza mensile;

ad attivarsi al fine di superare l'attuale conflitto di interessi in virtù del quale i software di gestione delle videolottery sono in mano agli stessi concessionari.

**G/2853/49/5**

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 dell'AS-2853 reca disposizioni in materia di accise sui tabacchi, aventi quale scopo quello di aumentare le medesime al fine di assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

un aumento delle accise su detti prodotti ha storicamente prodotto un aumento del prezzo degli stessi, a scapito del consumatore finale, effetto economicamente conosciuto come *pass on*;

i *report* disponibili messi a disposizione dalla Guardia di Finanza in tema di contrasto al commercio illegale di tabacchi ed al contrabbando di sigarette non sono sufficienti a stimare l'elasticità diretta né l'elasticità di sostituzione rispetto ai prezzi delle sigarette del mercato legale;

è tuttavia ragionevole pensare che un aumento del prezzo di un determinato prodotto possa comportare un effetto di deviazione della domanda verso una offerta qualitativamente omologa ma economicamente più vantaggiosa,

considerato tuttavia che:

l'Osservatorio Contraffazione Nomisma da anni svolge indagini relative agli effetti economici della contraffazione dei tabacchi ed ha rilevato che, in generale, l'aumento del fenomeno del contrabbando di sigarette in Italia continua a registrarne un incremento dei sequestri complessivi, tale da denotare un sicuro trend crescente del fenomeno illecito, senz'altro correlato dal livello elevato dei prezzi di sigarette presenti sul mercato legale;

sono assai rilevanti gli effetti negativi di ordine economico, sociale e finanziario per l'erario, in quanto il mercato illecito sottrae infatti risorse allo Stato in termini di IVA e accisa, che non vengono corrisposte;

l'evoluzione dei canali che permettono l'importazione di prodotti contraffatti provenienti da Paesi comunitari che applichino accise inferiori, quali ad esempio la Romania, la Slovenia o addirittura il Portogallo che beneficia, in virtù delle peculiari caratteristiche del proprio mercato dei tabacchi, della possibilità di applicare un'aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultra periferiche delle Azzorre e di Maderarende, rende più agevole la creazione di mercati illegali e paralleli a quello legale di tabacchi nel nostro Paese,

impegna il Governo:

nel rispetto dei limiti minimi di gettito previsti in norma, a stabilire un livello di accise che non si traduca in un aumento del costo di prodotti finiti rivolti ai consumatori finali, in modo da contrastare attivamente il commercio illegale di prodotti lavorati dal tabacco;

ad intensificare i controlli dei competenti organi di vigilanza, tutelando così il mercato legale del commercio dei tabacchi.

**G/2853/50/5**

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 dell'AS 2853 reca disposizioni in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta, sulle vincite su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette «*new slot*» (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita ? *Win for life*, Vinci per la vita ? *Win for Life Gold* e «Si Vince Tutto Super Enalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar;

in particolare le AWP, cosiddette «*new slot*» possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero,

sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori di età, mentre le cosiddette VLT possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo);

sulle AWP con l'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13 per cento al 17,5 per cento, mentre la presente norma prevede in aumento di un 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento);

sulle VLT con l'articolo 1, comma 919, della legge di stabilità per il 2016, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 0,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 5 per cento al 5,5 per cento mentre la presente norma prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento),

considerato che:

l'effetto delle norme di cui alla legge di Stabilità è stato quello di costringere la filiera a recuperare, nel corso dell'anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali;

un ulteriore aumento produrrà una nuova diminuzione delle vincite per i giocatori;

in particolare la decisione di aumento così differente tra AWP e VLT, in considerazione dei diversi luoghi in cui le stesse possono essere installate e della circostanza per cui mentre le VLT sono collegate ad una rete nazionale che ne assicura il monitoraggio ed il controllo, l'installazione delle AWP richiede un certificato rilasciato dalle competenti autorità che è facilmente aggirabile o falsificabile ed il controllo è esercitato dal fornito re stesso delle macchine, potrebbe alimentare un mercato illegale del gioco già esistente e chi si stima in fase di incremento direttamente proporzionale all'incremento della tassazione;

l'iniquo aumento del prelievo erariale non sembra coerente con lo scopo di contrasto alla ludopatia,

impegna il Governo:

a impegnarsi efficacemente nella lotta e nel contrasto del mercato illegale dei giochi, in particolare aumentando i controlli sul territorio con specifico riferimento agli esercizi che dispongono di macchine AWP.

**G/2853/51/5**

**[EUCKSIA](#)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 46 dell'AS 2853 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;

detta disposizione, sulla scia di plurime proposte emendative precedenti, risulta necessaria al fine di assicurare la ripresa economica delle zone colpite dagli eccezionali eventi sismici;

considerate che:

i tempi necessari ai sopralluoghi delle zone terremotate, alla messa in sicurezza delle stesse, oltre che allo smaltimento delle macerie si sono evidentemente dilungati oltre le aspettative e la pianificazione del Governo e della Protezione Civile;

le suddette attività sono preordinate all'inizio dei lavori di abbattimento e ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma, ivi comprese le infrastrutture destinate alla produzione industriale;

allo stato attuale i maggiori operatori economici aventi sede nelle zone del cratere non solo non sono in grado di riprendere la produzione, ma nemmeno di quantificare compiutamente i costi necessari al riavviamento della stessa;

le imprese che intendono stabilirsi nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis non possono conoscere *sic rebus stantibus* le effettive possibilità economiche offerte dal territorio che beneficia della istituzione delle zone franche urbane, circostanza che impedisce ovviamente di pianificare un

congruo piano di sviluppo industriale ed economico,

impegna il Governo:

ad estendere le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 ad ulteriori 2 anni;

ad estendere le esenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

**G/2853/52/5**

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 46-ter dell'AS 2853 introduce, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, modalità di determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica derogatorie rispetto alla normativa vigente;

considerato che:

mentre la rubrica dell'articolo in esame richiama i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il testo dell'articolo fa riferimento ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, e non anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo:

ad estendere l'esenzione anche ai comuni di cui all'allegato 2 bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

**G/2853/53/5**

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 46-quater dell'AS 2853 prevede che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità, cosiddetta zona 1, siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;

le detrazioni spettano all'acquirente dell'unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, i quali possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito,

considerato che:

la necessità di incentivare la messa in sicurezza degli immobili è parimenti importante quanto quella di assicurare una più possibilmente celere ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo:

a prevedere una detrazione fiscale pari al 100 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati da imprese aventi la sede legale all'interno dei Comuni ricompresi nel cratere sismico;

a prevedere un tetto massimo di spesa pari ad euro 200.000 nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati da imprese aventi la sede legale all'interno dei Comuni ricompresi nel cratere sismico.

**G/2853/54/5**

[PADUA](#)

Il Senato,

premessi che:

la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle nuove disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la

rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;

al fine di superare detta limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di accedere alle opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 risulta opportuno tradurre il vantaggio dell'iper e del super ammortamento dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole;

considerato che:

la misura del credito d'imposta potrebbe essere determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24 per cento derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento;

la stessa aliquota del 24 per cento per la misura del credito d'imposta potrebbe ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a carico delle persone fisiche e delle società di persone,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attribuire il credito d'imposta alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

**G/2853/55/5**

[PADUA](#)

Il Senato,

premesse che:

gli investimenti in colture arboree pluriennali, quali oliveti, vigneti, frutteti ed altre, realizzati dalle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d'impresa (Spa, Srl, Snc, Sas, ecc.) sono trattati alla stregua di immobilizzazioni materiali, i cui relativi costi danno benefici in più anni nel corso della loro vita utile;

attualmente, i costi per gli investimenti in impianti per attività biologiche, in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, ed in attesa di un loro inserimento nella medesima, sono considerati, ai fini fiscali, secondo le regole espresse nella circola del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11 del 1991, che fa riferimento al criterio indicato nell'ex articolo 74, comma 3, del TUIR ora articolo 108 comma 3 (spese relative a più esercizi);

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 27/E del 05 febbraio 2003 si è pronunciata favorevolmente in ordine all'applicazione di un'agevolazione simile, di cui all'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, cosiddetto Tremonti-*bis*, ai costi di sostenimento per la realizzazione di nuovi vigneti;

gli investimenti in questione, con esclusione di quelli relativi all'acquisto dei terreni, nell'ambito della gestione di una moderna impresa agricola assumono una importanza sempre più rilevante nell'ottica dell'ottenimento di nuovi prodotti e dell'incremento della quota dell'*export* dei prodotti agroalimentari *made in Italy*, che rappresentano una delle priorità del Governo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di applicare alle aziende agricole soggette alla determinazione del reddito d'imposta e ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, la maggiorazione del 40 per cento anche alle spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.

**G/2853/56/5**

[PADUA, AMIDEI](#)

Il Senato,

premesse che:

l'articolo 4 del decreto-legge-28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al comma 6, prevede alcune modificazioni al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica operazioni IVA e controllo cessioni di beni effettuate attraverso distributori

automatici);

in particolare, modificando il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, si prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;

detta disposizione coinvolge anche i distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo; considerando che:

le aziende agricole a regime speciale IVA non hanno l'obbligo di certificare nessuna vendita al dettaglio, se non registrare, nel registro dei corrispettivi, l'incasso della giornata;

ai fini dei redditi le aziende agricole sono tassate secondo redditi catastali e non d'impresa e l'adempimento di cui in premessa crea, pertanto, un inutile onere a carico delle aziende che gestiscono uno o più distributori senza recare alcun beneficio allo Stato;

tutti i distributori di latte delle aziende agricole sono già muniti di un controllo che consiste in un meccanismo che conteggia la quantità di latte che viene erogata e venduta dal distributore stesso;

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di esonerare le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo, attraverso distributori automatici, dagli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193.

**G/2853/57/5**

**GUALDANI**

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS n. 2853 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

con l'articolo 1, comma 922 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stato precluso il rilascio, dal 1° gennaio 2016, di titoli autorizzatori («Nulla Osta») per apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del TULPS (cosiddetto AWP) che non siano sostitutivi di Nulla Osta di apparecchi già in esercizio, introducendo con ciò un tetto massimo non superabile agli apparecchi in esercizio;

con l'articolo 1, comma 943, della stessa legge n. 208 del 2015 è stata prevista una riduzione del numero di Nulla Osta in misura non inferiore al 30 per cento, in funzione dell'introduzione di una nuova generazione tecnologica di AWP, non ancora definita ad oggi;

con l'articolo 6-*bis* del disegno di legge esaminato dal Senato si reinterpreta la richiamata riduzione dei Nulla Osta di cui al comma 943 indicando un percorso temporale di riduzione del numero di Nulla Osta di esercizio degli apparecchi AWP per ottenere un numero complessivo sul mercato non superiore a 345.000 al 31 dicembre 2017 e non superiore a 265.000 al 30 aprile 2018;

considerato che:

il *corpus* normativo in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del TULPS prevede l'affidamento in concessione per la gestione telematica degli apparecchi, in corso dal marzo 2013 ed in vigore fino al marzo 2022, ad operatori selezionati con procedura ad evidenza comunitaria i quali richiedono le autorizzazioni ed interconnettono apparecchi prevalentemente di proprietà di terzi, sulla base di contratti privatistici i cui contenuti sono derivati da schemi tipo previsti nel rapporto convenzionale. Ad oggi, si stima che oltre tre quarti degli apparecchi per i quali sono rilasciati Nulla Osta siano di proprietà di soggetti giuridici diversi dagli affidatari delle concessioni;

in ragione di tale quadro normativo, già in sede di applicazione del «tetto» di autorizzazioni di cui al richiamato comma 922 il Ministero dell'economia e delle finanze ? Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di regolare le procedure di rilascio e di decadenza dei titoli autorizzatori (da ultimo, con circolare del 12 aprile 2016) nell'ottica di «garantire eguali possibilità a tutti i

concessionari ed evitare altresì fenomeni distorsivi delle dinamiche concorrenziali», consentendo con dette procedure la possibilità per alcuni concessionari di accrescere il numero delle autorizzazioni ad essi rilasciate nelle condizioni in cui si siano ridotte, per dinamiche concorrenziali tra concessionari o tra proprietari di apparecchi, quelle di altri concessionari;

il richiamato *corpus* normativo in materia di apparecchi cosiddetti AWP ed in particolare l'affidamento concessorio non prevede in alcun modo, a differenza dell'altro oggetto di affidamento (apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del TULPS ? cosiddetto VLT), la determinazione fissa del numero di autorizzazioni per concessionario, in ragione delle richiamate dinamiche privatistiche di contrattualizzazione con i proprietari degli apparecchi;

impegna il Governo:

nella redazione delle modalità attuative dell'articolo 6-*bis*, da indicarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2017, a tenere conto delle effettive dinamiche concorrenziali del mercato delle AWP e delle vigenti condizioni convenzionali ed in particolari ad individuare modalità di calcolo della riduzione del numero di autorizzazioni per ciascun singolo concessionario sulla base della complessiva evoluzione del mercato realizzatasi fino alle scadenze previste dal richiamato articolo 6-*bis*.

**G/2853/58/5**

[D'AMBROSIO LETTIERI, GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari;

secondo i dati del Rapporto Italia 2016, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un *pet*: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali,

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi

e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta;

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 800 euro.

**G/2853/59/5**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 prevede un'indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano a operare;

tali presidi, di importanza cruciale per tutti cittadini che vivono in aree decentrate, affrontano quotidianamente le difficoltà connesse alla loro collocazione (sono infatti situate in piccoli centri con elevata presenza di anziani), nonché ai bassi livelli di fatturato;

grazie alla loro capillare diffusione, le farmacie rurali sono in grado di assicurare un'adeguata assistenza farmaceutica anche in zone che, non essendo appetibili economicamente, ne risulterebbero altrimenti sprovviste ed in taluni casi costituiscono l'unico presidio sanitario effettivamente accessibile per coloro che vivono in tali centri, costretti, altrimenti, a percorrere molti chilometri prima di trovare una giusta risposta ai propri bisogni;

per tali motivi il legislatore ha previsto la concessione di un sussidio statale che tuttavia rischia di essere vanificato a causa di una pesante tassazione;

in considerazione del fondamentale ruolo che rivestono, è opportuno garantire alle farmacie rurali un effettivo sostegno economico prevedendo la defiscalizzazione del suddetto contributo,

impegna il Governo:

ad escludere dalla base imponibile del reddito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter*), l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

**G/2853/60/5**

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 7-*bis* della legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede la possibilità per i comuni di rimborsare le spese legali agli amministratori che siano incorsi in procedimenti giudiziari legati al proprio incarico, che siano stati assolti o prosciolti;

sino al 2010 tale rimborso veniva riconosciuto ordinariamente per via giurisprudenziale, definito nelle sentenze in analogia al trattamento dei dipendenti della pubblica amministrazione o per il tramite dell'articolo 1720 del codice civile, istituto che disciplina il mandato;

dal 2010, alcune sentenze della Cassazione, hanno contrastato questa prassi e alcuni comuni non hanno più riconosciuto il rimborso delle spese legali nonostante l'assoluzione o il proscioglimento;

con la legge n. 125 del 2015 si è voluto porre rimedio alle differenti interpretazioni delle diverse amministrazioni riconoscendo la correttezza del rimborso. Tuttavia per alcuni enti locali la

norma sarebbe applicabile solo a partire dalla data della legge n. 125/15, generando quindi un buco normativo tra il 2010 e il 2015;

impegna il Governo:

a chiarire che l'articolo 7-bis, comma 2, della legge n. 125 del 2015 non pone vincoli agli enti locali rispetto alla sua validità temporale e che tale disposizione si applica per tanto anche al periodo che va da 2010 al 2015.

**G/2853/61/5**

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la riforma ordinamentale delle Province prevista dalla legge numero 56 del 2014 ha lasciato in capo alle province alcune funzioni fondamentali tra le quali quelle relative all'edilizia scolastica, al funzionamento delle scuole e alla formazione professionale, allo sviluppo economico e ai servizi per il mercato del lavoro, alla gestione del territorio e della tutela ambientale, nonché alla pianificazione della mobilità, della viabilità e dei trasporti, alla costruzione e gestione strade provinciali;

si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento delle infrastrutture e del welfare locale, la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che necessitano di adeguate risorse finanziarie e di personale;

le Province e le città metropolitane istituite dal 1° gennaio 2015, hanno contribuito al risanamento dei conti pubblici per un ammontare pari a 5,2 miliardi di euro nel periodo che va da 2013 al 2017. Solo per la parte corrente la riduzione della spesa per le Province, dal 2013 al 2016, ammonta a 2,7 miliardi di euro, pari ad un taglio del 40 per cento sul fabbisogno totale;

tale contributo, unitamente alla riduzione del personale a disposizione, non consente ora alle province l'efficace erogazione dei servizi di competenza dovuti al cittadino e alle imprese o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;

la Corte dei conti, in merito a tale situazione, ha recentemente affermato che le Province «devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori»;

considerato che:

la società Sose Spa, ha evidenziato per l'anno in corso una carenza di risorse correnti pari a 650 milioni per le Province, utili a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali a fabbisogni *standard*;

il provvedimento in esame prevede interventi mirati e finanziamenti specifici a sostegno delle Province, risolvendo tuttavia soltanto una parte delle criticità finora emerse sia dal lato delle risorse finanziarie sia dal lato del personale a disposizione. In particolare, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge in esame dispone un contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore delle province a statuto ordinario, affinché abbiano risorse aggiuntive per lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla legge di riforma n. 56 del 2014. A queste si aggiungono quelle per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per un ammontare pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017 e quelle per l'edilizia scolastica;

appare auspicabile, nell'attuale fase di riordino istituzionale e di emergenza finanziaria, apportare ulteriori norme per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la piena funzionalità delle province,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili o in sede di sessione di bilancio, compatibilmente

con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'adozione di misure finalizzate ad integrare le risorse finanziarie e di personale necessarie alle province per esercitare le funzioni fondamentali previste dalla Costituzione e per garantire i livelli essenziali dei servizi di competenza nei rispettivi territori.

**G/2853/62/5**

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 58; recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il contributo per i comuni che danno luogo alla fusione, limita in favore di tali enti alcuni vincoli in materia di assunzioni e spese di personale, e consente alcune differenziazioni in tema di applicazione di tributi e tariffe,

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti utili, lo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro al fine di garantire maggiori contributi in favore dei comuni che danno luogo alla fusione al fine di favorire il loro sviluppo strutturale, economico e sociale.

**G/2853/63/5**

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ANGIONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede per gli Enti, per il solo anno in corso, la possibilità di mantenere accantonate al fondo pluriennale vincolato le somme dei quadri economici per spese di investimento in caso di mancato perfezionamento degli affidamenti delle opere previste entro il 31 dicembre;

considerato che:

tale norma non ha alcun costo per la finanza pubblica e che favorisce gli investimenti locali, evitando che le somme accantonate nel fondo pluriennale vincolato dell'anno precedente confluiscono nell'avanzo di amministrazione (posta non rilevante ai fini del saldo finale di competenza), a causa del mancato perfezionamento degli affidamenti entro il 31 dicembre, dovuto a motivi formali o procedurali, trattandosi comunque di progetti certificatamente in corso di avvio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere strutturale la possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 467 citato.

**G/2853/64/5**

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ANGIONI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge-24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

la gravosità degli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale prevista dall'armonizzazione contabile, sta fortemente incidendo sui comuni di maggiore dimensione demografica e creerà difficoltà ancora maggiori nei comuni più piccoli, i quali sono sicuramente i più

colpiti dall'attuale situazione di carenza di personale e di ristrettezza di risorse disponibili,  
impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare di un anno gli obblighi di tenuta della contabilità economico-patrimoniale (e conseguentemente del bilancio consolidato) di cui agli articoli 232 e 233-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando così modo ai comuni fino a 5.000 abitanti di provvedervi in modo ordinato e consapevole.

**G/2853/65/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 39 del provvedimento in oggetto prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;

l'applicazione della norma è subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205/2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014 che prevede che i risparmi di province e città-Metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera *b*), della legge n. 56 del 2014);

se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;

la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento, e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68/2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con partecipazioni erariali;

la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

**G/2853/66/5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite dall'eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato inserito l'allegato 2-*bis* nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

non sono rientrati nell'allegato 2-*bis* una serie di comuni che presentano ingenti danni, come Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinedoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);

ad aggravare la già critica situazione *post* sismica di tali comuni sono state le abbondanti precipitazioni nevose del mese di gennaio 2017, che hanno provocato l'isolamento di diverse frazioni, *blackout* elettrici protrattisi per giorni, e ingenti danni alle attività produttive, specie nei comparto agricolo;

non si capiscono i motivi dell'esclusione di tali comuni, dal momento che io stesso Governo ha accettato la necessità di allargare il cratere, e nonostante il numero di sfollati e quello degli edifici danneggiati *post* sisma sia di gran lunga maggiore a quello di altri comuni del territorio inclusi nell'elenco,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative dirette alla revisione dell'elenco dei comuni indicati nell'allegato 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di riconoscere anche per i comuni di Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ) le stesse provvidenze riconosciute per i comuni indicati negli elenchi 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

**G/2853/67/5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

le norme emanate per far fronte alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevedono la presentazione del progetto di miglioramento sismico dell'edificio terremotato senza definire fino a che percentuale dell'adeguamento sismico deve avvenire tale miglioramento;

si rischia di ripetere la stessa situazione di Norcia e Camerino, ove veniva permesso un miglioramento sismico del 60 per cento dell'adeguamento e ove, nonostante la ricostruzione *post* terremoto di settembre-ottobre 1997 e marzo 1998, gli edifici sono crollati lo stesso con il ripetersi delle scosse di questi- giorni;

al di fuori della ricostruzione integrale, ossia del caso in cui c'è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni (ossia adeguamento sismico), si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici non crollati ma solo lesionati deve garantire un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli edifici comuni e pari al 100 per cento per gli edifici strategici (scuole, biblioteche, ospedali e in generale immobili strategici in caso di terremoto) con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulta situato l'immobile e non con riferimento al sisma avvenuto,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune deliberazioni affinché, qualora le caratteristiche architettoniche dell'edificio e i vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici lo permettano, il miglioramento sismico previsto per i progetti di ricostruzione *post* terremoto garantisca un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulta situato l'immobile, e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.

**G/2853/68/5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 41-*bis* destina 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del «Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione» di cui al comma 2 dell'articolo 41, alla progettazione di interventi per il miglioramento o adeguamento antisismico di opere pubbliche nei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1;

è stato assegnato un ordine di priorità alla destinazione delle risorse che vede in prima graduatoria le progettazioni dei piccoli comuni fino a 3.000 abitanti, senza precisare se si tratti di miglioramento o di adeguamento antisismico;

seguono le progettazioni di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici a seguito della verifica di vulnerabilità e le progettazioni, prima esecutiva e poi definitiva, di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici in generale;

fatta salva la ricostruzione integrale, ossia il caso in cui c'è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni, ossia l'adeguamento sismico, si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici pubblici debba comunque garantire l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, allo scopo di evitare di spendere risorse pubbliche inutilmente per miglioramenti antisismici che poi non evitano il crollo degli edifici in caso di terremoto;

infatti, in caso di calamità la maggior parte degli edifici pubblici diventano «strategici» per il raduno e il soccorso della popolazione,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune deliberazioni affinché, fatti salvi eventuali restrizioni e impedimenti dettati da vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici, le progettazioni ammissibili ai contributi pubblici del «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico», di cui all'articolo 41-*bis*, garantiscano un livello di sicurezza sismica pari all'adeguamento sismico per gli edifici destinati a scuole, biblioteche, ospedali e in generale per gli immobili strategici in caso di terremoto, e un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli altri edifici pubblici, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile.

**G/2853/69/5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

il presente decreto-legge prevede procedure semplificate per abbreviare la ricostruzione garantendo la trasparenza e l'affidabilità delle imprese appaltatrici,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di installare manufatti leggeri da parte dei privati, in deroga ai vincoli urbanistici e paesaggistici, per far fronte ai disagi *post* terremoto e in sostituzione delle strutture di protezione civile, a condizione che siano rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.

**G/2853/70/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

l'attuale sistema perequativo italiano si basa sul Fondo di Solidarietà Comunale, ossia su un modello misto composto da una perequazione orizzontale e una verticale. Quest'ultima, a seguito nell'introduzione del contributo alla finanza pubblica da parte del comparto comunale, è venuta meno, facendo sì che ad oggi il fondo sta prettamente di tipo orizzontale;

come osservato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio: «la presenza dei tagli, attribuiti ai comuni a valle della determinazione del fondo perequativo, fa sì che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei Comuni trasferisce risorse allo Stato, per circa 650 milioni» di cui 230 milioni sono attribuiti ai Comuni di Sicilia e Sardegna che complessivamente ricevono dal fondo più di quanto contribuiscano (il loro riparto si basa interamente sulla componente storica), mentre la parte restante viene trasferita al bilancio dello Stato, per effetto dei tagli degli scorsi anni;

i sistemi perequativi orizzontali si basano su un forte patto solidaristico che vede i Comuni con maggiore capacità fiscale andare a trasferire parte della propria ricchezza a Comuni con minore capacità. Minori sono le differenze tra le municipalità, minore sarà lo sforzo richiesto per trasferire le risorse al fondo e viceversa;

nel nostro Paese vi sono 563 Comuni (di cui 27 in Toscana) che presentano un FSC negativo, ciò significa che nemmeno il ristoro TASI-IMU compensa la perequazione negativa ad essi imputata. Molti di questi sono Comuni di piccola dimensione o a vocazione turistica e presentano caratteristiche simili, come un'importante presenza di seconde case;

il decreto in esame, all'articolo 14, prevede, per il 2017, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, il solito correttivo statistico (riduzione dall'8 al 4 per cento delle soglie di variazione in aumento o in diminuzione rispetto all'ammontare delle risorse storiche) sulla metodologia dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali ai fini dell'attenuazione degli scostamenti negativi più ampi;

un emendamento governativo, approvato in sede di esame in V Commissione, ha poi previsto la riduzione da 80 a 66 milioni dell'importo dell'accantonamento, costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di base. Si prevede, inoltre, la costituzione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di un ulteriore accantonamento per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartirsi nell'importo massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentino, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232 del 2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri per equativi di riparto, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa;

sebbene gli sforzi di stima siano stati apprezzabili dal lato fabbisogni *standard* ancora molti servizi vengono stimati con funzioni di spesa a causa dell'impossibilità di costruire variabili di *output* con conseguenze sui parametri del modello e sulla definizione dello *standard* del servizio. Le caratteristiche proprie del turismo sono solo un piccolo peso che serve a correggere i fabbisogni all'interno del calcolo;

inoltre la ricostruzione delle basi imponibili avviene stimando le prime e le seconde case e non con un dato certo e non vi è una ponderazione importante all'interno della capacità fiscale residuale di quelle entrate extratributarie molto rilevanti che, in alcuni casi, ricoprono un'importanza doppia o tripla di tutte le entrate tributarie dell'ente come gli altri proventi da beni dell'ente;

i correttivi esistenti si basano sui Comuni che più degli altri sono pregiudicati dal passaggio verso la componente «innovativa» (capacità fiscali e fabbisogni *standard*) della perequazione senza considerare l'effettiva sostenibilità dell'Ente nel far fronte alle cifre prelevate ai fini del Fondo;

il ripensamento dei correttivi non più ancorati allo storico ma ad un prelievo sostenibile (alimentazione e parte perequativa), permetterebbe di effettuare potenzialmente un'operazione a parità di capienza del Fondo meramente posizionando le risorse sui Comuni che hanno maggiori difficoltà nel sostenere il prelievo perequativo. Vi è inoltre quella parte di FSC che, nonostante derivi da risorse comunali, è prelevata dal livello nazionale e inserita nel Bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a prevede apposite misure in modo da stabilire che il prelievo che viene fatto ai Comuni che hanno un fondo negativo non travalichi le soglie di incidenza delle entrate proprie, al fine di non andare a pregiudicare il livello di spesa corrente erogata sul territorio, tenuto conto dello sforzo fiscale sostenuto dai comuni e in prospettiva di generale contesto di una revisione del processo perequativo.

**G/2853/71/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

l'articolo 25 del decreto in oggetto prevede lo stanziamento di 400 milioni a valere sul fondo istituito dalla legge di bilancio 2016 per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale delle Regioni;

le risorse sono finalizzate a investimenti nuovi e aggiuntivi che per ciascun anno dovranno essere superiori agli investimenti dell'anno 2016 nei limiti degli importi indicati secondo le regole già definite per l'esercizio 2017 e certificati entro il 31 marzo di ciascun anno;

riguardo gli investimenti nuovi o aggiuntivi si devono rispettare una delle seguenti condizioni: variazione del bilancio di previsione 2017-2019, attraverso l'incremento degli investimenti diretti e indiretti, oppure un ammontare di investimenti per l'anno 2017 superiore, per un importo pari ai valori indicati dal decreto, a quelli del 2016 a valere su risorse regionali;

al fine di accelerare gli investimenti per la crescita del Paese, assicurare continuità e certezza nella programmazione negli investimenti e favorire il ruolo delle regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio, si rende necessario ampliare la portata della norma in questione, prevedendo anche l'azione congiunta fra Stato e Regioni e una programmazione pluriennale con risorse certe che qualificano la spesa pubblica, secondo un riparto da assegnare in sede di autoordinamento fra le Regioni;

una simile norma non determinerebbe effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di ulteriori risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti potrebbe essere comunque effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,

impegna il Governo:

a dare seguito a quanto previsto al punto 6 della risoluzione al DEF 2017 approvata dal Parlamento che prevede di favorire, in particolare, «gli investimenti degli enti territoriali, sotto soglia comunitaria, più immediatamente realizzabili», nonché di «adottare tutti gli atti necessari per il pieno utilizzo delle risorse», al fine di estendere ulteriormente il meccanismo proposto all'articolo 25 del decreto legge in oggetto anche alle successive annualità.

**G/2853/72/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

durante l'esame della V commissione in sede referente del decreto in oggetto, si è introdotta la modifica dell'articolo 187 del TUEL (decreto-legislativo n. 267 del 2000) stabilendo che, per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei prestiti, l'ente in questione possa anche ricorrere, qualora non si disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, all'utilizzo della quota di avanzo destinato ad investimenti, purché abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

lo stesso ente, inoltre, deve garantire un livello di investimenti aggiuntivi pari all'avanzo utilizzato per l'estinzione dei prestiti;

sarebbe stato necessario, altresì, permettere l'iscrizione, tra le entrate valide ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, di un importo fino al 50 per cento della quota di avanzo libera del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, se utilizzata per le finalità di cui allo stesso articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 18 agosto 2000;

impegna il Governo:

al fine di garantire maggior liquidità agli enti locali da impiegare nell'implementazione dei propri servizi ed investimenti, ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché gli enti medesimi possano iscrivere, ai fini del pareggio di bilancio, una quota dell'avanzo libera, come risultato dal rendiconto dell'anno precedente, qualora utilizzata per le finalità dall'articolo 187, comma 2 del decreto-legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, del quali la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari il finanziamento di spese di investimento o delle spese correnti a carattere non permanente l'estinzione anticipata dei prestiti.

**G/2853/73/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

permesso che:

gli articoli dal 41 al 46 introducono provvidenze per l'accelerazione delle attività di ricostruzione delle zone del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del danno anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, distrutte o danneggiate dalla crisi sismica e situate nei comuni del cratere sismico come dagli elenchi allegati al decreto-legge; ciò anche in considerazione delle peculiari caratteristiche delle zone terremotate, note come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;

tale norma crea discriminazioni tra proprietari con particolare riferimento a quanto previsto per la ricostruzione *post* terremoto dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ove sono stati garantiti contributi in grado di coprire il 100 per cento della ricostruzione esclusivamente per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del locatario e un contributo del solo 50 per cento delle spese per le seconde case a disposizione del proprietario e solo se il proprietario affitti l'alloggio, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, a canone concordato e per 4 anni, con priorità a soggetti privi di abitazione;

l'assegnazione del contributo del solo 50 per cento priva i proprietari della possibilità di intervenire per ristrutturare l'immobile, frenando anche la ripresa e la ricostruzione dei borghi e dei centri storici e blocca il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e lo sviluppo del commercio dei centri storici;

la situazione si aggrava con le difficoltà che incontrano le pratiche della ricostruzione a causa

delle carenze di organico delle amministrazioni dei comuni terremotati e della struttura commissariale, impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette a permettere la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute anche per gli interventi finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a disposizione del proprietario, diverse dall'abitazione principale o dati in locazione, nei centri storici e nei borghi del cratere sismico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, equiparando le provvidenze a quelle previste per il terremoto del centro Italia.

**G/2853/74/5**

**BELLOT, BISINELLA, MUNERATO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante. Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;

a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;

il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;

nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;

il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle zone limitrofe;

è compito delle Istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse da destinare alla manutenzione e alla gestione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

**G/2853/75/5**

**URAS, STEFANO**

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 20,

premessi che:

l'azione di governo dovrebbe essere maggiormente incentrata su obiettivi strategici nel Mezzogiorno finalizzati in modo particolare ad un impegno concreto nei confronti delle isole, riconoscendo in tal modo le evidenti peculiarità di questi territori dovute a specificità storiche culturali di grandi tradizioni, alla localizzazione geografica che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a deprimerle dal punto di vista occupazionale e non consentendo alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi per accrescere la competitività;

la specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente, penalizzante e insopportabile carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, è dimostrata ad esempio dalla mancanza di metanizzazione, dall'alto livello dei costi dei trasporti, dall'altissimo tasso di disoccupazione, specie giovanile, e dal livello insopportabile di dispersione scolastica;

da tempo con vari atti istituzionali nazionali, regionali e locali si chiede, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa europea, di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento

dello stato di insularità della Sardegna, al fine di introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità che rimuovano gli squilibri economici e sociali dell'isola;

impegna il Governo:

a provvedere, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo «status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

**G/2853/76/5**

[URAS, STEFANO](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 15,

premessi che:

al fine della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, occorre garantire il passaggio dei beni demaniali dello Stato, inclusi questi del Ministero della difesa, alla regione Sardegna. L'articolo 14, infatti, stabilisce che «la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo». Nel 2007 un'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della difesa ha individuato un elenco di beni da trasferire alla Regione sarda;

il valore di questo patrimonio, rappresenta nell'attuale fase storica di profonda depressione economica, un valore ben più rilevante di quello strettamente di mercato in quanto può essere destinato a implementare politiche di sviluppo, alla creazione di posti di lavoro e alla riqualificazione delle aree urbane;

la sovrabbondanza delle infrastrutture militari in Sardegna, quasi sempre legate a potenze straniere, permane tutt'ora. Cagliari, in particolare, storicamente una roccaforte militare, presenta circa il 13 per cento delle aree e immobili cittadine destinate alle Forze Armate. A ben vedere una percentuale enorme se si considera che il Friuli Venezia Giulia, da sempre interessata ad una fortissima presenza-militare, ha una percentuale dello 0,5 per cento. Quelle aree e quegli immobili possono essere utilmente trasformati in case, attività artigianali e commerciali, attività turistiche, sedi culturali e per associazioni, centri per lo sport ed il tempo libero, eccetera;

per la Sardegna e per Cagliari in particolare si tratta di una scommessa strategica. I beni dismessi devono essere inseriti in un progetto complessivo di ampio respiro che faccia parte di una visione alta, d'insieme, che si riconnetta al principio europeo del «volume zero» di riconversione delle città;

impegna il Governo:

a stipulare un'intesa Stato-Regione Sardegna finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa, al fine di utilizzare tale patrimonio a fini culturali, economico-produttivi e sociali, anche tramite progetti realizzati dagli enti locali e in co-finanziamento con altri soggetti pubblici e privati. In particolare l'intesa dovrà provvedere:

- a) al trasferimento al patrimonio del comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;
- b) alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;
- c) alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della difesa.

**G/2853/77/5**

[URAS, STEFANO](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 22,  
premessi che:

sui cantieri comunali e verdi della regione Sardegna è intervenuta pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 87 del 7 aprile 2014 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, che consente agli enti locali di derogare a quel limite «per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio, perché lesiva di un principio di coordinamento di finanza pubblica. »In buona sostanza ? ha ritenuto la Corte ? l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite di "cantieri di lavoro" ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale». Di qui l'illegittimità costituzionale ? per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione relativo alla competenza legislativa concorrente ? della disposizione della legge della regione Sardegna in materia di cantieri comunali per l'occupazione e cantieri verdi;

il comma 10-*bis* dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, supera la predetta pronuncia della Corte costituzionale in quanto prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, abbiano carattere temporaneo e che le assunzioni di progetto in essi previste non rilevino ai fini del limite di spesa (pari al 50 per cento dell'analoga spesa sostenuta nel 2009) imposto alle amministrazioni pubbliche che si avvalgano di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dispone altresì che dalla nuova previsione non debbano conseguire nuovi oneri per la finanza pubblica, dovendo si attingere a risorse già assegnate dal bilancio della regione Sardegna;

la disposizione relativa al comma 10-*bis* dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevedeva la propria applicabilità per il triennio successivo al 2014 e quindi fino a tutto il 2017;

impegna il Governo:

a emanare un documento di indirizzo volto a chiarire che il comma 10-*bis* dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ha validità fino al 31 dicembre 2017.

**G/2853/78/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24-aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 20 del decreto legge in oggetto autorizza due contributi in favore delle province dette regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse per l'importo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 170 milioni per il 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare il contributo complessivo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province.

**G/2853/79/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 14 del decreto legge in oggetto introduce due novelle all'articolo 1 della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il funzionamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

l'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, ha disciplinato la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso, limitata a due tipologie di operazioni di indebitamento:

a) mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro; in questi casi la scadenza viene allungata fino a trent'anni da ammortizzare con rate costanti ad interessi pari a quelli dei BTP con durata finanziaria più vicina al nuovo mutuo;

b) titoli obbligazionari regionali con vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli pari o superiore a 250 milioni di euro; in questi casi la regione finanziaria il riacquisto dei titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal MEF e con contestuale cancellazione dei derivati insistenti su di essi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, analogamente a quanto previsto dalle Regioni, la ristrutturazione del debito degli enti territoriali, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

**G/2853/80/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziamenti, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

il comma 5-*quater*, dell'articolo 22 del presente decreto-legge, introdotto durante l'esame alla Camera, esclude le-spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza dall'applicazione dei i vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78 del 2010,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere tale esclusione anche alle spese per la realizzazione di convegni, relazioni pubbliche e pubblicità.

**G/2853/81/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni- urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali: ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 36 del presente decreto-legge interviene su alcune disposizioni che disciplinano il

raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché l'inserimento dei debiti fuori bilancio nell'ambito dei piani di riequilibrio finanziario per gli enti in predissesto, al fine di chiarirne la portata applicativa. In particolare, il comma 1 riformula il comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 precisando l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione che consente, in deroga alle norme vigenti, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali in dissesto entro un periodo massimo di cinque anni dalla dichiarazione di dissesto, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere la facoltà per gli enti locali sottoposti a piano di riequilibrio finanziario, in deroga alla normativa vigente, di rivedere il piano stesso prevedendo un allungamento del periodo previsto per il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui.

**G/2853/82/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo », premesso che:

l'articolo 41 reca l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile;

l'articolo 14 del decreto-legge n. 89 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, disciplina la ricostruzione pubblica, prevedendo, per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo, degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, la promozione di un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati, impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per i comuni di operare la ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati di interesse storico artistico ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e del paesaggio, nell'ambito di un piano straordinario di interventi adottato dal Commissario straordinario.

**G/2853/83/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo », premesso che:

l'articolo 42 del presente decreto-legge prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

la popolazione colpita dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017 versa ancora in drammatiche difficoltà essendo ancora in sistemazione provvisoria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, fino al superamento dell'emergenza abitativa, l'esclusione dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017, dall'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, nonché dalle aree sulle quali dislocare nuovi centri di permanenza per il rimpatrio.

**G/2853/84/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 ? recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ? all'articolo 1, comma 1, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

lo stesso articolo, al comma 2 dispone che gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634, si applichi anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

**G/2853/85/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», modificato dall'articolo 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al comma 3 prevede la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per un periodo di 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, di tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni colpiti dal terremoto 2016-2017, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad estendere anche all'approvazione del bilancio di previsione finanziario, il differimento del termine di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 189/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, citate in premessa.

**G/2853/86/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo-sviluppo»,

premessi che:

il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ? recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»- convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 44 modificato dall'articolo 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8) contiene disposizioni in materia di contabilità e bilancio;

il citato articolo, in particolare, contiene quattro disposizioni, con le quali si prevedono rispettivamente:

a) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.;

b) l'esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni colpiti dal sisma, per l'anno 2016;

c) la sospensione per 12 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma;

d) la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni;

al fine di rimuovere una sostanziale disparità di trattamento, sarebbe opportuno e auspicabile prevedere che per tutti i mutui contratti dai comuni del cratere (sono oggetto della sospensione non solo i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti e da questa trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ? e quindi i mutui assunti prima-del 2003 ?, ma anche tutti i mutui assunti dai comuni del cratere con Cassa-Depositi e Prestiti ? quindi successivamente al 2004 ?, con l'Istituto del Credito Sportivo e degli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI) possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza, indipendentemente dall'anno o dal soggetto con cui questo è stato assunto,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere il differimento dei termini, fino al 2019, del pagamento dei mutui concessi ai comuni che hanno subito gli eventi sismici 2016-2017, e alle province in cui questi comuni ricadono, senza applicazione di sanzione e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

**G/2853/86a/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la concessione di un contributo ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**G/2853/87/5**

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS 2853)

premessi che:

il comma 5-*ter* dell'articolo 43 del decreto-legge in esame reca disposizioni di modifica del

decreto-legge 8/2017 in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo ed infrastrutturale;

con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità ? eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive ? saranno concessi attraverso un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta»;

tuttavia, come denunciato dai cittadini interessati, l'azione amministrativa a beneficio delle popolazioni colpite è stata caratterizzata, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, da forti ritardi, oltre che da una sostanziale inidoneità nella gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato la mozione 1-00316. Nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni indirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettiva attribuzione ai cittadini della provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014.

**G/2853/88/5**

**[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS-2853)

premesso che:

il comma 5-ter dell'articolo 43 del decreto-legge in esame reca disposizioni di modifica del decreto-legge 8/2017 che ha previsto interventi in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 2017;

considerato che:

in Puglia, una delle regioni maggiormente colpite dagli eventi di cui in premessa, per quanto

concerne il comparto vitivinicolo ai danni provocati dalle avversità atmosferiche si sommano i sempre maggiori danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla botrite non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrite al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

**G/2853/89/5**

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessi che:

l'articolo 62 del disegno di legge in esame opera una serie di interventi sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014; In particolare, il comma 2-bis disciplina lo svolgimento e gli effetti del verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'approvazione del progetto;

il comma 2-bis predetto distingue due tipi di procedimento, quello per gli impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche e quello per gli impianti sportivi privati. Nel primo caso si prevede che il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale. Nel secondo caso viene previsto che il verbale conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare che in entrambi i casi contemplati nel comma 2-bis, il verbale conclusivo dei procedimenti richiamati dal medesimo comma sia trasmesso al sindaco per l'approvazione del consiglio comunale.

**G/2853/90/5**

[RUTA](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame all'articolo 34-bis prevede che: «In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017: *a)* il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione; *b)* il medesimo commissario *ad acta*, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: 1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente; 2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente;

l'approvazione con legge dello Stato del Piano operativo sanitario della regione Molise vanifica le azioni giudiziarie promosse dai cittadini singoli o associati e pendenti dinanzi ai giudici amministrativi;

considerato che:

delle due, l'una: o il Piano sanitario in questione è lesivo di interessi legittimi tutelati dal nostro ordinamento giuridico e conseguentemente va modificato, o in alternativa tale provvedimento, condivisibile o meno nel merito, è legittimo e conseguentemente i giudici amministrativi lo attesteranno respingendo i ricorsi presentati;

considerato altresì che:

trasformare un provvedimento amministrativo illegittimo in una legge dello Stato non rende legittimo il provvedimento perché non abroga le normative che i cittadini sostengono essere state violate: sarebbe solo una forzatura che so stanzierebbe uno sfregio alla tutela degli interessi legittimi dei cittadini, singoli o associati, che in uno Stato di diritto hanno nella legge e nel suo rispetto la forma più efficace di garanzia contro i provvedimenti emanati dal potere esecutivo;

impegna il Governo:

a modificare il piano operativo sanitario della regione Molise nelle parti oggetto di ricorsi da parte di cittadini singoli o associati e ritenuti ammissibili dai giudici amministrativi, adeguandolo in conformità alle normative che si reputano violate, dopo apposita valutazione sui profili giuridici formali e sostanziali che garantisca contraddittorio e terzietà di giudizio.

**G/2853/91/5**

[MANCUSO, GUALDANI](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 5012-017 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori Interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» presenta delle disposizioni in materia di bilanci di Regioni, province e Città metropolitane;

premesso che:

l'interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria ha avuto l'effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta, all'attuazione della legge numero 56 del 2014, determinando, però, una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma;

dal 2013 ai 2017 alle Province (ed alle Città metropolitane istituite il 1° gennaio 2015) sono state sottratte risorse pari a 5,2 miliardi di euro;

le riduzioni hanno spesso penalizzato le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie; tali riduzioni anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;

sono infatti di diretta competenza delle Province: edilizia scolastica, il funzionamento delle scuole e formazione professionale; lo sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro; la gestione del territorio e tutela ambientale; la mobilità, la viabilità ed i trasporti;

si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che rischiano di essere compromesse dai continui tagli ai bilanci;

solo per la parte corrente la riduzione della spesa per le Province, dal 2013 al 2016, ammonta a 2,7 miliardi di euro (un taglio del 40 per cento sul fabbisogno totale) ed è con le entrate di parte corrente che le province assicurano i servizi ai cittadini che rischiano quindi di essere penalizzati (il 70 per cento della popolazione italiana vive ad oggi al di fuori delle aree metropolitane);

la stessa Corte dei conti ha recentemente affermato che le Province «devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori»;

il provvedimento in esame, pur prevedendo interventi mirati e finanziamenti specifici a sostegno dei bilanci delle Province, non risolve però tutte le criticità emerse in questi anni:

È sempre più necessario ed urgente un insieme di interventi normativi idonei ad assicurare alle Province ed alle Città Metropolitane l'autonomia finanziaria necessaria a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali ed il puntuale pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;

bisogna porre rimedio alla grave situazione finanziaria venutasi a creare con la L. 190/2014 ed evidenziata dalla stessa SOSE che ha certificato un ammanco complessivo di 650 milioni di euro (per altro sicuramente valutato per difetto) che sta di fatto portando al dissesto tutte le province e le Città Metropolitane, con gravissime ripercussioni sui servizi erogati alla collettività; già peraltro falcidiati da una riforma che, attuata «in attesa» di modifiche alla carta Costituzionale poi bocciate dal Referendum di dicembre, si è rivelata deleteria per i territori amministrati;

in tale contesto appare assolutamente ingiustificabile l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 20 degli enti della Regione Sicilia, in cui le difficoltà degli enti di area vasta hanno pesantissime ricadute, oltre che sui servizi, anche sui processi di stabilizzazioni quel personale ormai precario per l'intera vita lavorativa;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

al fine di garantire la sopravvivenza degli enti di area vasta, di estendere nel primo provvedimento utile, agli enti della Regione Sicilia la ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20 e adeguare il contributo complessivo al fabbisogno stimato da SOSE (650 milioni di euro);

limitare il recupero coattivo del contributo per l'anno 2016 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della L. 190/2014 esclusivamente alla RC Auto;

Sospendere per gli anni 2017/2019 gli effetti del citato comma 418 dell'articolo 1 della L. 190/2014.

**G/2853/92/5**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

molti dei paesi colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono stati evacuati per motivi di

sicurezza;

in tali paesi, la migrazione della popolazione è destinata a diventare permanente ed irreversibile per cui la densità di popolazione non consente più la sopravvivenza, ad esempio, di una farmacia;

non v'è dubbio che sia ragionevole e condivisibile che la presenza di un servizio di pubblica utilità quale è quello di una farmacia ? come si sa, opera peraltro in regime concessorio su iniziative privata ? può permanere allorquando c'è la popolazione;

si dovrebbero garantire pertanto le condizioni affinché l'esercizio di farmacia possa continuare a svolgere la sua attività anche oltre quel Comune che si è depauperato di popolazione, garantendo magari alla residua, minima, popolazione rimasta nel Comune al quale ci riferiamo il servizio di farmacia attraverso l'istituzione di un dispensario;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere in deroga alle vigenti disposizioni di legge e in particolare, all'articolo 5 della legge n. 362 del 1991, il decentramento degli esercizi di farmacia oltre i confini dei Comuni depauperati di popolazione.

**G/2853/93/5**

**[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

le farmacie rurali oggi sono oltre 6.000, grazie a loro, il servizio farmaceutico è assicurato anche nelle zone rurali e nelle isole minori, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, hanno un'importante funzione sociale, in quanto rappresentano spesso l'unica presidio sanitario esistente sul territorio, dove opera un professionista laureato, a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, infatti, la farmacia è presente anche nelle zone prive di molti servizi pubblici; quali l'ufficio postale, le scuole, una caserma dei carabinieri;

proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza;

il farmacista rurale, proprio per questo motivo, deve assicurare una disponibilità totale (di giorno, di notte, nelle giornate festive), per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto, le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;

il comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, determina che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

considerato che:

il fatturato indicato nel comma succitato necessiterebbe di essere aggiornato al fine di una maggiore salvaguardia delle piccole farmacie rurali che a fronte della crisi e delle loro specificità sono a rischio di sopravvivenza;

nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'Azienda sanitaria ha individuato, con un decreto (cfr. decreto del Direttore ospedali di ripartizione n.6964 del 27/05/2015), le farmacie con diritto allo sconto previsto dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 e della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così facendo l'Azienda ha cambiato i parametri di riferimento e messo in difficoltà le piccole farmacie

rurali che sono di particolare utilità proprio nelle zone disagiate, lontane dai centri urbani e delle strutture sanitarie pubbliche;

questo nuovo calcolo del fatturato con i nuovi parametri ha avuto come risultato, che circa 10 farmacie (tra le quali 4 con presidi farmaceutici) devono ora applicare sconti all'azienda sanitaria da 6 per cento a 21,25 per cento anziché 1,5 per cento, ciò comporta una differenza annuale di circa euro 20.000,00 di fatturato per farmacia;

questo importo non è indifferente per le ditte coinvolte e proprio nel caso dei presidi farmaceutici potrebbe portare alla loro chiusura;

non da ultimo è da sottolineare che attualmente il dispensario farmaceutico gestito dalle farmacie, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concorre al fatturato della farmacia principale andando anch'esso a gravare al conteggio per gli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie, contenuti all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in base ad un-conteggio basato sull'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi, andando a modificare «a monte», il fatturato a carico Servizio Sanitario Nazionale che determina l'inquadramento in una categoria, la quale definisce anche gli sconti che dovranno essere concessi da parte delle farmacie a favore del SSN, valutando al contempo la possibilità di non far concorrere il fatturato del dispensario farmaceutico al fatturato della farmacia principale.

**G/2853/94/5**

[RUSSO](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha stabilito il cosiddetto principio della gratuità degli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive, disponendo che: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 delle legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta»;

su tale disposizione interviene ora, l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge in esame che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, introduce, nell'ambito del citato articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente»;

considerato che:

la finalità perseguita dal legislatore con tale modifica pare essere quella di limitare la gratuità degli incarichi a quelli connessi alla carica elettiva ricoperta;

non a caso, l'emendamento approvato opera una distinzione tra gli «incarichi» (gratuiti) di cui al primo periodo e gli «incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali» di cui al secondo periodo

(per i quali a certe-condizioni si ammette la retribuibilità);

difatti, le modifiche introdotte ammettono la retribuibilità degli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti da pubbliche amministrazioni che operano in ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce la carica elettiva;

l'ultimo periodo della disposizione ribadisce che la gratuità degli incarichi (salvo gettone di presenza) sia destinata a trovare applicazione per i soli incarichi conferiti dal Comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva ovvero (e questa è la parte innovativa) da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Comune stesso;

nel presupposto che:

il primo dei periodi aggiunti concerne esclusivamente gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni e non si applica pertanto alle varie tipologie di contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato, di apprendistato, a tempo parziale, intermittente ....);

il secondo dei periodi aggiunti concerne esclusivamente la gratuità degli incarichi conferiti dai comuni e dagli enti pubblici di cui essi facciano parte, in modo volontario o obbligatorio;

impegna il Governo:

a monitorare, per quanto di competenza, che la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge in esame ad integrazione di quella già dettata dall'articolo 5, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 venga applicata nel senso indicato in premessa, con esclusivo riguardo agli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti da pubbliche amministrazioni che operano in ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce la carica elettiva.

**G/2853/95/5**

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premessi che:

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 172 stabilisce che, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;

il provvedimento in esame, con le modifiche introdotte dalla Camera alla norma vigente, conferma la volontà di introdurre il principio di gratuità per tutti gli altri incarichi che sono svolti al di fuori dell'esercizio delle attività professionali;

impegna il Governo:

a precisare, nella forma dell'interpretazione autentica, che la norma introdotta si riferisce esclusivamente agli incarichi connessi col mandato elettivo, nel senso che la titolarità della carica elettiva è requisito necessario allo svolgimento dell'incarico.

**G/2853/96/5**

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premessi che:

il comma 49 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità

dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore e di tale legge;

vi è un evidente disparità di trattamento tra i segretari andati in mobilità e i segretari rimasti in carriera, questi ultimi transitati nella dirigenza in virtù del CCNL 1998/2001 articoli 32 e 35 e ora equiparati a tutti gli altri dirigenti per effetto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n.124;

considerato che:

nella relazione tecnica alla legge n. 124 del 2015 recante «deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», prima della sentenza della Consulta, veniva superata tale disparità di trattamento inserendo gli ex segretari comunali nei ruoli dirigenziali ma che comunque tale previsione non trovava corrispondenza nella norma;

le Commissioni Affari Costituzionali (Senato) e Lavoro (Camera), con specifiche raccomandazioni, hanno chiesto, in sede di esame del Testo Unico sul pubblico impiego, di sanare tale incongruente situazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, modifiche alla normativa vigente in materia al fine di consentire la parificazione degli ex segretari comunali transitati in mobilità volontaria e non, prima del 2004, agli altri dirigenti pubblici.

**G/2853/97/5**

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premesso che:

la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di «Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica», prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

la suddetta legge in passato, attraverso la dotazione di uno specifico fondo ha evitato di lasciare senza occupazione i lavoratori civili di basi come La Maddalena, Aviano e per ultimo Camp Darby;

una situazione di crisi investe la base di Decimonanu dopo l'abbandono delle forze militari della Germania e che tale situazione ha prodotto la perdita del posto di lavoro per 65 dipendenti civili;

impegna il Governo:

a rifinanziare con specifico provvedimento la legge n. 98 del 1971, al fine di consentire la ricollocazione nella Pubblica amministrazione o negli Enti locali del personale ex-dipendente da organismi militari.

**G/2853/98/5**

[LUMIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la situazione che la categoria dei dirigenti scolastici si trova a vivere è di profondo malessere determinato sia dall'aumento delle responsabilità rispetto ai controlli sulla sicurezza e alla gestione di

procedure amministrative e contabili sempre più invadenti sia da una burocrazia sempre più pressante. Infatti, le scuole hanno gli stessi adempimenti amministrativi cui sono sottoposti i ministeri, ma con uffici e articolazione ben diverse, per organizzazione, numero di addetti e professionalità, come sottolineato più volte in questi mesi dalle associazioni sindacali di categoria; ad aggravare la situazione si aggiunge una carenza di organico dei direttori dei servizi generali ed amministrativi e l'impossibilità di sostituire in caso di assenza anche prolungata gli assistenti amministrativi, inoltre, in diverse regioni molti dirigenti scolastici devono occuparsi di due istituti, la scuola di titolarità e la scuola «in reggenza», divenendo responsabili in toto anche di questa istituzione scolastica;

appare, pertanto, di tutta evidenza la necessità di reclutare nuovi dirigenti scolastici al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa; assicurare l'immediata interlocuzione tra enti locali e dirigenza scolastica, nonché consentire la pianificazione delle azioni di messa in sicurezza degli edifici, la definizione di piani di adeguamento e di prevenzione dei rischi delle strutture ad uso pubblico e destinate all'istruzione ed alla formazione;

impegna il Governo:

a provvedere, sulla base del monitoraggio svolto dalle sedi regionali degli USR, nelle regioni con organico di fatto definito dai vigenti Piani di dimensionamento degli istituti scolastici e con graduatorie di dirigenti scolastici insufficienti o esaurite al fine di soddisfare il fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2017/2018, al reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici titolari in altre istituzioni scolastiche;

a disporre, altresì, che i nuovi dirigenti siano reclutati tra docenti che abbiano partecipato a corsi di formazione, della durata di almeno 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico, nonché tra coloro che abbiano superato tutte le prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

a prevedere che il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avvenga previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018, provvedendo esclusivamente per un numero di dirigenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti titolari per singola regione.

**G/2853/99/5**

[LUMIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

nell'aprile 2016, con la legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, in materia di funzionalità del sistema si è permesso ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/2016 la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

in tale modo si è data la possibilità a coloro che erano stati assunti con la legge 13 luglio 2015, n. 107 negli ambiti dell'intero territorio nazionale di ricongiungersi ai familiari nel proprio comune di residenza, in assegnazione provvisoria annuale, derogando al vincolo triennale di permanenza nell'ambito di immissione in ruolo;

un tale intervento ha inoltre previsto, che per l'a.s. 2016/2017 l'assegnazione provvisoria interprovinciale potesse essere richiesta, oltre che sui posti dell'organico dell'autonomia, anche sul contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito, a decorrere dallo stesso a.s. 2016/2017, ai sensi della medesima legge 107/2015, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia;

considerato che:

le motivazioni che indussero le Camere ad approvare tale disposizione sussistono anche per

questo anno scolastico 017/2018- in quanto il numero delle cattedre disponibili è rimasto invariato e le deroghe ai posti di sostegno (da 1:4 a 1:2) consentirebbero il rientro nella propria provincia di residenza a tantissimi docenti assunti nel 2015/2016 altrimenti vincolati a rimanere al Nord;

la deroga triennale al trasferimento definitivo, che si rifà all'organico di diritto, è stata già concessa, ma è limitata al 30% dei posti disponibili, il che si riduce a un numero assolutamente inadeguato a soddisfare le richieste;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità riproporre l'intervento approvato nel 2016, per evitare che i docenti specializzati del Sud ritornino nel loro ambito al Nord, mentre al Sud le cattedre occupate nell'anno scolastico 2016/2017 rimangano vacanti o vengano assegnate a docenti senza titolo di specializzazione, in modo da garantire sia la stabilità familiare di tantissimi docenti sia la continuità didattica agli alunni disabili delle nostre scuole.

**G/2853/100/5**

[GUERRIERI PALEOTTI](#), [ZANONI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.5. 2853);

premessi che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante (incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia), ha agevolato negli anni passati il rientro di un folto gruppo di giovani lavoratori altamente qualificati (cd impatriati), grazie ad una norma innovativa per l'Italia che consisteva in un forte abbattimento del reddito imponibile ai fini IRPEF, maggiore per le donne, a condizione che i lavoratori mantenessero la residenza in Italia per cinque anni;

poco dopo la proroga prevista dal comma 12-*octies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, tale legge è stata abrogata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che introducendo un diverso regime di agevolazioni non ha pienamente valutato le distorsioni che avrebbe creato l'abrogazione di una legge appena prorogata e pienamente operativa;

l'articolo 1, comma 259, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha permesso agli impatriati di continuare a fruire del regime agevolato di cui alla legge n. 238 del 2010, che tuttavia non è più accessibile da fine 2015 e si esaurisce nel 2017, o di optare per il nuovo regime, entro un termine definito in modo differente per lavoratori dipendenti e autonomi;

un'esigua minoranza degli aventi diritto ha esercitato a giugno 2016 l'opzione per passare al nuovo regime, dato che quest'ultimo, pur avendo una durata più lunga, presentava un incentivo fiscale sensibilmente inferiore, del 30% contro il 70% o 80% per le donne, rendendo l'opzione al massimo finanziariamente neutra o peggiorativa, e dato inoltre che la finestra temporale utile per esercitarla è stata di 30 giorni, considerando il periodo che va dall'emanazione del decreto MEF del 26 Maggio 2016 al termine del 30 giugno fissato dal provvedimento n. 46244 dell'Agenzia delle Entrate;

dopo la scadenza della finestra di opzione, nella legge di bilancio 2016, il Governo ha potenziato sensibilmente l'incentivo previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, portando la diminuzione dell'imponibile IRPEF dal 30% al 50%, penalizzando così tutti i lavoratori impatriati che avevano scelto di continuare a fruire del regime della legge n. 238 del 2010 basando la loro valutazione su degli incentivi potenziati dopo brevissimo tempo;

il potenziamento degli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2016, dopo la scadenza dell'opzione, ha creato una evidente disparità di trattamento a danno dei lavoratori dipendenti, che non potevano più rivedere la loro scelta, rispetto ai lavoratori autonomi, che avevano tempo per esercitare tale opzione in sede di dichiarazione dei redditi l'anno seguente;

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha quindi riaperto, per i lavoratori impatriati dipendenti, la possibilità di passare dal

regime previsto dalla legge n. 238 del 2010 a quello previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015; nel concedere nuovamente la possibilità di optare per il regime del decreto legislativo n. 147 del 2015, la legge ha demandato ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la determinazione delle modalità di passaggio da un regime all'altro, e l'Agenzia ha obbligato il lavoratore impatriato che decide nel 2017 di avvalersi del passaggio alla restituzione della differenza fra il beneficio goduto ai sensi della legge n. 238 del 2010 e quello previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente all'anno fiscale 2016. Questo si traduce in un conguaglio estremamente oneroso, che inoltre colpisce in modo ancora più pesante i lavoratori di sesso femminile;

nel corso dei recenti lavori per la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati presentati alla Camera alcuni emendamenti che intervenivano per eliminare o mitigare il problema di tale conguaglio. Tuttavia, nel corso del dibattito è stato approvato un testo che diversamente da quanto previsto nella formula originaria dell'emendamento depositato dal proponente, non solo ne ha totalmente svuotato i contenuti ma che ha peggiorato la situazione per gli impatriati, estendendo di altri due anni la permanenza richiesta in Italia pena la restituzione dell'incentivo ceduto;

allo stato attuale, quindi, i lavoratori impatriati che, optando per il nuovo regime hanno fatto una scelta di fiducia verso il Paese impegnandosi a rimanere in Italia per altri cinque anni, restano soggetti ad un onerosissimo conguaglio, che penalizza in modo particolare le lavoratrici di sesso femminile;

Tenuto conto che,

i suddetti lavoratori, in gran parte giovani, grazie alle esperienze maturate all'estero hanno portato con sé conoscenze che sono state messe al servizio del Paese e la certezza di un trattamento agevolato rappresenta una condizione fondamentale per la loro permanenza;

le misure a favore di questi lavoratori non determinano impatti sul gettito come dimostrano i numerosi pareri della Ragioneria Generale dello Stato e le Relazioni Tecniche del Dipartimento Finanze recentemente condotte;

occorre porre rimedio ad alcune incoerenze sul tema del rientro dei lavoratori altamente qualificati dall'estero, create a seguito di una serie di interventi normativi non coordinati che rischiano di vanificare gli effetti benefici di tale operazione;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile, misure correttive della disciplina vigente in materia di lavoratori impatriati, con particolare riguardo all'eliminazione degli onerosi conguagli posti a carico di tali lavoratori e al potenziamento degli incentivi ad essi riconosciuti riportandoli al livello precedente l'abrogazione della legge n. 238 del 2010 e con maggior vantaggio per le lavoratrici.

**G/2853/101/5**

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

l'articolo 22, del decreto legge in esame interviene sulle facoltà assunzionali delle regioni e dei comuni, prevedendo, in particolare, la possibilità di assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale da parte dei comuni in deroga alla normativa vigente, e diminuendo le limitazioni al *turn over* per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni e nei comuni aventi determinate caratteristiche.

più specificamente, si prevede che il limite del contingente di personale che può essere assunto dai comuni con meno di 10.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno ed aventi un rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica corrispondente, pari al 75% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, sia esteso ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

(fermi restando i vincoli del rapporto dipendenti-popolazione) ed operi solamente per il biennio 2017-2018. Inoltre, è stato disposto lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;

la richiamata percentuale di limitazione al *turn over* è innalzata dal 75% al 90% nei comuni che rispettino un particolare saldo non negativo tra entrate finali e spese finali;

impegna il Governo:

a prevedere lo sblocco totale del *turn over* del personale nei comuni che rispettino un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali ai sensi dell'articolo 1, comma 479, lettera *d*), della L. 232/2016;

a prevedere che agli enti che hanno un rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione-per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia consentito l'affiancamento a titolo gratuito, per la durata di un anno, del dirigente neo-assunto con il corrispondente dirigente collocato in quiescenza.

**G/2853/102/5**

[URAS, STEFANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 contempla tra i suoi obiettivi l'introduzione di manovre finanziarie atte al contenimento della spesa pubblica, nonché finalizzate ad una migliore perequazione delle risorse;

per gli stessi fini, sarebbe auspicabile limitare anche la spesa pubblica derivante dal ricorso all'istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, e, parimenti, limitare i costi derivanti dai contenziosi ancora aperti;

in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e della tempistica necessaria all'espletamento del suddetto concorso, sarà comunque necessario, quanto meno per il prossimo anno scolastico 2017/2018, garantire il regolare inizio delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche;

a tale esigenza deve necessariamente farsi fronte con una soluzione che tenga conto della qualità del servizio pubblico reso, qualità che sarebbe grandemente svilita se si adoperasse anche per l'anno venturo lo strumento delle reggenze come accaduto nell'anno scolastico in via di conclusione, con le circa 2000 sedi vacanti gestite da dirigenti scolastici costretti a dividersi tra più scuole anche molto distanti fra loro, il che ha causato evidenti ripercussioni negative su più fronti, compreso quello strettamente didattico;

il nuovo concorso, ad ogni modo, non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze a causa nei detti tempi di espletamento, ed il rischio sarebbe quello di incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che bloccherebbero ancora una volta la situazione e comporterebbero un incremento di costi a carico dello Stato.

Considerando che,

già la legge 107 del 2015 era intervenuta sulla materia adottando la risoluzione di varie situazioni di contenzioso tra aspiranti dirigenti e MIUR in relazione alle procedure concorsuali del 2004 e del 2006, includendo altresì altre specifiche ipotesi relative alla procedura di concorso 2011, nelle quali il concorso era stato annullato dalla Magistratura ordinaria ma ha di fatto escluso situazioni analoghe sempre legate al contenzioso del 2011;

a seguito dell'entrata in vigore della normativa suddetta, sono stati immessi in ruolo circa 250 dirigenti scolastici, e pur tuttavia il risultato non si è rivelato sufficiente per risolvere il problema delle

reggenze, né tanto meno ha provocato una deflazione dei contenziosi ancora in via di definizione presso le competenti autorità giudiziarie;

i ricorrenti afferenti al concorso per dirigente scolastico del 2011, dislocati in diverse regioni d'Italia (Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Toscana, Calabria, Abruzzo) sono circa 800, e hanno fatto presente più volte nel corso di questi anni l'anomalia che li riguarda, viste le fattispecie di casi perfettamente aderenti ai criteri di soluzione adottati con la legge 107 del 2015.

Considerato in ultimo, che l'eventuale immissione delle categorie sopracitate non comporterebbe ulteriori oneri per lo Stato, ma al contrario, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico;

impegna il Governo:

a collaborare con i parlamentari interessati alla formulazione di una nonna di legge che risolva definitivamente la vicenda in esame e che ponga fine ai contenziosi ancora in corso relativi alla procedura concorsuale espletata nel 2011;

a valutare la possibilità di prorogare la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale ? n. 56 del 15 luglio 2011, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sarebbero ammessi esclusivamente coloro i quali avevano alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 un contenzioso comunque riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

a valutare la possibilità dell'immissione nel ruolo di dirigente scolastico dei candidati che abbiano effettuato il corso e superato la prova finale, con decorrenza giuridica 1° Settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

**G/2853/103/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

la Camera dei Deputati ha approvato un articolo aggiunto in materia di prestazioni occasionali;

l'approvazione di tale articolo appare in contrasto con il decreto legge di abrogazione dei *voucher* (decreto 25/2017) che ha impedito lo svolgimento del referendum;

la reintroduzione dei *voucher* sotto altra forma appare lesiva del diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il referendum, nonché delle prerogative della Corte di Cassazione che ha la competenza ad esprimersi ex ante per stabilire se un referendum debba ancora tenersi oppure ne sia venuto meno il presupposto in caso di approvazione di una nuova disciplina legislativa nella materia oggetto del referendum;

il breve lasso di tempo intercorso tra la abrogazione totale della disciplina dei *voucher* (decreto 25/2017) e la conversione in legge del decreto 50/2017, anche se intervenuta in un momento successivo alla data stabilita per lo svolgimento del referendum, determina una reviviscenza dell'iter referendario, restituendo alla Cassazione il potere di verificare se siano o no venute meno le ragioni per lo svolgimento del referendum;

se così non fosse si determinerebbe un aggiramento della legge in materia di referendum e dei

principi costituzionali che presiedono al diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il voto referendario;

impegna il Governo:

a chiedere alla Corte di Cassazione di valutare, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di referendum, se la disciplina introdotta in materia di prestazioni occasionali dall'articolo aggiuntivo al decreto legge 50/2017 determini la reviviscenza del referendum e, in caso di esito positivo, fissi una nuova data per il referendum da tenersi sul nuovo quesito che verrà formulato dalla Corte di cassazione.

**G/2853/104/5**

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesse che:

l'aggressione dei beni illecitamente procacciati dalla criminalità organizzata e la loro acquisizione allo Stato nei casi previsti dalla legge, rappresenta un fondamentale strumento di lotta alla mafia perché vanifica l'accumulazione illegale;

il grande impegno e la professionalità dei magistrati e delle Forze dell'ordine stanno consentendo successi sempre maggiori su questo terreno, tant'è che l'entità del patrimonio confiscato sembra avere raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro e cresce di giorno in giorno grazie a sequestri, anche di entità rilevante, che sempre più frequentemente si succedono;

finora si è prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali;

lo Stato che incamera i beni attraverso la confisca rappresenta l'insieme degli interessi pubblici della collettività: è necessario reperire sempre maggiori risorse per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ed al contempo per affrontare un'emergenza finanziaria senza precedenti;

un migliore utilizzo dei beni confiscati alla mafia e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe di non abbassare la guardia nel contrasto dell'illegalità e di perseguire obiettivi pubblici generali quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico senza sfiorare il rapporto *deficit-pil*, pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico;

considerato che:

sarebbe opportuno rendere sempre più penetrante la lotta alla mafia nel versante dell'accumulazione illegale, anche affiliando i meccanismi di utilizzazione dei beni ad essa confiscati, e nel contempo infliggere uno smacco alla criminalità organizzata proprio con la destinazione dei proventi dei beni illegalmente costituiti a finalità generali, cioè destinare i beni confiscati alla mafia e il ricavato dalla vendita degli stessi per raggiungere il bene comune;

generare sviluppo e lavoro attraverso i beni accumulati dalle mafie nega alla base le finalità di tali organizzazioni criminali e consente allo Stato di raggiungere i propri obiettivi, dimostrando che esse non sono mai sicure delle loro illecite acquisizioni, e che quindi il crimine non paga,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere sempre più penetrante l'aggressione dei beni illecitamente procacciati dalla criminalità organizzata per perseguire obiettivi pubblici generali, quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico senza sfiorare il rapporto *deficit-pil*, pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico.

**G/2853/105/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 102 del regio decreto n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

un parere ministeriale ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

si ritiene, tuttavia, che l'ipotizzato conflitto di interessi non possa verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa, tra cui le professioni sanitarie di Ortottista ? Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di tecnico audiometrista e nell'Area tecnico-assistenziale quella di dietista e di tecnico ortopedico, di tecnico audioprotesista;

tali professioni non andrebbero ricomprese nella previsione dell'articolo 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

considerato inoltre che:

l'atto Camera 3868, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», di iniziativa del Ministro della salute, onorevole Beatrice Lorenzin, contiene una disposizione che conferma il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci, eliminando lo per le altre, con l'effetto di favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, prevedendo che gli esercenti le professioni o arti sanitarie possano svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

**G/2853/106/5**

[RUTA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 54-*bis* del provvedimento in esame reca la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali; che la reintroduzione di tali forme di lavoro già disciplinate dal *voucher*, dopo aver abrogato la normativa sui *voucher* stessi onde evitare il pronunciamento popolare sul quesito avanzato dalla Cgil, configura una metodologia non condivisibile;

atteso che:

sarebbe stato auspicabile una convocazione del partenariato sociale e comunque almeno dei proponenti del quesito referendario prima della reintroduzione di forme contrattuali simili ai *voucher* attraverso un decreto-legge;

considerato che:

in alcuni casi l'uso dei *voucher* è oggettivamente ritenuto utile;

è urgente predisporre una normativa che aggredisca il fenomeno del precariato e dello sfruttamento dei lavoratori con tutele ridotte o inesistenti;

impegna il Governo:

ad una immediata convocazione del partenariato sociale per predisporre una riforma organica ampiamente condivisa sulle forme di prestazioni di lavoro occasionale e più in generale sulle forme flessibili di lavoro, affinché in tempi ristretti possa essere approvata apposita normativa.

**G/2853/107/5**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

la disciplina relativa ai bandi di concorso indetti dalla pubblica amministrazione prevede una serie di requisiti per l'accesso alle procedure di selezione. Tra questi risalta il requisito relativo all'età, di volta in volta indicato da ciascun ente, in via discrezionale, secondo le ritenute esigenze dell'ente medesimo;

ad oggi, infatti, la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, all'articolo 3, comma 6, recita: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;

il requisito dell'età così come previsto dalla normativa vigente è anacronistico, discriminatorio e non in linea con le direttive del diritto dell'Unione europea;

tale norma purtroppo, sancendo la possibilità di deroga, consente l'introduzione di limitazioni anagrafiche legittimando il vincolo anagrafico quale discrimine per la partecipazione ai concorsi pubblici, inclusi quelli delle Forze armate e del comparto sicurezza. Dal 1997 ad oggi, però, il nostro Paese è radicalmente mutato secondo l'evoluzione spontanea legata ai cambiamenti sociali, culturali, demografici ed economici nonché stretto, nell'ultimo decennio, nella morsa di una crisi grave e profonda che ha segnato ogni aspetto del consorzio civile;

il legislatore ha cercato di tenere il passo con i tempi legiferando, non sempre adeguatamente, in materia, per esempio; di regime pensionistico ? aumentando notevolmente il limite d'età per l'accesso ai benefici previdenziali ? e di disciplina del mondo del lavoro ? modificando sia le modalità di accesso che quelle di permanenza previste nei precedenti ordinamenti. Il risultato è che, oggi, per i giovani è più difficile entrare nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, e non è prevedibile la sostenibilità di una futura rendita pensionistica;

in un contesto sociale e normativo così radicalmente mutato, quindi, la vigente previsione del limite d'età previsto dalla legge n. 127 del 1997 si palesa come un vero e proprio discrimine per coloro che, in età lavorativa, vedono preclusa, esclusivamente per motivi anagrafici, la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a rimuovere la discriminazione vigente di natura anagrafica concedendo a tutti gli aspiranti candidati di concorrere per un posto di lavoro secondo le capacità possedute indipendentemente dall'età anagrafica.

**G/2853/108/5**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo

sviluppo»;

premessi che:

il decreto-legge n.25 del 2017 convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94) ha abolito tutte le disposizioni esistenti in materia di lavoro accessorio previste dagli articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

all'articolo 54-*bis* del testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati viene introdotta una nuova disciplina che consente, a determinate condizioni, l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese con meno di cinque dipendenti, purché il limite non superi i 5.000 euro annui per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori e ciascun prestatore di lavoro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

la nuova normativa vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di voler adottare un adeguato provvedimento normativo atto ad ampliare il limite economico per l'uso delle prestazioni di lavoro occasionali per i datori di lavoro.

**G/2853/109/5**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25, convertito con la legge 20 aprile 2017 n. 49, recante «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti», ha abolito i cosiddetti *Voucher*, anticipando di fatto un *referendum* promosso dalla CIGL e già indetto per fine di maggio 2017;

con un emendamento parlamentare approvato nella Commissione bilancio della Camera in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati introdotti il «Libretto famiglia» e il «Contratto di prestazione occasionale», ripristinando con essi la possibilità di usufruire di uno strumento facile per le prestazioni occasionali per famiglie e piccole imprese;

nel periodo transitorio tra l'abolizione dei vecchi *voucher* e l'entrata in vigore del nuovo strumento, molte imprese agricole per far fronte alle esigenze primaverili quali per esempio la potatura e la selezione ed estirpazione dei piccoli frutti, hanno dovuto e devono tuttora assumere soggetti come pensionati e studenti, impiegati finora con i *voucher*, come lavoratori agricoli;

l'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *b*), del disegno di legge in esame prevede che i soggetti che possono essere impiegati con il nuovo strumento in agricoltura non devono essere «iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

con questa formulazione, si impedisce di fatto alle imprese agricole, non solo per quest'anno, ma anche per l'anno a venire e, di conseguenza, per tutti gli anni successivi, di assumere i soggetti impiegati in questo periodo di transizione, anche per pochissimo tempo, con il nuovo strumento, ovvero con il contratto di prestazione occasionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un adeguato provvedimento normativo per modificare l'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *b*) del disegno di legge in esame, eliminando l'ultimo inciso o individuando una soluzione per i soggetti assunti nel periodo transitorio come lavoratori agricoli.

**G/2853/110/5**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il decreto-legge n.25 del 2017 convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94) ha abolito tutte le disposizioni esistenti in materia di lavoro accessorio previste dagli articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati prevede che «non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa»;

in seguito all'abrogazione dei cosiddetti «voucher» le imprese precedentemente utilizzatrici dei *voucher* sono state costrette a ricorrere a forme di collaborazione alternative ai predetti *voucher*;

molte delle predette imprese, per assolvere i propri obblighi previdenziali e occupare il personale nel pieno rispetto della normativa, hanno scelto di ricorrere all'istituto del lavoro a chiamata;

il predetto «lavoro a chiamata» costituisce un rapporto di lavoro subordinato;

si rende pertanto necessario permettere alle imprese che hanno fatto ricorso al «lavoro a chiamata» unicamente per sopperire alla mancanza di alternative legali da scegliere in seguito all'abrogazione dei *voucher*, di applicare la nuova normativa in ordine al lavoro occasionale fin da subito;

stando al testo dell'articolo 54-*bis*, i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa dovrebbero attendere sei mesi prima di poter applicare la nuova normativa relativa al lavoro occasionale anche in capo al personale assunto con lavoro a chiamata nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50 e la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso;

impegna il Governo:

a intervenire affinché le prestazioni di lavoro occasionali possano essere acquisite anche da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, se stipulato nel periodo intercorrente tra il 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge.

**G/2853/111/5**

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge Atto Senato 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

i dati impiegati per calcolare gli occupati di un'impresa (come gli importi del fatturato e dell'attivo patrimoniale) sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato e vengono calcolati su base annua;

gli occupati corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA) cioè al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa (o per suo conto) a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazioni di ULA;

si ricorda che per occupati si intendono: i dipendenti a tempo determinato o indeterminato,

iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; i proprietari gestori (imprenditori individuali); i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA);

il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Non devono essere conteggiati: gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento; i dipendenti in cassa integrazione straordinaria; la durata dei congedi di maternità o parentali;

ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati *part-time* sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto *part-time* e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello *part-time* di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello *part-time* di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro;

tanto premesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di precisare la modalità di calcolo degli occupati nella proposta di contratto di lavoro occasionale dedicato alle imprese fino a 5 dipendenti.

**G/2853/112/5**

**LUCHERINI**

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'articolo 57-*bis* del decreto-legge in esame interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, apportando alcune modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 170 del 2001;

gran parte delle previsioni introdotte disciplinano alcuni degli ambiti oggetto della delega recata dall'articolo 2, comma 2, lettera l) della legge n. 198 del 2016, per la quale i termini di esercizio sono scaduti;

resta confermata l'attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, e punti vendita non esclusivi, che possono vendere, a determinate condizioni, quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci;

durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una modifica, che, ponendosi in linea di continuità con l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, riguardante la disciplina dei rapporti tra distributori e rivenditori di prodotti editoriali, prevede che le imprese di distribuzione debbono garantire a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali;

la fornitura di quotidiani e di periodici non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore e ai punti vendita devono essere garantite forniture adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio;

considerato che:

i punti vendita non esclusivi hanno la facoltà di vendere prodotti editoriali, in aggiunta ad altre merci, diversamente dai punti vendita esclusivi;

il suddetto provvedimento, nella parte in cui disciplina il sistema di vendita e distribuzione della stampa, intende garantire, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla

promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza. Ciò anche mediante la rimozione di quegli ostacoli che rendono più onerosa l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, la previsione di regolamentare la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, nonché mediante la previsione di accordi di fornitura tra i punti vendita esclusivi delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nella disciplina dei rapporti tra imprese di distribuzione e punti vendita non esclusivi, disposizioni, anche di carattere normativa, finalizzate a supportare la distribuzione della stampa, con particolare riferimento verso quelle zone periferiche in cui l'attività di distribuzione dei prodotti dell'editoria potrebbe risultare difficilmente sostenibile per gli operatori del comparto.

**G/2853/113/5**

**GIANNINI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ? ente pubblico di ricerca vigilato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rappresenta il principale ente di ricerca italiano per lo studio e l'esplorazione nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica;

esso, in particolare, promuove, realizza e coordina (anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali) attività di ricerca nei predetti settori (anche in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati nazionali, internazionali ed esteri); progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia; favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'astronomia;

l'ente ha assunto, nel tempo, diversi impegni a livello internazionale che hanno posto nostro Paese all'avanguardia su questi temi; basti citare, tra tutte, le seguenti iniziative cui partecipa attivamente: *a)* Telescopio Nazionale Galileo TNG con sede a La Palma, ?nelle isole Canarie, gestito dal 2005 per suo conto, dalla FGG ? Fundacion Galileo Galilei, Fundacion Canaria; *b)* Telescopio binoculare LBT in Arizona, alla cui gestione partecipa per il tramite della Corporation americana; *c)* Radiotelescopio della Sardegna SRT e rete Europea VLBI; *d)* Telescopio dello European Southern Observatory (ESO), il cosiddetto European Extremely Large Telescope (E-ELT) in costruzione sulle Ande cilene;

con riferimento a quest'ultima opera, la commessa da 400 milioni di euro è stata assegnata dall'ESD ad un consorzio di ditte italiane (che si occuperà della struttura portante e della cupola rotante) di cui la capofila è Astaldi; come ha dichiarato lo stesso Presidente dell'INAF, «l'Istituto Nazionale di Astrofisica è in prima linea in questo ambizioso progetto con l'eccellenza dei suoi ricercatori e gioca un ruolo di *global player* nel contesto della diplomazia scientifica internazionale, dimostrandosi allo stesso tempo un efficiente polo aggregatore dell'industria nazionale»;

considerato che:

la 7 Commissione (Istruzione) del Senato ? nell'esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017, lo scorso 3 maggio ? aveva, in particolare, evidenziato la necessità di aumentare la dotazione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) con particolare riferimento ai progetti E-ELT, SRT e LBT della quota denominata «attività a valenza internazionale, tenuto conto che il finanziamento allocato in tali progetti per il 2017 è inferiore al corrispondente fabbisogno stimato dallo stesso Ministero»;

l'incremento finanziario auspicato è indispensabile soprattutto «per scongiurare il venir meno degli impegni assunti dall'Italia con i partner internazionali di questi progetti di punta nel campo dell'astronomia ottica, infrarossa e radio»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre con urgenza le opportune iniziative di competenza volte a incrementare i finanziamenti in favore dell'INAF, anche tenendo conto delle indicazioni espresse dalla competente commissione parlamentare.

**G/2853/114/5**

[COMAROLI, CONSIGLIO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

nell'attuale fase di congiuntura economica il ruolo dell'innovazione può risultare determinante per favorire la crescita e la competitività del sistema industriale del Paese;

l'Italia, rispetto ad altri Paesi in Europa, sconta il fatto di avere un'economia meno competitiva anche a causa della mancanza di politiche strutturali per il rilancio del sistema industriale del Paese che pongano le basi per riagganciare la ripresa e creare occupazione;

i fattori che influiscono sulla competitività dell'industria italiana sono diversi e principalmente configurabili nella mancanza di capacità di attrarre e trattenere gli investimenti esteri, nel ridotto ruolo che la ricerca e l'innovazione hanno nell'ambito della programmazione degli investimenti all'interno delle aziende, con riguardo a quelle di più piccole dimensioni, nell'alto livello di tassazione e negli alti costi dei fattori di produzione;

nonostante siano in molti a sostenere, tra cui l'attuale Governo, che il Paese sia entrato in una fase di ripresa economica, in realtà la fase di recessione appare tutt'altro che superata; ne sono prova la diminuzione del tasso di crescita della produzione, la contrazione dei consumi e l'elevato tasso di disoccupazione;

se pure l'incidenza dell'innovazione tecnologica nel processo produttivo italiano si è accresciuta, il Paese nel corso dell'ultimo decennio ha accumulato un divario significativo in termini di competitività dell'innovazione nei confronti della maggior parte dei competitori, con ricadute negative sui livelli di crescita e di sviluppo dell'economia; solo recentemente, infatti, la digitalizzazione industriale delle filiere produttive viene considerata strumento essenziale alla realizzazione di una nuova rivoluzione industriale;

i segnali che fornisce il Governo sul tema dell'innovazione non sempre appaiono chiari ed univoci; esempio ne è il mancato riconoscimento del *patent box* ai redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi di impresa, che avrà l'effetto di frenare gli investimenti, a danno in primo luogo del «*made in Italy*»;

impegna il Governo:

a creare le condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore dell'innovazione attivando ogni misura che si renda necessaria per sostenere le piccole e medie imprese italiane, con particolare riferimento alla filiera del «*made in Italy*», in questa delicata fase di transizione verso un sistema produttivo altamente innovativo e digitalizzato.

**G/2853/115/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la recente sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha stabilito che gli interventi statali sull'autonomia di spesa delle Regioni sono consentiti, come principi di coordinamento della finanza pubblica, purché transitori giacché in caso contrario essi non corrisponderebbero all'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici in un dato arco temporale, segnato da peculiari emergenze, ma trasmoderebbero in direttive strutturali sull'allocazione delle risorse finanziarie di cui la Regione è titolare, nell'ambito di scelte politiche discrezionali concernenti l'organizzazione degli uffici, delle funzioni e dei servizi (sentenza n. 36 del 2004);

la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe previsioni (sentenza n. 79 del 2014), per un aspetto che peraltro non inficia la misura di finanza pubblica in sé, ma coinvolge esclusivamente la sua dimensione temporale, allo scopo di «assicurare la natura transitoria delle misure previste, e, allo stesso tempo, di non stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, specie in relazione all'anno in corso» (sentenza n. 193 del 2012);

sotto quest'ultimo profilo la Corte ha già posto in evidenza la natura necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, che vengono scandite per mezzo della legge di stabilità lungo un arco di tempo di regola triennale (sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013);

il decreto-legge n. 66 del 2014 è intervenuto per correggere i conti pubblici con riferimento al periodo triennale inaugurato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero, in linea di principio e salva espressa disposizione contraria, dal 2014 al 2016;

l'articolo 34 del provvedimento in oggetto reca norme in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale: modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria: modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità; modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie;

tenuto conto che l'articolo 34 nulla reca a proposito, si renderebbe necessario prevedere anche di interrompere all'anno 2014 l'obbligo di riduzione della spesa per acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori di diritto privato: una simile norma nasce da una esigenza straordinaria di contenimento della spesa in un momento di grande tensione finanziaria, con un anomalo e drammatico incremento dello *spread*, e tende ad accogliere nell'immediato una serie di vincoli *post* dall'Unione europea;

posta unicamente a carico degli erogatori di diritto privato, la riduzione viene valorizzata nella nota tecnica al decreto legge n. 95 del 2012 con un risparmio annuo di euro 70 milioni nel 2012, euro 140 milioni nel 2013 euro 280 milioni a partire dai 2014, e avrebbe dovuto realizzarsi a «invarianza dei servizi ai cittadini» ma in realtà, come poteva essere prevedibile, si è tradotta in un taglio di prestazioni ai cittadini;

infatti, con essa, si è annullata a tempo indeterminato la possibilità delle Regioni di ricorrere all'utilizzo del privato convenzionato per rispondere in modo più rapido ed economico alla crescita delle liste di attesa, e si è di fatto bloccata la possibilità di sviluppare qualunque forma di sperimentazione pubblico privato perché ciò violerebbe il blocco totale imposto dal decreto legge n. 95 del 2012, limitando irrazionalmente l'autonomia organizzativa in materia sanitaria delle Regioni;

la norma risulta di fatto disattesa, poiché la quota di attività del privato accreditato è incrementata negli anni;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di apportare una modifica legislativa che limiti l'azione della norma dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 all'ultimo anno in cui era previsto, cioè al 2014, anche allo scopo di rimuovere il vizio di incostituzionalità, tenuto conto del fatto che la norma in oggetto, così come formulata, stabilisce misure che assumono carattere permanente, sì da trasmodare i limiti entro cui sono consentiti interventi statali sull'autonomia di spesa delle Regioni, come principi di coordinamento della finanza pubblica.

**G/2853/116/5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 46-*bis* del decreto-legge introduce modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevedendo interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015;

in particolare, viene reso possibile a numerose regioni Italiane di fronteggiare in modo omogeneo i danni subiti dalle imprese agricole e quelli subiti dalle altre tipologie di imprese a seguito di eventi calamitosi già indicati dalla delibera del consiglio dei ministri 28 luglio 2016, con particolare riferimento alle alluvioni dell'ottobre/novembre 2014;

le modifiche introdotte, rendono possibile a tali imprese agricole di accedere ai contributi previsti dalla legge di stabilità 2016, commi da 422 a 428, e dai relativi provvedimenti attuativi;

con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con ministeri dell'economia e delle politiche agricole, verranno definite le modalità attuative della norma; conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, verranno riconosciuti alle imprese agricole i benefici previsti dai provvedimenti attuativi;

ai fini della compatibilità con il mercato interno, l'articolo 30 del regolamento dell'Unione europea n. 702 del 2014, impone il rispetto, fra le altre, delle seguenti condizioni:

a) che gli aiuti siano pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia (comma 3);

b) che gli aiuti debbano essere concessi entro i 3 anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e siano versamento quattro anni a decorrere da tale data (comma 4);

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento atto a garantire la necessaria copertura finanziaria, l'adozione delle disposizioni attuative, nonché il rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa comunitaria.

**G/2853/117/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [ROCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

con legge n. 221 del 2015 è stata approvata il Collegato ambientale, che all'articolo 3 istituisce la Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile, con aggiornamento da parte del CIPE almeno ogni 3 anni, la citata legge prevede, altresì, all'articolo 68 il Catalogo dei sussidi nocivi per l'ambiente;

in data 23 febbraio 2017 è stata resa disponibile dal Ministero Ambiente il «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», questi può rappresentare a piena tutela un elemento essenziale per politiche ambientali ed economiche efficaci ed efficienti;

l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 2030 dell'Onu che reca 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile, rappresentano una sfida e un impegno che devono entrare nell'agenda politica ed economica del Governo;

nel DEF 2017, parte terza, si era registrato solo un richiamo dell'attività in corso, presso il Ministero Ambiente, circa l'articolo 3 del Collegato Ambientale, relativa alla «Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile» ma lo stesso Def non ha preso in considerazione né il potenziale di

«riallocazione» attivabile grazie alle rilevanti risorse rese disponibili, nel citato Catalogo, dalla eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi;

dalle tabelle allegare al «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» si evince che la quota di bilancio statale destinata ai S.A.D. è di oltre 16 miliardi di euro l'anno di cui una parte rilevante a favore dei settori energia e per agevolazioni fiscali;

16 miliardi di euro all'anno destinabili a nuovi interventi sostenibili che potrebbero riverberare effetti importanti sia in termini industriali che occupazionali; nonché la possibilità di individuare le risorse necessarie alla operatività effettiva dell'Accordo di Parigi COP 21;

secondo recenti ricerche la rimozione e il conseguente reimpiego *green*, di una consistente delle ingenti risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi ambientalmente, consentirebbe di attivare il processo di avvia della strategia di raggiungimento degli obiettivi di COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO2 che sul versante occupazionale, con un aumento stimato di circa 200.000 ULA anno;

in tema di occupazione, una parte delle risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi dovrebbero essere rese disponibili per una quota non inferiore al 20 per cento, per il reimpiego sostenibile di forze di lavoro in eventuale difficoltà nei settori che perdano sussidi;

la fiscalità riallocativa è uno strumento attraverso il quale si potrebbero raggiungere una serie di obiettivi benefici e strategici ambientali energetici, sociali, sanitari, industriali e di bilancio commerciale e turistici, senza alcun aumento di tasse a carico dei cittadini;

impegna il Governo:

al fine fornire un efficace sostegno alla operatività e alla elaborazione per lo Sviluppo sostenibile a prevedere la riallocazione di risorse dei sussidi dannosi individuati dal Ministero dell'ambiente con il Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli;

ad utilizzare le risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi ai fini dell'operatività effettiva dell'accordo di Parigi Cop 21 e per l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile;

a definire, anche con apposito provvedimento normativo, le modalità per la riallocazione sostenibile dei sussidi dannosi all'ambiente, anche ai fini della fase di transizione.

**G/2853/118/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 ? recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ?, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'articolo 15 reca disposizioni in materia di pagamenti elettronici;

il comma 4 del citato articolo stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dettare misure volte a prevedere che l'obbligo di cui al primo periodo del citato comma 4, non trovi applicazione per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita al

pubblico dei medesimi beni e servizi.

**G/2853/119/5**

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno-di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene una serie di misure rivolte alle imprese;

sarebbero state necessarie misure più incisive, e in particolare finalizzate a estendere gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96 alle imprese, più strutturate, con un numero di dipendenti non superiore a 499 (cosiddette imprese *small mid-cap*);

rispondere all'esigenza di estendere l'intervento del Fondo di garanzia anche alle suddette imprese *small mid-cap* è necessario in considerazione del carattere strategico che dette imprese rivestono per la crescita-economica del Paese e per le positive ricadute sul sistema delle PMI dell'indotto;

sarebbe quantomeno stato utile prevedere che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile (ovvero i trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge n. 208/2015) potessero essere utilizzati per costituire, direttamente, una sezione speciale nell'ambito del Fondo 662/96 destinata alla concessione di garanzie a imprese *small mid-cap*, estendendo gli interventi della «sezione speciale» anche alle imprese di piccola e media dimensione che, avendo raggiunto il limite di importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro, non possono più accedere alla garanzia del Fondo;

altro intervento utile sarebbe stato quello di innalzare, per le imprese garantite a valere sulla istituenda sezione speciale, l'importo massimo garantibile dagli attuali 2,5 milioni previsti dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 a 3,5 milioni di euro. Il limite di 3,5 milioni di euro è coerente con i limiti, indiretti, rappresentati dalla normativa comunitaria applicabile,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rafforzare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, accrescendone la capacità di sostegno all'accesso al credito per le imprese nell'attuale fase del ciclo economico, nel senso riportato in premessa.

**G/2853/120/5**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premesso che:

nell'ambito del processo di riforma dei crediti deteriorati e delle sofferenze bancarie, l'articolo 60-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Bilancio alla Camera, prevede la possibilità per le società di cartolarizzazione cessionarie dei crediti deteriorati di concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero degli stessi crediti e favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto;

impegna il Governo:

al fine di contenere esuberi occupazionali ed evitare espropri di massa dei beni messi a garanzia favorendo il ritorno *in bonis* dei debitori, a introdurre ulteriori strumenti normativi finalizzati alla gestione delle sofferenze, anche attraverso società veicolo, al fine di favorire la riqualificazione edile ed energetica dei beni messi a garanzia anche in funzione di una destinazione a finalità sociali dei beni riqualificati prima della cessione.

**G/2853/121/5**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

premessa che:

l'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con l'approvazione di un emendamento del Governo durante l'esame in Commissione; pur con la doverosa eliminazione e della parte in cui la norma consentiva la realizzazione di nuovi complessi residenziali, rimangono molte criticità ed altre si aggiungono con le modifiche intervenute in sede di Commissione;

l'attuale formulazione dell'articolo 62 consente la passibilità di realizzare, all'interna dell'impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti; alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società a associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile; altresì appare discutibile che la realizzazione delle opere di urbanizzazione passa avvenire in modo contestuale alla realizzazione degli impianti, con l'aggettivo rischio che non vengano realizzate affatto; analoghe perplessità suscitano i meccanismi di deroga alla normativa sulla pianificazione urbanistica, attraverso la previsione di una variante «automatica» al piano regolatore;

il comma 3 consente di riservare, per un raggio di 300 metri dall'impianto, l'occupazione di suolo pubblica per attività commerciali sala all'associazione a alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportiva, qualora l'impianto abbia una capienza superiore a 16.000 posti, con una previsione ulteriore per gli impianti con una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, con la zona riservata ristretta a 150 metri;

il nuovo comma 5-bis prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperta o a 2.000 posti alla scoperta, e consentita destinare all'interna dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali; fino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti a bevande, aperta al pubblica nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali; fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di adattare un provvedimento legislativo volta a modificare le parti della norma sulla realizzazione degli impianti sportivi per garantire, nel rispetto degli equilibri ambientali, una corretta pianificazione urbanistica finalizzata ad evitare le speculazioni edilizie.

**G/2853/122/5**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (disegno di legge n. 2853),

premesso che:

l'articolo 50, nel testo modificato dalla Camera, sostituisce interamente l'articolo 50 del testo originario, introducendovi le norme attualmente contenute nel decreto-legge n. 55 del 2017, relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. L'articolo 50, nella sua originaria formulazione autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze ad un aumento del capitale sociale di Invitalia ? Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017 finalizzato a favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri;

il nuovo testo dell'articolo 50, ai commi 1 e 2, riproduce invece i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2017, che hanno disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di

euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia ? Società Aerea Italiana, S.p.A., a seguito della l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la nomina del collegio commissariale della società. In considerazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55, dell'invito alla manifestazione di interesse, l'articolo 50 si limita a prescrivere che le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento;

tale finanziamento è stato disposto per scongiurare le gravi difficoltà di ordine sociale che la conseguente interruzione di servizio avrebbe comportato;

il 5 giugno 2017 è scaduto il termine per far pervenire da parte dei soggetti interessati le manifestazioni di interesse;

considerato che:

i dipendenti di Alitalia, oltre ad aver già pagato il costo più alto dei vari fallimenti succedutisi in questi anni, in particolare nel 2008 e nel 2014, rischiano di essere nuovamente penalizzati dall'ennesimo commissariamento finalizzato a promuovere una ristrutturazione economica e finanziaria per il ricollocamento sul mercato a condizioni appetibili,

impegna il Governo:

a favorire, per mezzo dei commissari straordinari, l'attribuzione di premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione.

**G/2853/123/5**

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 63 dell'atto Senato n. 2853 integrato durante l'esame parlamentare, prevede la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 1022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato;

la garanzia dello Stato per detta somma inevitabilmente ha come effetto quello di impegnare risorse disponibili per il bilancio dello Stato,

considerato che:

le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare un finanziamento completo degli interventi necessari alla messa in sicurezza ed alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma;

a riprova di quanto sopra esposto la Commissione europea ha autorizzato la concessione di fondi comunitari al nostro Paese al fine di affrontare l'emergenza sismica;

*ad abundantiam*, la norma in esame non pare caratterizzata da necessità ed urgenza, parametri ? come è noto ? indispensabili per rispettare il dettato costituzionale in materia di decreto legge ex articolo 77 della Carta Costituzionale;

impegna il Governo:

a differire i fondi garantiti dallo Stato ad un periodo successivo di almeno 3 anni, al fine di consentire l'allocazione dei 97 milioni di euro in diverse missioni, destinate al finanziamento degli interventi necessari per le zone colpite dal sisma;

a prevedere che la relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate, alla cui presentazione è tenuta, in forza del secondo comma della norma, la Federazione Italiana Golf sia trasmessa, oltre che al Governo ed al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere.

**G/2853/124/5**

[GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0»; della molteplicità, sul punto dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo di cui;

per tali finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali-per lo Sviluppo Industriale(RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I.;

R.I.I.S.I. svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020».

**G/2853/125/5**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori-interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

la deliberazione 22 giugno 2015 296/2015/R COM disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per i settori dell'energia elettrica e del gas il punto 6) reca «di prevedere che per le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione del ( ... ) provvedimento, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, le disposizioni di cui Allegato A al presente provvedimento debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2017;»;

premessi che in Parlamento la legge annuale per il mercato e la concorrenza AS 2018/AC 3012-B è in discussione da ormai più di due anni, e prevede, nell'ultimo testo approvato al Senato, all'articolo 1, comma 93, che le disposizioni dell'*unbundling* «non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.»;

il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza non è ancora approvato definitivamente, nel frattempo si avvicina il termine previsto del 30 giugno 2017, entro il quale le imprese di distribuzione elettrica, che ancora operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione debbano assolvere le disposizioni previste;

a causa dell'accavallamento dei due termini di legge vi è il serio rischio che tali onerosi e complessi adempimenti ? qualora entrasse in vigore la disapplicazione per le piccole imprese ? si rivelino inutili;

impegna il Governo:

a valutare di concedere urgentemente una congrua proroga del termine succitato, in scadenza al 30 giugno 2017 e/o di prevedere attraverso tempestive disposizioni legislative una deroga per la separazione funzionale per imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, come già definito da

un ramo del Parlamento in sede di esame della legge annuale per la concorrenza.

**G/2853/126/5**

[LUIGI MARINO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 61 del decreto in esame prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021;

al fine di organizzare gli eventi sportivi, prevede la nomina di un commissario chiamato a predisporre un piano di interventi riguardanti, tra gli altri, la progettazione e realizzazione di opere connesse alla riqualificazione turistica della provincia di Belluno, con particolare riguardo al comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1, punto d);

la norma ricomprende, negli interventi di riqualificazione per il settore turistico, anche la creazione di infrastrutture e servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva;

il piano con cui si predispongono è approvato con decreto del commissario che sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale;

considerato che la norma dispone altresì che al termine delle manifestazioni sportive le opere relative agli impianti a fune, alle piste da sci e alla riqualificazione turistica della provincia di Belluno rimangano nel patrimonio della regione Veneto ovvero degli altri enti locali territorialmente competenti (comma 25);

la disposizione è, invero, finalizzata alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica interessata, e potrebbe prevedere anche interventi finalizzati al recupero edilizio per incentivare il processo di ammodernamento delle strutture alberghiere esistenti, per la trasformazione di immobili e/o complessi edilizi all'uso turistico e complementare turistico;

valutato che il perseguimento di tale finalità non deve far venir meno al contempo la tutela degli interessi dei proprietari degli immobili con destinazione alberghiera già esistenti e delle strutture destinate alle attività turistico-ricettive;

il diritto di proprietà e di altri diritti reali sugli immobili preesistenti deve essere garantito dallo Stato in quanto rientra tra i diritti costituzionalmente garantiti;

impegna il Governo:

ad assumere ogni genere di iniziativa, negli ambiti di propria competenza, volta a garantire che il piano commissariale degli interventi faccia salvi il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sugli immobili con destinazione alberghiera e delle strutture destinate alle attività turistico-ricettive già esistenti e oggetto della riqualificazione.

**G/2853/127/5**

[RUSSO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 67 del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo, con l'obiettivo di trasformare tali istituti in Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza del Miur;

l'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha disposto che le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, rinviando la disciplina ad un regolamento governativo adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il regolamento di riordino non è mai entrato in vigore, in quanto l'iter di approvazione delle diverse bozze elaborate negli anni scorsi non è mai giunto a conclusione;

in attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro dell'Istruzione ha disposto nell'ottobre 2007 il temporaneo commissariamento dell'Istituto, commissariamento tuttora in corso;

l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2000, n. 69, ha disposto che il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, sia incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

il medesimo articolo precisa che l'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, e che fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli stessi istituti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

la mancata approvazione del regolamento di riordino impedisce l'assegnazione all'istituto dei finanziamenti previsti e stanziati dalla legge;

da ultimo, l'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, così come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto che per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico;

impegna il governo:

ad approvare in tempi celeri il regolamento governativo di riordino degli Istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, nelle more dell'entrata in vigore delle medesime disposizioni, ad assegnare un contributo economico idoneo a consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi.

**G/2853/128/5**

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ORELLANA](#), [LANIECE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) ha disposto a favore della Provincia autonoma di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la delega delle funzioni statali relative all'Università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento;

la norma di attuazione di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi ha specificato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare con legge provinciale tra i quali: il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'università, gli indirizzi e i criteri per i controlli sulla gestione, i criteri e le modalità per la valutazione, i criteri per l'attuazione del diritto allo studio);

la disciplina derivante dall'articolo 2 della precitata norma di attuazione contiene le

disposizioni per l'esatta identificazione degli oneri a carico del bilancio della Provincia autonoma e dei connessi rapporti finanziari con lo Stato: per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento la spesa è determinata in base alla media dell'assegnazioni di competenza attribuite all'università per le medesime funzioni nel triennio 2007-2009 come indicate nella tabella allegata al decreto, che specifica i capitoli di riferimento del bilancio dello Stato.

L'assunzione degli oneri a carico della Provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima Provincia per il finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli importi così definiti possono essere aggiornati d'intesa tra le parti con cadenza quinquennale, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle università statali. Si dispone inoltre l'eventuale rimborso o il recupero da parte dello Stato, qualora i predetti oneri risultino rispettivamente superiori o inferiori all'importo da porre a carico della Provincia;

in tale contesto l'articolo 5 della norma d'attuazione specifica, in particolare, che alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei italiani, l'università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti e che i docenti e i ricercatori dell'università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca;

considerato che il d.lgs. n. 142 del 2011, non reca, quindi, un elenco puntuale dei finanziamenti incentivanti spettanti all'ateneo. Una definizione generica era apparsa ragionevole, poiché il finanziamento del sistema universitario non è statico, ma si adatta dinamicamente alle politiche di intervento di breve, medio e lungo termine, deliberate annualmente dagli organi di governo;

tuttavia in presenza di interpretazioni non univoche circa la spettanza di specifici finanziamenti a favore degli atenei si rende necessaria una norma volta a chiarire la spettanza all'Università degli studi di Trento dei predetti finanziamenti;

impegna il Governo:

a prevedere con una norma specifica che l'Università gli studi di Trento sia destinataria di tutti i finanziamenti statali aggiuntivi alle università resi disponibili dalla legge per specifiche finalità".

**G/2853/129/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

premesso che:

il Teatro Eliseo rappresenta un soggetto privato e sorprende la decisione dello Stato di intervenire con un procedimento straordinario di finanziamento;

il sistema dello spettacolo dal vivo deve tutelare l'intero comparto produttivo rappresentato dalla molteplicità dei soggetti operanti a livello nazionale, soprattutto in una fase delicata come quella attuale;

l'iter in corso in questi mesi verso la definizione di un codice dello spettacolo dal vivo, te audizioni in Commissione Cultura del Senato, gli interventi delle associazioni di categoria e degli operatori del settore hanno più e più volte ribadito la necessità di un sistema di finanziamento trasparente ed equo;

pur riconoscendo le difficoltà del Teatro Eliseo, non si può restare sordi al grido d'allarme dell'intero settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a defanziare l'intervento destinato al Teatro Eliseo, destinando il medesimo importo al salvataggio dell'intero comparto del teatro pubblico.

**G/2853/130/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al D.M. 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato; per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

**G/2853/131/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti-territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neo laureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la

quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2016/2017 è fissato in 448 unità.

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

**G/2853/132/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo)»,

premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedali era, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive o modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali-richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B ? Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a valutare l'opportunità di sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini

riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

**G/2853/133/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriormente per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 22-ter del presente decreto-legge, introdotto durante l'esame alla Camera, incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui in premessa, siano ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno.

**G/2853/134/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole; mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il predetto Fondo sia assegnato ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle province autonome e approvato con il decreto ministeriale di cui in premessa.

**G/2853/135/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole; mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il predetto Fondo sia destinato a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione mediante contributo assegnato alle regioni e alle province autonome; di prevedere che in sede di prima applicazione nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo sia assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie.

**G/2853/136/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole; mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a partire dall'anno scolastico 2017-18, un aumento del contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

**G/2853/137/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

gli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il centro Italia hanno interessato anche zone dell'aquilano, già coinvolte dai tragici eventi del 2009, aumentando, conseguentemente, i termini relativi alla sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli sedi di istituti scolastici o universitari;

anche al fine di garantire un rapido e pieno ritorno alla «normalità» diventa fondamentale velocizzare il processo di ricostruzione e di messa in sicurezza di tali edifici,

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli strumenti di carattere normativa idonei a consentire, anche in deroga al Codice degli appalti, di adottare procedure più rapide sia per quanto riguarda la progettazione sia per quanto riguarda l'affidamento dei lavori per la ricostruzione delle scuole e degli edifici universitari nel cratere de L'Aquila, come già previsto per altre zone colpite dal sisma del Centro Italia, attraverso una procedura approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

**G/2853/138/5**

[MORONESE](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#),

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame prevede che una quota del Fondo di cui al comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, sia attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica in conformità con la Programmazione triennale;

così come modificato alla Camera dei deputati lo stesso articolo, al comma 2-*bis*, prevede altresì che: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-*ter* all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

considerato che:

la Provincia di Caserta versa in condizioni drammatiche dal punto di vista finanziario, come si evince dalla delibera consiliare del 29 dicembre 2015 dichiaratoria del dissesto finanziario ex articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), approvata per la sopravvenuta impossibilità dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni essenziali, determinata dall'imposizione, da parte della legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), di insostenibili obblighi di contenimento della spesa, accompagnati da conseguenti oneri di riversamento dei risparmi, così conseguiti nelle casse dello Stato;

le risorse complessivamente destinate all'edilizia scolastica dal disegno di legge in esame risultano non proporzionate alle effettive necessità di alcune province che si trovano in condizione di dissesto finanziario e, in particolare, per la Provincia di Caserta i cui istituti scolastici presentano numerose criticità e tangibili problemi di sicurezza;

nel corso degli ultimi mesi alcuni istituti sono stati chiusi a seguito di provvedimenti giudiziari di sequestro giacché non considerati a norma; tuttavia le condizioni in cui versano diverse altre scuole potrebbero essere le medesime di quelle già chiuse con evidenti disagi per gli oltre 80.000 alunni alle prese con la fine dell'anno scolastico e in previsione anche del nuovo anno in arrivo;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di assicurare, in conformità al dettato costituzionale, il diritto allo studio per gli oltre 80.000 alunni della Provincia di Caserta in previsione dell'inizio del prossimo anno scolastico;

a reperire ulteriori risorse, finalizzate a interventi di tipo strutturale e di efficientamento, per ovviare a situazione di grave *deficit* funzionale e di rischio per la sicurezza cui si trovano esposti numerosi edifici scolastici insistenti sul territorio regionale della Campania, a causa della mancanza dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni residuali assegnate alle Province dalla legge n. 56 del 2014 (legge Delrio).

**G/2853/139/5**

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

il percorso d'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado richiede, preliminarmente, un numero adeguato di insegnanti di sostegno con formazione professionale altamente specializzata. Tali requisiti, sebbene rappresentino le condizioni fondamentali per offrire un percorso scolastico realmente inclusivo, richiedono, altresì, che il personale docente sia inserito nell'organico «di diritto» e non «di fatto», al fine di scongiurare la frequente alternanza degli insegnanti di sostegno assegnati agli alunni disabili che nella realtà quotidiana ancora si riscontra;

si pone in particolare, determinante e insostituibile, l'esigenza di garantire che tra l'insegnante di sostegno e l'alunno disabile vi sia continuità didattica per un intero ciclo scolastico. Solo mediante la soddisfazione di questo ulteriore e fondamentale requisito è possibile garantire concretamente il diritto alla piena inclusione scolastica e di conseguenza il diritto all'istruzione al pari degli alunni cosiddetti normodotati;

considerato che:

soddisfare le risorgenti esigenze in merito alla mancanza di docenti di sostegno, come frequentemente accade, attraverso l'organico di fatto e dunque mediante supplenze annuali, rappresenta un limite didattico sia per i docenti sia per gli alunni. Occorre invece superare definitivamente, e al più presto, tale situazione, al fine di garantire la continuità didattica e risolvere l'annoso problema della successione dei docenti di sostegno all'inizio di ogni nuovo anno scolastico che spesso invalida o compromette considerevolmente il percorso di crescita dell'alunno con disabilità;

valutato che:

tali condizioni rappresentano i requisiti minimi e indispensabili per assicurare il diritto all'istruzione, realmente e sostanzialmente, uguale per tutti gli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, disabili o normodotati, senza alcuna distinzione;

impegna il Governo:

a incrementare e consolidare nell'organico di diritto il personale docente di sostegno, adeguatamente formato, al fine di garantire non solo astrattamente, ma concretamente la piena inclusione scolastica e il riconoscimento del diritto all'istruzione degli alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado.

**G/2853/140/5**

[D'AMBROSIO LETTIERI, GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

è evidente le Università italiane necessitano di un processo di riequilibrio rispetto ai criteri di ripartizione dei fondi soprattutto per il crescente divario tra le Università del Nord e quelle del Mezzogiorno;

l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca;

l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato;

è necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che riveda i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento

Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

**G/2853/141/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-*bis* tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe ed assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del d.lgs. 286/1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti, tra cui l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi in caso di ingresso e soggiorno irregolare.

**G/2853/142/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e

soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-*bis* tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

**G/2853/143/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del d.lgs. 286/1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti, tra cui l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi in caso di ingresso e

soggiorno irregolare.

**G/2853/144/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 25 del decreto legge in oggetto attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) alle regioni, province e città metropolitane, prevedendo, in particolare, che una quota del Fondo per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, venga attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale, nonché per l'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare l'importo del citato Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale, nonché per l'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio.

**G/2853/145/5**

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

con l'articolo 32 del provvedimento in esame, s'intendono disciplinare le competenze in materia di assistenza sanitaria nei confronti di stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale. Tale disposizione assume particolare rilievo, con riferimento all'insistito e crescente riproporsi di flussi migratori diretti verso le nostre coste;

considerato che:

la norma in questione attiene a questioni genuinamente contabili e gestionali, con espressi rimandi normativi, e trasferisce le competenze in materia sanitaria per stranieri, non iscritti al servizio sanitario nazionale, senza indicare, tuttavia, le priorità che occorre perseguire nell'erogazione di questo genere di prestazioni verso soggetti che spesso versano in grave situazione di disagio psicologico, come accade, in particolare, nei soggetti minori non accompagnati;

a fronte dell'esigenza di interventi mirati e attenti ai bisogni di queste persone, ci si trova, nella realtà, spesso innanzi all'incapacità di riconoscere e garantire, non soltanto sul piano formale, la dignità di essere umano agli stranieri migranti. Coloro che hanno necessità di particolari attenzioni, di frequente non ricevono adeguata assistenza. Tutto ciò avviene nonostante siano riconosciuti e garantiti loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dai trattati internazionali in vigore e dai principi generalmente riconosciuti dal diritto internazionale;

valutato che:

i disturbi di natura psicologica e cognitiva di cui sono affette le popolazioni migranti assumono, di frequente, maggiore incidenza rispetto ad altri problemi sanitari. Tale circostanza è testimoniata da una stima compiuta da «Medici senza frontiere» in Sicilia, principale porto di sbarco in Italia dei migranti, risalente al 2014, da cui emerge che circa il 40 per cento degli immigrati, non solo donne vittime di tratta o minori, cui viene dedicata maggiore attenzione, denuncia tali patologie;

premessò ciò si evince, con ogni evidenza, la necessità di offrire un'un'assistenza sanitaria di tipo multidisciplinare, affiancata a un lavoro di rete che permetta la valorizzazione di un approccio di tipo psicologico integrato dall'apporto professionale di mediatori culturali adeguatamente formati, al fine di intervenire in modo idoneo nell'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti;

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione e l'implementazione di specifici programmi/protocolli sanitari multidisciplinari, anche con l'apporto di mediatori culturali adeguatamente formati, atti a diagnosticare, e a prevenire, in particolare nelle donne vittime di tratta e nei minori non accompagnati, disturbi di natura psicologica e cognitiva nelle persone straniere non iscritte al servizio sanitario nazionale.

**G/2853/146/5**

[FABBRI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessò che:

l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), intende disciplinare l'ipotesi di un'agevolazione previdenziale per taluni lavoratori dell'industria ferroviaria esposti all'amianto in condizioni particolari;

la suddetta formulazione normativa, nonostante l'emanazione di un decreto ministeriale, non consente un'applicazione agevole che risponda al necessario principio della certezza del diritto;

la disposizione normativa prevede tra i requisiti fondamentali per il riconoscimento del beneficio previdenziale un'attivazione delle stesse aziende che in anni remoti hanno consentito lavorazioni senza le dovute misure di prevenzione specifiche in materia di amianto;

tale previsione risulta tuttavia impraticabile senza un intervento correttivo ed esecutivo, poiché condiziona il diritto dei lavoratori esposti all'amianto ad una sorta di confessione da parte dello stesso datore di lavoro, il quale peraltro potrebbe non essere più esistente;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, un adeguamento della norma di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di renderla immediatamente ed effettivamente applicabile a beneficio di tutti i lavoratori di cui in premessa.

**G/2853/147/5**

[FAVERO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessò che:

il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) consente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa; ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

nessun beneficio pensionistico è invece previsto per i lavoratori ai quali sia riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento. Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il collocamento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati, di fatto, ai lavoratori sani;

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), che ha previsto un notevole innalzamento dell'età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età nonostante le loro condizioni di salute;

è irragionevole pensare che lavoratori con un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possano continuare a lavorare fino ad un'età avanzata nonostante le loro precarie condizioni di salute considerato, fra altro, che dopo tanti anni di lavoro risentono in maggior misura rispetto agli altri lavoratori dello sforzo e dell'impegno dovuti nello svolgimento dell'attività lavorativa. Si tratta di persone sofferenti che improvvisamente hanno visto allontanarsi l'età pensionabile di alcuni anni;

contro l'evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la palese disparità di trattamento nei confronti dei suddetti lavoratori svantaggiati per i quali non è previsto alcun beneficio pensionistico;

è necessario porre rimedio a questa grave situazione di difficoltà in cui si trovano i suddetti lavoratori e di eliminare un'evidente disparità di trattamento tra situazioni profondamente diverse disciplinate però, paradossalmente, nello stesso modo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai suddetti lavoratori, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto della loro invalidità e delle difficoltà che incontrano progressivamente, con il trascorrere degli anni, nello svolgimento dell'attività lavorativa.

**G/2853/148/5**

**[FAVERO](#)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'emofilia è una malattia di origine genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue; il carattere invalidante di tale malattia determina progressivamente l'aumento di emorragie a livello di articolazione che provocano irritazione e dolore, limitandone la funzionalità. Le articolazioni più colpite sono il ginocchio, la caviglia, il gomito, la spalla e l'anca;

secondo i dati forniti dai Centri emofilici presenti sul territorio nazionale, raccolti nel rapporto 2014 del Registro nazionale delle coagulopatie congenite, elaborato dall'Istituto superiore di sanità, i pazienti affetti da emofilia sono circa 4.727. Di questi, 3.906 sono affetti da emofilia di tipo A (3.877 maschi e 29 femmine) e 821 sono affetti da emofilia di tipo B (809 maschi e 12 femmine);

ad oggi, una parte delle persone affette da emofilia riceve l'indennizzo riconosciuto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), come soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Tra il 1970 e il 1990, infatti, migliaia di persone, tra cui emofilici; talassici e trasfusionali occasionali, sono state infettate con il virus-di HIV e epatite C tramite la trasfusione di sangue ed emoderivati infetti e non controllati mentre erano sottoposti a terapie cliniche presso strutture della sanità pubblica;

in seguito, l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) hanno autorizzato, rispettivamente, la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 e di

180 milioni di euro a decorrere dal 2018, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;

infine, l'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziaria ) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha riconosciuto a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria;

i lavoratori emofilici sono, allo stato attuale, equiparati di fatto ai lavoratori sani. Essi sono esclusi da qualsiasi agevolazione pensionistica, nonostante le loro precarie condizioni di salute, aggravate dall'avanzare dell'età. I sintomi di tale patologia comportano per molti di essi la necessità in età adulta di sottoporsi a impianti multipli di protesi alle articolazioni, rendendo il proseguimento di un'attività lavorativa più difficile e usurante;

occorre rimediare a tale grave situazione riconoscendo il diritto all'accesso del trattamento pensionistico alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, affetti da emofilia, in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto del carattere invalidante di tale malattia, ritenendo comunque che l'età di sessanta anni sia da considerarsi un'età oltre la quale lo svolgimento dell'attività lavorativa diventi davvero oneroso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai suddetti lavoratori il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto del carattere invalidante di tale malattia.

**G/2853/149/5**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Il Senato,

premesso che:

in data 27 maggio 2017, la Commissioni Bilancio della Camera ha approvato l'articolo 54-*bis* (emendamento 54.09 Di Salvo), disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di Famiglia.

Contratto di prestazione occasionale in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

il testo della nuova disciplina prevede che, per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, «gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24;

la precedente disciplina dei *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetti *Voucher* INPS), di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha dato vita ad uno strumento utile e funzionale, anche ai fini di recupero contributivo, quale sistema di pagamento immediato e flessibile in ragione della facile accessibilità e della diffusione di tale strumento;

tale diffusione è stata possibile anche grazie alla politica di sviluppo da parte di INPS che, mediante convenzioni ha reso possibile acquistarli e gestirli non solo presso le sedi territoriali INPS, ma anche ad altri soggetti che si collegavano direttamente sulla piattaforma informatica gestita dall'INPS quali banche convenzionate e rivenditori di generi di monopolio;

che appare oltremodo opportuno garantire anche per questa nuova forma di disciplina delle prestazioni occasionali una facile accessibilità e la massima diffusione sul territorio, anche ai cittadini non avvezzi all'uso degli strumenti informatici oltre che in orari di non apertura degli uffici pubblici, in

giorni non lavorativi e in località del territorio remote;

impegna il Governo:

in sede applicativa, a rinvenire una soluzione che consenta, nel rispetto dei vincoli di tracciabilità stabiliti dal legislatore, anche in orari di chiusura degli uffici e in ogni località del territorio nazionale e per persone non avvezze all'utilizzo degli strumenti informatici, l'accessibilità al servizio di erogazione per il pubblico per i contratti di prestazione occasionale e per il libretto famiglia nonché il pagamento delle prestazioni al prestatore avvalendosi degli intermediari abilitati alla vendita e alla gestione di cui alla previgente disciplina, e che risultano già dotati di idonee apparecchiature collegate alla piattaforma informatica INPS.

**G/2853/150/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

ai fini del rispetto delle norme costituzionali in merito all'uguaglianza sostanziale dei cittadini, si rende necessario implementare le politiche sociali del Paese che, negli anni della crisi e dei pesanti tagli imposti dalla nuova *governance* europea, si sono drasticamente ridotti, lasciando indietro i più deboli;

secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, sarebbero oltre i 7 milioni le persone che in Italia vivono in condizioni di «grave deprivazione materiale» e il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto allo scorso anno arrivando all'11,9 per cento a gennaio 2017;

le risorse stanziati dal Governo per interventi di contrasto alla povertà ammontano ad circa 1 miliardo di euro per l'anno corrente ed è, evidentemente, non sufficiente;

si rende dunque necessario integrare il Fondo politiche sociali, così come, per ragioni di giustizia sociale, si rende costantemente indispensabile aumentare le risorse del fondo per le non autosufficienze;

la legge 232/2016 prevede un contributo di 75 milioni per le funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità), ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro;

secondo il principio di solidarietà sociale, la redistribuzione delle ricchezze deve essere orientata; in base al dettato costituzionale, alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;

l'impegno sociale di uno Stato di diritto democratico non può infatti prevedere risorse limitate per quelle famiglie e quei cittadini in condizioni di svantaggio, per motivi economici o per la presenza di qualsivoglia disabilità, rispetto alla restante cittadinanza, ma anzi deve prevedere uno stanziamento di risorse che vada anche oltre le stime calcolate in modo da sostenere nel modo più dignitoso possibile le parti più fragile della popolazione, anche ai fini del benessere collettivo;

impegna il governo:

tenuto conto dei nostri principi costituzionali in materia di politiche sociali, a prevedere un ulteriore reperimento di risorse da destinare all'aumento della disponibilità finanziaria del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.

**G/2853/151/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi

sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

con l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) sono state applicate alle imprese piemontesi, danneggiate dalle alluvioni del 1994, le modalità agevolative per la definizione della propria posizione di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi sospesi per gli anni 1995, 1996 e 1997, già applicate ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno previsto il versamento del 10 per cento di quanto dovuto;

successivamente, l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante proroga di termini, ha differito al 31 luglio 2007 la data di scadenza della regolarizzazione, specificando il riferimento dell'agevolazione a «i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994»;

sulla base di tale disposizione le imprese piemontesi hanno presentato domanda all'INPS per la restituzione dei contributi versati e non dovuti e l'INPS ha regolarmente assicurato il pagamento delle somme richieste sino a luglio 2011, quando ha bloccato l'erogazione dei rimborsi alla luce di un messaggio della direzione centrale delle entrate contributive che evidenziava l'applicazione dell'agevolazione alle sole posizioni tributarie;

a seguito del contenzioso sorto tra aziende e INPS, è stata chiesta una verifica alla Commissione UE, la cui decisione SA.33083 (2012/C), pubblicata in data 14 agosto 2015, ha chiesto all'Italia di recuperare solo gli aiuti incompatibili con le deroghe per gli aiuti di Stato previsti dai trattati e non in linea con il regolamento *de minimis*, precisando che «per calamità naturali verificatesi oltre dieci anni fa, la Commissione non impone il recupero dell'aiuto dalle imprese che esercitavano un'attività economica nelle zone disastrose»;

nonostante tale decisione della Commissione UE, risulta che l'INPS stia chiedendo la restituzione dello sgravio INPS alle aziende con sede operativa nelle aree colpite dalle alluvioni del 1994, che avevano beneficiato degli interventi agevolativi;

occorre un intervento del Governo che chiarisce tale situazione ed evita penalizzazioni e discriminazioni tra le imprese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della decisione SA.33083 (2012/C) della Commissione UE, pubblicata in data 14 agosto 2015, per definire con apposita circolare, il rimborso alle imprese di quanto indebitamente versato, dall'INPS per la parte dei contributi previdenziali, dall'INAIL per i premi assicurativi e dall'Agenzia delle entrate per i tributi, allo scopo di evitare penalizzazioni e discriminazioni per le imprese piemontesi colpite dalle alluvioni del 1994 e scongiurare l'avvio di contenziosi, inutili e dannosi per il bilancio dello Stato.

**G/2853/152/5**

[MILO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»,

premessi che:

in data 27 maggio 2017, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'articolo 54-*bis* (emendamento 54.09 Di Salvo), Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di Famiglia. Contratto di prestazione occasionale in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

il testo della nuova disciplina prevede che, per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, «gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione

contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24;

la precedente disciplina dei *carner* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetti Voucher INPS), di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha dato vita ad uno strumento utile e funzionale, anche ai fini di recupero contributivo, quale sistema di pagamento immediato e flessibile, in ragione della facile accessibilità e della diffusione di tale strumento;

tale diffusione è stata possibile anche grazie alla politica di sviluppo da parte di INPS che, mediante convenzioni ha reso possibile acquistarli e gestirli non solo presso le sedi territoriali INPS, ma anche ad altri soggetti che si collegavano direttamente sulla piattaforma informatica gestita dall'INPS quali banche convenzionate e rivenditori di generi di monopolio;

che appare oltremodo opportuno garantire anche per questa nuova forma di disciplina delle prestazioni occasionali una facile accessibilità e la massima diffusione sul territorio, anche ai cittadini non avvezzi all'uso degli strumenti informatici oltre che in orari di non apertura degli uffici pubblici, in giorni non lavorativi e in località del territorio remote;

impegna il Governo:

in sede applicativa, a rinvenire una soluzione che consenta, nel rispetto dei vincoli di tracciabilità stabiliti dal legislatore, anche in orari di chiusura degli uffici e in ogni località del territorio nazionale e per persone non avvezze all'utilizzo degli strumenti informatici, l'accessibilità al servizio di erogazione per il pubblico per i contratti di prestazione occasionale e per il libretto famiglia nonché il pagamento delle prestazioni al prestatore avvalendosi degli intermediari abilitati alla vendita e alla gestione di cui alla previgente disciplina, e che risultano già dotati di idonee apparecchiature collegate alla piattaforma informatica INPS.

**G/2853/153/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

il patrimonio immobiliare da reddito dell'Inps è il risultato della confluenza dei portafogli immobiliari di Enti soppressi e, in gran parte, della chiusura delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, ed è composto da circa 30.000 unità immobiliari suddivise fra le unità residue delle operazioni di cartolarizzazione, circa 25.000 unità, e unità immobiliari non cartolarizzate circa 5.000 unità per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro;

il patrimonio da reddito dell'Inps si compone di due principali categorie, le unità principali che sono principalmente abitazioni, uffici, locali commerciali, negozi, magazzini che rappresentano il 56 per cento del totale delle unità immobiliari dell'Istituto e le unità secondarie, ovvero *box*, cantine, soffitte, posti auto, il 44 per cento delle unità. Lo stesso è prevalentemente localizzato nel Lazio che rappresenta oltre il 50 per cento del patrimonio da reddito, sia in termini di unità che di valore. Quasi il 50 per cento delle unità immobiliari dell'Istituto ha un valore di bilancio inferiore a 20.000 euro;

il suddetto patrimonio si compone per circa il 36 per cento di unità immobiliari a destinazione abitativa, che contribuiscono per il 52 per cento del valore; circa il 16 per cento di unità destinate a uffici, commerciale e logistica, che rappresentano il 34 per cento del valore totale; il 44 per cento da unità secondarie e/o minori ovvero *box*/posti auto, cantine, che rappresentano il 9 per cento del valore;

in Italia e in particolare nelle città metropolitane, centinaia di migliaia di famiglie vivono una grave precaria età abitativa, che si può sintetizzare in alcuni dati: 650 mila famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; 60/65 mila le sentenze di sfratto emesse ogni-anno;

è necessario quindi sostenere i comuni e in particolare le aree metropolitane, fornendo il

sostegno necessario a fronteggiare l'emergenza abitativa e il disagio abitativo;

il contrasto dell'emergenza abitativa nelle città metropolitane può essere attuato, anche, attraverso il trasferimento di immobili da redditi liberi o occupati dell'Inps, agli enti territoriali ai sensi all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, computando ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso, il valore degli immobili definito dall'Agenzia delle entrate;

l'articolo 56-*bis* della legge 9 agosto 2013, n. 98 reca la semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali;

il comma 608, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, debbano adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti escluse quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da produrre risparmi aggiuntivi nel biennio 2016-2018, non inferiori a 53 milioni di euro annui:

impegna il Governo:

ad autorizzare l'INPS a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei comuni delle Città Metropolitane, mediante l'inclusione dei citati immobili nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo, altresì, di computare il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle entrate, ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso.

**G/2853/154/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 38 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 detta disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici;

in particolare al comma 2 si prevede in sostanza il riavvio delle dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Inps nel rispetto dei vincoli in particolare quelli previsti dalla legge n. 410 del 2001;

al comma 2 si prevede altresì anche il conferimento di parte del patrimonio a fondi immobiliari costituite dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 nella legge 15 luglio 2011;

in Italia una vasta precarietà coinvolge centinaia di migliaia di famiglie in disagio abitativo, tenuto conto dei dati ufficiali che parlano di circa 70 mila sentenze sfratto emesse ogni anno, di 650.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare; circa 35 mila sfratti eseguiti ogni anno con la forza pubblica;

è necessario quindi sostenere e avviare programmi che aumentino l'offerta di alloggi a canone sociale o agevolato;

l'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 prevede il finanziamento di un Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Un programma finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone agevolato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale

pubblica e da destinare prioritariamente a categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto;

impegna il Governo:

in relazione alle risorse provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica a integrare le operazioni di utilizzo di tali risorse previste dal Piano triennale di investimento 2016/2018, per il finanziamento per l'anno 2017 dei programmi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro.

**G/2853/155/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

il Distretto di Economia Solidale (DES) è una rete in cui i soggetti partecipanti cercano di soddisfare le proprie necessità di acquisto, vendita, scambio e dono di beni, servizi e informazioni, secondo principi ispirati da un'economia locale, equa, solidale e sostenibile;

i distretti di economia solidale (DES) sono quindi laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, che si contrappongono ai processi di globalizzazione dell'economia di mercato che provoca forme di degrado ecologico e sociale, che hanno come obiettivo la valorizzazione delle risorse locali e a produrre ricchezza in condizioni di sostenibilità ecologica e sociale;

appare necessario definire forme e modalità di sostegno ai distretti di economia solidale rappresentano una risposta ai processi disgregativi del mercato e della globalizzazione;

con i distretti di economia solidale si realizzano gli obiettivi attraverso la partecipazione attiva dei soggetti alla definizione delle modalità concrete di gestione dei processi economici propri del distretto stesso;

è necessario, quindi, mettere in atto azioni e programmi che sostengano lo sviluppo di un sistema socio-economico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini basate sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni;

lo Stato è chiamato a promuovere la formazione dei distretti economici solidali per il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione;

impegna il Governo:

a promuovere la formazione dei distretti economici solidali al fine dello sviluppo di una economia solidale;

a prevedere nell'ambito della prossima di legge di bilancio l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo denominato «Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale».

**G/2853/156/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,  
premessi che:

le «Fiberfrax» sono fibre ceramiche refrattarie presenti in numerosi prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti) corde, vernici) che vengono utilizzate solo a fini industriali e segnatamente come isolanti termici a guarnizioni per forni, caldaie e nel settore aerospaziale e automobilistica essendo resistenti a temperature che superano i 1.400 gradi C;

la pericolosità del prodotto è stata confermata dall'Unione europea che l'ha inserito nella categoria 2 («sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo»), giudizio, peraltro, confermata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che ha ribadito la classificazione 2B («possibile cancerogenità per l'uomo»);

il Governo ha già accolto due ordini del giorno in materia di tutela dei lavoratori: il primo l'ordine del giorno 9/03444-A/077 del 19 dicembre 2015; il secondo ordine del giorno 9/04127-bis-A208, presentato il 25 novembre 2016;

ambidue gli ordini del giorno, accolti, impegnavano il Governo a emanare un provvedimento che equipari il fiberfrax all'amianto, ed a stanziare risorse finanziarie adeguate, al fine di consentire a tutti quei lavoratori esposti in maniera continuativa e per un periodo non inferiore a dieci anni all'agente patogeno, di accedere alla disciplina attinente al trattamento straordinario di integrazione salariale ed al pensionamento anticipato, di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed attualmente riservata esclusivamente ai lavoratori esposti all'amianto;

inoltre il secondo ordine del giorno, impegnava il Governo, altresì, tenuto conto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta n. 540 del 19 dicembre 2015, n. 9/03444-A/077, ad inserire tra i lavoratori che possono accedere all'APE *social* di cui alla legge di bilancio 2017 i lavoratori esposti alla fiberfrax:

impegna il Governo:

a ottemperare in tempi brevi agli impegni recati dagli ordini del giorno: 9/03444-A/077 del 19 dicembre 2015 e 9/04127-bis-A/208, presentata il 25 novembre 2016, dando finalmente risposta ai lavoratori impegnati in lavorazioni con le «Fiberfrax», assimilate dall'Unione europea alle sostanze cancerogene.

**G/2853/157/5**

**DI BIAGIO**

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame all'articolo 22 commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies prevede interventi volti a riformulare talune disposizioni della legge 16 marzo 2001, n. 72 disciplinante Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73 in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

nello specifico al fine di sviluppare attività culturali previste dalle suddette norme si prevedono ulteriori finalità ed ulteriori coinvolgimenti attraverso ulteriori atti integrativi alle convenzioni e prevedendo una sorte di armonizzazione tra entrambe le leggi 72 del 1973 del 2001 in una prospettiva di verosimile maggiore farraginosità con il moltiplicarsi degli attori coinvolti e con una mancata occasione di snellimento e trasparenza delle procedure che rende di fatto la modifica operata, assolutamente anacronistica rispetto alle reali istanze che sottendono attualmente le due leggi;

si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 1001, n. 72 e 21 marzo 2001, n. 73 e approvate nel 2001 sono state predisposte con l'obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del Secondo conflitto mondiale;

ma vale la pena sottolineare che la disciplina nel suo complesso, così come previsto a legislazione vigente, risponde a delle esigenze storiche e funzionali che al momento sono assolutamente superate in ragione delle dinamiche di integrazione europea di quei territori e dunque

ben lontane dall'esigenza di favorire strumenti di promozione e dialogo in uno scenario in cui vige una contrapposizione bipolare o un suo immediato superamento tale da legittimare strumenti di valorizzazione e sostegno su entrambi i versanti;

pertanto, sussisterebbe l'esigenza di rettificare le due leggi per ricontestualizzarle rispetto ad uno scenario storico, politico e culturale completamente mutato, ed in questa prospettiva un intervento come quello ipotizzato nel provvedimento in esame, risulterebbe assolutamente disarmonico rispetto alla citata istanza;

nell'ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, si ricorda che l'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare tale disposizione, ha previsto che il relativo stanziamento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste;

la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti «filtrato» di messa in disponibilità dello stanziamento è espressione di uno scenario storico entro il quale i Paesi ? entro cui le minoranze italiane risiedevano ? si collocavano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un'area che ? all'indomani della caduta del muro di Berlino ? si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;

con l'attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e l'entrata in Unione europea dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando di contro una revisione delle modalità di erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;

in questa prospettiva non si potrebbe prescindere da una altrettanto valida esigenza di promozione degli strumenti di valorizzazione delle relazioni tra l'Italia e la comunità italiana in Montenegro, in particolare la Comunità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità degli Italiani del Montenegro nell'ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, e per la capacità di promozione della cultura italiana nel territorio montenegrino; senza trascurare il fatto che la promozione di siffatte dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione dell'intera regione balcanica;

la priorità di garantire la salvaguardia ed il corretto e lecito utilizzo delle risorse stanziati dai suddetti strumenti normativi, inquadrati in una prospettiva di rinnovata contestualizzazione storica senza trascurare un'adeguata semplificazione e trasparenza del *modus* di erogazione, gestione e amministrazione delle stesse, rappresenta un punto assolutamente non trascurabile che dovrebbe essere riferimento assoluto di un'auspicabile riforma sistemica del quadro legislativo in materia andandosi a collocare ulteriormente in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una riforma sistemica delle disposizioni di cui alle leggi 72 e 73 del 2001, attualmente condizionate da una disciplina obsoleta, in una prospettiva di ricontestualizzazione delle misure in uno scenario storico, sociale e politico mutato rispetto alla *ratio* che condusse al quadro normativo e che preveda, tra le altre cose, una razionalizzazione del *modus* gestionale delle risorse in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, in particolare attraverso un'ottimizzazione delle modalità e delle tempistiche di stanziamento ed erogazione delle risorse di cui alla legge n. 72 del 2001 caratterizzate da farraginosità e rallentamenti operativi, e attraverso la revisione in favore di maggiore trasparenza dei vigenti meccanismi di erogazione degli stanziamenti di cui alla legge 73 del 2001, prevedendo meccanismi di rendicontazione e controllo in

sede di destinazione delle risorse al fine di esorcizzare eventuali pregiudizi circa la *mission* delle norme e degli intenti correlati.

**G/2853/158/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 individua due particolari modalità di distribuzione-dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) ? territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti- al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

**G/2853/159/5**

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

con l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato previsto un contributo di 70 milioni di euro per l'esercizio, da parte degli enti territoriali delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di tali soggetti, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi;

tenuto conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e della relativa spesa stimata, appare opportuno incrementare il suddetto contributo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aumentando l'importo del contributo destinato all'esercizio delle suddette funzioni da 70 milioni a 113 milioni di euro.

**G/2853/160/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ? recante Disposizioni-per il riordino della normativa-in materia di ammortizzatori sociali ?in- caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 al comma 1 dell'articolo 8 (Incentivo all'imprenditorialità) dispone che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 22 del 2015 citato in premessa, si consideri non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

**G/2853/161/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure volte ad integrare il finanziamento delle risorse per l'esercizio 2017 delle funzioni relative e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**G/2853/162/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di stabilità per il 2007) ha previsto l'istituzione del Fondo per le non auto sufficienti al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i provvedimenti di riparto per l'utilizzazione del Fondo per le non auto sufficienti, si basino, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**G/2853/163/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo'«

premesse che:

l'articolo 54-*bis* del decreto-legge in esame reca una nuova disciplina lavoristica relativa alle prestazioni occasionali costituite da quelle che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a: 1) 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 2) 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 3) 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore;

il comma 8 del predetto articolo computa, ai fini del comma 1, lettera *b*), in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: *a*) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; *b*) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; *c*) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; *d*) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

il successivo comma 9 prevede per gli utilizzatori e per i prestatori, per l'accesso alle suddette prestazioni, l'obbligo di registrarsi (con i relativi adempimenti) all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a semplificare le modalità di accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, in particolare per le persone anziane e per coloro che abbiano oggettive difficoltà per l'utilizzo di strumenti elettronici.

**G/2853/164/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesse che:

nell'intesa raggiunta lo scorso 23 febbraio in seno alla Conferenza Stato- Regioni, e diramata lo scorso 1° marzo, al fine di conseguire il concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, pari a 2.691,80 milioni di euro, da definire ai sensi dei commi 680 e 682, articolo 1, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), sono stati ridotti:

a) il Fondo per le politiche sociali per circa 211 milioni di euro, dai 400 milioni di euro a legislazione vigente, e il Fondo per le non auto sufficienze per 50 milioni di euro (valore residuo 450 milioni) in base all'allegato 3 della medesima Intesa;

tra l'altro va segnalato che sempre a febbraio il Parlamento aveva approvato la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (cosiddetto «decreto Mezzogiorno», convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 18), che destinava 50 milioni di euro aggiuntivi per il medesimo Fondo per le non auto sufficienze, portandone la dotazione, per il 2017, a 500 milioni di euro;

il testo in esame provvede a destinare le entrate derivanti dalle nuove norme relative alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1-*bis* (cosiddetta «web tax») siano destinate al Fondo per le non auto sufficienze e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui;

si tratta però di risorse che non sanano in alcun modo il taglio perpetrato a danno dei suddetti Fondi per l'anno 2017, e, nonostante il Governo abbia più volte espresso la volontà di reintegrare le risorse decurtate, con il decreto in esame è stata persa un'occasione per provvedere quanto prima al ripristino della loro dotazione, così come prevista prima dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa urgente volta al reintegro della dotazione del Fondo per le non auto sufficienze e del Fondo nazionale per le politiche sociali, così come previste dall'ultima legge di bilancio.

**G/2853/165/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha stabilito, all'articolo 1, comma 411, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non auto sufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (cosiddetto «decreto Mezzogiorno», convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 18), la dotazione del Fondo per le non-autosufficienze è stata incrementata di 50 milioni di euro per il 2017;

tale incremento, che in ogni caso non era affatto congruo rispetto agli impegni assunti con la legge di bilancio per il 2017; in particolare per ricomprendere la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer, è stato tra l'altro vanificato a seguito dell'intesa raggiunta lo scorso 23 febbraio in seno alla Conferenza Stato-Regioni, e diramata lo scorso 1° marzo, che al fine di conseguire il concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, ha ridotto anche la dotazione del Fondo per le non auto sufficienze, per 50 milioni di euro (valore residuo 450 milioni) per il 2017: una vera e propria beffa a danno dei cittadini, in particolare per le persone più deboli e che necessitano una maggiore tutela,

impegna il Governo:

a provvedere quanto prima ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad aumentare la dotazione del Fondo per le non auto sufficienze, a partire dall'anno 2017, non solo per ripristinare le risorse previste dall'ultima legge di bilancio, ma anche per prevederne di nuove, specificatamente dedicate alla condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

**G/2853/166/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante

«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 54-*bis* del decreto-legge in esame reca una nuova disciplina lavoristica relativa alle prestazioni occasionali costituite da quelle che danno luogo (In un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a: 1) 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 2) 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 3) 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore;

il comma 8 del predetto articolo computa, ai fini del comma 1, lettera *b*), in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: *a*) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; *b*) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; *c*) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; *d*) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

il successivo comma 9 prevede per gli utilizzatori e per i prestatori, per l'accesso alle suddette prestazioni, l'obbligo di registrarsi (con i relativi adempimenti) all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a semplificare le modalità di accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, in particolare per le persone anziane e per coloro che abbiano oggettive difficoltà per l'utilizzo di strumenti elettronici.

**G/2853/167/5**

**MANDELLI**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2D17 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 34-*bis* reca disposizioni volte a consentire l'attuazione dei provvedimenti del Programma operativo straordinario (P.O.S) per la Regione Molise 2015-2018 (allegato all'Accordo Stato-regioni del 3 agosto 2016, e recepito con decreto del Commissario *ad acta* n. 52. del 12 settembre 2016) relativo, fra l'altro, alla riorganizzazione della rete assistenziale regionale e in particolare della rete ospedaliera, come richiesto dal decreto 70/2015 sugli standard dell'assistenza ospedaliera;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, prevede che il Commissario *ad acta* adotti i provvedimenti previsti dal citato programma operativo in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del Servizio sanitario regionale ivi programmati siano coerenti ? nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale; con gli ulteriori obblighi previsti per le regioni dalla legislazione vigente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che l'effettività operativa agli interventi strutturali stabiliti dal medesimo Programma, ferme restando ? oltre alla validità degli atti e provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione ? anche le rettifiche di

eventuali errori tecnici ovvero conseguenti ad esiti di azioni giudiziarie già incardinate.

**G/2853/168/5**

**BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi ? per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (atto Senato n. 2853),

premessi che:

dell'Istituto Statale per Sordi di Roma, unico istituto atipico ancora operante, offre servizi particolarmente qualificati a livello nazionale con particolare riferimento alle scuole e agli studenti, attivando anche percorsi formativi di didattica specializzata per docenti con allievi sordi e audiolesi;

la direttiva ministeriale 10 giugno 2005, n. 56, recante «Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440», al punto 4), lettera f), prevedeva di destinare la somma di 6.042.623 euro agli istituti di carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2 enti, dei quali uno è l'Istituto statale per sordi di Roma), ove nell'anno 2005 si fossero insediati nuovi organi di gestione previsti dalla loro riforma;

la stessa disposizione prevedeva che in caso di mancato insediamento di tali organi, la somma sarebbe stata destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* e per la formazione del personale docente, per un importo massimo di 550.000 euro; un primo regolamento sugli istituti atipici non aveva ottenuto il visto di legittimità della Corte dei conti; a quanto si apprende, il testo del regolamento era stato modificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per accogliere le osservazioni della Corte ma non si era successivamente acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

pertanto, non essendo mai avvenuta la trasformazione dell'Istituto statale per sordi in ente nazionale, lo stanziamento previsto dalla direttiva n. 56 del 2005 a favore degli istituti atipici non è mai stato erogato;

successivamente, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 7, comma 37, lettera a), ha novellato l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando le-risorse stanziare dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 (ovvero quelle che venivano suddivise dalla direttiva del 2005 citata), al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», senza al contempo individuare un sistema alternativo di finanziamento degli istituti atipici o comunque assegnare una quota di tali risorse all'Istituto statale per sordi;

rilevato pertanto che:

allo stato attuale, come più volte e da lungo tempo documentato nelle sedi istituzionali competenti, l'Istituto non è più in grado di proseguire la sua attività contando sulle sole proprie forze e, quindi, si trova nella situazione di arrivare in tempi brevissimi alla sua definitiva chiusura. Tale evento investirebbe, 21 collaboratori stabili e 20 con contratto annuale e, altresì, un Asilo nido Montessori, il 173° Circolo didattico (Scuola-Primaria e dell'Infanzia), la Scuola Media Fabriani, l'Istituto di Scienze e Tecnologie-della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 10 Associazioni di Sordi che hanno sede presso l'Istituto e ben 300 studenti in formazione;

impegna il governo:

a riavviare e portare a termine, nel più breve tempo possibile, la pratica di trasformazione dell'Istituto statale per sordi di Roma in ente nazionale di supporto alle persone sorde e, nel frattempo, ad assicurare comunque un idoneo sistema di finanziamento dell'Istituto, tale da permettergli di

adempiere alle sue importanti e qualificate funzioni di servizio alle persone sorde, con particolare riferimento alla popolazione scolastica, nonché alla sua regolare gestione amministrativa;

a recuperare il credito vantato dall'Istituto nei confronti del MIUR, per i finanziamenti all'istituto stesso dovuti e mai erogati della misura di 19.224.180.5 euro.

**G/2853/169/5**

**[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure-per lo sviluppo (AS 2853) premesso che:

nel corso del dibattito alla Camera dei deputati è stato interamente sostituito il testo dell'articolo 50 del decreto legge in esame, introducendo le norme attualmente contenute nel decreto-legge n. 55 del 2017 relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.;

in particolare i commi 1 e 2 del nuovo articolo 50 riproducono i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2017, che hanno disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia ? Società Aerea Italiana, S.p.a, a seguito della l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria-avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la nomina del collegio commissariale della società. Nel testo dell'emendamento si riproduceva anche la norma del comma 2 che prevede che i Commissari Straordinari, ai fini della predisposizione del programma di amministrazione straordinaria, provvedano alla raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria. Tale formulazione è stata modificata dal subemendamento 0.50.5.13, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55, dell'invito alla manifestazione di interesse che rendeva non più attuale una formulazione del comma 2 identica a quella prevista nel decreto-legge n. 55. La disposizione si limita pertanto ? riprendendo il contenuto della seconda parte del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge citato ? a prescrivere che le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento;

rilevato che:

il Governo ha nominato tre Commissari per la gestione dell'Amministrazione straordinaria della società Alitalia;

in merito, il decreto ministeriale del 3 novembre 2016 determina, ai sensi dell'articolo 47, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria, prevede che ai commissari spetta una percentuale sui ricavi dell'azienda per preparare il piano operativo per la continuità aziendale. Se non superano i 100 milioni, a ciascun commissario spetta lo 0,25 per cento, lo 0,15 per cento per le somme superiori;

considerato che:

prendendo ad esempio il bilancio disponibile della Compagnia Alitalia, quello del 2015, nel quale i ricavi da traffico sono stati 2,8 miliardi, più altri ricavi operativi per 300 milioni. I tre Commissari appena nominati potrebbero prendere un compenso di 3,3 milioni di euro a testa;

ovviamente il MISE ha smentito le notizie apparse in questi giorni sui compensi dei Commissari ma senza precisare l'ammontare esatto della cifra e dichiarando che il parametro di guadagno dei Commissari dipende dalla durata e dal suo esito della procedura. A riguardo sarebbe opportuno per evitare equivoci e dubbi stabilire un tetto massimo di guadagno per i Commissari straordinari nella procedura di Amministrazione straordinaria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa anche normativa al fine di prevedere che l'indennità dei Commissari straordinari nell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico o da altre gestioni commissariali.

**G/2853/170/5**

[RUTA](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sviluppo e di lavoro;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cosiddetto *Decreto Milleproroghe*) prevede espressamente che: «In deroga all'articolo 4; comma 1, e all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sono al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

in buona sostanza, in base a quanto previsto dal cosiddetto Decreto Milleproroghe si consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese Operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento;

tale deroga è stata prevista ? ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ? anche per l'anno 2016, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro;

le condizioni per la deroga ? oltre all'accordo ed al limite ? di spesa summenzionato corrispondono alla circostanza che l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto). Inoltre, l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Resta fermo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste e che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze);

considerato che:

all'onere finanziario per il 2017 si fa fronte mediante impiego delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione;

con riferimento a tale disposizione, e tenuto conto del particolare momento storico di crisi economica in cui versano le aziende e il relativo impatto che ne consegue sotto il profilo della protezione sociale dei lavoratori, appare quanto mai necessario un sollecito intervento risolutivo che consenta a tutte le aziende che si trovano nelle aree di crisi complessa già riconosciute (come l'azienda avicola matesina Gam in Molise, ma anche altre 8 nella Regione Lazio) che hanno usufruito delle

risorse per la cassa integrazione per l'anno 2016 di poter utilizzare anche per l'anno 2017, le risorse già stanziata a legislazione vigente;

l'articolo 53-ter del provvedimento in esame, consente che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, siano destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, del tratto di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il Governo:

ad emanare in tempi brevi apposito provvedimento, anche non legislativo, al fine di consentire l'estensione della durata degli interventi di integrazione salariale ordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa «per ogni anno di riferimento» e non già «sino al massimo di 12 mesi», e comunque al fine di consentire la proroga dei trattamenti di integrazione salariale-straordinari, di ulteriore 12 mesi, ai lavoratori *ex Gam* nella regione Molise e ai lavoratori di altre 8 aziende nella regione Lazio, tutte ricomprese in aree di crisi complesse già riconosciute, utilizzando le risorse di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 già assegnate alle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata.

**G/2853/171/5**

[ORELLANA, STEFANO, ROMANO](#)

Il Senato,

premessi che:

a seguito dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, l'Unione delle Province Italiane (UPI) ha aperto una fase di confronto con il Governo al fine di ottenere le risorse necessarie all'approvazione dei bilanci, molti dei quali in disequilibrio anche a causa degli ingenti prelievi destinati al contenimento della spesa pubblica;

in particolare il comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) stabilisce che: «le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», e che, «in considerazione» di queste riduzioni di spesa, «ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa»;

anche la legge, 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.» ha contribuito ad aggravare la precarietà contabile di tali enti;

pertanto, al fine di accertare i reali bisogni finanziari delle Province, anche alla luce delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla citata legge n. 56 del 2014, il Governo ha avviato un processo di ricognizione di fabbisogni e costi standard. Al termine di questo lavoro di certificazione, portato avanti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze dalla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A), è stato confermato un *deficit* finanziario complessivo pari a 650 milioni di euro;

considerato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 20, reca: Contributo a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario;

tuttavia, il comma 1 del medesimo articolo, stanziando unicamente 180 milioni di euro a fronte dei 650 milioni stimati dallo stesso MEF, rendendo così impossibile per la quasi totalità delle Province chiudere e approvare il bilancio di previsione 2017 e, di conseguenza, svolgere efficacemente il proprio ruolo nei confronti della cittadinanza;

impegna il Governo a:

fornire alle province delle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per far fronte all'erogazione dei servizi essenziali così come indicato dallo studio SOSE.

**G/2853/172/5**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

ai fini del rispetto delle norme costituzionali in merito all'uguaglianza sostanziale dei cittadini, si rende necessario implementare le politiche sociali del Paese che, negli anni della crisi e dei pesanti tagli imposti dalla nuova *governance* europea, si sono drasticamente ridotti, lasciando indietro i più deboli;

secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, sarebbero oltre i 7 milioni le persone che in Italia vivono in condizioni di «grave privazione materiale» e il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto allo scorso anno arrivando all'11,9 per cento a gennaio 2017;

le risorse stanziati dal Governo per interventi di contrasto alla povertà ammontano a circa 1 miliardo di euro per l'anno corrente ed è, evidentemente, non sufficiente;

si rende dunque necessario integrare il Fondo politiche sociali, così come, per ragioni di giustizia sociale, si rende costantemente indispensabile aumentare le risorse del fondo per le non autosufficienze;

la legge n. 232 del 2016 prevede un contributo di 75 milioni per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità), ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro;

secondo il principio di solidarietà sociale, la redistribuzione delle ricchezze deve essere orientata, in base al dettato costituzionale, alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;

l'impegno sociale di uno Stato di diritto democratico non può infatti prevedere risorse limitate per quelle famiglie e quei cittadini in condizioni di svantaggio, per motivi economici o per la presenza di qualsivoglia disabilità, rispetto alla restante cittadinanza, ma anzi deve prevedere uno stanziamento di risorse che vada anche oltre le stime calcolate in modo da sostenere nel modo più dignitoso possibile le parti più fragili della popolazione, anche ai fini del benessere collettivo,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche misure al fine di reintegrare il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare corrispondente alla riduzione operata a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, pari, con riferimento ai predetti Fondi, a oltre 200 milioni di euro;

a prevedere una disposizione che vincoli il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze alle loro rispettive destinazioni senza che le regioni abbiano la possibilità di utilizzare tali somme per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica.

**G/2853/173/5**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la legge di stabilità del 2014 prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento;

per tanti gestori di impianti alimentati a bioliquidi sostenibili la restituzione dell'incentivo prevista in soli 3 anni ha causato una distorsione eccessiva del bilancio e, di conseguenza, una difficile previsione del quadro economico e finanziario. Tale situazione di difficoltà è stata acuita dalla significativa crescita dei prezzi della materia prima registrata nel 2016 (oltre il 30 per cento) ha di fatto reso impossibile operare gli impianti in modo economicamente sostenibile. Alcuni di essi, pertanto, sarebbero costretti ad optare per una riduzione della produzione di energia o addirittura per lo spegnimento totale delle centrali, questo sicuramente a scapito delle entrate allo Stato (si tenga presente che già oggi alcuni produttori sono stati costretti a ricorrere alla CIGO per fronteggiare il fermo totale dei propri impianti);

il ritorno economico non viene diminuito o ridimensionato ma semplicemente prolungato nel tempo, senza pertanto produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al comma 3-*quinquies* dell'articolo 57 prevede che all'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.»;

impegna il Governo:

a prevedere di spalmare la restituzione degli incentivi residui succitati su un periodo più lungo, cioè quello di tutta la durata del periodo degli incentivi, ma in ogni caso oltre i 4 anni, al fine di consentire ai produttori la sopravvivenza economica.

**G/2853/174/5**

[ROMANO](#), [ORELLANA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24-aprile 2017 n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

con l'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, viene modificata la lettera c) dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e si stabilisce che l'Inps provvederà alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nei rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche

attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio;

una volta approvato il decreto, l'Inps dovrà necessariamente far ripartire le vendite degli immobili residenziali che per anni ha mantenuto bloccate ma è evidente che l'ingiustificato blocco delle vendite, a partire dal 2009, ha causato gravi incertezze agli inquilini essendogli stato negato il diritto di opzione all'acquisto della piena proprietà o quantomeno dell'usufrutto dell'abitazione (prima casa) in cui vivono da oltre quarant'anni, nonostante essi abbiano ripetutamente negli anni manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti;

la dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali Pubblici è stata avviata a seguito delle norme (decreto legislativo n. 104 del 1996) emanate dal Governo su delega del Parlamento (legge n. 335 del 1995) e successivamente si è sviluppata con la legge n. 410 del 2001 che ha consentito il ricorso alle operazioni finanziarie di cartolarizzazione, effettuate tramite la società veicolo S.c.i.p. S.r.l. costituita dallo stesso Ministero dell'economia;

ad oggi, risulta ancora un residuo di unità immobiliari vincolate alla dismissione i cui conduttori vi abitano a partire dagli anni cinquanta/sessanta e da tempi immemorabili attendono di poter esercitare un diritto riscatto sull'immobile da essi condotto in locazione, grazie all'introduzione dell'obbligo degli Enti previdenziali pubblici di porre in vendita il proprio patrimonio immobiliare;

accanto al riconoscimento del diritto di opzione e prelazione all'acquisto dell'immobile locato, vi era anche la diffusa aspettativa che le condizioni economiche previste per l'esercizio di tale diritto in qualche modo avrebbero tenuto conto della loro preesistente qualità di conduttori dei suddetti immobili. Il decreto legislativo n. 104 del 1996, infatti, prevedeva che la vendita avvenisse al valore catasta le moltiplicato per cento, e stabiliva altresì che la dismissione fosse completata entro cinque anni, cosa che poi non è avvenuta;

successivamente è intervenuta la legge n. 410 del 2001, la quale ha confermato l'obbligo degli Enti previdenziali di dismettere il loro patrimonio immobiliare e la spettanza del diritto di opzione per i conduttori accordando uno sconto del 30 per cento sul valore di mercato degli immobili oltre ad uno sconto variabile dallo al 15 per cento in relazione alla propensione all'acquisto degli inquilini per singolo fabbricato, ma ha escluso che tali sconti potessero applicarsi alla specifica categoria degli immobili di pregio, elaborata in quella occasione;

il legislatore ha successivamente emanato la legge n. 104 del 2004, con la quale ha inteso evitare che i conduttori subissero i ritardi amministrativi degli Enti nel disporre le vendite, con la conseguente lievitazione dei prezzi, stabilendo che il prezzo degli immobili deve essere comunque fissato secondo il valore degli stessi al 31 ottobre 2001, data entro cui i conduttori, ai sensi dell'articolo 3, comma 20, legge n. 410 del 2001, hanno avuto la facoltà di esprimere in via formale la loro volontà di esercitare il diritto di opzione e a tale fine sono stati previsti appositi coefficienti di riparametrazione al 31 ottobre 2001 dei valori di mercato degli immobili, ma gli inquilini degli immobili di pregio sono stati esclusi anche dall'applicazione del prezzo di mercato al 2001 nonostante avessero anch'essi manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti come tutti gli altri;

è evidente che perdura da anni una grave ingiustizia: circa 92.000 unità immobiliari cartolarizzate sono state o saranno vendute agli inquilini ai prezzi di mercato del 2001, scontati del 30 per cento e di un ulteriore sconto del 15 per cento mentre la classificazione «di pregio» di alcune di esse (sulla base della loro ubicazione nei centri urbani a prescindere dalle caratteristiche costruttive e/o manutentive degli stessi e che in realtà spesso sono costruzioni di edilizia residenziale pubblica anni 50 che nulla hanno a che fare con costruzioni di pregio), esclude ancora oggi poche centinaia di inquilini da tutte le suddette facilitazioni. Tale discriminazione è illogica perché anche sul libero mercato è previsto uno sconto del 30 per cento quando un immobile è occupato e inaccettabile per le caratteristiche assolutamente scadenti che spesso hanno gli immobili tanto da aver generato, anche per i problemi interpretativi e di coordinamento tra le varie leggi successivamente emanate, un consistente contenzioso giudiziario;

considerato che:

è improrogabile la necessità di trovare una soluzione alla problematica della casa (diritto primario e di valenza costituzionale) degli inquilini degli enti previdenziali pubblici ed in particolare degli inquilini dei «cosiddetti» immobili di pregio, tra i quali anche pensionati e lavoratori dipendenti con reddito medio basso;

nel 2012 è stato normativamente stabilito per l'Inps l'obbligo di «prevedere» il conferimento del proprio patrimonio immobiliare da reddito al Fondo di investimento immobiliare ad apporto della costituenda Società di Gestione del Risparmio del Ministero dell'economia e finanze con l'obiettivo di «pervenire alla completa dismissione del patrimonio, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili»;

tuttavia l'Inps non è mai stato autorizzato ad interrompere le vendite degli immobili residenziali ex cartolarizzati, che avrebbero dovuto proseguire nel rispetto della legge 410 del 2001. Dal 2009 l'Inps non ha inviato più le offerte in opzione degli immobili residenziali ed è stato negato quindi agli inquilini il diritto di esercitare in tempi tollerabili l'opzione all'acquisto;

tenuto conto che:

il disegno di legge n. 41 del 2004 n. 41, convertito (articolo 1, commi 1 e 2) ha implicitamente abrogato il secondo periodo dell'articolo 3, comma 20, decreto-legge n. 351 del 2001, convertito in legge n. 410 del 2001, e disposto che, con riferimento alle «manifestazioni di volontà di acquisto» già formulate dai conduttori fino alla data del 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita doveva comunque essere determinato dall'ente proprietario, al momento della comunicazione della «offerta in opzione» applicando i criteri del comma 7, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 351 del 2001, ma assumendo a riferimento il «valore di mercato del mese di ottobre 2001», ed applicando «coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dalla Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001» (Cass. n. 19982/2016, Cass. n. 19211/2016, Cass. n. 21596/2013);

si tratta di un problema di grande impatto sociale che necessita di una soluzione sostanziale, che risponde ad un bisogno abitativo diffuso nel nostro Paese, con la conseguenza di garantire la soluzione del contenzioso instaurato presso i tribunali civili, i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato da cittadini locatari di immobili residenziali inopportuno classificati di pregio; impegna il Governo:

ad affrontare tutte le criticità che sono emerse negli anni passati tenendo anche conto delle legittime aspettative degli inquilini che, a distanza di oltre 20 anni dall'avvio del processo di dismissioni, non sono stati ancora messi in condizione di poter acquistare la loro prima abitazione in cui vivono da decenni;

a valutare la possibilità di introdurre le opportune modifiche al fine di evitare discrezionalità da parte dell'INPS per la determinazione del prezzo di vendita degli immobili che verrebbero parametrati ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, purché i conduttori (compresi quelli di pregio) abbiano manifestato la volontà di acquistarli entro la stessa data, eventualmente mediante una modifica all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, e successive modificazioni, in cui si stabilisca che ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo a suo tempo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell'ultima tabella pubblicata, dall'Agenzia del Territorio, sulla *Gazzetta Ufficiale* ? Serie Generale ? n. 181 del 05 agosto 2006 ed eventualmente anche sopprimendo il terzo comma del medesimo articolo 1.

**G/2853/175/5**

**[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [ZANONI](#)**

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

il decreto-legge in esame contiene diversi articoli relativi alla riforma del trasporto pubblico locale, specificatamente agli articoli 27 e 48, dai quali emergono alcune problematiche che non agevolano una riforma in senso industriale del settore;

nell'ambito del trasporto pubblico italiano sono presenti più di 1.200 aziende e l'impianto di riforma prevede una suddivisione in bacini, da mettere eventualmente a gara, con un riferimento al numero di abitanti (350.000) e senza tenere conto di criteri di riferimento geografico o per flussi di traffico. L'inserimento nel provvedimento di una ulteriore suddivisione in lotti all'interno di questi bacini, già piccoli, non fa altro che aumentare il rischio di frammentazione e, anziché incentivare l'aggregazione delle aziende, rischia di produrre l'effetto contrario, con evidenti ricadute sul sistema anche in termini economici e di organizzazione del servizio;

la seconda problematica è quella relativa alla mancanza di previsione più strutturata di una clausola sociale in caso di subentro di nuova azienda, che non può essere risolta solo attraverso l'applicazione del CCNL. Inoltre, nell'ambito delle nuove disposizioni introdotte non è altresì chiaro come possa essere ben sviluppata una soddisfacente clausola sociale in un quadro di riferimento che perlomeno dovrebbe tenere conto di quanto previsto nel codice degli appalti pubblici;

tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, misure modificative alle disposizioni introdotte sul trasporto pubblico locale al fine di evitare che nell'ambito dei bacini da mettere a gara, si proceda verso una eccessiva frammentazione in lotti del servizio, nonché di favorire, anche mediante incentivi, l'aggregazione delle aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale;

a definire con maggiore chiarezza la clausola sociale in caso di subentro di una nuova azienda, in un quadro di riferimento che tenga conto anche di quanto già previsto nel codice degli appalti.

**G/2853/176/5**

[ORRÙ](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

a seguito della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 17 marzo 2011, l'intera Provincia di Trapani, si è trovata a far fronte ad una grave situazione socio-economica e nel marzo 2011 sono stati bloccati i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi;

la predetta interdizione ha fortemente penalizzato l'attività civile, nonché lo scalo aeroportuale e il territorio circostante, da sempre a forte vocazione turistica. Negli ultimi anni, la provincia di Trapani aveva investito sul citato aeroporto importanti risorse economiche volte ad assicurare nuovi livelli occupazionali, a fronte delle pesanti ricadute economiche per l'intera provincia di Trapani l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973;

il comma 91 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», prevede che i diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi, in particolare i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, siano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 107 del 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, a titolo di parziale compensazione delle pesanti perdite subite

dall'aeroporto Trapani Birgi, di prevedere che i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili, siano lasciati nelle disponibilità della società di gestione del predetto aeroporto, anziché versati al bilancio dello Stato, modificando, pertanto, nella prima sede utile, le disposizioni di cui al comma 91 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**G/2853/177/5**

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.s. 2853);

premessi che,

le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA sui «veicoli stradali a motore» acquistati da operatori economici, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, prevedono la detrazione del 40 per cento dell'IVA al luogo del 10 o del 15 per cento;

in occasione di una cessione di «veicolo stradale a motore» da parte di un operatore economico che abbia detratto il 40 per cento dell'IVA, ad un concessionario che abbia per oggetto il commercio di autovetture usate, l'IVA esposta dal cedente viene calcolata solo sul 40 per cento del prezzo di vendita;

l'articolo 13, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede il principio di simmetria per le sole cessioni aventi ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione il soggetto cedente abbia detratto l'IVA ai sensi dell'articolo 19-*bis*1 del del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in misura ridotta del 10 o 15 per cento;

manca tale previsione normativa riferita alla nuova percentuale di detraibilità dell'IVA per l'acquisto o l'importazione dei «veicoli stradali a motore» da parte degli operatori economici all'articolo 13, comma 4 del del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

considerato che,

la mancanza di una specifica disposizione normativa in tal senso fa venir meno il principio di simmetria per i concessionari che hanno per oggetto il commercio di autovetture usate, così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 13 marzo 2009, e che pertanto gli stessi concessionari si vedono costretti ad assoggettare ad IVA l'intero importo dell'acquisto o importazione del veicolo usato, anche quando il cedente ha detratto solo il 40 per cento dell'IVA ed abbia esposto nella fattura di vendita in conseguenza di ciò, il 40 per cento dell'IVA sul prezzo della vendita e non il 100 per cento dell'IVA sul prezzo di cessione;

in caso di acquisto del «veicolo stradale a motore» da parte del concessionario, lo stesso potrà portarsi in detrazione solo l'IVA esposta dal cedente, ossia il 40 per cento dell'intero importo della cessione;

la mancanza del principio di simmetria sopra richiamato costringe i concessionari nella successiva rivendita del bene acquistato ad applicare invece l'IVA sull'intero importo della rivendita e non solo sul 40 per cento, comportando per il concessionario stesso la perdita secca della differenza tra l'IVA applicata alla rivendita e l'IVA detratta all'atto d'acquisto;

impegna il governo:

a modificare l'articolo 19-*bis*1 del del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al fine di rendere omogenea l'applicazione della detrazione Iva sui veicoli stradali a motore anche in relazione all'acquisto o all'importazione dei medesimi da parte degli operatori economici all'articolo 13, comma 4 del del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

**G/2853/178/5**

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che,

l'articolo 61, del decreto-legge in esame, prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021;

fra le altre misure si prevede la nomina di appositi commissari del Governo per l'attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, nonché disposizioni per la realizzazione degli interventi viari, ferroviari;

sono altresì previste disposizioni per l'iter di autorizzazione delle opere e vengono stanziati apposite risorse per il finanziamento degli interventi che saranno individuati in appositi piani predisposti dai commissari;

impegna il Governo:

a prevedere che tra gli interventi per la realizzazione dei collegamenti ferroviari necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 sia ricompresa la progettazione e la realizzazione del raddoppio e dell'elettrificazione della linea Ferroviaria Padova-Calalzo.

**G/2853/179/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

l'articolo 49 del provvedimento in oggetto reca norme in materia di trasferimento a Ferrovie dello Stato S.p.A. delle partecipazioni pubbliche di ANAS S.p.A. detenute dal Ministro dell'economia e delle finanze;

in ottemperanza al principio di autonomia finanziaria previsto dall'articolo 119 della nostra Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si rende opportuno che una percentuale dei canoni aggiuntivi riscossi da ANAS sia destinato al territorio in cui è riscosso per le stesse finalità già definite dalla legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure legislative al fine di definire che una percentuale dei canoni aggiuntivi riscossi da ANAS sia destinato al territorio in cui è riscosso per le stesse finalità già definite dalla legge.

**G/2853/180/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 47-*bis* del provvedimento in esame interviene con misure specifiche nel settore dell'autotrasporto;

l'autotrasporto italiano soffre di una scarsa competitività a livello europeo, soprattutto a causa della concorrenza sleale, del trasporto in regime di cabotaggio illegale e della delocalizzazione abusiva delle imprese, che stanno mettendo in ginocchio gli autotrasportatori italiani e quelli di una parte dei Paesi dell'Europa occidentale;

in Italia le condizioni fiscali e burocratiche sono scarsamente competitive e molte aziende, ritenendole svantaggiose, sono costrette a chiudere l'attività oppure a delocalizzarsi. Le possibilità date dal distacco transnazionale del personale (previsto nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi) e dalle attività di trasporto in regime di cabotaggio, (praticate in

aggiunta abusivamente e oltre i limiti consentiti) permettono alle imprese di continuare a lavorare in un determinato Paese, ma alle condizioni fiscali e contributive più favorevoli dello stato nel quale hanno spostato la sede e immatricolato i veicoli;

da quando sono stati aboliti i «costi minimi» indicativi d'esercizio dei diversi servizi di autotrasporto è aumentata l'incidentalità ed è stata messa a rischio l'intera sicurezza stradale;

i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di trasporto (che dovrebbero essere evase in 60 giorni) spesso non vengono rispettati sia da parte dell'Amministrazione Pubblica sia da parte delle aziende private, arrivando di media intorno ai 130 giorni;

impegna il Governo:

al fine di scongiurare ulteriori perdite dei traffici delle merci in entrata in Italia e garantire la trasparenza e la regolarità del trasporto nazionale e internazionale, ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga predisposta una riforma sistematica del settore dell'autotrasporto che agisca su più fronti: favorire l'apertura dei mercati e sfavorire il *dumping* sociale e la concorrenza sleale, anche attraverso un'armonizzazione della sfera fiscale che incidono sulle aziende di trasporti; disincentivi, anche attraverso l'applicazione di sanzioni, chiunque non rispetti i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di autotrasporto; predisponga una determinazione mensile dei costi indicativi d'esercizio dei diversi servizi di autotrasporto.

**G/2853/181/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative, favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 47 del provvedimento in esame contiene importanti interventi di interesse per il comparto ferroviario regionale fra cui la previsione che le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) possano concludere accordi anche per il subentro nella gestione a favore della medesima rete Ferroviaria Italiana S.p.a. delle reti ferroviarie regionali, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse a copertura;

nel rispetto delle attribuzioni regionali, sarebbe auspicabile che fossero le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito di accordi o contratti, a disporre l'eventuale trasferimento a titolo oneroso al Demanio delle linee regionali. In questo modo verrebbe salvaguardata la possibilità di un trasferimento ad RFI di determinate linee regionali, ivi comprese quelle qualificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, preservando al contempo le prerogative regionali e prevedendo, più equamente, che il trasferimento avvenga a titolo oneroso, valorizzando così gli investimenti effettuati dalla Regione;

impegna il Governo:

nell'ambito degli accordi e dei contratti relativi alla gestione delle linee ferroviarie regionali e al loro eventuale trasferimento al gestore dell'infrastruttura nazionale, a prevedere il pieno coinvolgimento delle Regioni interessate con il fine di ottenere il massimo rendimento delle infrastrutture ferroviarie a livello territoriale, a tutela degli interessi locali.

**G/2853/182/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il provvedimento in esame, all'interno del Titolo IV «Misure urgenti per il rilancio economico e sociale» dedica l'intero Capo I a Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, prevedendo

investimenti ed interventi vari nel trasporto ferroviario, stradale, aereo e cicloviano, ma non riserva alcuno spazio al trasporto per vie navigabili interne, non considerando che lo sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario avrebbe ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, oltre a rappresenta un'alternativa sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, al trasporto su gomma (su cui attualmente viaggiano nei nostri territori oltre il 90 per cento dei tonnellaggi);

la percentuale media europea di merci trasportate via fiume si aggira intorno al 10 per cento, mentre nel nostro Paese sono solo lo 0,1 per cento di quelle complessive, sebbene possiamo contare sui circa 700 chilometri del Po e relativi canali, in un bacino di circa 74 mila kmq;

l'Unione europea ha inserito il Po e i suoi canali tra i dieci corridoi chiave della rete transeuropea dei trasporti 2014-2020 ed entro fine anno il fiume sarà navigabile da Piacenza fino a Chioggia secondo gli *standard* europei classe V, cioè da imbarcazioni lunghe 100 metri e larghe 11, capaci di portare 1.500 tonnellate di merci, l'equivalente di circa cinquanta tir;

per poter rendere effettivamente operativo un serio progetto del trasporto per vie d'acqua interne è necessario investire in infrastrutture portuali e più in generale in un'industria logistica che colleghi l'intera rete e la renda efficiente, a servizio di tutta la collettività;

impegna il Governo:

a prevedere un piano strategico di interventi mirati a sviluppare il trasporto di merci per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima, anche in considerazione delle ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di sostenibilità ambientale ed economica, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore.

**G/2853/183/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

il provvedimento in esame interviene con diverse disposizioni in materia di autotrasporto, settore colpito nell'ultimo decennio da una drammatica crisi che ha fatto registrare, (dal 2003 al 2015) la perdita del 60 per cento dei traffici delle merci in entrata in Italia, pari alla perdita di 3 miliardi di euro, mentre contestualmente nei Paesi dell'Est Europa le imprese di autotrasporto sono aumentate del 700 per cento, arrivando a coprire il 53 per cento dei traffici nell'Unione europea;

l'attuale situazione delle imprese di autotrasporto nazionali è molto preoccupante: problemi legati alla concorrenza sleale, al trasporto in regime di cabotaggio illegale e alla delocalizzazione abusiva delle imprese, condizioni fiscali scarsamente competitive, abolizione dei costi minimi indicativi d'esercizio, ritardi nei pagamenti delle fatture da parte della pubblica amministrazione. Ad aggravare tutto questo, un sistema burocratico eccessivamente lungo e complicato;

il 27 febbraio 2017 è stata emanata la circolare prot. RU 4791, con la quale la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti stabilisce che durante la revisione dei veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate e autobus devono essere svolti controlli strumentali e controlli visivi in tre modi: fra questi, anche quello con mano d'opera in officina, che non viene effettuato dal personale che svolge la revisione, ma da meccanici dell'officina che svolge la manutenzione del veicolo, che dovrà emettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione sul retro del nuovo modello TT2100. Questa novità, in concreto, impone una nuova verifica preliminare che l'autotrasportatore deve far svolgere, a sue spese, da un'officina prima di portare il veicolo alla revisione;

ritenuti improcrastinabili interventi volti ad alleviare la situazione emergenziale che sta vivendo ormai da anni il settore dell'autotrasporto e che sta minacciando la sopravvivenza delle imprese che non riescono più ad ottenere quei margini di produttività indispensabili per il proseguo

dell'attività;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di propria competenza mirati ad alleggerire le pratiche burocratiche a carico delle imprese di autotrasporto, anche rivedendo quanto disposto dalla circolare prot. RU 4791, soprattutto con riferimento alla previsione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che da un lato non appare indispensabile ai fini della sicurezza e, dall'altro, comporta ulteriori oneri burocratici ed economici a danno delle imprese di autotrasporto.

**G/2853/184/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 27 del provvedimento in esame introduce disposizioni volte alla stabilizzazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle regioni a statuto ordinario;

il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e, non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;

ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai finanziamenti destinati al settore ha fatto emergere forti criticità nel servizio;

impegna il Governo:

considerata l'importanza strategica del trasporto pubblico quale servizio fondamentale per gli spostamenti dei pendolari all'interno del proprio territorio regionale, a prevedere interventi finalizzati a potenziare le risorse economiche statali da destinare al servizio per migliorarne l'efficienza e garantire al contempo un'accessibilità più economica ai fruitori.

**G/2853/185/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

permesso che:

l'articolo 50 intende favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti;

la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante attualmente in corso in Italia, in quanto potrebbe assorbire il 40 per cento del traffico che oggi percorre la Marosticana e la Postumia, da Vicenza a Treviso, oltre al traffico della Gasparona, tra Thiene e Bassano, raggiungendo punte di trasferimento interno al 50 per cento;

quasi un veneto su dieci vive nell'area pedemontana del Vicentino e del Trevigiano, e anche nell'ambito delle imprese venete un'impresa su tre svolge la propria attività nella medesima area, con un movimento ogni giorno lungo le strade tra i 50mila e i 65mila veicoli; si tratta pertanto di un'opera di importanza strategica per il Veneto e per tutto il Paese, che rientra tra gli interventi infrastrutturali nazionali prioritari individuati nel DEF 2017;

ai fini del completamento della Superstrada e il raggiungimento dell'equilibrio del Piano economico finanziario, occorre un finanziamento di 300 milioni di euro alla regione Veneto;

la regione Veneto è una delle regioni che ogni anno maggiormente contribuiscono al bilancio del Paese, in termini di residuo fiscale,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie per il completamento della superstrada Pedemontana Veneta, anche attraverso uno spazio finanziario da assegnare alla Regione Veneto nell'ambito degli spazi finanziari che, nella legge di bilancio dello Stato 2017-2019, sono previsti a favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti.

**G/2853/186/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

con decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 del Ministro dello sviluppo economico è stata disposta l'ammissione della società Alitalia Società Aerea Italiana Spa alla procedura di amministrazione straordinaria;

il provvedimento è stato adottato su istanza dell'impresa che, preso atto della sopravvenuta impossibilità di dare corso alle iniziative di risanamento prefigurate dai soci, anche in tema di ricapitalizzazione e di rifinanziamento della società, a seguito dell'esito negativo della consultazione dei lavoratori sulle misure occupazionali previste, ha deliberato la richiesta di ammissione all'amministrazione straordinaria, quale procedimento più congruo in relazione alle necessità di salvaguardia dell'azienda e dei lavoratori;

la società Alitalia presenta un'esposizione debitoria complessiva pari a circa 3 miliardi di euro e si trova in una situazione di gravissima criticità finanziaria, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni correnti, comprese quelle funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo;

la società Alitalia ha precisato che, alla luce delle previsioni elaborate in data 24 aprile 2017, la cassa potrebbe venirsi ad esaurire in termini brevissimi, nell'ipotesi in cui la società stessa fosse richiesta di acquistare beni e servizi a fronte dell'immediato pagamento ovvero di costituire depositi a garanzia delle proprie obbligazioni;

la notizia della richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha indotto l'*International Air Transport Association* (IATA) a richiedere, con comunicazione del 26 aprile 2017, quale condizione per permettere all'Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di *Business and Settlement Plan* della stessa IATA e della *IATA Clearing House*, la costituzione e il pagamento di un deposito anteriormente alla presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a pena della sospensione della società dalla partecipazione a tali sistemi, con conseguente pregiudizio della continuità operativa dell'azienda;

alla luce delle previsioni effettuate dalla società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) sono stimate in 597 milioni di euro;

lo scenario competitivo ci consegna un quadro dove i principali *competitor* di Alitalia stanno andando verso un modello ibrido a metà tra modello *low cost* puro e *network carrier* tradizionale, mentre Alitalia è ancora un *network carrier* ovvero una compagnia di bandiera tradizionale;

Alitalia ha seri problemi di costo nelle manutenzioni che devono essere riportate *in house*; è inconcepibile che una compagnia della soglia dimensionale di Alitalia abbia negli anni attuato una politica di esternalizzazione delle manutenzioni perdendo molte delle certificazioni e del *know-how* che erano il proprio vero tesoro, vedi il caso di Alitalia *Maintenance System* (Ams);

la crisi di Alitalia avviene in un contesto, come quello del trasporto aereo, che può garantire solide basi di crescita economica. Difatti, considerando complessivamente l'impatto diretto, indiretto, indotto e catalitico degli aeroporti europei si stima che questi contribuiscano all'occupazione complessiva per 12,3 milioni di unità circa, generando redditi da lavoro e capitale per più di 350 miliardi di euro e contribuendo alla formazione del valore aggiunto per più di 670 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'Italia il dato si colloca leggermente al di sotto della media europea e assume un

valore pari al 3,6 per cento;

con emendamento presentate in Commissione Bilancio all'Atto Camera 4444 recante la conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha provveduto a inserire sostanzialmente il testo del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 nella cosiddetta manovrina;

impegna il Governo:

a delineare una strategia chiara per ricercare le soluzioni più idonee in modo da definire un progetto di rilancio e ristrutturazione di Alitalia che preveda anche il ricorso alle aziende partecipate dello Stato e la ricerca di *partner* impegnati nel trasporto aereo;

ad assumere tutte le iniziative possibili finalizzate alla salvaguardare i posti di lavoro, sia per quanto riguarda i lavoratori Alitalia che per quelli dell'indotto dell'aeroporto di Fiumicino, con la valorizzazione delle professionalità e delle competenze del personale;

a prevedere un *audit* esterno da parte di un organismo internazionale per avere una valutazione effettiva e non strumentale del valore effettivo di Alitalia sul mercato;

a intervenire legislativamente per regolamentare in modo equo l'esercizio sul territorio nazionale delle compagnie aeree «low cost».

**G/2853/187/5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

ogni giorno in Italia circa i 5,5 milioni di persone prendono il treno per spostarsi per ragioni di lavoro o di studio, un numero solo leggermente superiore al 2015 (+0,2 per cento), quando i pendolari del treno erano 5,43 milioni, 5,1 nel 2014;

persistono e si accrescono in maniera evidente le diseguaglianze tra le Regioni rispetto al numero di viaggiatori e alle condizioni del servizio offerto come si è evidenziato nel rapporto Pendolaria 2016 di Legambiente;

sui 5,5 milioni di pendolari, sono 2 milioni e 832mila quelli che usufruiscono del servizio ferroviario regionale, di questi 1,37 milioni utilizzano i convogli di Trenitalia e gli altri il servizio offerto dai 20 concessionari. Nel 2016 il numero dei pendolari del treno è aumentato di poco solo +0,7 per cento rispetto al 2015 per il trasporto ferroviario;

il Rapporto di Pendolaria ha evidenziato come la crescita dei pendolari avviene dove il servizio non è stato tagliato e dove sono stati realizzati investimenti nell'acquisto di nuovi treni, come in Lombardia dove sono arrivati a 712mila (con un +1,3 per cento), in Emilia-Romagna (+3 per cento) e in Alto Adige dove sulle linee riqualificate con treni nuovi sono triplicati, da 11.000 nel 2011 a quasi 32.000 nel 2016;

mentre si registra un calo dei pendolari in quelle Regioni dove dal 2010 a oggi sono stati realizzati solo tagli ai servizi (in Calabria ?26,4 per cento treni in circolazione e ?31 per cento passeggeri, in Campania 15,1 per cento treni e ?40,3 per cento passeggeri, in Piemonte ?8,4 per cento e ?9,5 per cento) e nelle città dove il servizio è scadente, con sempre meno treni e sempre più vecchi come a Napoli sulla Circumvesuviana (le corse sono state ridotte del 30 per cento dal 2010) o sulla Roma-Ostia Lido;

la sfida fondamentale del trasporto ferroviario in Italia si gioca in particolare al Sud e nelle città, nel Sud dove circolano meno treni, più vecchi e più lenti, infatti ogni giorno in tutto il Meridione circolano meno treni regionali che nella sola Lombardia e dal 2010 quelli regionali si sono ridotti del 21,9 per cento e a questi tagli vanno sommati quelli degli Intercity;

basta per fare un esempio, le corse quotidiane dei treni regionali in tutta la Sicilia sono 429 contro le 2.300 della Lombardia. Inoltre, i treni sono più lenti e l'età media dei convogli al Sud è

nettamente più alta: 20,3 anni rispetto ai 14,7 del Nord e ai 17,2 della media nazionale;

le ragioni di questa situazione sono da individuare in particolare nei tagli delle risorse messe a disposizione dello Stato, con il Governo che al contrario ha puntato gli investimenti su strade e autostrade e alta velocità ferroviaria;

è necessario puntare a raddoppiare i pendolari che prendono treni regionali e metropolitani ogni giorno, arrivando a 10 milioni di persone al 2030 è una sfida prioritaria, strutturale e strategica nell'interesse di lavoratori e studenti pendolari, con vantaggi anche in termini ambientali e ricadute positive sull'occupazione e sul turismo;

è necessario e improcrastinabile istituire un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia:

impegna il Governo:

ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario-Pendolare» finalizzato a: 1) finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia; 2) garantire adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana; 3) aumentare la presenza di treni pendolari e i collegamenti sulle principali linee pendolari; 4) realizzare interventi volti alla manutenzione, la messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana nonché l'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

**G/2853/188/5**

[MALAN](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2853, e specificamente dell'articolo 49 del decreto legge 50/2017,

rilevato che:

il bilancio integrato Anas S.p.A. 2015 presenta (ap 148) un differenziale tra fonti di finanziamento ed impieghi positivo per 170 milioni di euro, nel presupposto che:

l'ex Fondo Centrale di Garanzia ammonti a 1,64 miliardi di euro;

la somma di 1,04 miliardi sia sufficiente alla risoluzione del contenzioso;

i commi 7 e 8 dell'articolo in esame stabiliscono che una somma aggiuntiva pari a 700 milioni di euro venga destinata a ANAS S.p.A. per definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali o stragiudiziali, controversie con le imprese appaltatrici;

il comma 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che una parte dell'ex Fondo centrale di garanzia di ANAS S.p.A. sia destinata ad integrazione delle risorse già stanziare e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020;

considerato che:

detti commi 7 e 8 sembrano indicare che la somma di 1,04 miliardi indicata nel bilancio ANAS S.p.A. non è in realtà sufficiente a coprire il contenzioso ovvero che tale somma è sufficiente, ma non è realmente nella disponibilità di ANAS; che l'entità dello scostamento è di 700 milioni di euro, molto superiore al saldo positivo tra fonti di finanziamento ed impieghi;

il comma 12-*bis* toglie all'ex Fondo centrale di garanzia somme rilevanti, presumibilmente diverse centinaia di milioni di euro, ben superiori al saldo positivo tra fonti di finanziamento ed impieghi di ANAS;

impegna il Governo:

a quantificare la somma inerente il comma 12-*bis*;

ad informare tempestivamente il Senato, nelle forme che riterrà più opportune, ma nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente mese di giugno, sull'equilibrio fonti-impieghi di ANAS S.p.A..

**G/2853/189/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi-sismici e misure-per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 47 del decreto-legge in esame reca disposizioni concernenti interventi per il trasporto ferroviario. In particolare, i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tale ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale;

il comma 3 del citato articolo demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee,

impegna il governo

a valutare la possibilità di prevedere che il Fondo per il trasporto pubblico locale, comprese le linee ferroviarie regionali, sia utilizzato conferendo priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa.

**G/2853/190/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 reca «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese»;

i territori colpiti dal sisma continuano a vivere una difficile fase dovuta sia ai problemi connessi con la ricostruzione, sia alla caduta del mercato economico;

considerata l'eccezionalità degli eventi meteorici e delle calamità naturali che hanno interessato, in particolare, il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

impegna il governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che le risorse previste nella delibera citata in premessa vengano assegnate alle province menzionate per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

**G/2853/191/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

nel testo del decreto è stata inserita una norma che permette a province e città metropolitane di godere di una deroga per gli anni 2017 e 2018 a quanto disposto dal codice della strada in termini di destinazione di proventi di multe in genere e di multe rilevate con Autovelox o strumenti simili;

tale norma fa genericamente riferimento ad un non meglio precisato «miglioramento della

sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare al più presto una regolamentazione stringente sulla rendicontazione annuale da parte di questi enti in relazione ai proventi delle suddette multe e a valutare l'opportunità di approntare un meccanismo sanzionatorio adeguato per chi non rispetti il criterio del «miglioramento della sicurezza stradale».

**G/2853/192/5**

**GALIMBERTI**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS2853),

premessi che:

il suddetto provvedimento prevede disposizioni in materia di trasporto su strada e, nello specifico, l'articolo 47-*bis* contiene diverse modifiche volte ad introdurre semplificazioni per il trasporto merci su strada;

in materia di trasporto su strada il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

fra i membri effettivi del Comitato centrale sono previsti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;

l'articolo 10 comma 1), lettera *f*), n. 7), del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 284 stabilisce che, per far parte del Comitato, le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, devono avere come requisito la rappresentanza in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;

risulta necessario prevedere che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, sopra citate, debbano anche essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di-Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere che le associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano, nell'ambito dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1), lettera *f*), n. 7), del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 284 che disciplina la composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, oltre alla rappresentanza in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono.

**G/2853/193/5**

**CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo

sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

lo stato dei trasporti pubblici-locali presenta nelle diverse Regioni forti differenze organizzative e disparità di trattamento per accesso ai servizi per le categorie svantaggiate;

il 17 dicembre 2015 è stata approvata, presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, una risoluzione, a prima firma dell'on. Dell'Orco, con la quale si impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa, anche in sede di Conferenza-Unificata, per valutare la possibilità di prevedere nei contratti con i gestori del servizio pubblico locale, anche ferroviario, misure di accesso gratuito al trasporto pubblico per i disoccupati,

impegna il Governo:

a prevedere che una quota pari al 3 per cento dell'importo del Fondo sia ripartito solo tra le Regioni che prevedono l'accesso gratuito ai mezzi pubblici soggetti che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a sei mesi; che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2002 e dalle disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e della legge n. 236 del 1993.

**G/2853/194/5**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»

premessi che:

l'articolo 48 del disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio;

in particolare si prevede l'istituzione di specifici bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi enti di governo, determinati dalle Regioni, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, democratiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento;

la determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero a una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale che si intende soddisfare, avvalendosi sia di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, sia delle informazioni a disposizione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale;

l'Osservatorio è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), presso il Ministero dei trasporti, «al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere la costituzione, in seno all'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale, di una banca dati accessibile al pubblico, contenente i dati relativi ai bacini di mobilità, nonché la

documentazione utilizzata ai fini dell'individuazione dei medesimi bacini.

**G/2853/195/5**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

il comma 11-*quater* dell'articolo 47 introduce uno strumento di promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, rimettendo a ciascuna Autorità di sistema portuale la possibilità di riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione delle aree destinate ad attività terminalistiche, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario-portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile;

gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, e l'entità e le modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci;

considerato che:

l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 prevede che le Autorità del sistema portuale diano in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della medesima legge. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Il medesimo decreto prevede la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario nonché i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare;

il decreto ministeriale previsto dall'articolo 18 precedentemente citato non è mai stato emanato. Di conseguenza, a più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge 84/1994, per l'affidamento ed il rinnovo delle concessioni portuali continuano a trovare applicazione le regole sancite dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sebbene il principio del ricorso a procedure ispirate quanto meno a idonee forme di pubblicità, appare oggi pacifico;

nelle intenzioni del legislatore, il citato decreto era diretto soprattutto ad uniformare i criteri per il rilascio di dette concessioni e a rendere il più possibile omogenee sul territorio le regole attinenti alle modalità di determinazione e di calcolo dei relativi canoni demaniali. Occorre infatti rilevare che la materia è stata caratterizzata da notevoli diversità di condizioni operative nelle varie realtà portuali, che hanno, in buona sostanza, suggerito alle Autorità portuali di valorizzare la loro autonomia amministrativa sancita dalla legge e disciplinare i singoli rapporti secondo le esigenze di ciascuno specifico caso (con il sostanziale consenso degli stessi operatori interessati);

le Autorità portuali italiane hanno dunque provveduto ad emanare appositi regolamenti interni con cui si sono auto determinate nello stabilire criteri per il rilascio delle concessioni in questione e tale sistema si è quindi consolidato;

anche in relazione alla disposizione introdotta dal provvedimento in esame, appare opportuno ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari e delle modalità di calcolo dei canoni demaniali, al fine di informare la selezione dei concessionari a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori,

impegna il Governo:

anche in relazione alla disposizione introdotta dal predetto comma 11-*quater* dell'articolo 47,

che attribuisce alle Autorità di sistema portuale la possibilità di riconoscere una diminuzione dei canoni di concessione nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale di cui all'articolo 18, ad emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

**G/2853/196/5**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessi che:

l'articolo 52-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione ? previsto dalla vigente Convenzione ? da parte della società concessionaria Strada dei Parchi;

la società Strada dei Parchi è concessionaria del collegamento autostradale A24 Roma-L'Aquila-Teramo e del tronco A25 Torano-Avezzano-Pescara (per un totale di km 281,4). La convenzione stipulata il 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A e la società Strada dei Parchi disciplina il rapporto concessorio per la gestione della rete autostradale A24-A25, già assentita in concessione mediante convenzione stipulata il 20 dicembre 2001;

considerato che:

nel corso della Legislatura in corso sono state approvate numerose norme, con riferimento al settore autostradale, volte, in una prima fase, a completare il processo di riorganizzazione della *governance* autostradale avviato nella Legislatura precedente e, successivamente, a intervenire sulla disciplina delle concessioni autostradali;

nel «Primo Rapporto Annuale al Parlamento», presentato nel luglio 2014, l'Autorità di regolazione dei trasporti, ricordando l'approvazione *ex lege* delle convenzioni uniche sottoscritte nel 2007, operata dalla legge n. 101/2008 (di conversione del D.L. 59/2008), nonché alle convenzioni stipulate tra il 2009 ed il 2010, operata dalla legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha rilevato, con riferimento alle concessioni attualmente in vigore, che «la durata delle concessioni sia solitamente molto lunga e la scadenza in molti casi ancora lontana». Tali dati vengono confermati anche dalla lettura del documento consegnato dal Direttore Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, nell'audizione informale svoltasi nella seduta del 7 settembre 2016 presso l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, in cui si dà conto delle concessioni in essere e della relativa scadenza;

nel predetto Rapporto, l'Autorità di regolazione dei trasporti, inoltre, ha evidenziato che «fino alla fine degli anni '90 tutte le concessioni sono state periodicamente prorogate (generalmente senza bando di gara), giustificando i rinnovi con la necessità di effettuare nuovi investimenti e, quindi, di permettere il recupero del capitale necessario»,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'interesse giuridicamente rilevante sotteso, a valutare le opportune modalità attraverso le quali rendere pubblica la documentazione relativa agli atti di convenzione unica vigenti stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali, nonché ai successivi atti aggiuntivi e ai relativi allegati.

**G/2853/197/5**

[CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessi che:

l'articolo 52-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione ?previsto dalla vigente Convenzione da parte della società concessionaria Strada dei Parchi;

si prevede che la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione avvenga previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti. Tale piano è presentata dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è da approvare entro il 31 agosto 2017, con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresì le modalità di attuazione della disposizione in esame e la regolazione del periodo transitorio;

le autostrade A24 e A25, che collegano l'Abruzzo al Lazio, hanno bisogno di una manutenzione generale anche in considerazione della loro collocazione in un'area ad alto rischio sismico;

in conseguenza degli eventi sismici del 2009, l'articolo 1, comma 183, della legge di stabilità 2013 (L. 228/12), ha disposto specifiche misure per consentire la messa in sicurezza ?dei viadotti, l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria e le ulteriori opere di adeguamento delle autostrade A24 e A25, in quanto opere strategiche per le finalità di protezione civile;

considerato che:

come evidenziato in risposta all'interrogazione n. 5/09603, presentata alla Camera dei deputati, svolta il 6 ottobre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riscontrato che l'originaria proposta di aggiornamento del PEF presentata dalla Società per il periodo 2014-2018, formulata ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione Unica vigente, nonché dell'intervenuta legge n. 228 del 2012, e le successive integrazioni contemplano un programma d'investimenti non limitato alle opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura, di cui alla legge n. 228 del 2012, bensì includono interventi in variante di tracciato, che determinano, tra l'altro, un significativo incremento di spesa, sino all'importo massimo di 6,9 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a definire, nell'ambito delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52-*quinquies*, l'individuazione degli interventi strettamente riconducibili al dettato normativo afferente l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25, nonché le modalità di verifica periodica sui medesimi interventi al fine di garantire che i lavori di adeguamento sismico siano realizzati nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali definite tra le parti;

a garantire l'effettivo rispetto delle condizioni contenute nella concessione sottoscritta con Strada dei Parchi-S.p.A., anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza;

a verificare accuratamente, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, la realizzazione, da parte della società Strada dei Parchi SpA, di tutte le opere necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria e a valutare, in caso di inadempimenti, la possibilità di procedere alla revoca della concessione in essere.

**G/2853/198/5**

[CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessi che:

l'articolo 52-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione ? previsto dalla vigente Convenzione ? da parte della società concessionaria Strada dei parchi. La norma indica per ciascuna delle rate, oggetto di sospensione, l'importo di 55.860.000 euro, comprendente gli interessi di dilazione;

? si prevede che la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione avvenga previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti. Tale piano è presentato dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è da approvare entro il 31 agosto 2017 con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresì le modalità di attuazione della disposizione in esame e la regolazione del periodo transitorio;

considerato che:

secondo notizie di stampa sono 107 i viadotti a rischio dopo gli ultimi terremoti: 64 relativi all'A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e 43 relativi all'A25 (Torano-Pescara). I lavori di messa in sicurezza rientrano per lo più nella manutenzione straordinaria e sono di notevoli entità;

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di garantire che i lavori di messa in sicurezza della, A24 e della A25 vengano affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica.

**G/2853/199/5**

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 47 dell'AS 2853 contiene varie disposizioni concernenti la materia ferroviaria. In particolare i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale;

l'articolo 47, commi 10 e 11, disciplina l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci,

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria della Regione Marche è caratterizzata da una grave insufficienza delle infrastrutture ferroviarie, testimoniata non soltanto dal carente numero di corse giornaliere che collegano le province marchigiane, meno di 10 corse giornaliere tra la Capitale e ciascuna provincia, ma anche dalla tipologia di treni a prevalenza regionale e dalla pessima qualità dei convogli;

a titolo esemplificativo tra la capitale e le Marche non passa nessun treno Frecciarossa e solo la provincia di Pesaro è collegata in via diretta bidirezionale con un treno Frecciabianca alle ore 6.59 (Pesaro-Roma) e alle ore 17.38 (Roma-Pesaro); per le altre province occorre sempre un passaggio intermedio su treni regionali oppure su autobus sostitutivi oppure non è materialmente possibile utilizzare il mezzo ferroviario, perché gli orari di percorrenza diventano eccessivi e pertanto improponibili e se questa è la situazione per le province, ancora più critica è la situazione per le altre città, specie nelle Marche interne e sud;

la scarsità di corse complessive, orari spesso non adattabili alle ordinarie esigenze, la mancanza di corse dirette, quando anche di treni e i lunghi tempi di percorrenza, in media, fino a 5 ore anche per tragitti di soli 180 chilometri, inducono i viaggiatori a rinunciare al servizio pubblico e ad optare per altre soluzioni diverse, in particolare l'uso di auto privata;

il cattivo collegamento tra Roma e Ancona si ripresenta ancora più critico e problematico tra i capoluoghi delle regioni confinanti, dove i tempi di percorrenza variano dalle 3 alle 4 ore e mezzo, anche a causa di alcuni percorsi, che, non essendo serviti da alcun treno, devono essere coperti da autobus o talora obbligatoriamente da mezzi di trasporto privati;

questi disservizi sono ancora più evidenti se si confrontano gli scarsi e scadenti servizi disponibili per la regione Marche e la qualità e quantità di quelli offerti ,ad altre regioni, basti pensare che la vicina regione Umbria con una superficie inferiore ai 8.500 chilometri quadrati, dispone di 355 chilometri, su 376, di linee elettrificate, mentre la regione Marche, con i suoi 9.600 chilometri quadrati, dispone di linee ferroviarie elettrificate per un totale di 268 chilometri su 386. In particolare, il collegamento tra Roma e Perugia, capoluogo dell'Umbria, è assicurato da un totale di 23 corse quotidiane, delle quali ben 5 dirette, che permettono di coprire la distanza di circa 180 chilometri mediamente in due ore;

per il tratto Roma-Napoli, sono disponibili 68 corse dirette che permettono di coprire i 225 chilometri di distanza in poco più di un'ora;

nelle zone interne e sud delle Marche per coprire 35 chilometri si impiegano oltre 40 minuti, mentre altrove la stessa distanza è percorsa mediamente in 10 minuti, ma come già detto, spesso i treni e le corse mancano-totalmente,

impegna il Governo:

a favorire un tavolo di confronto con la Regione Marche e gli enti gestori delle reti ferroviarie, al fine di valutare possibili soluzioni volte a colmare le lacune infrastrutturali ed eliminare le disparità di collegamenti;

a ritenere prioritario il recupero dell'evidente *gap* di servizi su rotaia disponibili tra le Marche e le altre regioni, anche al fine di sostenere di aree che, a causa della crisi economica dell'ultimo decennio e soprattutto dei recenti eventi sismici, stanno subendo una preoccupante involuzione col rischio di una desertificazione che renderebbe ancora più difficile e forse impossibile un successivo recupero, con ripercussioni negative e pesanti per tutto il Paese.

**G/2853/200/5**

[ORELLANA](#)

Il Senato,

premessi che:

il 10 marzo 2017 è stato firmato il Protocollo di intesa tra ANAS e Regione Lombardia per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della regione Lombardia, finalizzato a garantire la fruibilità della rete stradale del territorio lombardo, assicurando costanti interventi di manutenzione di della rete stradale prioritaria e coordinando gli investimenti statali e regionali sulla stessa;

ANAS e Regione Lombardia hanno deciso di gestire la porzione di rete stradale indicata nell'ambito del suddetto Protocollo tramite un veicolo societario unico comprendente, nell'oggetto sociale le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché riscossione delle sanzioni;

tuttavia il Dipartimento per le infrastrutture, Divisione generale per le strade e le autostrade del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in una lettera inviata all'ufficio di gabinetto del Ministro, ha comunicato che il ponte della Becca «ricade nella viabilità provinciale e non riguarda la rete stradale di interesse nazionale in gestione all'Anas»;

in merito, il sindaco di Linarolo ha ricordato che, ai sensi del citato protocollo, la strada numero 617, su cui si trova il ponte della Becca, dovrebbe passare effettivamente di competenza all'Anas;

tuttavia, la citata Divisione generale, già interpellata dall'Ufficio di gabinetto nel 2015 e nel 2016, ha ricordato che il problema esula dalle proprie competenze, precisando inoltre che: «non sussistono strumenti idonei ad individuare fonti di copertura, integrale o parziale, per far fronte al finanziamento dell'intervento»;

anche la Regione, in precedenza, aveva preso le distanze dal problema, sottolineando che un nuovo ponte «non è contemplato nel Programma Regionale per la Mobilità e i Trasporti». Inoltre, l'assessore-Alessandro Sorte, rispondendo all'interrogazione ITR 3225 del Consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Villani/aveva fatto sapere che si potrebbero trovare solo 500.000 euro

tra le risorse stanziare nel Patto per la Lombardia, da destinare alla realizzazione del progetto di fattibilità;

tuttavia, lo scorso 14 febbraio, in occasione dell'audizione presso la 14 Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, aveva confermato che la costruzione di un nuovo ponte della Becca sarebbe potuto rientrare tra i progetti che saranno finanziati attraverso il Fondo per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari;

inoltre, nel febbraio 2015, l'attuale sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e trasporti, Del Basso De Caro, aveva ribadito come il ponte della Becca fosse considerato dal Governo un'opera strategica;

giòva ricordare che il Governo aveva precedentemente accolto due ordini del giorno, ossia G/1651/147/13 e 8 e G/2111-B/1/8, presentati in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto-idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», e al disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità per il 2016), entrambi miranti a prevedere un rapido stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del ponte della Becca;

in tali ordini del giorno era stata, tra l'altro, ribadita l'importanza strategica del Ponte della Becca non solo per la viabilità ordinaria del territorio pavese, ma per l'intero assetto economico-della zona, anche perché; a causa delle precarie condizioni in cui versa attualmente il ponte, il traffico è interdetto ai mezzi pesanti;

impegna il Governo:

a provvedere allo stanziamento in tempi certi dei fondi necessari alla realizzazione di un nuovo ponte della Becca.

**G/2853/201/5**

[MORONESE](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#)

La Commissione bilancio,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (AS. 2853)

premessi che:

l'articolo 16, comma 1, reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016. Il taglio incrementale a decorrere dal 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle province e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane; il concorso alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane è determinato in complessivi 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di riduzione della spesa corrente, secondo quanto disposto dal citato comma 418;

i commi 418-420 della legge n. 190/2014 definiscono l'importo e le modalità del concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica. In particolare, il comma 418 stabilisce una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il 90% delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario (900 milioni) e il restante 10% a carico degli enti della regione Siciliana e della regione Sardegna (100 milioni). A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

considerato altresì che:

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 418 della legge 190/2014, sono escluse dal concorso al contenimento della spesa pubblica soltanto le province che risultano in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014. Tale istituto si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000); nel corso dell'esame parlamentare, è stato inserito il comma 1-*bis* che attribuisce un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 in favore delle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, e che pertanto non sono state escluse dal versamento delle somme di cui al comma 418 della legge n. 190/2014, quale concorso al contenimento della spesa pubblica. Si ricorda, infatti, che il comma 418 esclude dall'obbligo di riduzione della spesa corrente - e dal conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa - soltanto le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014;

impegna il governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di esonerare dal concorso al contenimento della spesa pubblica altresì le province che risultino in stato di dissesto finanziario alla data del 31 dicembre 2015, estendendo quindi anche nei loro confronti l'esclusione già disposta dall'articolo 1, comma 418, della legge 190 del 2014, e conseguentemente predisporre apposito sistema di monitoraggio delle condizioni delle province in dissesto finanziario, anche attraverso la costituzione di apposita Cabina di regia.

**G/2853/202/5**

[ZANONI, PADUA](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo",

premesso che:

la questione del rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa non ha avuto ancora esito positivo, nonostante l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fosse rivolto per tale finalità;

infatti, ad oggi, hanno ottenuto il rimborso solamente coloro che hanno beneficiato di una sentenza passata in giudicato;

in tale contesto, è necessario assicurare i rimborsi ai titolari di redditi di lavoro dipendente nonché ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, senza possibilità di incertezze interpretative;

impegna il Governo:

a garantire, tramite atti di propria competenza, che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e che per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, possa integrare, entro un termine breve, l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di compiere medesimo calcolo, assicurando altresì, al contempo, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché per i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, che l'importo oggetto di rimborso sia automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite.

**G/2853/203/5**

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli

enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 1.18.

**G/2853/204/5**

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.48.

**G/2853/205/5**

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 11-*bis*.0.1.

**G/2853/206/5**

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 12.2.

**G/2853/207/5**

[LAI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 14-*ter*.0.1.

**G/2853/208/5**

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 22.13.

**G/2853/209/5**

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 25.11.

**G/2853/210/5**

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 30-bis.1.

**G/2853/211/5**

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 34-bis.9.

**G/2853/212/5**

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 41.16.

**G/2853/213/5**

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 41-bis.0.1.

**G/2853/214/5**

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl

2853),  
impegna il Governo  
a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 45-*bis*.0.1.

**G/2853/215/5**

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo  
a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 57-*quater*.0.1.

**G/2853/216/5**

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo  
a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 57-*quater*.0.2.

## 1.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate pari a 1.046 milioni di euro per l'anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto-1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

## 1.2

[COMAROLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, ? Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con: «1.490».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».

c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 870 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.180 milioni di euro a decorrere dal 2020».

### 1.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «1-bis)», lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

«1-ter.1. Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.

1-ter.2. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.

1-ter.3. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo».

### 1.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

#### «Art. 9-quinquies

(Regime deducibilità interessi-passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti

commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 67 e 68 sono abrogati.

#### 1.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

#### 1.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «6, 5 per cento».*

#### 1.7

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. I compensi per prestazioni di servizi erogati ai sensi del comma 1 non sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-quinquies.**

(Regime deducibilità interessi passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";*

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";*

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»,*

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

### 1.8

[BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia- e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» aggiungere le seguenti: «del comma 2-bis dell'articolo 1 e».*

### 1.9

[BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma».

### 1.10

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "o infrannuale"».

### 1.11

[DE POLI](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";*

b) *al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

### 1.12

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2017 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate"».

### 1.13

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione dei

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2"».

#### 1.14

##### [COMAROLI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n.633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma».

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con «715».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. A restanti oneri derivanti di commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, pari a 200 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

#### 1.15

##### [COMAROLI](#)

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate"».

#### 1.16

##### [COMAROLI](#)

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. All'articolo 9 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *Al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale".*

b) *Al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

#### 1.17

##### [BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale"*;

b) *al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

### **1.18**

[DE PIN](#), [GIOVANNI MAURO](#)

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le seguenti parole: "per la quota di competenza erariale, mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale"*;

b) *al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti parole: "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

### **1.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1.1.**

(Modifiche alla disciplina della professione di amministratore immobiliare e condominiale volte a contrastare l'evasione fiscale)

1. All'articolo 71-bis, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (legge 220 del 2012) dopo il comma 5) sono aggiunti i seguenti:

6. Al fine di tutelare l'utenza condominiale, l'amministratore di condominio è obbligato ad allegare al verbale di prima nomina in sede assembleare la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* del primo comma dell'articolo 71-bis delle Disposizioni d'attuazione del codice civile e dal decreto ministeriale n. 140 del 2014, a pena di nullità della nomina.

7. Il comma 2) è sostituito dal seguente: «1. Anche l'amministratore nominato tra i condomini dello stabile deve possedere i requisiti di cui alle lettere *f)* e *g)* del primo comma a garanzia dell'utenza amministrata.

8. L'amministratore, anche se nominato tra i condomini, deve comunicare al Ministero della giustizia, a sue spese e tramite le Associazioni di categoria del Settore, i propri dati fiscali ed anagrafici, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché annualmente quelli relativi all'aggiornamento professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 140 del 2014, fino alla cessazione dell'attività di amministratore.

9. La mancata comunicazione, anche solo di quella annuale, al Ministero della giustizia di cui al comma 8, comporta una sanzione per l'amministratore pari ad euro mille per ogni condominio gestito.

10. Ai Comuni è demandato il controllo e la verifica dell'invio della comunicazione al Ministero della giustizia di cui al comma 8, i quali possono avvalersi del supporto dell'autorità tributaria e delle associazioni di categoria del settore.

### **1-quater.0.1**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-quinquies.**

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».

#### **1-quater.0.2**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-quinquies.**

(Incentivi per la gestione delle entrate e il recupero dell'evasione)

«1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni».

#### **2.1**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **2.2**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo», con le seguenti: «al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».*

#### **2.3**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In alternativa il soggetto che non ha usufruito della detrazione può richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'imposta corrisposta entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto o procedere a detrazione oltre il termine della dichiarazione con l'applicazione delle regole del ravvedimento operoso.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quinquies.**

(Regime deducibilità interessi passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a)

all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: *nella misura del 5 per cento*».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 1 commi 67 e 68 sono abrogati.

## 2.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Apportare le seguenti, modifiche:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «relativa all'anno», aggiungere le seguenti: «successivo a quello»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1° gennaio 2018.

## 2.5

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016, n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini della costituzione del *plafond* IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

## 2.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)».

### 2.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2.1.

(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia)

1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

### 2.0.2

[CONSIGLIO](#), [COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

### 2-bis.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-ter.

(Trattamento fiscale di prestazioni e redditi derivanti da attività musicali)

1. All'articolo 10, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dopo le parole: "o scuole riconosciute", aggiungere le seguenti: "d'interesse sociale e culturale".

2. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), le parole: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, ", sono sostituite dalle seguenti: "ai direttori musicali, ai musicisti, ai copisti ed agli attori, nell'ambito della costituzione di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali, quelli erogati, nell'ambito dell'educazione artistica all'infanzia ed alla gioventù, attraverso esibizioni o spettacoli dal vivo resi da almeno tre musicisti in esercizi pubblici con una capienza di pubblico fino duecento posti, o se superiore, in presenza di formazioni artistiche con non meno di sette elementi"».

### 3.1

[COMAROLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo-della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con «1.090».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.630 milioni di euro a decorrere dal 2020».

### 3.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Consequentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 1.288 milioni di euro per l'anno 2017, e 1.930 milioni a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 3.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Regime deducibilità interessi passivi). ? 1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* "nella misura del 96 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella misura dell'82 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

### 3.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo:* «I limiti della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alla riduzione del cuneo

fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014 e al rimborso da assistenza fiscale 730 di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241-del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2017».

### 3.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera:

"f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato alle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013 n. 4;"

1-ter. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b)", viene aggiunta la lettera d)"».

### 3.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera:

"f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre n. 225".

1-ter. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b)" viene aggiunta la lettera: "f)"».

### 3.7

[COMAROLI](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «14.000».*

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, ? Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi-per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con: «833».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 709 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.009 milioni di euro a decorrere dal 2020».

### 3.8

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole:* e dopo le parole: "relativamente alle dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "o comunicazioni trimestrali».

### 3.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° luglio 2017.

### 3.10

[BARANI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

### 3.11

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

### 3.12

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "a quello di presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: ", comunicazioni trimestrali, liquidazioni periodiche IVA"».

### 3.13

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

### 3.14

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.15

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "per importi superiori a 5000 euro annui, " sono sostituite dalle seguenti: "per importi superiori a 2.500 euro annui, "».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-quinquies.

(Regime deducibilità interessi passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

### **3.16**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, specificando che dai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU sono esclusi i "bonus" e crediti riconosciuti dallo Stato».*

### **3.17**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte"».

### **3.18**

[DLBIAGIO](#)

*1. Dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente:*

«4-quinquies. 1 L'articolo 4, comma 1, lettera 13), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dall'articolo 66 comma 2 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

### **3.19**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

### **3.20**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte"».

### **3.21**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

### **3.22**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

### **3.23**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009 n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate

ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-*bis* abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione», inserire le seguenti: «del comma 4-sexies dell'articolo 3 e».*

#### 4.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Regime fiscale delle locazioni brevi*). ? 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*.

2. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.

3. A decorrere dal 10 giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

5. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

6. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4 conclusi per il loro tramite, i medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 4 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

7. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4, operano, in qualità di sostituti

d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 3, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

8. I soggetti di cui al comma 7 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

9. I soggetti di cui al comma 7 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche in anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

10. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

12. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on line* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

13. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

14. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi firma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

15. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

16. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

17. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 è soggetta ad una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3, 000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa, in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 2. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

18. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

19. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

- a) le caratteristiche del registro di cui al comma 18, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
- b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet*;
- d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 6 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
- e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 6 con enti e organismi preposti ai controlli.

20. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 18, che deve contenere almeno:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 18, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
- b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
- c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
- d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
- e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
- f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
- g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
- h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
- i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da

colui che esercita l'attività di cui comma 1;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui comma 1».

#### 4.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Regime fiscale delle locazioni brevi*). ? 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*.

2. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.

3. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso ai opzione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

5. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

6. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 4 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

7. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 3, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

8. I soggetti di cui al comma 7 operano altresì una ritenuta dei 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

9. I soggetti di cui al comma 7 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme-ai comuni di competenza.

10. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

12. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on line* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

13. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

14. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

15. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

16. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

17. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le

medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dal comma 2. Se le comunicazioni sono molte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

18. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

19. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

- a) le caratteristiche del registro di cui al comma 18, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
- b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet*;
- d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 11 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
- e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

20. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 18, che deve contenere almeno:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 18, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
- b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
- c) la visura catastale aggiornata di ogni unità-abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice-fiscale del proprietario;
- d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
- e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
- f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
- g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
- h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
- i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;
- l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività».

#### 4.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «di immobili ad uso abitativo», inserire le seguenti: «o di porzioni di essi, con le relative pertinenze»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «aliquota del 21 per cento in caso di opzione», con le seguenti: «aliquota del 10 per cento in caso di opzione. L'opzione per il regime fiscale di cui al presente comma è esercitabile a condizione che:*

*a) il versamento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva, anche cumulativamente, venga eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;*

*b) i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in favore del locatore siano eseguiti tramite versamento su conti correnti bancari o postali a esso intestati ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli;».*

3) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

*«Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali *on line* e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle ritenute e dei versamenti operati».*

4) *al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quinquies.**

*(Regime deducibilità interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

#### 4.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di immobili ad uso abitativo», inserire le seguenti: «o di porzioni di essi, con le relative pertinenze, ».*

**4.5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, le parole: «30 giorni», sono sostituite con le seguenti: «60 giorni».*

**4.6**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al Comma 1 sopprimere le parole: «ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi fornitura di biancheria e pulizia dei locali».*

*Conseguentemente, dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:*

*«7-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e fa fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».*

**4.7**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali».*

**4.8**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «pulizia dei locali» aggiungere le seguenti: «purché non prestati in presenza del conduttore, ».*

**4.9**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole: «da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa»;*

b) *dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «o di sublocazione».*

**4.10**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, ».*

**4.11**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «o di sublocazione».*

**4.12**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «portali telematici», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «o di marketplace»;*

2) *dopo le parole: «intermediazione immobiliare», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «o turistica».*

**4.13**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per*

più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

#### 4.14

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio».

#### 4.15

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche, che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili, che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio».

#### 4.16

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole da:* «con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «con l'aliquota del 15 per cento in caso di opzione per il primo anno di applicazione e del 10 per cento per gli anni successivi, nei limiti della base imponibile relativa al primo anno di applicazione. Alla base imponibile eccedente il limite di cui al precedente periodo si applica l'aliquota del 15 per cento;

b) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali telematici e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-quinquies.

(Regime deducibilità interessi passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo-periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* "nella misura del 96 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

#### **4.17**

##### **GRANAIOLA**

*Al comma 3, dopo la parola: «lordi» aggiungere le seguenti: «al netto di eventuali commissioni».*

#### **4.18**

##### **BELLOT, BISINELLA, MUNERATO**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile».

#### **4.19**

##### **BELLOT, BISINELLA, MUNERATO**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo-4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122».

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza».

#### **4.20**

##### **BELLOT, BISINELLA, MUNERATO**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti».

#### 4.21

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni».

#### 4.22

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi».

#### 4.23

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi».

#### 4.24

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

«3-ter. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera; idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3-quater. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

3-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

3-sexies. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le

strutture ricettive turistico alberghiere.

*3-septies.* Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

#### **4.25**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«*3-ter.* Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da per persone ospitate nell'alloggio»

#### **4.26**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

«*3-ter.* I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

*a)* devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione Online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

*b)* non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche nel servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:

*c)* devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

*3-quater.* La violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

*3-quinquies.* La violazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

*3-sexies.* Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

*3-septies.* Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

#### **4.27**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«*3-ter.* Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui

all'articolo 14, comma 16, lettera e) dà decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:*

«5-*quater*. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì fu qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza».

#### **4.28**

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati».*

#### **4.29**

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «predetti dati», aggiungere il seguente periodo: «I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione».*

#### **4.30**

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati».*

#### **4.31**

[BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 sopprimere la parola: «immobiliare» e dopo le parole: «immobili da locare» inserire le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 3»;*

b) *al comma 5, sopprimere la parola: «immobiliare».*

#### **4.32**

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali *online*, operano, in qualità di sostituti d'imposta una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

#### **4.33**

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali *online*, operano in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alla relativa certificazione ai sensi

dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

**4.34**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «telematici», aggiungere le seguenti: «ovunque domiciliati».*

**4.35**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo, per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato».

**4.36**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nei caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato».

**4.37**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai soggetti di cui al precedente comma 5 che, in qualità di sostituti d'imposta, non provvedono al versamento della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo, viene applicata una sanzione pari a tre volte il valore dell'ammontare omesso».

**4.38**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-quater. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

**4.39**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-quater. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti struttura ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere».

**4.40**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-*quater*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

#### 4.41

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-*quater*. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

#### 4.42

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-*quater*. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività».

#### 4.43

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-*quater*. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione».

#### 4.44

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali; il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

#### 4.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. In caso di ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dai commi 4 e 5, ai soggetti di cui al comma 4, primo periodo, viene inibito l'accesso via web dall'Italia».

#### 4.46

[BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile

organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività».

#### 4.47

[BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

«7-ter. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

#### 4.48

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«7-ter. Ai comuni ricadenti nei territori delle province interamente montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### 4.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4.

(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie  
di immobili ad uso diverso dall'abitativo)

1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno

2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### 4.0.2

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4.1.

(Modificazioni al decreto legislativo n. 504 del 1992, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili)

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a*) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse».

#### 4.0.3

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4.1.

(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208 in materia di tassa sui servizi indivisibili)

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

*a*) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile", sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750, 000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

#### 4.0.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4.1.

(Agevolazioni fiscali e riduzioni sugli abbonamenti  
al trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:  
"309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno

2017 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto: pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.";

1. Al fine di garantire agli studenti di ogni ordine e grado, forme di agevolazione della mobilità, i comuni sono tenuti a sottoscrivere con le aziende di trasporto locali apposite convenzioni.

2. Per la finalità di cui al precedente comma 2, è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive ai comuni che, nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate con le aziende di trasporto locali, riconoscono agli studenti sconti per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

All'onere derivante dalla precedente disposizione pari a 175 milioni nell'anno 2017 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "6, 75 per cento"».

#### **4.0.5**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

*(Web tax)*

1. Dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 17-bis.**

*(Acquisto di pubblicità on line)*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario"».

#### **4.0.6**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Incremento dell'aliquota IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27, 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.

3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito».

**4.0.7**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 550.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo: grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fatti specie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

#### 4.0.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4.1.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato , ", sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

*b)* al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, ", e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma", sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella3 allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

*c)* dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

*d)* al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni

di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

#### 4.0.9

#### COMAROLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

#### «Art. 4-bis.

(Regime fiscale della locazione di immobili per uso commerciale)

1. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.»

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018»;

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.»

#### 4-bis.1

#### MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 4-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica e/o di adeguamento antisismico e di ristrutturazione nei condomini). ? 1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, e per gli interventi di adeguamento antisismico e di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri

soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

b) il comma 2-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"2-*quinquies*. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-*quater* è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-*quater*. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021";

c) al comma 2-*sexies*, dopo le parole: "i soggetti beneficiari" sono inserite le seguenti: ", diversi da quelli indicati al comma 2-*ter*, ".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3, 5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5, 7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in euro 6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12, 8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7, 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5, 1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2, 8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0, 6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2, 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20, 5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede: a) quanto a 8, 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3, 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5, 7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10, 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12, 8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7, 3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5, 1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2, 8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0, 6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 2, 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16, 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14, 1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11, 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9, 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

#### **4-bis.0.1**

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.1.**

1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì ridefinite le condizioni di accesso al bonus, in particolare provvedendo alla sostituzione dell'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale e tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei bonus.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### **4-bis.0.2**

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.1.**

1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, nonché accelerare le procedure di erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, per i soggetti aventi diritto, procedure semplificate di accesso all'applicazione delle tariffe agevolate, prevedendo in particolare l'introduzione di meccanismi di attivazione e rinnovo automatico dei medesimi benefici.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### **4-bis.0.3**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri, relativamente alle spese veterinarie)

All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129, 11"».

#### **4-bis.0.4**

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.1.**

(Disposizioni in materia di *carbon tax*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:

- a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
- b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a

decorrere dal primo gennaio 2018. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'aggiornamento trimestrale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'European Emission Trading System, di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla lettera c).».

## 5.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, » con le seguenti: «113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.*

*2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante di disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».*

## 5.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, » con le seguenti: «103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento, » con le seguenti: «pari al 7, 5 per cento»;*

*sopprimere l'articolo 11.*

## 5.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 13, all'elenco allegato di cui al comma 1, sostituire la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

	2017	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
Totale	450.421	112.681

Conseguentemente al medesimo elenco, sostituire la tabella delle riduzioni relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

Ministero	2017	
Missione		
Programma		
	Riduzioni	di cui predeterminate
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
2. Ricerca e innovazione (17)	108	95
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4)	108	95
3. Turismo (31)	757	369
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	757	369
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.416	0
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2400	0

### 6.1

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

### 6.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «un contributo di 170 milioni» con le seguenti: «un contributo di 300 milioni», e sostituire le parole: «pari a 170 milioni» con le seguenti: «pari a 300 milioni»;

b) sostituire le parole: «si provvede mediante corrispondente» con le seguenti: «si provvede, quanto a 170 milioni di euro, mediante corrispondente»;

c) aggiungere dopo le parole: «e successive modificazioni» le seguenti: «e, quanto a 130 milioni, mediante quota parte del maggior introito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

### 6.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «AI maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo, fino a concorrenza del

relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

#### 6.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: "e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "e a 69 milioni di euro per l'anno 2016"».

#### 6.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4.1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.

4.3. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4.4. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

4.5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

4.6. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

4.7. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, 4.2 e 4.3 comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata».

#### 6.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 922, le parole: "è precluso il rilascio di nulla osta per" sono sostituite dalle seguenti: "è prevista la riduzione degli";

b) Al comma 923, al primo periodo le parole: "20 mila" sono sostituite con le parole: "50 mila", ed al secondo periodo le parole: "euro 50 mila ad euro 100 mila", sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.";

c) I commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: "938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.", conseguentemente al comma 940 le parole: "di cui ai commi 938 e 939 sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 940";

d) Al comma 939, al primo periodo, la parola: "generaliste" è soppressa; la parola: "22.00" è sostituita dalla seguente: "24.00" e l'ultimo periodo è soppresso;

e) Al comma 942, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "stipula convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro ";

f) Al comma 943, al primo periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2018" e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: "Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria"«.

## 6.7

[ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4.1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

4.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 4.1, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 4.1».

## 6.8

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. A decorrere dal 30 settembre 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento».

## 6.9

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni».

#### **6.10**

[ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. A decorrere dal gennaio 2018 la percentuale minima di restituzione in vincite (*pay out*) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 68 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014; n. 190».

#### **6.11**

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal luglio 2017».

#### **6.12**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali».

#### **6.13**

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 4-bis.*

#### **6.14**

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 540 a 544, sono soppressi».

#### **6.0.1**

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Giochi d'azzardo vietati)

1. Sono giochi, d'azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica ai giochi d'azzardo gestiti dallo Stato, quali le lotterie, nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, fatta eccezione per il lotto istantaneo.

2. Il divieto si applica ai giochi d'azzardo di cui al comma 1, in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete *internet*.

**Art. 6-ter.**

(Regime sanzionatorio)

1. Nel codice penale dopo l'articolo, 643 è inserito il seguente:

"Art. 643-bis. - (*Esercizio di giochi d'azzardo*). ? Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o detiene un gioco d'azzardo vietato a norma di legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate fino al doppio se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni.

Sono luoghi del gioco d'azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, compresi i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, la rete *internet* ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d'azzardo vietato.

Alla condanna per il delitto di cui al primo comma consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

1) la sospensione per tre mesi della capacità di ottenere l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del Sito *internet* attraverso il quale il gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui al periodo precedente si applicano senza limiti di tempo;

2) la confisca del denaro impiegato nel gioco d'azzardo, nonché dei locali, delle apparecchiature, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d'azzardo;

3) I pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36".

Chiunque prende parte al gioco d'azzardo vietato di cui al primo comma è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d'azzardo *on line* organizzati all'estero».

**Art. 6-quater.**

(Divieto di pubblicità per i giochi d'azzardo)

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse;

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

**Art. 6-quinquies.**

(Abrogazioni e revoca di licenze)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 718 a 722 del codice penale;

b) l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. Le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate, ai sensi dei commi 1 e 2, sono revocate».

**6-bis.1**

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 220.000»;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".»;*

*al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alle date di scadenza previste alle lettera a) e b) del comma 1 i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».*

**6-bis.2**

[ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 220.000»;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "42 per cento".».*

**6-bis.3**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 aprile 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 200.000»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 15 per cento», con le seguenti: «almeno il 25 per cento».*

**6-bis.4**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sostituire la parola: «145.000», con la seguente: «300.000»;*

*b) alla lettera b), sostituire la parola: «265.000», con la seguente: «200.000».*

**6-bis.5**

[COMAROLI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «345.000», con le seguenti: «265.000»;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «non può essere superiore a 265.000», con le seguenti: «deve essere pari a zero».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. Per far fronte ai maggiori oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, pari a 2.300 milioni di euro per il 2017 e a 4.600 milioni di euro a decorrere dal 2018, con*

decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono approvate disposizioni al fine di azzerare la spesa sostenuta per la crisi migranti, relativa al soccorso in mare, all'accoglienza e ai servizi sanitari e scolastici».

**6-bis.6**

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «se rilevata entro i primi 30 giorni dalle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1. Successivamente i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con ulteriori 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».

**6-bis.7**

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Alle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1, i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».

**6-bis.8**

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Con il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, nonché nei medesimi termini di cui al presente articolo, è prevista la contestuale riduzione del numero del nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in misura percentuale non eccedente il 14 per cento del totale degli AWP posseduti da ogni singolo esercente».

**7.1**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione  
dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente; per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*48-bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a)* a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b)* a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*49-bis.* Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

### 7.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis.* Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 219, 3 milioni di euro per l'anno 2017, 325, 3 milioni di euro per il 2018, 816, 3 milioni di euro per il 2019, e 599, 8 milioni a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 7.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (*Regime di deducibilità degli interessi passivi*). ? 1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare";

*b)* all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi

concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

## 7.5

### [COMAROLI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli istituti bancari che hanno registrato, negli ultimi cinque esercizi, crediti fuori bilancio (Dta) non ancora riassorbiti dai piani periodici di recuperabilità».

## 8.1

### [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (Regime di deducibilità degli interessi passivi). ? 1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 12, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

## 8.2

### [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari). ? 1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa"».

*Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si*

*provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:*

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 6, 75 per cento».*

### **8.3**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dei beni» aggiungere la seguente: «pignorabili».*

### **8.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie».*

### **8.5**

[BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "se l'importo complessivo del credito per cui procede" sono inserite le seguenti: ", determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale, ";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione"».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» inserire le seguenti: «del comma 1-bis dell'articolo 8 e».*

### **8.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. All'onere derivante di cui al comma precedente, nel limite massimo di 100 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 212».

### **9.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la lettera a) è soppressa».

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 6.957 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti disposizioni».

*dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 9.1.**

(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia, di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 491:*

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, " sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

*b) al comma 492:*

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, " e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0, 1 per cento sul valore della transazione";

*c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:*

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

*d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma; sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

**Art. 9.2.**

(Incremento dell'aliquota IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27, 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

**Art. 9.3.**

(*Web-tax*)

1. Dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

**"Art. 17.1.**

(Acquisto di pubblicità *on line*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un *sito internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

**9.0.1**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 9-bis.**

(Modifica delle norme sull'otto per mille)

1. La Ragioneria generale dello Stato provvede a calcolare entro il 30 giugno 2017 la rivalutazione ai valori dell'anno 2010 delle somme cumulate di cui al bilancio di previsione dell'anno 1984 stanziato nel capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; nei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché nel capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Entro il 30 novembre 2017 è convocata la commissione di cui all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per procedere alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della medesima legge alla luce dei valori di cui al precedente comma 1, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2018 un piano per la riduzione del 75 per cento della differenza fra le somme di cui al comma 1 ed il gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, entro il 31 dicembre 2029.

3. Il Governo comunica alla Conferenza episcopale italiana il piano elaborato dalla commissione paritetica.

4. L'omessa convocazione della commissione di cui al precedente comma 2 è causa di responsabilità amministrativa.

5. A partire dall'anno 2017 il Governo indica nella legge di bilancio per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul *sito internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "dei contribuenti", le parole: "la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite con le seguenti: "le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile"».

#### **9.0.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

(Riduzione dell'IVA sui prodotti per l'infanzia)

1. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificata con l'inserimento di pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per *biberon*, *biberon*, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, *box* e prodotti simili.

2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, pari a 50 milioni annui a partire dall'anno 2017, per l'applicazione un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per *biberon*, *biberon*, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, *box* e prodotti simili. Al finanziamento di tale Fondo si provvede fino a concorrenza con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».*

#### **9.0.3**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

(Regime fiscale per gli operatori bancari di finanza etica)

1. All'articolo 111-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è soppresso».

#### **9.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9.1.**

1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettato al seguente regime:

a) applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle

persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale ferma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;

b) per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla *no tax area*, e fino all'importo di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera a), applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;

c) per la parte di reddito di cui alla lettera a) superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera a) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;

b) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;

c) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;

d) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo».

#### **9-ter.1**

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 9 ter. - (*Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria*). ? 1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4 bis, comma 2, introdotto nel decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possiede tutti i seguenti requisiti:

a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;

b) sia in possesso del diploma di laurea;

c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;

d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza o in altre Pubbliche amministrazioni per almeno tre anni anche non continuativi;

e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).

3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria».

#### **9-quater.1**

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «nell'anno 2017», con le seguenti: «negli anni 2017 e 2018»;*

b) *sostituire le parole: «Per l'anno 2017», con le seguenti: «per gli anni 2017 e 2018».*

#### **10.1**

[BARANI](#)

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente comma:*

«3-ter. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "IRAP e IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza"».

#### **10.0.1**

[PADUA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Disposizione relative al rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)

1. Al fine di porre termine ai contenziosi in corso in materia di rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole ", e successive modificazioni, " aggiungere le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, ";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate"».

#### **11.1**

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **11.2**

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «è parte l'agenzia delle entrate», con le seguenti: «sono parti le agenzie fiscali».*

*Conseguentemente,*

*a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*«1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia la definizione di cui al precedente comma è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:*

*a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;*

*b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.*

*c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.*

*1-ter. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale».*

*b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».*

*c) al comma 7, secondo periodo, alle parole: «La definizione non dà comunque luogo», premettere le seguenti: «Fuori dai casi di soccombenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato, ».*

### **11.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole da: «col pagamento», fino alla fine del comma con le seguenti: «col pagamento del tributo senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi impugnati, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1.1. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1° agosto 2017 con termine ultimo il 1° giugno 2018».*

*Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019».*

### **11.4**

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», aggiungere le seguenti parole: «, nel caso di ricorrente in primo grado ovvero ricorrente che, al momento della definizione della controversia, sia stato già destinatario di provvedimenti favorevoli impugnati dall'Agenzia delle Entrate. In tutti gli altri casi, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono ridotti della metà».*

#### **11.5**

[BARANI](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono altresì definibili le controversie relative alle impugnazioni di cui all'articolo 98 del Regio decreto n. 267 del 1942 in cui è parte l'agenzia delle entrate o il concessionario della riscossione».

#### **11.6**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Sono definibili le controversie per le quali è stato avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione o sia stato presentato il ricorso entro la data di entrata in vigore del presente decreto legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva».

*Conseguentemente al comma 13 sopprimere il secondo periodo.*

#### **11.7**

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#),  
[LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 3, sostituire le parole da: «il cui ricorso», fino a: «presente decreto», con le seguenti: «con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016».*

#### **11.8**

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ».*

#### **11.9**

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono definibili con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le pendenze fiscali per le quali entro il 31 dicembre 2016, l'agenzia delle entrate abbia trasmesso all'agente della riscossione, relativamente ai medesimi carichi, soltanto la esclusione parziale degli stessi in applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122».

#### **11.10**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

#### **11.0.1**

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata dei ruoli)

1. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è prorogato al 15 settembre 2017 per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 21 aprile 2017.

2. Entro il 15 ottobre 2017, l'agente per la riscossione inoltra la comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo 6 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione ai sensi del precedente comma.

3. I debitori che presentano la dichiarazione entro il termine di cui al comma 1, effettuano il pagamento delle somme complessivamente dovute nel numero massimo di una rata nel 2017 e due rate nel 2018, nei limiti di importo e secondo le scadenze stabilite dai commi 1 e 3 del citato articolo 6. Per l'anno 2017, la scadenza dell'unica rata prevista è fissata nel mese di dicembre».

**11.0.2**

[CARDIELLO](#), [MANDELLI](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 11.1**

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sostituire le seguenti parole: "Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ", con le seguenti: "Relativamente ai carichi già resi esecutivi negli anni dal 2000 al 2016 ed affidati all'ente di riscossione, anche successivamente alla data del 31/12/2016, "».

**11.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11.1.**

1. All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "dal 2000 al 2016", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2000 al 22 aprile 2017."».

**11.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11.1.**

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa;».

**11.0.5**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a seguito di rinvio», aggiungere le seguenti: «nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento.»*

**11-bis.0.1**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.1**

(Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni)

Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole da: ", salvo deroghe" fino alla fine del comma sono soppresse».

**11-ter.0.1**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "Fermo restando che" sostituire le parole "il 70 per cento" con le parole "un terzo";

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole ", un terzo";

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

#### **11-ter.0.2**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "fermo restando che" sostituire le parole "il 70 per cento" con le parole "un terzo";

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole "un terzo";

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018».

*Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

### **11-ter.0.3**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre-2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "Fermo restando che" sostituire le parole «il 70 per cento" con le parole "un terzo";

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole ", un terzo";

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "«massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione nel presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

### **11-ter.0.4**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole "dilazione emessi dall'agente della riscossione, " aggiungere le seguenti: "dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, ";

b) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole "carichi" con la seguente: "debiti";

c) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole "al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "alla data della dichiarazione di cui al comma 2"».

### **11-ter.0.5**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), sostituire le parole "nei mesi di luglio, settembre e novembre" con le parole "il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre";

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole "2018" aggiungere le seguenti "e 2019" e sostituire le parole "nei mesi di aprile e settembre" con le parole "il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre"».

**11-ter.0.6**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 8, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: ", con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive"».

**11-ter.0.7**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6 comma 4, primo periodo sostituire le parole: "una rata" con le seguenti: "tre rate anche non consecutive"».

**11-ter.0.8**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 5, primo periodo sostituire le parole: "al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "a quella della dichiarazione di cui al comma 2"».

**11-ter.0.9**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6 comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

**11-ter.0.10**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole da: "limitatamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica"».

**11-ter.0.12**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016; n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: "2019" con la seguente: "2020"».

**11-ter.0.13**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6-ter, comma 2, lettera a) sostituire le parole: "30 settembre 2018" con le seguenti: "30 dicembre 2019"».

**11-ter.0.14**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016; n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In ogni caso i carichi debitori fino a 50.000 euro gravanti su un unico soggetto sono dilazionati e versati nelle annualità 2017, 2018, 2019"».

**12.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è assegnata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017";

b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "150 milioni";

1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66».

**12.2**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 4-bis della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede, venga estesa anche, agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza"».

### 13.1

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per l'anno 2017 di 9, 579 milioni di euro».

### 13.2

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

All'elenco allegato all'articolo 13, «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri», alla voce «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti modifiche:

		2017
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	9.579	6.675

sostituendo, di conseguenza, le voci corrispondenti con le seguenti:

		2017
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
Totale	450.421	112.681

e, sostituendo la tabella delle riduzioni relativa al MIBACT con la seguente:

		2017
Ministero	Riduzioni	di cui predeterminate
Missione		
Programma		
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
2. Ricerca e innovazione (17)	108	95
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4)	108	95
3. Turismo (31)	757	369
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	757	369
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.416	0
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2400	0

Conseguentemente:

1) all'articolo 66, comma 2, dopo le parole: «è incrementata di» aggiungere le seguenti: «9, 579 milioni di-euro per l'anno 2017»;

2) All'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle parole: «93 milioni di euro per l'anno 2017».

### 13.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2017, anche ?relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati».

*Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 440 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 13, comma 1».

### 13.4

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle regioni.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 418, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

### 13.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

(Abolizione del contributo statale alle emittenti comunitarie)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso».

### 13-quater.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-quinquies.

(Fiscalità riallocativa)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei "Sussidi ambientalmente dannosi" a favore dei "Sussidi ambientalmente favorevoli", così come indicati nel "catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli", reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Resta inteso che il processo riallocativo dovrà avere all'inizio dell'anno 2018 e concludersi entro e non oltre l'anno 2025».

### 14.1

[COMAROLI](#)

*Al comma 1, la lettera 0b), numero 2, capoverso d-bis), sostituire le parole da: «ad incremento», fino a: «2014, n. 56», con le seguenti: «al contributo straordinario ai comuni per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di sicurezza e polizia locale».*

### 14.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti».*

*Conseguentemente, dopo il comma 450-bis, aggiungere il seguente:*

«450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono: a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450; b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

### 14.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 450 è altresì inserito il seguente:

"450-ter. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

i. 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del 13 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

ii. 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in misura ulteriore rispetto al 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.

Agli oneri derivanti dalla presente lettera b-bis), si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1"».

### 14.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),

## PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 450-*bis*, è inserito il seguente:

"450-*ter*. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-*bis*; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del ? 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al ? 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

## **14.5**

### COMAROLI

*Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«450-*ter*. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-*bis*; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del ? 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al ? 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

*Consequentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «dopo il comma 450 è inserito il seguente», con le seguenti: «dopo il comma 450 sono inseriti i seguenti:».*

*Consequentemente, all'articolo 66, al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, », con le seguenti: «è ridotta di 24 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di».*

#### **14.6**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 450 è altresì inserito il seguente:*

*"450-ter. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:*

*i. 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del ? 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;*

*ii. 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al ? 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.*

*Agli oneri derivanti dalla lettera b-bis), si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1"».*

#### **14.7**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«1-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».*

#### **14.8**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14.1.**

**(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti  
degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016)**

**1.** Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; con una dotazione di 700 milioni di euro per il

2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere connesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

e) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

#### **14.9**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14.1.**

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze; sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017 sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

#### **14.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14.1.**

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 3 dicembre 2016

con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziato delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-2018 i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

#### **14.0.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14.1.**

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

"691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

#### **14.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14.1.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 53-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; a seguito di segnalazione qualificata del comune».

#### 14.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 14.1.

(Notifica degli atti degli enti territoriali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto n. 639 del 1910».

#### 14.0.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 14.1.

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni democratiche; per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislative, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di-sanzione».

#### 14.0.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 14.1.

1. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200"».

#### 14.0.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 14-*bis*.

(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-*ter*. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-*bis* si applica quanto previsto dal decreto ministeriale ? Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile

2015"».

**14-ter.1**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 1-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 nonché».*

**14-ter.2**

[COMAROLI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti parole: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 nonché».*

**14-ter.3**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».*

**14-ter.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, capoverso, le parole: «delle province delle regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».*

**14-ter.5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «delle province delle regioni a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».*

**14-ter.6**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-quater.**

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione dei tributi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

**14-ter.0.1**

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-quater.**

(Norme in materia di tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti locali)

1. All'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La proroga di cui al periodo precedente non si applica per le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, pur deliberate oltre il termine, risultino in diminuzione rispetto all'anno precedente e garantiscano la copertura finanziaria dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità al piano finanziario approvato".

2. All'articolo 1 comma 683 della Legge n. 147 del 2013 è aggiunto in fine al seguente periodo: "In deroga a quanto previsto nel precedente periodo per le tariffe della TARI che, pur deliberate oltre il

termine, risultino in diminuzione rispetto all'anno precedente e garantiscano la copertura finanziaria dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità al piano finanziario approvato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006"».

#### **14-ter.0.2**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-quater.**

(Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistica nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relativo alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

#### **15.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

#### **15.0.1**

[URAS](#), [STEFANO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

(Riconversione dei beni patrimoniali e demaniali statali dismessi presenti nella regione Sardegna)

1. Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato-Regione Sardegna finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo Stato in attuazione della predetta intesa provvede:

- a) al trasferimento al patrimonio del Comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;
- b) alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;
- c) alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della Difesa.

3. Per le finalità della seguente norma è destinato, alla regione Sardegna, un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2017 e 2 milioni di euro per il biennio 2018-2019. All'onere recato dal presente comma, per un importo massimo di 1 milione di euro per il 2017 e 2 milioni di euro per il biennio 2018-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

#### 16.1

[MORONESE](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane";

b) al quarto periodo, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2015";

c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una cabina di regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3-septies. Le modifiche introdotte dai commi 3-ter e 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2016».

**16.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo la data del 15 ottobre 2014 è sostituita con: "15 ottobre 2016"».

**16.3**

[DE POLI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo, sostituire le parole: "15 ottobre 2014" con le seguenti: "15 ottobre 2016"».

**16.4**

[COLLINA](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Tale riduzione non può in ogni caso superare il 70 per cento dei tributi attribuiti per legge alle Province».

**16.5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso».

**18.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) in sede di attestazione di cui ai comma 468, l'articolo 1, della legge 1 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b)».

**18.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**18.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**18.4**

[DLBIAGIO](#)

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis. 1 All'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo le parole: "Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle pesi di degenza per causa di servizio", sono sostituite dalle seguenti parole: «All'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: "vigili dei fuoco e soccorso pubblico», inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale";

b) Ai secondo periodo le parole: "2.500.000", sono sostituite dalle seguenti parole: "5.000.000"».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 66 comma 3 della presente legge primo periodo e la lettera a) sono così sostituiti:*

«Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 18, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.632, 9 milioni di euro per l'anno 2017, a

5.201, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.268, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.716, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.786, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.754, 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.201, 8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548, 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.374, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.789, 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.776, 9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.833, 6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.804, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.764, 4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 1.332, 9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.201, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.268, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.716, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.783, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.754, 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

### **18.5**

#### **[DLBIAGIO](#)**

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1 I sistemi di video sorveglianza installati dalle amministrazioni locali con le finalità di ordine e sicurezza pubblica di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, si intendono incluse nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 100 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Per le installazioni di cui al precedente periodo, gli enti locali sono esonerati dalla corresponsione di ulteriori contributi, canoni di concessioni autorizzazione. Tali installazioni si intendono altresì incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerate dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di video sorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente».

### **18.6**

#### **[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti"».

### **18.7**

#### **[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*quinquies*. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-*ter*, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale».

### 18.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riconoscono i propri dipendenti come creditori privilegiati ai quali garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

### 18.9

[DE POLI](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riconoscono i propri dipendenti come creditori privilegiati ai quali garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

### 19.0.1

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: "nei dodici mesi successivi al mancato invio", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio".

2. All'articolo 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "saldo di cui al comma 466" è inserito il seguente periodo: "nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466"».

### 20.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le parole: «un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio».*

*Conseguentemente dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17-*bis*.

(Acquisto di pubblicità *on line*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata

dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

108-*duodecies*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-*bis*, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-*sexies* a 108-*undecies*».

## 20.2

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».*

*Consequentemente, la rubrica dell'articolo è modificata in «Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario».*

## 20.3

[COMAROLI](#)

*Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».*

*Consequentemente, la rubrica dell'articolo è modificata in «Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario».*

## 20.4

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».*

## 20.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-*ter*. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze ? Dipartimento del tesoro.

4-*quater*. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009».

## 20.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-*ter*. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città

metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze ? Dipartimento del tesoro.

*4-quater.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009».

## 20.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*4-ter.* Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario: di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

*4-quater.* All'onere di cui al comma *4-ter*, pari 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 20.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:*

«*4-ter.* Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente, le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie, le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge n. 98/2011, le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, le risorse derivanti dai servizi resi a terzi e le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati».

## 20.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. In deroga all'articolo 33, comma *8-ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo *56-bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».

## 20.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».

**20.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**20.0.4**

[URAS](#), [STEFANO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il Governo provvede, sulla base di specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo "status di regione insulare" ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione di un sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti».

**21.1**

[COMAROLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**21-ter.0.1**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-quater.**

1. All'articolo 1 nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

**21-ter.0.2**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-quater.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

#### **22.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale».

#### **22.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni», aggiungere le seguenti: «e città metropolitane, province, Regioni», e dopo le parole: «dei comuni», aggiungere le seguenti: «delle città metropolitane, delle province, e delle Regioni».*

#### **22.3**

[DE POLI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni», aggiungere le seguenti: «città metropolitane, province e Regioni».*

#### **22.4**

[DE POLI](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

#### **22.5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni", con le seguenti: "dagli enti locali"».

#### **22.6**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: "dai comuni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti locali"».

#### **22.7**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

? al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Al fine di non pregiudicare

l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19".

? Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti"».

#### **22.8**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

«1-ter. All'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: "dai comuni", sono sostituite dalle parole: "dagli enti locali"».

#### **22.9**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti", sono sostituite da: "è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018"».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 per cento», con le seguenti: «100 per cento».*

#### **22.10**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018», con le seguenti: «per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti».*

#### **22.11**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».*

#### **22.12**

[COMAROLI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».*

#### **22.13**

**BELLOT, BISINELLA, MUNERATO**

*Al comma 2, sostituire le parole «24 per cento» con le seguenti «30 per cento».*

**22.14**

**MANDELLI**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 56 del 2014, il comma 65 è così modificato: "65. Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di amministratore (Sindaco-consigliere comunale)"».

**22.15**

**COMAROLI**

*Al comma 3, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «100 per cento».*

**22.16**

**DLBIAGIO**

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "polizia di stato," inserire le seguenti parole: "il personale della polizia locale". Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale di cui al comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1 del presente articolo e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici. Di questi uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale; distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dirette a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento: definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) per ciascun procedimento: definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico;

d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di Polizia dello Stato».

**22.17**

**DLBIAGIO**

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1. Ai fini della piena operatività del personale di polizia locale in relazione agli obiettivi di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, l'articolo 57 al codice di procedura penale è così modificato:

1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla Polizia Locale ai sensi della Legge 65/86, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;"

2) al comma 2, lettera b) le parole: "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie a elle provincie e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale ai sensi della Legge 65/86, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza

quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni".».

**22.18**

[COMAROLI](#)

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "dell'avvocatura civica" sono inserite le seguenti: "in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

**22.19**

[COMAROLI](#)

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-ter. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

**22.20**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano per le assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate alla sostituzione del personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto.».

**22.21**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«3-quinquies.1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

3-sexies. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3-septies. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

3-octies. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2.».

**22.22**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.».

**22.23**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.24**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«3-quinquies. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

2. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti ai finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge-8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

4. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapacità, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2».

**22.25**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente"».

**22.26**

[COMAROLI](#)

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Regioni ed».*

**22.27**

[MALAN](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «carica elettiva.», inserire le seguenti: «Non rientrano altresì tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni».*

**22.28**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**22.29**

[COLLINA](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato».

**22.30**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le Province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con

qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.31**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

**22.32**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190/2014».

**22.33**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «lettera c)» con le parole: «lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL» e sostituire la parola: «tecniche» con le seguenti: «tecniche e tecnico-finanziarie e contabili».*

**22.34**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «lettera c)» con le parole: «lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL».*

**22.35**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «delle posizioni dirigenziali» con le seguenti: «dei posti vacanti».*

**22.36**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-ter.1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente: "557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

5-ter.2. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legge n.31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

**22.37**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 5-*quater*, dopo le parole: «realizzazione di mostre» aggiungere le seguenti: «,convegni, relazioni pubbliche e pubblicità,».*

**22.38**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 5-*quinquies*, sopprimere le parole: «d'intesa con la regione».*

**22.39**

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 7, dopo le parole: «dei risultati ottenuti», aggiungere le seguenti: «effettuata dal Consiglio superiore dei Beni Culturali».*

**22.40**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 7-bis.*

**22.41**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 8.*

**22.42**

[RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#),  
[LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Sopprimere il comma 8.*

**22.43**

[COMAROLI](#)

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«In favore delle attività teatrali di prosa è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**22.44**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[MINEO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8.1. Le risorse di cui al comma 8 sono impiegate dal Teatro Eliseo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) impossibilità di destinare le risorse all'acquisto di beni, proprietà o attrezzature;
- b) obbligo di destinazione delle risorse al settore della produzione;
- c) obbligo di investire quota parte delle risorse, pari ad almeno 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per l'impiego di un numero congruo di attori e di tecnici negli spettacoli;
- d) rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- e) garanzia del trattamento minimo garantito o del foglio paga nei confronti delle compagnie ospiti del teatro;
- f) destinazione di una parte delle risorse ad una rassegna di spettacoli organizzati da compagnie indipendenti».

**22.45**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8.1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale può essere conferito, con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a soggetti appartenenti alla fascia A dell'Albo dei segretari comunali e provinciali o a soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale di enti locali o abbiano svolto funzioni dirigenziali nell'area giuridico-amministrativa».

**22.46**

[GRANAIOLA](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per il personale civile in servizio alla data dell'1° gennaio 1994 presso "Maritelradar" di

Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, l'inquadramento, a far data dall'1° gennaio 1994, nei nuovi profili professionali Ricerca, dal III al X livello come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel Comparto Ministeri».

**22.47**

[COMAROLI](#)

*Sopprimere il comma 8-bis.*

**22.48**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere il comma 8-quinquies.*

**22.49**

[SONEGO](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#)

*Al comma 8-quinquies, lettera a) sopprimere il punto 2).*

**22.50**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:*

«8-sexies. Per il personale civile in servizio alla data dell'1° gennaio 1994 presso Mariteleradar di Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, l'inquadramento, a far data dell'1° gennaio 1994, nei nuovi profili professionali ricerca, dal III al X livello, come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel comparto ministeri».

**22.51**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:*

«8-sexies. gli inquadramenti previsti dalla tabella di equiparazione ai Mariteleradar-Livorno sono effettuati tutti con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, comunque maturata alla stessa data degli inquadramenti».

**22.52**

[COMAROLI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«8-sexies. Nel rispetto della programmazione dei fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

**22.53**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«8-Sexies. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possano computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

**22.54**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-sexies. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

**22.55**

[COMAROLI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«8-sexies. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con

qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.56**

[PERRONE, BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.0.1**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

2. Dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

4. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2».

**22.0.2**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **22.0.3**

#### **COMAROLI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato, 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».

#### **22-bis.1**

**PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica sopprimere le parole: «e razionalizzazione»;*

2) *Al comma 1, le parole: «e razionalizzazione», sono soppresse;*

3) *Al comma 2, secondo periodo, le parole: «e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono soppresse;*

4) *Al comma 2, terzo periodo, le parole: «e razionalizzazione», sono soppresse e dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «da emanarsi previa acquisizione di parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.»;*

5) *Al comma 3, le parole: «con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», sono sostituite con le seguenti: «con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 22 milioni di euro per l'anno 2019 e di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».*

*Conseguentemente, al comma 5, lettera d), dopo la parola: «quanto», aggiungere le seguenti: «a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto.».*

#### **22-bis.2**

#### **COMAROLI**

*All'articolo 22-bis, comma 2; primo periodo, dopo le parole «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «previa Intesa in Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.».*

#### **22-bis.3**

#### **PERRONE, BOCCARDI**

*All'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «previa Intesa in Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.».*

#### **22-bis.4.**

#### **MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze», inserire le seguenti: «, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».*

#### **22-bis.0.1**

#### **BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-ter.**

(Misure urgenti per assicurare l'operatività dell'Istituto Statale

per Sordi di Roma).

1. Al fine di assicurare l'operatività dell'Istituto Statale per Sordi di Roma, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a favore del predetto Istituto, nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, per la trasformazione dell'Istituto stesso in Ente Nazionale di supporto all'integrazione delle persone sorde.

2. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

#### **22-bis.0.2**

[URAS, STEFANO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-ter.**

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata per gli anni 2017, 2018, e 2019».

#### **22-ter.1**

[SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI](#)

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «al fine di consentire la trasformazione di 90.000 posti dall'organico di fatto in quello di diritto.»*

#### **22-ter.2**

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri individuati dal presente articolo».

#### **22-ter.3**

[SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «dei fondi di cui» fino alla fine del periodo con le seguenti: «del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

#### **22-ter.4**

[PERRONE, BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "dell'avvocatura civica" sono inserite le seguenti: "in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"».

#### **22-ter.0.1**

[BOCCHINO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-quater.**

(Piano straordinario assunzionale di ricercatori).

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nonché di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 330 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2018, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per il 2018 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata per 330 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per 85 milioni di euro al Fondo per il ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, entrambi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 415 milioni di euro a partire dall'anno 2019.

3. L'assegnazione alle singole università e ai singoli enti di ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al medesimo comma rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca».

#### **22-ter.0.2**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-quater.**

Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale è conferito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### **22-ter.0.3**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[MINEO](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-quater.**

(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato  
nelle scuole di ogni ordine e grado).

1. Dopo l'articolo 1, comma 108, della legge 31 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:

«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni

organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione del precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle detrazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;

j) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-quater. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico" di cui al successivo comma 108-quinquies, e secondo le seguenti modalità:

a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;

b) mediante la copertura per il restante 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
  - 2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012;
  - 3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016-2017;
  - 4) essere abilitato mediante Percorso abilitante speciale e tirocinio formativo attivo;
  - 5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;
  - 6) essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002;
  - 7) aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;
- c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

*108-quinquies.* Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da *108-bis* a *108-quater*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico", di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da *108-sexies* a *108-undecies* accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi *108-bis* e *108-ter*.

*108-sexies.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.

*108-septies.* All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

108-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

108-nonies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

108-decies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

108-*undecies*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*. - (*Acquisto di pubblicità on line*). ? 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di mobilità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

108-*duodecies*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-*bis*, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-*sexies* a 108-*undecies*».

## 24.1

### [COMAROLI](#)

*Sopprimere il comma 2-bis.*

## 24.0.1

### [PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 24-*ter*.

1. Dopo il comma 25 dell'articolo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto il seguente:

"25-*bis*. Nei casi previsti dalla legge di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 formata ai sensi del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012, n. 23"».

## 25.1

### [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 140, dopo la lettera *j*), aggiungere la seguente:

«*k*) realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane.»,

*e, al comma 1, dopo il sub comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-*quater*. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo, è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a

60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede utilizzando quote corrispondenti delle risorse del Fondo di cui al comma 140.»,  
*e, al comma 2, dopo le parole: «140-ter», aggiungere le seguenti: «, 140-quater».*

### 25.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, al sub comma 140-ter, sostituire le parole: «Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale.», con le seguenti: «Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 264 milioni di euro per l'anno 2017, 318 milioni di euro per l'anno 2018, 280 milioni di euro per l'anno 2019 e 544 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2032, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica».*

### 25.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 1, il comma 140-ter ivi introdotto, è così modificato:*

- a) *le parole: «64 milioni», sono sostituite dalle parole: «114 milioni»;*
- b) *alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Per l'anno 2017, è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro.»;*
- c) *dopo le parole: «Programmazione triennale», inserire le seguenti: «2015-2017»;*
- d) *le parole: «l'avvenuta realizzazione», sono sostituite dalle seguenti: «lo stato di avanzamento»;*
- e) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È consentito agli enti beneficiari di mantenere nel fondo pluriennale vincolato le risorse a sostegno degli interventi ammessi al finanziamento, sulla base dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo al 31 dicembre 2017, con obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2018».*

### 25.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: «per un importo pari a 64 milioni di euro», con le seguenti: «per un importo pari a 100 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali»; eliminare, in fine, le parole: «coerenti con la programmazione triennale».*

### 25.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: «per un importo pari a 64 milioni di euro» con le seguenti: «per un importo pari a 100 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali»;*

*eliminare, infine, le parole: «coerenti con la programmazione triennale».*

### 25.6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *le parole: «64 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «114 milioni».*
- b) *alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Per l'anno 2017, è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro».*
- c) *dopo le parole: «Programmazione triennale» inserire le seguenti: «2015-2017».*
- d) *le parole: «l'avvenuta realizzazione» sono sostituite dalle parole: «lo stato di avanzamento».*
- e) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È consentito agli- enti beneficiari di mantenere nel fondo pluriennale vincolato le risorse a sostegno degli interventi ammessi al finanziamento, sulla base dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo al 31 dicembre 2017, con obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2018».*

#### **25.7**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Statocittà-autonomie locali.*

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole: «coerenti con la programmazione triennale».*

#### **25.8**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-*quater*. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiunti vi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) *la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;*
- b) *gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.*

*Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».*

#### **25.9**

[DE POLI](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-*quater*. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede

di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

## 25.10

### COMAROLI

*Al comma 1, dopo capoverso 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinarie sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del bilancio di previsione iniziale del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

*Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 25 dopo le parole: «140-ter» sono aggiunte le seguenti: «140-quater».*

## 25.11

### DE PIN, GIOVANNI MAURO

*Al comma 1, dopo il capoverso-140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di auto-coordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la Regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascuno anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476».

#### **25.12**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, dopo il sub-comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-quater. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 261.321.739,61 euro per l'anno 2017, a 250 milioni di euro per l'anno 2018 e a 250 milioni di euro per l'anno 2019, è destinata a tali finalità».

*e al comma 2, dopo le parole: «140-ter» aggiungere le seguenti: «, 140-quater».*

#### **25.13**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:*

«2-ter. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2; lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione disposta di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo, è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-quater. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

#### **25.14**

[COMAROLI](#)

*Al comma 2-ter, lettera e), al numero 3), il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

#### **25.15**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 2-ter, lettera e), il punto 2 è sostituito dal seguente:*

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

**25.16**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 2-ter, sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

**25.17**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere, il seguente comma:*

«2-quater. Sostegno agli investimenti locali a fronte di riduzione del debito.

1. Per gli anni 2017-2018, agli enti locali [in subordine: alle città metropolitane e alle province] che procedono all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono concessi ulteriori spazi finanziari utili ai fini del rispetto del saldo finale di competenza di cui al comma 455 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzabili esclusivamente per finanziare, mediante utilizzo di avanzo di amministrazione, spese in conto capitale relative all'edilizia scolastica e alla viabilità, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'avanzo destinato alla suddetta estinzione anticipata e l'eventuale nuovo debito contratto nel medesimo esercizio».

**25.18**

[COMAROLI](#)

*Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:*

«2-quater. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fine all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";».

*Conseguentemente, all'articolo 233-bis, comma 3 le parole: «fino all'esercizio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».*

**25.19**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:*

«2-quater. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232 comma 2 le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";».

*Conseguentemente, all'articolo 233-bis, comma 3 le parole: «fino all'esercizio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».*

**25.0.1**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui

all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale ? Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

**25.0.2**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016;

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale ? Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

**25.0.3**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale ? Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

**25.0.4**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno

2014, n. 89».

#### **25.0.5**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente: "466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione 'post mortem');

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

#### **25.0.6**

[PERRONE, BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente: "466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione post mortem');

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

#### **25.0.7**

[PERRONE, BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).

1. All'articolo 1, comma 463 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 719, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208", sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016"».

#### **25.0.8**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

(Sostegno agli investimenti locali a fronte di riduzione del debito).

1. Per gli anni 2017-2018, agli enti locali che procedono all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono concessi ulteriori spazi finanziari utili ai fini del rispetto del saldo finale di competenza di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzabili esclusivamente per finanziare, mediante utilizzo di avanzo di amministrazione, spese in conto capitale relative all'edilizia scolastica e alla viabilità, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'avanzo destinato alla suddetta estinzione anticipata e l'eventuale nuovo debito contratto nel medesimo esercizio"».

#### **25.0.9**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 415, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione"».

#### **25.0.10**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

(Reti di Comunicazione elettronica di pubbliche amministrazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e la connessa attività di vigilanza svolte dal Ministero dello sviluppo economico per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono soggette al pagamento di contributi e diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ivi compreso il contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica, qualora le stesse siano finalizzate da parte delle medesime pubbliche amministrazioni al controllo del territorio ovvero al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 il, 190».

#### **26.1**

[COMAROLI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Dopo il comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

#### **26.2**

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente"».

**26-bis.0.1**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-ter.**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino le plusvalenze o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio"».

*Conseguentemente, la dotazione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.*

**26-bis.0.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-ter.**

(Distretti economia solidale).

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di un sistema socioeconomico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini. Cooperative e imprese, basate sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni, lo Stato promuove e sostiene i soggetti pubblici e privati aderenti ai distretti di economia solidale, il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione, con particolare riguardo alle fasce a più alta fragilità.

2. Ai sensi della presente legge lo Stato concorre con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alla diffusione delle pratiche di economia solidale e alla formazione:

a) di Distretti di economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione comunitaria locale;

b) di unioni volontarie fra i Distretti di economia solidale e con realtà socio-economiche affini, anche appartenenti ad altre Regioni e Stati limitrofi.

3. Per Distretto di economia solidale si intende un territorio nel quale una comunità risiede e assicura la sua sussistenza attraverso i principi e le pratiche dell'economia solidale, riducendo per quanto possibile la sua dipendenza da materie, energia, prodotti e servizi provenienti da altri territori aventi come obiettivo l'integrale attuazione della partecipazione diretta.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale" con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2017.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto-legge in sede di Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 3. Con lo stesso decreto sono definite le quote di risorse con le quali le singole regioni concorrono al finanziamento del Fondo.

6. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge definiscono le modalità e i criteri di definizione dei Distretti di economia solidale, le forme di partecipazione e i soggetti partecipanti.

7. Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 30 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 6,5 per cento».*

#### **27.1**

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «534-quater», sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: «5.789.506.000 euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 47, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Le risorse di cui al comma 208 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stanziata a legislazione vigente per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, destinati alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sono ridotte di 1.000 milioni di euro».

#### **27.2**

[CIOFEI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «534-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: 5.289.506.000 euro;*
- b) *sostituire le parole: «4.932.554.000 euro» con le seguenti: «5.432.554.000 euro»;*
- c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse attribuite al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

#### **27.3**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, capoverso «534-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: «4.859.506.000 euro»;*
- b) *sostituire le parole: «4.932.554.000 euro» con le seguenti: «5.032.554.000 euro».*

*Conseguentemente:*

- a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, derivante dal maggior gettito, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

b) *all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «7 per cento».*

#### **27.4**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, capoverso «534-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei*

risparmi di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **27.5**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di consentire l'acquisto di veicoli da destinare al servizio di trasporto pubblico locale alimentati a combustibili alternativi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **27.6**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità e garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo».

#### **27.7**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure volte a incentivare lo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto e a migliorare l'utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli al fine di agevolare la comunicazione tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura».

#### **27.8**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure efficaci per il contrasto dell'evasione tariffaria».

#### **27.9**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera d);*

b) *alla lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «lettere da a) a d)» con le seguenti: «lettere da a) a c)».*

#### **27.10**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),

[PETRAGLIA, URAS](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) in ogni caso al fine di garantire per il triennio 2018-2020 la certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dal presente comma non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente».

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al maggior onere derivante dal comma 2, lettera d) pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.»;

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari all'8 per cento».*

**27.11**

[DE.PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE.CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I dati in possesso dell'Osservatorio di cui al presente comma, sono pubblicati sul sito dello stesso, e sono pubblici».*

**27.12**

[DE.PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE.CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale, con cadenza trimestrale possono trasmettere per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi a disservizi di maggiore rilevanza e frequenza proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere e) ed i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**27.13**

[DE.PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE.CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, ovvero di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento».

**27.14**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «di soddisfazione della domanda di mobilità» con le seguenti: «di garanzia della domanda di mobilità con particolare riferimento alla mobilità degli utenti pendolari per motivi di lavoro e di studio»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «riprogrammazione dei servizi» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni degli utenti del trasporto pubblico nonché dei sindacati dei lavoratori. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».*

**27.15**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «privilegiando», aggiungere le seguenti: «le strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa e».*

**27.16**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 9 sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «sette anni».*

**27.17**

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 9, sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «cinque anni».*

**27.18**

[CIOFEI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definisce nuove linee guida nazionali per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile».

**27.19**

[DEL BARBA](#)

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo di lavoro finalizzato interregionali a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici di competenza statale. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di tre ciascuno, dei Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica."».

*Conseguentemente sopprimere il comma 12-bis.*

**27.20**

[RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#),  
[LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Sopprimere il comma 12-quinquies.*

**27.21**

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 12-quinquies.*

**27.22**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:*

«12-quinquies.1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempre che le spese stesse siano rimaste a effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, commi 199-200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**27.0.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

1. Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

**29.1**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo la *privacy* dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «informativi» inserire le seguenti: «*

monitoraggio».

#### **29.2**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci e per la riduzione del costo dei farmaci, l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'ammissibilità dei principi attivi».

#### **29.3**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio».

*Consequentemente, alla rubrica, dopo la parola: «informativi» inserire le seguenti: «e monitoraggio».*

#### **29.4**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale ? territorio", dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera, avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c); dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405».

#### **29.5**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci».

#### **29.6**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "hanno facoltà di" sono sostituite con le seguenti: "provvedono a";
- b) al comma 1, la lettera a) è soppressa».

### **30.1**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno".».

### **30-bis.1**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione".».

### **30-bis.0.1**

[D'ANNA](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

(Remunerazione provvisoria delle prestazioni dei EEA).

1. Al fine di consentire la fissazione delle tariffe delle prestazioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito di una completa ricognizione ed analisi dei costi effettivamente sostenuti dalle strutture erogative delle prestazioni sanitarie è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la operatività delle tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2017.

2. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2017, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017».

### **30-bis.0.2**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

(Disposizioni in materia di personale medico-infermieristico).

1. Per le regioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio del patto di stabilità e la voce relativa alla spesa sanitaria non registri un disavanzo è data facoltà assunzionale di personale-medico infermieristico a copertura dei posti vacanti.».

### **31.1**

[COMAROLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017,» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di».*

### **31.0.1**

[BARANI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

(Edilizia residenziale sociale).

Al fine di favorire gli investimenti previsti dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del D.P.C.M. 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del D.P.C.M. 16 luglio 2009.

Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal D.P.C.M. 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.».

**32.1**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, sostituire la parola: «aprile», con la seguente: «luglio».*

**32.2**

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora il sistema informativo di cui al periodo precedente non rilevi le prestazioni effettivamente erogate, le regioni, ai fini del finanziamento di cui al comma 1, sono tenute a segnalare e documentare al Ministero della salute le prestazioni erogate».*

**33.1**

[COMAROLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475», con le seguenti: «Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella ai seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale*

realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

### 34.1

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 3, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse».*

### 34.2

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le risorse correlate a condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini della effettiva erogabilità e non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».*

### 34.3

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Le Aziende del servizio sanitario-nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente, i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del 75 per cento dei vuoti accertati da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali mediante utilizzo dei susseguenti risparmi di spesa.*

*4-ter. A quanto previsto dal comma precedente si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

### 34.4

[GIOVANARDI](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«5. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato».*

### 34.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 34.1.

(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

1. il "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 2017 è incrementato di 220 milioni di euro.

2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 40 milioni di euro.

3. Il Fondo per la non auto sufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.

4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».*

**34-bis.1**

[DIGIACOMO, QUAGLIARIELLO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**34-bis.2**

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**34-bis.3**

[RUTA, DIGIACOMO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**34-bis.4**

[PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**34-bis.5**

[RUTA, DIGIACOMO](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «altresì».*

**34-bis.6**

[PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione».*

**34-bis.7**

[RUTA, DIGIACOMO](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione».*

**34-bis.8**

[RUTA, DIGIACOMO](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che con il presente decreto è approvato,», inserire le seguenti: «tranne che per le parti non conformi alla legislazione vigente al momento dell'adozione,».*

**34-bis.9**

[MANDELLI](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rettifiche di eventuali errori tecnici ovvero conseguenti ad esiti di azioni giudiziarie già incardinate».*

**34-bis.10**

[RUTA, DIGIACOMO](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli non conformi alla legislazione vigente al momento dell'adozione».*

**34-bis.11**

[RUTA, DIGIACOMO](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la loro adozione non sia avvenuta in contrasto con la legislazione vigente».*

**34-bis.12**

[PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «altresì».*

**34-bis.13**

[DIGIACOMO, QUAGLIARIELLO](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza» inserire le seguenti: «della legislazione regionale vigente in materia sanitaria e della autonomia e autodeterminazione della Regione Molise in materia sanitaria».*

**34-bis.14**

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) con gli ulteriori obblighi per le Regioni previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015».

**34-bis.15**

[RUTA](#), [DI GIACOMO](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «ivi compreso il decreto del Ministero della salute n. 70 del 2015».*

**34-bis.16**

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) con le prescrizioni dettate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 1558/CSR)».

**35.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «possono deliberare di affidare» inserire le seguenti: «in caso di esito negativo del procedimento ad evidenza pubblica».*

**35.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b.1) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

**35.3**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

"I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 608, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

**35.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Al fine di facilitare le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad

accedere gratuitamente, in deroga a qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, dell'avvenuto avvio delle attività di accertamento o della emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere all'accertamento delle somme dovute o all'emissione di atti riguardanti la riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, la Motorizzazione civile e dei trasporti, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006».

### **35.0.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis..**

(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.";

b) al comma 6, le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente" sono sostituite con le seguenti: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017"».

### 35.0.3

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo-nazionale dei cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/1997 e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia dell'Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsioni della legge 106/2011.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.

3. Gli enti locali procedono all'affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali nel rispetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 50/2016.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

### 36.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 243-bis. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'Ente Locale interessato può concordare con l'Erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'Erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio; l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*;

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 118-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi 7-bis, 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate."».

### 36.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è

aggiunto il seguente:

"5-bis. In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti"».

### 36.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

### 36.4

[COMAROLI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto". Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017, anche qualora abbiano precedentemente deliberato altre rimodulazioni o riformulazioni del piano stesso, indipendentemente dallo stato o dall'esito del procedimento di esame previsto dall'articolo 243-*quater*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. Ai fini della rimodulazione o riformulazione di cui al comma precedente, l'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato, di cui all'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ricomprende anche le quote di disavanzo conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché le eventuali quote di disavanzo relative all'attuazione del piano di riequilibrio, per le quali non risulti, sulla base dei risultati dei rendiconti di gestione approvati, il recupero al 31/12/2016».

### 36.5

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto". Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017, anche qualora abbiano precedentemente deliberato altre rimodulazioni o riformulazioni del piano stesso, indipendentemente dallo stato o dall'esito del procedimento di esame previsto dall'articolo 243-*quater*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. Ai fini della rimodulazione o riformulazione di cui al comma precedente, l'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato, di cui all'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ricomprende anche le quote di disavanzo conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché le eventuali quote di disavanzo relative all'attuazione del piano di riequilibrio, per le quali non risulti, sulla base dei risultati dei rendiconti di gestione approvati, il recupero al 31/12/2016».

### **36.6**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "30 settembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2017"; dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto"».

### **36.7**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-*bis* entro il termine del 30 settembre 2017».

### **36.8**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comma 714 è sostituito dal seguente:  
"714. Ferrai restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o che per il sopraggiungere di debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera *a*) dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267 tale piano sia irrimediabilmente compromesso, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale entro la data del 30 luglio 2017 possono rimodulare o riformulare il predetto piano. Con la rimodulazione o riformulazione del nuovo piano dovrà essere scorporata la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, maggiorata dell'ammontare risultante dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267, e ripianare tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli Enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinquies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli Enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011"».

### **36.9**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4.1. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 207, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno».

### **36.10**

[COMAROLI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

### **36.11**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

### **36.12**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno».

### **36.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio.

In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni: l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma.

*7-quinquies*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

### **36.0.2**

**COMAROLI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario).

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

*"7-bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

*7-ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*7-quater*. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 Marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma *7-bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

### **36.0.3**

**PERRONE, BOCCARDI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario).

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

*"7-bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

*7-ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La

definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*7-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo *11-quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma *7-bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».

#### **36.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziaria pluriennale di cui agli articoli *243-bis* e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.

3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema *web* del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **36.0.5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015  
per gli enti in dissesto).

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera *a*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti prudenziali».

### **36.0.6**

#### **COMAROLI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015  
per gli enti in dissesto).

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera *a*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

### **36.0.7**

#### **PERRONE, BOCCARDI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015  
per gli enti in dissesto).

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera *a*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

### **37.1**

#### **COMAROLI**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466, è inserito il seguente:

"466-bis. A decorrere dal 2018, ai fini del saldo di finanza Pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui al articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente"».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «comma 467 e» con le seguenti: «commi 466, 467 e».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole da: "è incrementata" fino a fine con le seguenti: «è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2018, di 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 67 milioni di euro per l'anno 2023 e di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;*

*b) al comma 2, sopprimere le parole da: "e di 13,2 milioni" fino a fine;*

*c) dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis. Ai restanti oneri derivanti dal comma 01 dell'articolo 37, si provvede:*

*a) per la quota pari a 190 milioni euro per ciascuno degli-anni del triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre-1 989 , n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;*

*b) per la quota pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 milioni di euro a decorre dal 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 a decorre dal 2020. Entro la*

data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 268 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 268 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed entro il 30 marzo 2019 provvedimenti normativi che assicurano di 481 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

c) per la quota pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro"».

### 37.2

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente comma:

"466-bis. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"».

### 37.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 37. ? I. All'articolo 1, comma 461, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dell'esercizio 2015" sono soppresse;

b) le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";

c) dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o";

d) le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse;

e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».

### 37.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 37. ? I. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dell'esercizio 2015" sono soppresse;

b) le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";

c) dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o";

d) le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse;

e) le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».

### 37.5

### [COMAROLI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o";*
- b) *le parole: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abrogate;*
- c) *le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";*
- d) *le parole "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».*

#### **37.6**

### [PERRONE, BOCCARDI](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le parole: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abrogate; le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo"; le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».*

#### **37.7**

### [BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

*Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse; le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle parole: "dell'esercizio successivo"; le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».*

#### **37.8**

### [PERRONE, BOCCARDI](#)

*Dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:*

«1-ter. All'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, le parole: "nel dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio";

1- quater . All'articolo 1, comma 474 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "saldo di cui al comma 466" inserire il seguente periodo ", nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466».

#### **37.9**

### [COMAROLI](#)

*Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Il comma 691 del articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, il 147 è sostituito dal seguente:

"I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della riscossione, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

#### **37.0.1**

### [MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).

1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesima comma 710, accertata ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016"».

### **37.0.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 475, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione"».

### **37.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione *post mortem*);

b) sostenere impegni di spesa: assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

### **37.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza";

b) al comma 492, lettera *a*), al numero 2, le parole da: "per i quali gli enti" fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: "*2-bis*) dei comuni con popolazione tra 1 000 e 10.000 abitanti";

c) al comma 492, la lettera *b*) è soppressa;

d) al comma 493, le parole: "*a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite da: "*a*), *b*) e *d*)"».

### **37.0.5**

#### **COMAROLI**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

### **37.0.6**

#### **PERRONE, BOCCARDI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. A tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

### **37.0.7**

#### **COMAROLI**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carica degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

### **37.0.8**

#### **PERRONE, BOCCARDI**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

**37.0.9**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Debiti fuori bilancio).

Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio a finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio"».

*Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:*

«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

### **37.0.10**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Debiti fuori bilancio).

1. Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio"».

*Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:*

«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

### **37.0.11**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire, il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le facoltà previste";
- b) al comma 5-bis la parola: "approva", è sostituita dalle seguenti: "può approvare"».

**37.0.12**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo l'articolo, inserire, il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dal "ferme restando le facoltà previste";

b) al comma 5-bis la parola: "approva" è sostituita da: "può approvare"».

**37.0.13**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le facoltà previste";

b) al comma 5-bis la parola: "approva", è sostituita da "può approvare"».

**37.0.14**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";

b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018"».

**37.0.15**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";

b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole: "fino all'esercizio 2017"» sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018"».

**37.0.16**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Uffici giudiziario Modalità di contabilizzazione).

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari incassano in conto residuo la quota

attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

**37.0.17**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto e di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

**37.0.18**

[PERRONE, BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

(Uffici giudiziario Modalità contabilizzazione).

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

**38.1**

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. I contratti di locazione ad uso abitativo non rinnovati a seguito dei programmi di cartolarizzazione previsti dal decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, sono automaticamente prorogati alle medesime condizioni contrattuali sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Successivamente, i predetti contratti vengono rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2-ter. All'articolo 7-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "sono estesi", aggiungere le seguenti: ", oltre al diritto di stipula del contratto di locazione,";

b) al comma 2 sostituire le parole: "maturata al 30 dicembre 2004", con le parole: "maturata al 31 dicembre 2016", e sostituire le parole: "in unica soluzione", con le seguenti: "anche ratealmente", e dopo le parole: "per canoni ed oneri accessori", aggiungere le parole: "maturate negli ultimi 5 anni"».

**38.2**

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di incrementare la redditività del loro patrimonio immobiliare non strumentale,

gli enti previdenziali pubblici possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto dal presente articolo, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza o scaduti, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto"».

### **38.3**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'Istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei Comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso».

### **38.4**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis, Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui al comma 2, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, è autorizzato a integrare le operazioni di utilizzo di tali disponibilità liquide, previste dal Piano triennale di investimento 2016/2018, per il finanziamento per l'anno 2017 dei programmi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro».

### **38.5**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 sostituire le parole: "alte società di cui al comma 1 dell'articolo 2", con le parole: "ai terzi acquirenti"».

### **38.6**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 49, primo comma, si interpreta nel senso che la contribuzione figurativa, a fini pensionistici, per il servizio militare trova applicazione anche nei confronti di cittadini obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione».

### **38.7**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 38-bis.**

(Previdenza complementare pubblica presso INPS).

1. È istituita presso l'INPS la forma pensionistica complementare chiamata "INPS Previdenza Complementare", alla quale possono aderire i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

2. L'adesione alla forma complementare; su base esclusivamente volontaria e per una durata minima di un anno, consente di versare contributi destinati a risparmio previdenziale aggiuntivo, al fine di assicurare un importo più alto della pensione. L'adesione non comporta alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica complementare. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento. Il mancato pagamento dei contributi destinati alla forma complementare non comporta l'inefficacia dell'arco ai fini pensionistici.

3. La forma pensionistica complementare è gestita direttamente dall'INPS, con evidenza contabile separata ed applicando l'articolo 2117 del codice civile, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e con l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione;

b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separata patrimoniale, amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché l'inderogabilità della destinazione dei fondi derivanti dai versamenti previsti dal comma 1 all'erogazione delle prestazioni agli aderenti;

c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;

d) applicazione alla contribuzione volontaria integrativa, la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali, delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori;

e) applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.

4. Il finanziamento della forma di previdenza complementare INPS è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

5. La forma pensionistica complementare istituita presso INPS garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni».

**39.1**

[DE POLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**39.2**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 39.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 39.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio».

### 39.5

[COMAROLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205».

### 39.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205».

### 40.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "e del patto di stabilità" sono soppresse».

#### 40-bis.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno», sopprimere la parola: «anche» e dopo la parola: «coinvolgimento» sopprimere le parole: «delle regioni e».*

#### 40-bis.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di tipo strutturale».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, gli interventi di cui al primo periodo sono realizzati nel rispetto degli strumenti di programmazione urbanistica vigenti, senza mutamenti di destinazione d'uso degli immobili interessati e comunque non devono tradursi in interventi di carattere infrastrutturale stabili o con impatti sulle aree urbane adiacenti in grado di comportare impatti sul valore di mercato degli immobili ivi esistenti o sulle ordinari *standard* sociali dei residenti».*

#### 40-bis.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-ter..**  
(Orti urbani sociali).

1. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a

terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.

3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il "fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale". Il fondo è finanziato a partire dall'anno 2017 con 10 milioni di euro. In sede di Conferenza Stato-città saranno definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato fondo.

5. All'onere del comma 4 si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni per l'anno 2017 e a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

#### **40-bis.0.2**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-ter.**

(Gruppi di acquisto solidale).

1. Al fine di sostenere la costituzione ed il sostegno di soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di distribuzione e conservazione dei beni acquistati in maniera collettiva con finalità etiche, di solidarietà e sostenibilità ambientale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il "fondo sostegno gruppi di acquisto solidale" con una dotazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 di 10 milioni di euro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e le forme di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al Fondo al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni per l'anno 2017 e a 135 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».*

#### **41.1**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «la somma di 1000 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni*

di euro».

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2017, 800 milioni di euro per l'anno 2018 e 750 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al maggior onere derivante dal comma 2 lettera d) pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2017, 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;*

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8,5 per cento».*

#### **41.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con il Dipartimento della protezione civile relativamente ai criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), punti 1) e 2) e lettera c)».*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sopprimere le parole: «, su richiesta delle Amministrazioni interessate»;*

*al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottato previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra: lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse»;*

*dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4.1. Al fine di garantire il proseguimento degli interventi per le attività di prevenzione del rischio sismico, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è rifinanziamento con quota parte delle risorse di cui al comma 2 pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019».*

#### **41.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «sismico 1» aggiungere le seguenti: «e 2».*

#### **41.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41.1.**

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

#### **"Art. 1-bis.**

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

2. A tal fine i Presidenti delle regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.

3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2017»;

*sopprimere l'articolo 63.*

**41.5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**41.6**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 pari a 59 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata su richiesta delle amministrazioni interessate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. Con decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Capo Dipartimento della protezione civile e la Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di impiego nonché la riparazione delle risorse di cui al presente comma».

**41.7**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato».

**41.8**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4.1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato.

4.2. Al maggior onere derivante dal comma 1 pari a complessivi 50 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2010 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 6,5 per cento».*

**41.9**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*ter*. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture, connessi alle verifiche della vulnerabilità sismica e all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici situati nei comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e *professional* i desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto legge 189 del 2016, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, o agli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione».

**41.10**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 416-bis, 416-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le condotte poste in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro».

**41.11**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione, primaria tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori».

**41.12**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, relativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione».

**41.13**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto "sisma bonus" di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto-decreto;».

**41.14**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-ter. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, anche se da eseguire su immobili non locati esiti all'esterno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12"».

#### **41.15**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;"».

#### **41.16**

[GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#)

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«1. In conformità a quanto già disposto dal comma 5-bis dell'articolo 8 della legge 24 giugno 2013, n. 71, le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009; n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per il triennio 2017-2019. Alla copertura del relativo onere, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

#### **41.17**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma aggiungere, in fine, il seguente:*

«5. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I comuni possono operare la ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito di un piano straordinario di interventi adottato dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 2; comma 2, del presente decreto. I soggetti attuatori di cui al precedente periodo sono i comuni proprietari degli immobili che procedono sotto l'alta sorveglianza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo procedure semplificate individuate con ordinanza del Commissario straordinario".».

#### **41.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41. 1.**

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

#### **41.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41. 1.**

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza".».

**41.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41. 1.**

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto, il seguente:

"1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, lotti di terreno edificabile, che ricadono all'interno di lottizzazioni già autorizzate, da destinare in diritto di superficie e per almeno trenta anni, ad enti con personalità giuridica registrata che svolgono attività *onlus* di assistenza sociale e socio sanitaria per la realizzazione di edifici in cui stabilire la propria sede di attività nel caso in cui la sede precedente sia stata danneggiata dagli eventi sismici.

Gli oneri di edificazione sono posti a carico degli enti beneficiari".

b) al comma 2, le parole: "Al fine di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui ai commi 1 e 1-ter".

c) al comma 4, le parole: "la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 1 e "1-ter"».

**41.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41. 1.**

1. All'articolo-14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"11-bis. I comuni che procedono alla ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 vedono riconosciuto l'intero ammontare del contributo pubblico ancorché abbiano stipulato polizze assicurative che possano coprire i danni da rischio sismico. In tali ipotesi gli indennizzi liquidati dalle società assicurative sono destinati al miglioramento dei beni e della funzionalità delle infrastrutture medesime".».

**41-bis.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «rischio sismico 1» aggiungere le seguenti: «nonché ai comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016; n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

**41-bis.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'11 maggio 2006» inserire le seguenti: «e ai comuni che hanno registrato nel proprio territorio l'epicentro di una scossa sismica di magnitudo pari o superiore a 4».*

**41-bis.3**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di miglioramento e».*

*Consequentemente:*

*alla lettera d) sopprimere le parole: «di miglioramento e»;*

*alla lettera e) sopprimere le parole: «di miglioramento e».*

**41-bis.0.1**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-ter.**

(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali).

1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 2, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa ai livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.

2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.

3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

5. Per il biennio 2017-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura di assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

6. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2017 ed in euro 4.740,378,49 a decorrere dall'anno 2018, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

#### **41-bis.0.2**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-ter.**

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 inserire il seguente:

*3-bis.* Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».

#### **42.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis.* In considerazione delle concrete e drammatiche difficoltà in cui versa una parte considerevole della popolazione colpita dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017, attualmente ancora in sistemazione provvisoria, al fine di permettere un'efficace prosecuzione delle attività di assistenza alla stessa, e garantire una sistemazione futura permanente, nonché per permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione, fino al superamento dell'emergenza abitativa e comunque fino al 30 giugno 2018, i comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono esclusi dall'ambito del sistema di ripartizione per richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, e pertanto non rientrano nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali, dislocare nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio».

#### **42.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*3-quater.* La richiesta di restituzione della provvisoria assegnata agli eredi delle vittime del terremoto del 2009 a L'Aquila, determinata dalla sentenza della magistratura, è da ritenersi nulla».

#### **42.0.1**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

(Pianificazione di interventi di riqualificazione in aree pubbliche).

1. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'acquisto di prodotti realizzati in materiale riciclato post consumo derivati dall'attività di selezione delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica.

2. I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate sic e zps a aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

3. Il Fondo di cui al comma 1 sarà erogata per l'acquisto di:

- a) Arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) Prodotti per la viabilità e allestimento percorsi;
- c) Contenitori per la raccolta differenziata;
- d) Attrezzature varie, purché realizzati con materiali di cui al successiva comma 4.

4. I prodotti acquistabili devono essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, aventi il marchio Plastica. Seconda Vita, ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del Fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**43.1**

**COMAROLI, ARRIGONI**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, allo stesso decreto, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, al medesimo decreto, e ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari

a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b) e c) del comma 1.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentare amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati».

### 43.2

#### [COMAROLI](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili".».

### 43.3

#### [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

01a) al comma 1, alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 30 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.*

2) *dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017";

a-ter) al comma 4, le parole: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017";

a-quater) al comma 6, le parole: "sono differiti al 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 31 dicembre 2017";

a-quinquies) al comma 8, le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017";».

3) *alla lettera b) dopo le parole: «al comma 10» inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: "30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2018";».*

*Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «febbraio 2018» con le seguenti: «31 luglio 2018»; al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «entro il 16 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle*

somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni».

#### 43.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 3 o milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.*

#### 43.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

#### 43.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«0a) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017"».

#### 43.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«0a) al comma 4, le parole: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017"».

#### 43.8

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a.1) al comma 6, le parole: "sono differiti al 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 31 dicembre 2017"».

#### 43.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:*

«a-bis.1) al comma 8, le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017"».

#### 43.10

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 10» inserire le seguenti: «al primo periodo», le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2018 e».*

*Conseguentemente:*

*alla lettera c), sostituire le parole: «febbraio 2018» con le seguenti: «31 luglio 2018»; dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "entro il 16 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni».

#### 43.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2018";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "dal 26 ottobre 2016" sono inserite le seguenti: "nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che anno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibere del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;

c) alla lettera e), il numero 2), è sostituito con il seguente:

«2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021.»;

d) i commi da 3 a 8 sono soppressi».

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019, al 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati».

**43.12**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: "contabili e certificativi" sono aggiunte le seguenti: "e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario"».

**43.13**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, che all'epoca dei fatti non avevano stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi-previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa deliberazione, di cui al comma 6-ter della regione di riferimento nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

6-ter. Le regioni, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.

102 del 2004, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6-bis possono deliberare la dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge"».

**43.14**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 9 rate con le seguenti: fino ad un massimo di 18 rate».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al maggior onere derivante dal comma 3 pari a complessivi 120 milioni per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari al 7 per cento».*

**43.15**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante "estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese" e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza; danneggiata dagli eventi calamitosi».

**43.16**

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 5-ter, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 4:

1) dopo le parole: "gennaio 2017," sono inserite le seguenti: "nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017";

2) dopo le parole: "copertura dei rischi," sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014"».

**43.17**

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 5-ter, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le imprese agricole che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrite».*

**43.18**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:*

«5-quater. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali

fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e tenuto conto dell'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse ivi previste sono incrementate di 15 milioni di euro previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

*5-quinquies.* All'onere di cui al comma 5-*bis* si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «98 milioni per l'anno 2017 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

#### **43.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:*

##### **«Art. 43.1.**

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2006, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza-pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'allegato 2-*bis* e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017".

2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su preposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017».

#### **43.0.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 43.1.**

(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

#### **43.0.3**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 43.1.**

(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016-2017)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o

negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

#### **43.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 43.1.**

(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma)

1. Le selezioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015».

#### **43.0.5**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

##### **«Art. 43.1.**

(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma 2016-2017)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015».

#### **43.0.6**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 43.1.**

(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interne nell'anno 2001 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 11 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate; ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

#### **43.0.7**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

##### **«Art. 43.1.**

(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

#### **43.0.8**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43.1.**

(Proroga contributi)

1. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dello allegato 2-*bis*, al citato decreto-legge n. 189 del 2016, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni metereologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro, per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2011, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018».

#### **43.0.9**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43.1.**

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché alle province in cui questi ricadono; non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

"1-*bis*. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo

con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

#### **43.0.10**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

(Sospensione pagamento mutui)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza sismica legata alla ricostruzione dei beni immobili distrutti, inagibili o parzialmente inagibili, i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa titolari di mutui relativi a edifici da demolire o sotto pericolo statico, classificati "E" o "F", nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno diritto di chiedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli istituti di credito e bancari, il prolungamento della sospensione di ulteriori 24 mesi, ovvero fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile delle intere rate dei medesimi mutui. Nei 24 mesi di sospensione non si fa luogo al calcolo degli interessi».

#### **43.0.11**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 43.1.**

(Sospensioni pagamenti utenze)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda».

#### **043-bis.1**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 43.0-bis.**

(Esenzione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati ricadenti nelle zone terremotate)

1. Non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte ipotecarie e catastali, gli immobili del *de cuius*, distrutti, demoliti o dichiarati inagibili, ricadenti nei comuni del cratere sismico di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dai terremoti del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

2. Ai fini di cui al comma precedente, gli enti locali interessati trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il censimento degli immobili distrutti, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli

eventi tellurici richiamati al medesimo comma e ricadenti nel territorio di loro competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite le modalità di determinazione del relativo mancato gettito erariale.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari al fabbisogno finanziario determinato con il decreto di cui al precedente comma 2».

#### **43-bis.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

"9-quater. Agli uffici speciali per la ricostruzione, presso la struttura commissariale e presso i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno può assegnare i segretari comunali in disponibilità iscritti negli albi delle regioni ove hanno sede i comuni interessati e le strutture predette, ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri albi regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno secondo le condizioni di cui al comma 7"».

#### **43-ter.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-ter.1.**

(Finanziamenti per tributi, contributi e assicurazioni obbligatorie precedentemente sospesi)

"1. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati"».

#### **43-ter.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-ter.1.**

(Contributi integrativi per la ricostruzione)

1. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».

#### **43-quater.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-quinquies.**

(Modifiche all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti comuni:

"9-bis) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);

9-ter) Basciano (TE);

9-quater) Penna-Sant'Andrea (TE);

9-quinquies) Catignano (PE);

9-sexies) Civitella Casanova (PE);

9-septies) Penne (PE)";

*e aggiungere, in fine, le parole: "Regione Marche comune di Spinetoli (AP)".*

#### **43-quater.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-quinquies.**

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi)

1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dai 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 3 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: «quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495, 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018,» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018».*

*al medesimo articolo 52), comma 3, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«q) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018».

#### **43-quater.03**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 43-quinquies.**

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. All'articolo 44 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto del Credito Sportivo, ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".

3. All'articolo 52 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

"p-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39"».

**43-quater.0.4**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 43-quinquies.**

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2013, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente

successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2016, 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, a xx milioni di euro per l'anno 2018, e a xx milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.".

2. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti comma:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo. Ai relativi oneri pari a xx milioni di euro per l'anno 2017, a xx milioni di euro per l'anno 2018, e a xx milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

1-*ter*. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

#### **43-quater.0.5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-quinquies.**

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica  
enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

#### **44.0.1**

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. All'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n. 9), aggiungere i seguenti: "10) Penne (PE); 11) Catignano (PE); 12) Civitella Casanova (PE); 13) Basciano (TE); 14) Arsita (TE); 15) Penna Sant'Andrea (TE)"».

#### **44.0.2**

[CASTALDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. All'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n.9), aggiungere i seguenti: "10) Penne (PE); 11) Basciano (TE); 12) Penna Sant'Andrea (TE)"».

#### **44.0.3**

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. All'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n. 9), aggiungere il seguente: 10) Penne (PE)».

#### **44.0.4**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

(Disposizioni concernenti la certificazione obbligatoria della Plastica Seconda Vita (PSV) ed EuCertPlast)

1. Ai fini dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento obbligatorio il possesso della certificazione europea EuCertPlast; il possesso di certificazione Plastica Seconda Vita (PSV) emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008».

**45.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45.1.**

1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" inserire le seguenti: "o di polizia locale"».

**45.0.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45.1.**

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2017, previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**45.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45.1.**

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

**45.0.4**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti e arredi in materiale riciclato *post* consumo)

1. A tutte le imprese, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2010, n. 189; convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano i prodotti derivanti da materiali individuati all'articolo 206-ter, comma 2, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, è riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti acquisti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 mila per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

6. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative e necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa, di cui al comma 9, e al relativo monitoraggio.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa».

#### **45.0.5**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

(Riscossione TARI da parte dei gestori dei rifiuti)

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

"I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES; anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

#### **45-bis.0.1**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-ter.**

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991)

1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Qualora si verificano sensibili mutamenti permanenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastrofici naturali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare interessato, sentiti l'Autorità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento della farmacia in un Comune della stessa Regione nel quale, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione, ove ravvisi la necessità di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica, dispone l'apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rimaste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle relative attività"».

#### **46.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 46. ? 1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;

- c) essere costituite alla data del 30 giugno 2018;
- d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno, della zona franca;
- e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
- f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;
- c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

## 46.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 46. - *(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)* ? 1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. ? 1. Nei comuni di cui all'articolo 1, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 140 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 20031-361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;
- c) essere già costituite entro la data del 30 giugno 2018;
- d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
- e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
- f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;
- c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639, a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti tra-smettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234"».

#### **46.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «agli allegati 1 e 2» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 1».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

#### **46.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «della media relativa ai tre periodi di*

imposta precedente a quello in cui si è verificato l'evento con le seguenti: nei tre mesi successivi al riconoscimento del danno rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente».

*Sopprimere il comma 5.*

#### **46.5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, prioritariamente nelle seguenti aree:

Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara; Basilicata: Matera, Maratea; Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise); Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);

Puglia (Bari area industriale ? ASI, Taranto ? per imprese nell'indotto ILVA, Bari, Lecce); Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa)».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sopprimere le parole: «a causa degli eventi sismici».*

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Per le finalità di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 394,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 367,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 341,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie».

*All'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 200 milioni per ciascun degli anni 2018 e 2019, saranno definite con la legge di bilancio 2018».*

#### **46.6**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento».*

*Conseguentemente, al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «2-bis» fino alla fine del comma.*

#### **46.7**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e al comma 5, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

*Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «di 194,5 milioni di euro-per l'anno 2017, di 16-7,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di i 41,7 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «di 294,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 267,7 milioni di euro-per l'anno 2018 e di 241,7 milioni di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, provvede con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE s.p.a., ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni

standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

**46.8**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**46.9**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sulle retribuzioni da lavoro dipendente», aggiungere il seguente periodo: «La contribuzione figurativa ai dipendenti è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente».*

**46.10**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «e per quello successivo» con le seguenti: «e per i quattro periodi di imposta successivi».*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «141,7 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico SOSE spa, ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».*

**46.11**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «e per quello successivo» con le seguenti: «e per i due periodi successivi».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 200 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari al 7,5 per cento».*

**46.12**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*«8-bis. Quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 44 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applica anche alle province di cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.*

*8-ter. Le Province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, non sono tenute al*

pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.

8-*quater*. Al maggior onere derivante dai commi 8-*bis* e 8-*ter* pari a complessivi 320 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».*

#### **46.13**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo i commi, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alle province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto relativamente all'anno 2017.

8-*ter*. Le medesime province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, come indicato nella allegata tabella 1».

#### **46.0.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46.1.**

(Utilizzo avanzi comuni terremotati)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito; per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "investimenti dei comuni" le parole: ", individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli" sono soppresse.

#### **46.0.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46.1.**

(Utilizzo avanzi comuni terremotati)

1 Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017 n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro

certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *Oa*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "investimenti dei comuni" sono abrogate le parole ", individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli"».

#### **46.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46.1.**

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuato re e centrale di committenza: applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 6, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni, della legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di

ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

All'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

7. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009; n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà.

8. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile».

9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle richieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

10. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:

*a*) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali; *b*) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a*) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

*c*) ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

*d*) sono ritenute nulle tutte le richieste di alte stazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso;

sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a*). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.»

L'emendamento interviene, ulteriormente, a sostenere il processo di ricostruzione e risanamento delle conseguenze del sisma che ha colpito L'Aquila il 2009. Inoltre, è volto, tra l'altro, ad introdurre misure specifiche per interventi di edilizia scolastica ed universitaria. I recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia hanno interessato anche zone del friulano, con conseguente aumento dei timori nei confronti della sicurezza degli edifici pubblici, particolare quelli sedi scolastiche o universitarie. Diventa, di conseguenza, necessario, velocizzare il processo di ricostruzione e di messa in sicurezza di tali edifici.

#### **46.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46.1.**

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge-22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2014 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo-con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così-come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra-possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni,

dalla legge n. 77 del 2009.

6. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "alloggio equivalente" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà".

7. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile.

8. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle inchieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

9. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori si osservano i seguenti criteri:

*a*) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili-danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali; *b*) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a*) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

*c*) ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

*d*) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso;

sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a*). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.»

#### **46.0.5**

**COMAROLI, ARRIGONI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46.1.**

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni)

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile" inserire le parole "o di polizia locale".

#### **46-quinquies.1**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229; dopo le parole «ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» inserire le parole «o di polizia locale».

#### **46-quinquies.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-quinquies.1.**

(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori)

1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 art. 11 della legge 125/2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:

*a)* nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

*b)* i requisiti e le capacità di cui alla lettera *a)* devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

*c)* Ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

*d)* Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera *a)*».

#### **46-quinquies.0.2**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-quinquies.1.**

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del D.Lgs 50/2016 "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile

2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di costruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge 134/12, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del DPCM 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal D.L 39/2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3B2/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter comma 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 D.L. 189/2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a, b e c dell'articolo 50 D.L. 189/2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni i. ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge 99 G.U. 196 del 22-08-2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies della legge n. 71/2013 sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL".

5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del D.L. 39 art. 3 comma 1, lettera a) convertito nella Legge del 24-06-2009 n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 229/2016, di conversione dei Decreti Legge 189/2016 e 225/2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal D.L 39/2009, convertito con modificazioni in Legge 77/09 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Al comma 1, lettera a dell'articolo 3 della legge 77 del 24/06/2009, dopo le parole: "alloggio equivalente" si inseriscono: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge 134 del 07/08/2012 è inserito il seguente: "7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge 77 del 24/06/2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

#### **46-octies.1**

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino a 500 milioni di euro» con le seguenti: «fino a 1.000 milioni di euro».*

#### **Art. 46-novies.**

#### **46-novies.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il contingente di cui al comma 1 non può essere utilizzato in ogni caso per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche».

#### **47.1**

[COMAROLI](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria-nazionale di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le Regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo preposto alla sicurezza».

#### **47.2**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «tecnologici» cancellare «e» inserire le seguenti: «di sicurezza e di manutenzione straordinaria».*

#### **47.3**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis* Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ed i gestori regionali, ognuno per la propria rete, in attuazione di quanto previsto al comma 2, adotta in via prioritaria interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in particolare per adeguare le tratte a binario unico con sistemi di controllo e tecnologie avanzate, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare e sulla base dei parametri *standard* previsti dalla normativa europea.»

2-*ter*. Ai fini del comma 2-*bis*, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansf), entro 50 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tratte a binario unico che necessitano di

interventi urgenti per la messa in sicurezza della rete ferroviaria. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, sulla base delle verifiche dell'Ansf, istituisce un tavolo di lavoro con rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le società ferroviarie in concessione, per definire le modalità e i tempi degli interventi».

**47.4**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ed i gestori regionali, ognuno per la propria rete in attuazione di quanto previsto al comma 2, adottano in via prioritaria interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in particolare per adeguare le tratte a binario unico con sistemi di controllo e tecnologie avanzate, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare, e sulla base dei parametri *standard* previsti dalla normativa europea».

**47.5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «linee ferroviarie regionali,» aggiungere le seguenti: «con priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa».*

**47.6**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«d-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005 dopo le parole: "alle quali aderisce" sono inserite le seguenti: "ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette Confederazioni, in almeno una CCIAA per ciascuna Regione"».

**47.7**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f) numero 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, dopo le parole: "alle quali aderisce" sono inserite le seguenti: "ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette confederazioni, in almeno il 50 per cento delle CCIAA"».

**47.8**

[COMAROLI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il ministero dell'Economia e delle Finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T.»;

b) *sopprimere il comma 5.*

**47.9**

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 6.*

**47.10**

[COMAROLI](#)

*Sopprimere il comma 7.*

**47.11**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 9.*

**47.12**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere il comma 9.*

**47.13**

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 11-quater, secondo periodo, dopo la parola: «stabilisce» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015,».*

**47.14**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere il seguente comma 11-sexies:*

«11-sexies Al fine di annullare il divario infrastrutturale e tecnologico nell'ambito del trasporto ferroviario nazionale, il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture di concerto con la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. individua con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi necessari per il potenziamento delle linee dell'Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno, nonché l'aumento dei collegamenti già esistenti, per eliminare l'isolamento di alcune zone del Sud dal resto del Paese».

**47.0.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47.1.**

(Fondo treni pendolari)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare" con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato a finanziare un piano-straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire, le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8,5 per cento».*

**47-bis.1**

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**47-bis.0.1**

[COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-ter.**

(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto  
per vie d'acqua interne)

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nonché" è soppressa;

b) dopo le parole: "ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra parti nazionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

2. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nonché" è soppressa;

b) dopo le parole: "su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

3. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "con particolare riferimento alle autostrade del mare" sono aggiunte le seguenti: "dalle modalità di trasporto strada fiume, strada canale, strada lago, canale mare e fiume mare".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: "strada-mare," sono aggiunte le seguenti: "strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare";

b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: "con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima" sono aggiunte le seguenti: "e della modalità di trasporto per vie navigabili interne";

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole".

5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "all'articolo 3 della" sono sostituite con la parola: "alla";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione; a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nelle dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o d'imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407 del 2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'infrastrutture o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce.

Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante specifica istanza corredata alla relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare".

6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015., n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "servizi marittimi" sono aggiunte le seguenti: "o di navigazione interna";

b) dopo le parole: "48,9 milioni di euro per l'anno 2018." è aggiunto il seguente periodo: "Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge"».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 51-bis, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei 1 e 2, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 5 e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 6, a decorrere dall'anno 2017 all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino alla fine con le seguenti: «è incrementata di 3 milioni di euro per il 2017, di 104,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 34,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 37,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 82,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 53,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **48.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo..*

#### **48.2**

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente comma devono essere gestiti dagli uffici competenti anche a mezzo di sistemi informatici compatibili.».*

#### **48.3**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere il comma 12.*

#### **48.4**

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 12, dopo le parole: «possono affidare» inserire le seguenti: «,nei soli casi in cui la dotazione organica del personale non risulti sufficiente,».*

#### **48.5**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Aggiungere i seguenti commi:*

«12-*quater*. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti dei servizi di trasporto, è fatto divieto d'accattonaggio o qualsiasi altra pratica che può arrecare disturbo e disagio ai passeggeri su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico locale e regionale. Il personale in organico dei gestori dei servizi, gli agenti accertatori di cui al comma 12, nonché le forze dell'ordine, sono tenuti a procedere all'identificazione del trasgressore e ad eseguire l'allontanamento immediato dello stesso dal mezzo di trasporto. Nel caso in cui il trasgressore non autorizzato sia sprovvisto dei documenti di riconoscimento ovvero si rifiuti di esibirli, il personale autorizzato lo consegna alle forze dell'ordine per i dovuti controlli. I nominativi devono essere inseriti in sezione all'intero dell'elenco di cui all'articolo 12.

12-*quinquies*. Nel caso in cui l'accattonaggio venga eseguito con l'impiego di minori si applica quanto previsto dall'articolo 600-*octies* del codice penale».

#### **48.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: "articoli 99 e 139" sono inserite le seguenti: "evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto alla tutela delle PMI e della concorrenza. Con apposite Linee Guida l'Anac, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti" .».

#### **49.1**

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **49.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **49.3**

[COMAROLI](#), [CROSIO](#)

*Sopprimere i commi da 2 a 11.*

#### **49.4**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «il comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato», con le seguenti: «il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati».*

#### **49.5**

[MALAN](#)

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

#### **49.6**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Al comma 8, dopo le parole: «è destinata» sopprimere le seguenti: «, con esclusione delle somme cadute in perenzione,».*

#### **49.7**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, al comma 1, le parole: "strumentali alle sue attività" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché i beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali dalla società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto della Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali attività sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.

10-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità"».

#### **49.8**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «fermo» fino alla fine.*

**49.9**

[COMAROLI](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

*Al comma 12, dopo le parole: «della rete stradale nazionale» inserire le seguenti: «e di un ulteriore 10 per cento per attività di verifica strutturale, progettazione e manutenzione straordinaria dei ponti e viadotti delle strade ex statali».*

**49.10**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 12, inserire alla fine il seguente periodo: «anche in considerazione della composizione del territorio limitrofo alle infrastrutture e alla loro evoluzione nel tempo, soprattutto avendo riguardo all'assetto idrogeologico dell'area».*

**49.11**

[MALAN](#)

*Sopprimere il comma 12-bis.*

**49.12**

[COMAROLI](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

*Al comma 12-bis, dopo-le parole: «nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020» aggiungere le seguenti: «per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale».*

**49.13**

[COMAROLI](#)

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

*«12-ter. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e sue successive modifiche e integrazioni, al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "per almeno il 90% nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso"».*

**49.14**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:*

*«12-ter. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009; n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per almeno il 90 per cento nei medesimi- territori regionali in cui il canone è riscosso"».*

**49.15**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:*

*«12-ter. L'articolo 25, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente allo ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quale afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.».*

**49.16**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

*«12-ter. All'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "a qualunque titolo destinate all'Anas S.p.A.," aggiungere le seguenti: "ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del*

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.». Conseguentemente, l'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse le parole da "Lavori di ammodernamento" a "Laureana di Borrello".

12-*quater*. Le risorse di cui al precedente comma 13 sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Anas S.p.A.».

#### 49.17

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

«12-*ter*. All'articolo 6; comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "le società a controllo pubblico quotate, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, hanno la facoltà di adottare la disciplina di cui al primo periodo del presente comma; alle stesse non si applica in ogni caso anche per le società separate già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2-*quater* del medesimo articolo».

#### 49.0.1

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 49-bis.

(Modifiche all'articolo 27 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*: Al comma 2, lettera b) dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;' sono sostituite con le seguenti: sono escluse le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche"».

#### 50.1

[CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anche relative» inserire le seguenti «al mantenimento del livello occupazionale e».*

#### 50.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate», inserire le seguenti: «ad assicurare i livelli occupazionali e l'acquisto dell'intero complesso aziendale nonché».*

#### 50.3

[CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione».*

#### 50.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedono l'ingresso dei lavoratori dipendenti all'interno del consiglio di amministrazione».*

#### 50.5

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nelle more dell'espletamento delle procedure connesse all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse, il Ministro dell'economia e delle finanze dà incarico ad una primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale, che rispetti i necessari requisiti di indipendenza, di effettuare una valutazione dell'azienda, al fine di fornire adeguati elementi per la valutazione della congruità delle manifestazioni di interesse pervenute».

#### **50.6**

[CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato ai sensi del comma 1».

#### **50.0.1**

[DE POLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

(Misure finanziarie per il completamento  
della Superstrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

#### **50.0.2**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

(Misure finanziarie per il completamento  
della Superstrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

#### **50.0.3**

[DE POLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

(Misure finanziarie per il completamento  
della Superstrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, è attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo una *tantum* di 300 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

#### **50.0.4**

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

(Misure finanziarie per il completamento  
della Superstrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, e attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo una *tantum* di 300 milioni di euro.

2. A gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

#### **52.1**

[COMAROLI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Al comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono sostituite dalle seguenti: ", Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica";

b) le parole: "37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite con le seguenti: "37 milioni di euro per l'anno 2017, 57 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019, 40 milioni per l'anno 2020 e di 9 milioni per l'anno 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, sostituire le parole da: «86,2 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di 66,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 22,2 milioni di euro per l'anno 2021».*

#### **52.2**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «e ciclovia Adriatica» con le seguenti: «ciclovia dei Tre Mari, ciclovia Francigena e ciclovia Adriatica».*

#### **52.3**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 1, inserire alla fine il seguente periodo: «e ciclovia EuroVelo5 (Campania, Basilicata e Puglia)».*

#### **52.4**

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

*Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: «ciclovia Vesuviano-Torrese (San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata)».*

#### **52.0.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52.1.**

(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al

rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di *start up* e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano, i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile e della nascita di *start up* e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Fino al limite massimo di 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono abrogati.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

8. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, è abrogato.

9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

10. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.

11. All'articolo 96 del Testo Unico nelle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

12. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

13. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

14. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

«499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

16. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché

degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento".

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affidi in linea retta, nonché degli affidi in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

17. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

18. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 17.1.**

(Acquisto di pubblicità *on line*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi; sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

19. A decorrere dallo gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo un, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

21. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente: 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificati, nelle categorie-catastali A/1, A/8 e A/9";

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente: 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

*b-ter)* al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c)* è soppressa;

5) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente: 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità-immobiliare";

20. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1"».

#### **52-ter.1**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «di rilevante impatto»;

b) al capoverso «1-ter», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «gravi».

#### **52-ter.2**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «di rilevante impatto».*

#### **52-ter.3**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «gravi».*

#### **52-ter.4**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», primo periodo, sostituire le parole da: «emette», fino alla fine del periodo con le seguenti: «invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in*

autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi entro un termine non superiore a sessanta giorni».

**52-ter.5**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole da: «entro sessanta giorni» a «riscontrati» con le seguenti: «trasmette alla stazione appaltante un parere motivato, invitando la stessa a rimuovere i vizi di legittimità riscontrati, ovvero a fornire entro trenta giorni dalla ricezione del parere dell'Anac le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento dell'obbligo. L'accertamento definitivo della violazione, implica l'applicazione del Rating d'impresa di cui all'articolo 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016».*

**52-ter.6**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «può presentare» con la seguente: «presenta».*

**52-ter.7**

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.*

**52-quater.0.1**

[BERNINI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.52-quater.1.**

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva  
di persone giuridiche e trust)

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese; ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato: L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2 L'accesso alla sezione è consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere; nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli

appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, che siano qualificabili quali trust commerciali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni adeguate, accurate e aggiornate, relative alla titolarità effettiva dei medesimi *trust* sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.

4. L'accesso alle informazioni adeguate, accurate e aggiornate, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

- a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale o antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
- c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione.
- b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);
- c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento, che prevedano e richiedano la verifica ai un concreto, legittimo ed attuale interesse;
- d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento-volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonché quelli di cui al comma 4, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego, con particolare attenzione alle situazioni in cui tali dati riguardino soggetti minori o disabili;
- e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi-o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

6 I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi *standard*, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e doli adottare misure adeguate al rischio medesimo.

### **52-quinquies.1**

[DLBIAGIO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-quinquies.**

(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 ed A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, è annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprendente gli interessi di dilazione, per complessivi €. 223.440.000.

Tale importo è destinato all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25 (cosiddetto M.I.S.U.) che pertanto, nei limiti del detto importo, non saranno considerati investimenti ai fini concessori, e quindi non daranno diritto al Concessionario alla revisione del Piano Economico Finanziario nei termini previsti per l'ammortamento e recupero dei maggiori investimenti mediante incremento delle tariffe di pedaggio.

Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo, da versare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

### **52-quinquies.2**

[DLBIAGIO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-quinquies.**

(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 ed A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, è annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprendente gli interessi di dilazione, per complessivi euro 223.440.000.

Tale importo è destinato all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25 (cosiddetto M.I.S.U.) che pertanto, nei limiti del detto importo, non saranno considerati investimenti ai fini concessori, e quindi non daranno diritto al Concessionario alla revisione del Piano Economico Finanziario nei termini previsti per l'ammortamento e recupero dei maggiori investimenti mediante incremento delle tariffe di pedaggio.

Le restanti rate del corrispettivo della concessione saranno utilizzate, fino a capienza, per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, una volta approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa stipula di apposito atto aggiuntivo con il Concessionario».

### **52-quinquies.3**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e trasporti», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».*

### **52-quinquies.4**

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «2028, 2029 e 2030» con le seguenti: «2019, 2020 e 2021».*

### **53.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),

**PETRAGLIA, URAS**

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 53. - (*Flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia*). ? 1. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.

2. Il requisito anagrafico di cui al comma 1 costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 35 anni, e fino a quello di 70 anni.

3. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni è riconosciuto a favore dei lavoratori nel regime misto con il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

Art. 53-bis. - (*Coefficiente di trasformazione*). ? 1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

2. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere.

3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:

"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione *standard* distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

6-bis. I coefficienti di trasformazione *standard* per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2017, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2017, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.

6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione

personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*6-quinquies.* Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa"».

*Art. 53-ter. - (Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita). ? 1.* Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 34-ter, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.

3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34-bis, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-bis e 6-quater, dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla presente legge, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.

4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente *standard* di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.

5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

*Art. 53-quater. - (Tutela previdenziale della maternità). ? 1.* Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annua con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.

5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 1 e 3.

7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 53-*quinquies*. - (*Coperture per le misure previdenziali*). ? 1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 53 al 53-*quater* si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è soppresso.

3. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: "Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali" sono soppresse, e di conseguenza è soppressa la Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposte di cui all'allegato C della legge citata.

4. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

7. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

8. L'articolo 1870 del codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2017.

9. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

10. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a*) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento"; *b*) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento"; *c*) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

12. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 35 per cento".

13. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati i commi da 160 a 162, da 166 a 186, da 199 a 205, da 206 a 208, da 547 a 549».

## 53.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 199 sostituire le parole "è ridotto a 41 anni per i lavoratori", con le seguenti: "è ridotto a 40 anni per i lavoratori";

b) al comma 203, sostituire le parole: "è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.", con le seguenti: "è riconosciuto a domanda nel limite di 660 milioni di euro per l'anno 2017, di 1150 milioni di euro per l'anno 2018, di 1170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020."».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».*

### 53.3

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 179 sostituire dovunque ricorrano le parole "30 anni", con le seguenti: "25 anni" e al capoverso lettera d) sostituire le parole "36 anni", con le seguenti: "30 anni";

b) al comma 186, sostituire le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023"».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».*

### 53.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "nel limite di 520 milioni di euro per l'anno 2017, di 1029 milioni di euro per l'anno 2018, di 1067 milioni di euro per l'anno 2019, di 882 milioni di euro per l'anno 2020, di 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 503 milioni di euro per l'anno 2022 e di 428 milioni di euro per l'anno 2023"».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».*

### 53.5

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1015 milioni di euro per l'anno 2018, di 1079 milioni di euro per l'anno 2019, di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 477 milioni di euro per l'anno 2021, di 139 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023"».

*Consequentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».*

### **53.6**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "un'anzianità contributiva di almeno 36 anni", sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

### **53.7**

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'Inps certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico"».

*Consequentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3-ter. A restati oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 53, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 800 milioni di euro».

### **53.8**

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'Inps certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico."».

### **53.0.1**

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53.1.**

(Accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori precoci)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento

pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

3. Per gli assegni che eccedono otto volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Il maggior risparmio proveniente dalla riduzione di cui al comma 3 costituisce, in parte, alla copertura per il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 7 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"».

### **53.0.2**

[PUGLIA](#), [CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53.1.**

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 206)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge,

anche al fine di consentire ai lavoratori di esercitare il principio dell'autotutela riguardo ai propri crediti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al comma 1-*bis* è rilasciato previa certificazione documentale da parte del datore di lavoro sulla regolarità contrattuale e retributiva, nel rispetto dei seguenti elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva:

- a) effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga, ossia:
- 1) retribuzione tabellare-tredicesima mensilità;
  - 2) quattordicesima mensilità, ove prevista;
  - 3) retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari-scatti di anzianità;
  - 4) permessi retribuiti;

1-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'istituzione sulle piattaforme INPS e INAIL del libretto elettronico del lavoratore, concernente la relativa mansione, qualifica, percorso formativo e sorveglianza sanitaria, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse stanziare a legislazione vigente.

1-*quinquies*. In ordine alle evidenze documentali di cui al comma 1-*ter* si applicano le seguenti modalità:

a) l'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con una dei seguenti mezzi: 1) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico; 2) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo che precede, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro;

b) l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;

c) l'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui alla lettera a);

d) il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;

e) le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o dell'appalto."».

### **53-ter.1**

#### **RUTA**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi", sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

### **53-ter.2**

#### **RUTA**

*Al comma 1, dopo le parole: «alla prosecuzione», inserire le seguenti: «per ulteriori dodici mesi, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria già in essere, concessi ai sensi del medesimo articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)».*

### **53-ter.0.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-quater.**

(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative."».

### **53-ter.0.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-quater.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle contribuzioni già versate al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, al fine di armonizzare la disciplina previdenziale dei soggetti iscritti al Fondo medesimo con la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per le forme di previdenza a contribuzione definita e capitalizzazione"».

### **53-ter.0.3**

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-quater.**

1. Ai fini della programmazione di interventi di recupero e riqualificazione delle aree dismesse è istituita presso il ministero dello sviluppo economico (MISE) un'apposita commissione per la predisposizione di una banca dati nazionale, denominata "Anagrafe Nazionale", di tutte le aree industriali dismesse, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e della Conferenza

Unificata.

2. Ai fini del comma 1 sono considerate aree industriali dismesse le specifiche aree territoriali a vocazione industriale di rilevanza comunale, regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo e caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto-legislativo n. 152 del 2006, individuate e riconosciute dalle regioni».

#### **53-ter.0.4**

[RUTA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-quater.**

(Rimborso delle quote di TFR per le aziende in procedura concorsuale ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Le aziende, sottoposte a procedura concorsuale, ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono richiedere, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, il rimborso alla cassa integrazione guadagni delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, corrisposte agli interessati, limitatamente alle quote maturate durante il periodo predetto».

#### **54.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Con proprio decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiorna le disposizioni relative al Documento unico di regolarità contributiva al fine di rafforzare nell'ambito dell'appalto il controllo dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale di cui al comma 1. I committenti che rilevano irregolarità possono sospendere con effetto immediato il pagamento dei corrispettivi ed a seguito di verifica ispettiva degli enti previdenziali possono da questi essere esentati dalla responsabilità solidale».

#### **54-bis.1**

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Sopprime l'articolo.*

#### **54-bis.2**

[RUTA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **54-bis.3**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **54-bis.4**

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 54-bis. - ("Chèque" di impiego per servizi alla persona e alla famiglia e per altre prestazioni accessorie). ? 1. È introdotto lo strumento del »Chèque« di impiego per l'acquisto di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione domestica.

2. Possono acquistare "Chèque" per prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* ancorché di tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

3. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:

a) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

b) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

c) dell'insegnamento privato complementare.

4. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera a), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.

5. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui ai commi 2 e 3:

a) i disoccupati;

b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo-di studi presso l'università;

c) i pensionati e le casalinghe;

d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

e) i percettori di prestazioni integrative del salario-o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;

f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionai e privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionai i con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

6. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

7. I soggetti di cui al comma 2 e 4, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 54-ter. - (*Disciplina degli "Chèques"*). ? 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 54-sexies uno o più carnet- di "Chèque" orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del "Chèque" orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 54-bis sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare

alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 54-*sexies* della presente legge, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7 nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui all'articolo 54-*sexies*, successivamente all'accreditamento dello "Chèque" da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo "Chèque" da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 60-*sexies*, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del "Chèque", e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello "Chèque". La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello "Chèque" orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui all'articolo 54-*sexies*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 54-*quater*. - (*Agevolazioni fiscali*). ? 1. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei "Chèque" di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 54-*bis*, comma 2, è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 67 e 68 sono abrogati;

2) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti ai commi «65 e 66»;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare»;

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;

2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

e) le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre-2016.

Art. 54-*quinquies*. - (*Contratto telematico con contabilità ridotta e flessibile*). ? 1. Le disposizioni di cui ai commi da 54-*sexies* a-54-*decies* hanno l'obiettivo di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui all'articolo 54-*sexies*, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati.

Art. 54-*sexies*. - (*Istituzione e gestione della piattaforma digitale "Click contratto telematico"*). ? 1. Per le finalità di cui all'articolo 54-*quinquies*, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata "Click Contratto telematico" per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

Art. 54-*septies*. - (*Disciplina della procedura "Click contratto telematico"*). 1. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale "Click Contratto telematica", gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i soggetti di cui all'articolo 54-*bis*, comma 5.

3. Il contratto telematica ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno-e indeterminato.

4. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54-*bis*, comma 5 e i committenti di cui al comma 1 del presente-articolo, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente-dedicati dalla piattaforma digitale "Click Contratto", quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati.

5. I soggetti, di cui al comma 4, che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma I del presente articolo si accreditano alla piattaforma digitale "Click Contratto" di cui all'articolo-54-*sexies* comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale "Click Contratto telematico" e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

Art. 54-octies. - (*Disciplina della procedura-telematica del Contratto telematico contabilità semplificata e le modalità di pagamento*). ? 1. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'articolo 54-septies della presente legge, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologia dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contratto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure-di-sicurezza adottate in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

2. I dati registrati dalla piattaforma digitale "Click Contratto" sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazione in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

3. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

4. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale "Click Contratto" (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, effettuato ai sensi del comma 4.

6. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica di cui al precedente comma 4 e con modalità tacciabili.

Art. 54-novies. - (*Divieti e limitazioni dell'applicazione del Contratto Telematico Contabilità Semplificata*). ? 1. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

2. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;  
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del-lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;

c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

Art. 54-decies. - (*Compenso per prestazioni di lavoro di tipo accessorio con contratto telematico*). ? 1. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, -per i periodi lavorati a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

3. Per quanto non diversamente disposto dagli articoli da 54-sexies a 54-decies, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art. 54-undecies. - (*Disposizioni finanziarie*). ? 1. A quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli da 54-quinquies a 54-decies si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **54-bis.5**

#### **COMAROLI, DIVINA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 54-bis. - (*Card di lavoro saltuario e temporaneo*). ? 1. Per le prestazioni lavorative di natura temporanea e saltuaria, a carattere meramente occasionale, rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, è istituita la carta di lavoro saltuario e temporaneo, di seguito denominata *card*.

2. La *card* è personale, nominativa, non cedibile ed è rilasciata, a domanda, ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge da parte di un ufficio postale.

3. Sulla *card* possono essere accreditati compensi per attività lavorative temporanee, svolte anche in favore di più committenti, non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Inps e le Poste italiane SpA sottoscrivono apposita convenzione per le modalità di rilascio della *card* di lavoro temporaneo, l'identificazione dei soggetti richiedenti e l'attivazione della piattaforma tecnologica TW (*temporary work*) di cui al comma 13 del presente articolo.

4. La *card* può essere utilizzata nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
- e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
- f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- g) delle prestazioni a carattere stagionale rese nei settori turistico alberghiero e ricettivo;
- h) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. Possono essere titolari della *card*:

- a) i disoccupati da oltre un anno;
- b) le casalinghe e i pensionati;
- c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
- d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

6. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prima di richiedere la *card* alle Poste.

7. La *card* può essere utilizzata dai titolari come strumento di pagamento elettronico.

8. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea oraria è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

9. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea è fissato in 10 euro per le attività rese in favore di committenti non imprenditori o non professionisti ovvero in 15 euro per prestazioni rese in favore di committenti imprenditori o professionisti. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

10. Il committente effettua il pagamento della prestazione di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica di cui all'articolo 5 ed il prestatore di lavoro saltuario e temporaneo percepisce il proprio compenso, al netto delle ritenute, mediante accredito sulla propria *card*. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo.

11. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario Poste provvede ad eseguire, per conto del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale della prestazione oraria, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale della prestazione oraria, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata

dell'INPS.

12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

13. Con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge è attivata la piattaforma tecnologia TW (*temporary work*), a cui i committenti accedono con le credenziali fornite dalle Poste per il tramite dell'Inps.

14. I committenti procedono al pagamento delle prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica all'interno dell'applicativo TW. I pagamenti degli importi dovuti più l'accesso ai servizi e per la costituzione anticipata di un castelletto, cioè un deposito a scalare dal quale vengono detratti i pagamenti effettuati, devono essere eseguiti con:

- a) F24, dal soggetto munito di firma digitale;
- b) carta di credito;
- c) carta prepagata *postepay*;
- d) bonifico da conto Bancoposta e bonifico bancario.

15. Ciascun committente può caricare il proprio castelletto per un valore non superiore a 15.000 euro all'anno.

16. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro sanitario e temporaneo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

#### **54-bis.6**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sostituirlo l'articolo con il seguente:*

«Art. 54-bis. - (*Lavoro occasionale*). ? 1. Il contratto di lavoro occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.

2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:

- a) studenti;
- b) inoccupati;
- c) pensionati;

d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. Il singolo lavoratore può essere occupato in maniera occasionale, in virtù di uno o più contratti di lavoro occasionale, presso lo stesso datore di lavoro per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno civile, ed i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro. I compensi complessivamente derivanti da lavoro meramente occasionale o saltuario non possono essere superiori a 8.000 euro per singolo lavoratore nel corso di un anno civile.

4. I soggetti di cui al comma 2, interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego nell'ambito territoriale di

riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera magnetica, dotata di un codice PIN, e vengono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui all'articolo 80, comma 1, al valore di un'ora lavorativa. Il datore di lavoro consegna al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.

6. Le rivendite autorizzate, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica ed il relativo codice PIN, e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la comma di euro 7,50, versando contemporaneamente per via elettronica all'INPS, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la somma di euro 1,30, e all'INAIL, a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, la somma di euro 0,70. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestatto, l'importo di euro 0,50.

7. Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato occasionale sono esenti da qualsiasi disposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore, il quale non è computato a fini statistici nelle quote degli occupati.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con apposito decreto, il soggetto concessionario abilitato all'istituzione e alla gestione delle schede di cui al comma 5, nonché i soggetti autorizzati alla loro vendita e pagamento, regolamentando criteri e modalità per le operazioni di cui al comma 6. Con lo stesso decreto il Ministro dispone le modalità di preventiva comunicazione telefonica o elettronica all'INPS; da parte di ciascun datore di lavoro che intenda ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale, della data ed ora di decorrenza e della presumibile durata del singolo contratto, nonché del luogo in cui verranno effettuate le prestazioni.

9. Il valore unitario della scheda di cui al comma 5 e la somma di cui all'articolo 80, comma 6, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

10. Il lavoratore può fare annualmente istanza all'INPS affinché i contributi versati ai sensi del comma 6 siano accreditati presso un altro Fondo gestito dallo stesso Istituto.

11. In caso di violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dell'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio, ai datori di lavoro si applica la situazione amministrativa da euro 600 a euro 3.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione».

#### **54-bis.7**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 54-bis. - *(Disciplina delle prestazioni meramente occasionali Libretto Famiglia)*. ? 1. Per prestazioni meramente occasionali si intendono le attività lavorative rese a favore di committenti non professionali, nell'ambito:

- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa: l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;
- b) dell'insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione dell'abitazione;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro o da Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dal luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività occasionali possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 1.500 euro. Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro.

3. La retribuzione oraria delle attività lavorative occasionali è fissata in 12 euro ed è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In caso di mancata emanazione del predetto decreto, l'importo della retribuzione oraria è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

4. Per ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, segnalando le forme prescelte, rispettivamente, di pagamento e di accreditamento diretto dei compensi. Il prestatore può richiedere l'accREDITAMENTO dei compensi su un'apposita carta di debito emessa dall'INPS e inviata a domicilio.

5. Ciascun utilizzatore può acquistare con modalità telematiche attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", spendibile entro dodici mesi dalla data di acquisto, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, numerati progressivamente, per prestazioni meramente occasionali.

6. Al termine della prestazione, l'utilizzatore comunica, attraverso la piattaforma informatica INPS, i dati anagrafici del prestatore, la durata oraria della prestazione e il numero di titoli di pagamento complessivamente spettanti. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze, effettuando altresì per conto dell'utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 25 per cento del valore nominale del titolo di pagamento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello stesso. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. Il compenso delle prestazioni meramente occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sull'eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le spettanze per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6.

9. Nei casi in cui venga accertato l'improprio ricorso alle attività lavorative occasionali, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600».

#### **54-bis.8**

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sostituire i commi da 1 a 12 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'acquisizione di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione è istituito lo strumento dello «*Chèque* di impiego», di seguito denominato *Chèque*.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* nonché di

tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

g) dell'insegnamento privato complementare.

3. Fuori dei casi di cui alla lettera a) del comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere allo *Chèque*.

4. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 2:

a) i disoccupati;

b) gli studenti con meno di venti sette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, i pensionati e le casalinghe;

c) i pensionati e le casalinghe;

d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000 euro di compenso per anno solare;

f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

g) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

5. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

6. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio di cui ai commi da 1 a 5, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata "*Click Contratto telematico*", interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

7. 1-*octies*. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui al comma 6. A seguito di tale comunicazione ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

8. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma 6, uno o più *carnet* di "*Chèque*" orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto di "*Chèque*" per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

9. Il valore nominale dello "*Chèque*" è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al

presente comma, il valore nominale del "*Chèque*" orario è fissato in 15 euro e il predetto importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

10. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, tramite la piattaforma telematica cui al comma 6, ovvero attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 14, lettera *b*), successivamente all'accreditamento dello "*Chèque*" da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo "*Chèque*" da parte del committente avviene tramite la piattaforma digitale di cui al comma 6, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del "*Chèque*", e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello "*Chèque*", fermo restando quanto previsto al comma 13. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello "*Chèque*" orari specifici.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

*a*) le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale "*Click*" Contratto telematico nonché i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali;

*b*) il concessionario del servizio. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 16 a 20.

16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*a*) i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b*) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

17. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 82 per cento del loro ammontare".

18. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 82 per cento".

19. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

20. Le modifiche introdotte dai commi 16, 17 e 18, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

#### **54-bis.9**

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Sopprimere il comma 11.*

#### **54-bis.10**

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sostituire i commi da 13 a 21 con i seguenti:*

«13. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui al comma 14, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

14. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata; esclusivamente tramite la piattaforma digitale «Click Contratto telematico» gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i seguenti soggetti:

a) i disoccupati;

b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; i pensionati ode casalinghe;

c) i pensionati ode casalinghe;

d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000 euro di compenso per anno solare;

*f)* i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

*g)* gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

16. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare. Con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa-vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

17. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 14, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale «Click Contratto», quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati,

18. I soggetti di cui al presente articolo che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 14 si accreditano alla piattaforma digitale «Click Contratto», di cui al comma 13 comunicando i dati dell'impresa o del lavoratore interessato.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della piattaforma digitale «Click Contratto telematico» di cui al comma 13 e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

20. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPIO). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 19, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

*a)* dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

*b)* durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

*c)* registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologia dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contratto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

*d)* registrazione delle misure di sicurezza adottate la relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

*e)* la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

21. I dati registrati dalla piattaforma digitale «Click-Contratto» sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazione in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

22. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta

elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL, e Centro per l'impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

23. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale «Click Contratto» (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accredito dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di-lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, di cui al presente articolo.

25. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica e con modalità tracciabili.

26. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

27. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplicata:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;
- c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

28. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

29. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

30. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015».

#### **54-bis.11**

[GATTI](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#)

*Al comma 14, lettera b), dopo le parole: «al comma 8» aggiungere le seguenti: «lettere a), b) e d)».*

#### **54-bis.12**

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 16, sostituire le parole da: «La misura oraria», fino a: «minimo» con le seguenti: «Il prestatore non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico occasionale è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale».*

**54-bis.13**

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Sopprimere il comma 18.*

**55.1**

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**55.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**55.3**

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

*Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: «a carico del lavoratore», inserire le seguenti: «senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 189.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».*

**55.4**

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

*Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: «Sulla medesima quota», inserire le seguenti: «previa esplicita rinuncia dell'interessato».*

**55.5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, capoverso 189, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il lavoratore può rinunciare alla riduzione della contribuzione».*

**55.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55.1.**

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "entro il limite di due anni", con le parole: "entro il limite di un anno";

b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore"».

#### **55-quinquies.0.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-sexies.**

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale  
dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017;

*a)* aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

*b)* aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente: "*c)* il Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo"».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 8 per cento».*

#### **56.1**

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da brevetti industriali», inserire le seguenti: «da marchi di impresa.».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Agli oneri, pari 40 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».*

#### **56.2**

[GIROTTO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «brevetti industriali», inserire le seguenti: «da marchi registrati per la tutela del Made in Italy.».*

#### **56.0.1**

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56.1.**

1. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per

cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro; da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.

3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, recante: "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **56-bis.1**

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **56-bis.0.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56-ter.**

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e", sono soppresse.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

#### **56-bis.0.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56-ter.**

(Modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare)

1. A decorrere dall'anno 2018 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

#### 57.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"0b.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore e fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101"».

#### 57.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore; non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101"».

#### 57.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1 Al fine di strutturare operazioni di contro garanzia degli impegni assunti dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in relazione a portafogli di nuovi finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare, nel 2017, per un ammontare fino a 150 milioni di euro, le disponibilità del Fondo per la crescita disponibile e/o quelle derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3.1.1. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare con l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apposita convenzione nella quale siano anche stabilite modalità, criteri e condizioni alle quali lo stesso Istituto possa apportare ulteriori risorse al fine di ampliare il portafoglio contro garantito di nuovi finanziamenti alle PMI.

3.1.1.1. Le risorse liberate attraverso le operazioni di cui ai precedenti commi sono utilizzate per istituire, in via sperimentale, una riserva all'interno dello stesso Fondo di garanzia, destinata a garantire imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti fino a 499 e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro in relazione a operazioni finanziarie, realizzate con qualsiasi forma, ivi inclusa l'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con la riserva anzidetta potranno inoltre essere garantite PMI per la quota eccedente i massimali di cui all'articolo 39, comma

3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti dell'importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa di cui sopra».

#### **57.4**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«3-*sexies*. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) All'articolo 1, comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni";

3-*septies*. All'onere di cui al comma 3-*bis* pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 198, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1».

#### **57.5**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:*

«3-*sexies*. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sopprimere le parole: ", e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile".

3-*septies*. Al maggiore onere derivante dal comma 3-*bis* pari a complessivi 50 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 7,5 per cento».*

#### **57.6**

[DLBIAGIO](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«4. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8-*bis* è aggiunto il seguente: "8-*ter*. Iscrizione all'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di *trading* sui prodotti finanziari.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di formazione in materia di *trading* sui prodotti finanziari è riservata alle persone fisiche e alle società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

È istituito l'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di *trading* su prodotti finanziari. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo."».

#### **57.0.1**

[STEEANI](#), [TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 57-bis.**

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi a decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.».

#### **57.0.2**

[COMAROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 57-bis.**

(Detassazione compravendite immobili commerciali)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1980, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: "Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3: 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies";

b) alle note del comma 1 è aggiunta in fine, la seguente:

"II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso commerciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni"».

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai restanti oneri derivanti dall'articolo 57-bis, pari a 200 milioni di euro per il 2017 e a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro nel 2017 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) quanto a 100 milioni di euro per il 2017 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto-legge;

c) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE spa, si provvede alla approvazione

di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

### **57.0.3**

[CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57.1.**

(Misure per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con *partner* esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.».

### **57.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57.1.**

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel

caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera *b)* devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

4. All'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2018" e le parole: "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio".

5. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.».

#### **57-bis.1**

[DIVINA](#), [COMAROLI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «stampa quotidiana e periodica», aggiungere le seguenti: «,comprese le testate giornalistiche digitali registrate,».*

#### **57-bis.0.1**

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis1.**

(Modifica dell'articolo 1, comma 12 del decreto-legge 14 marzo 2005 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

1. All'articolo 1, comma 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: "nonché", fino a: "sostanziale", sono sostituite dalla seguente: "e"».

#### **57-querter.1**

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

*Al comma 1, sostituire i capoversi da 4-bis a 4-quinquies con i seguenti:*

«4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti nei quali, a seguito di verifiche o di indagini, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Per gli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW non si

applica alcuna decurtazione. Ove ne ricorra il caso, resta fermo l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 luglio 2012.

*4-bis.1.* Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, dispone, sulla base di proposte presentate dal GSE, nonché di osservazioni raccolte tra i soggetti interessati: *a*) la ridefinizione delle fattispecie di violazioni rilevanti di cui al comma 3, al fine di circoscrivere le fattispecie di decadenza dagli incentivi ai casi in cui vi siano stati illeciti penali accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero non sia conseguito lo scopo dell'incentivazione, volto ad aumentare l'energia prodotta da fonte rinnovabili, a causa dell'assenza delle caratteristiche tecniche necessarie affinché l'impianto operi in sicurezza, ovvero in ragione del mancato ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio o per la costruzione; *b*) l'individuazione di un meccanismo di rideterminazione della tariffa incentivante per i casi in cui la tariffa sia stata ottenuta in difformità alla normativa di riferimento, ma non siano state compiute violazioni rilevanti, tenendo conto della gravità della violazione, della complessità del quadro normativo di riferimento, dell'esigenza di assicurare la continuazione dell'attività dell'impianto e di incentivare la produzione di tale energia, nonché dei costi sostenuti; *c*) la definizione di termini e modalità da applicare anche agli impianti per i quali vi siano stati provvedimenti di rigetto della tariffa incentivante, ovvero di decadenza dalla tariffa incentivante ai sensi di quanto previsto alle lettere *a*) e *b*).

*4-ter.* La misura delle decurtazioni di cui ai commi *4-bis* e *4-bis.1*, lettera *b*), è dimezzata qualora le violazioni siano dichiarate dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o di indagine.

*4-quater.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma *4-bis*, lettera *a*), il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

*4-quinquies.* È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, nonché dei soggetti che abbiano dato luogo a difformità rispetto alla normativa per l'ottenimento degli incentivi, secondo gli accordi contrattuali e la legge applicabile. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e, qualora la tariffa incentivante sia rideterminata ai sensi del comma *4-bis*, le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*1-bis.* Il decreto di cui al comma *4-bis.1* dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.».

#### **57-quater.0.1**

[GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-quinquies.**

(Industria 4.0 ? Rete delle Infrastrutture Immateriali  
per lo Sviluppo Industriale)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è autorizzata la promozione della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di

Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), attraverso la struttura di cui al comma 1.

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1, per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020».

#### **57-quater.0.2**

[GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-quinquies.**

(Industria 4.0 ? Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

#### **57-quater.0.3**

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-quinquies.**

Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 37 del 2008, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) possesso del certificato di categoria I, di cui alla lettera *a*), comma 2, dell'articolo 4, del Regolamento (CE) n. 303 del 2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera *c*), comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto, limitatamente agli impianti di condizionamento, refrigerazione e climatizzazione contenenti F-GAS"».

#### **57-quater.0.4**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-quinquies.**

(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)

1. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il

contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi previsti nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1963, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

2. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale».

#### **57-quater.0.5**

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-quinquies..**

(Promozione delle attività compatibili nelle aree naturali protette)

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei lavori e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

#### **58.0.1**

[STEFANI](#), [DIVINA](#), [COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

(Modifiche alla disciplina sulla deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio delle imprese,

arti e professioni)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a fine, con le seguenti: «è incrementata di 3 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**58.0.2**

[STEEFANI, COMAROLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

(Modifica al comma 1 dell'articolo 164 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a*), *b*) e *c*):

*a*) per l'intero ammontare relativamente:

agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti o i rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera successiva per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di autoconsumo *ex* articolo 2 comma 1, 5) decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ;

ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

*b*) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad

anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato;

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta"».

#### **60.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60.1.**

(Regime fiscale relativo all'anticipazione NASpI ai fini del *worker buyout*)

La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione ai capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

#### **60.0.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60.1.**

(Pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere le seguenti parole: «nonché per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medesimi beni e servizi».

#### **60.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60.1.**

Alla legge del 30 aprile 1999, nn. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: "Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono" sono inserite le seguenti: ", anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,";

b) all'articolo 1, comma 1-ter, le parole: "e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003" sono soppresse;

c) all'articolo 3, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono:

a) acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;

b) concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

3-ter. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera b), non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.

3-quater. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-bis, lettera a), si applicano le

disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:

a) sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;

b) sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), nonché al pagamento dei costi dell'operazione;

c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

*3-quinquies.* La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.

*3-sexies.* Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria.

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio della fattività di locazione finanziaria.

*3-septies.* La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitale, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.

*3-octies.* La società veicolo di cui al comma *3-quinquies* individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria».

#### **60-sexies.0.1**

**[IURLARO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-septies.**

(Esclusione del comparto del Commercio su spazi ed aree pubbliche  
dalla normativa comunitaria sui servizi)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"g) al commercio su spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 27 e seguenti del decreto legislativo n. 114 del 1998".

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

3. È abrogato l'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con tutti gli atti inerenti e conseguenti.

4. All'articolo 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere le parole "per dieci anni"».

#### **60-sexies.0.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 60-septies.**

(Misure finanziarie in materia di *Green Public Procurement*)

1. A decorrere dall'anno 2017 i diritti versati dalle organizzazioni partecipanti al sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS. Eco-Management and Audit Scheme) sul capitolo 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 236, sono riassegnati nella misura del 75 per cento all'apposito capitolo n. 2041 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il clima e l'energia.

2. La spesa per l'attuazione e il monitoraggio del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", prevista dall'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per una somma pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2017.

3. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso del relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul "*Life cycle assessment* (LCA)".

4. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri minimi (CAM) pubblicati sul sito *internet* <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>, adottati ai sensi del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (PANGPP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

*a*) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;

*b*) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie alla applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 50 del 2016,

relativamente ai costi del ciclo di vita;

c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzioni tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato.

5. Dall'attuazione della presente disposizione derivano oneri pari a 3 milioni di euro complessivi a decorrere dal 1° gennaio 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «86 milioni di euro per l'anno 2017 e a 128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

#### **61.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sentiti il presidente», con le seguenti: «d'intesa con il Presidente».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «ove sussista l'assenso», aggiungere la seguente: «motivato».*

#### **61.2**

[COMAROLI](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della provincia di Belluno», con le seguenti: «di tutta la provincia di Belluno».*

#### **61.3**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*All'articolo 61, ovunque ricorrano le parole: «nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti», aggiungere le seguenti: «al fine dell'espressione del relativo parere».*

#### **61.4**

[LUIGI MARINO](#)

*Al comma 25, dopo le parole: «del piano di interventi di cui al comma 4», inserire le seguenti: «, escluse quelle di proprietà privata con destinazione alberghiera o destinate alle attività turistico ricettive già esistenti,».*

#### **62.1**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **62.2**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «ed economici», inserire le seguenti: «nel rispetto degli equilibri ambientali».*

#### **62.3**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «complementari» fino a «sportivo», con le seguenti: «purché strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto».*

#### **62.4**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo», con le seguenti: «strettamente complementari e/o funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo, concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici».*

#### **62.5**

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o funzionali», con le seguenti: «e strettamente*

funzionali».

**62.6**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**62.7**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1:*

*sopprimere le parole da:* «Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato» *fino alle parole:* «nei limiti del 20 per cento della superficie utile\*»;

*sopprimere le parole:* «anche con diverse volumetria e sagoma»;

*sostituire le parole:* «e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta anni e trenta anni» *con le seguenti:* «e comunque non possono essere ceduti rispettivamente per trenta anni e quindici anni»;

*al comma 2:*

*sopprimere le parole:* «potendo discostarsene motivatamente»;

*alla lettera a) sopprimere la parola:* «almeno»;

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 5-bis sopprimere le parole:* «in deroga agli strumenti urbani e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali».

**62.8**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sostituire la parola:* «contigue» *con le seguenti:* «di pertinenza».

**62.9**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile».

**62.10**

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* «e dei dipendenti» *fino a:* «utilizzatrice».

**62.11**

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

**62.12**

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, nel caso di impianti sportivi pubblici».

**62.13**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «anche con volumetria e sagoma diverse».

**62.14**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «anche con volumetria e sagoma diverse».

**62.15**

[COMAROLI](#), [CROSIO](#)

*Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Lo studio di fattibilità comprende altresì la realizzazione, con oneri a carico del soggetto proponente delle infrastrutture di accesso all'impianto sportivo e quelle di collegamento con la rete locale».*

**62.16**

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «la cessione» inserire le seguenti: «a titolo oneroso».*

**62.17**

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sesto periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «quaranta»;*
- b) *sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».*

**62.18**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «venti».*

**62.19**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «potendo discostarsene solo motivatamente» e alla lettera a) sopprimere la parola: «almeno».*

**62.20**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*«a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione dei lavori di ristrutturazione o nuova edificazione dello stadio avvenga obbligatoriamente e successivamente alla realizzazione e collaudo delle relative opere di urbanizzazione».*

**62.21**

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o è almeno contestuale».*

*Consequentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o contestuale».*

**62.22**

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il piano economico-finanziario è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web degli enti locali e interessati».*

**62.23**

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o contestuale».*

**62.24**

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«c-bis) in ogni caso, di un piano economico finanziario che dia conto di congrue garanzie finanziarie, anche di tipo fideiussorio, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e per la copertura dei costi di realizzazione;».*

**62.25**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8*

giugno 2001, n. 327».

**62.26**

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile».*

**62.27**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.*

**62.28**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**62.29**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**62.30**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dall'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate».

**62.31**

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «per attività commerciali», inserire le seguenti: «diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande».*

**62.32**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**62.33**

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**62.34**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**62.35**

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti-delle regioni e degli enti locali».*

**62.36**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali».*

**62.37**

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti*

delle-regioni e degli enti locali».

**63.1**

[RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#),  
[LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**63.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**63.3**

[COMAROLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**63.4**

[COMAROLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

(Incremento Fondo di garanzia per le PMI  
in favore delle zone colpite dal sisma)

1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.».

**63.5**

[COMAROLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole da: «63 milioni» fino a: «2019» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2017 e 229 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 66; dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.».

**63.6**

[COMAROLI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

(Incremento Fondo di garanzia per le PMI  
in favore delle zone colpite dal sisma)

1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto-2016 di cui all'articolo 19 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

**64.1**

**COMAROLI**

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

**64.2**

**MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI**

*Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1° luglio 2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA».

*Conseguentemente dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:*

«5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quater a 5-octies.

5-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

5-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio, 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5-quater a 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

5-octies. Le modifiche introdotte dai commi 5-quater e 5-sexies, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

#### **64.3**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse di consentire lo svolgimento dei medesimi in ambienti adeguati e sicuri, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso».

*Conseguentemente il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.»

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,5 per cento».*

#### **64.4**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, oltre che garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse, all'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 il comma 334 è soppresso».

*Conseguentemente:*

*? il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017, e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

*? all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le parole: «pari al 7 per cento».*

#### **64.5**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:

"13-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza, non sono più accantonati i posti relativi al personale degli organi provinciali del personale statale.

113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.

113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"».

*Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le parole: «pari al 7,5 per cento».*

#### **64.6**

[URAS, STEFANO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di razionalizzare le risorse, di tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

5-ter. Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

5-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

#### **64.7**

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

*Al comma 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica» con le seguenti: «Il Fondo è destinato ad azzerare i costi a carico dei*

beneficiari del servizio mensa scolastica biologica»;

b) *sostituire le parole*: «con una dotazione pari a milioni di euro per l'anno 2017, e 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.», *con le seguenti*: «con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole*: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dal 2018» *con le seguenti*: «94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dal 2018».

#### **64.8**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole*: «servizio di refezione» *sostituire le parole*: «ed è» *con le seguenti*: «mediante contributo».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente*: «In sede di prima applicazione, nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie»;

b) *alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo*: «Dalla applicazione della seguente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni».

#### **64.9**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 5-bis, terzo periodo, sostituire le parole*: «alle regioni e alle», *con le seguenti*: «ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle» *e dopo le parole*: «Trento e di Bolzano», *aggiungere le seguenti*: «e approvato».

#### **64.10**

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Al comma 5-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente*: «Nell'ambito della promozione dell'educazione alimentare, con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì definiti principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione attraverso il consumo di prodotti alimentari a basso impatto e a filiera corta, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale.».

#### **64.11**

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente*:

«5-ter. All'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici;"».

#### **64.12**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Aggiungere in fine, il seguente comma*:

«5-ter. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale

della scuola.».

#### **64.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64.1.**

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.».

#### **64-bis.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3».*

#### **65.1**

[DLBIAGIO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 18 comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dall'articolo 66 comma 2 della presente legge».

#### **65.0.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65.1.**

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" aggiungere le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni"».

#### **65.0.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65.1.**

1. Al comma 113 della legge 28, dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016";  
b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure all'avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014"».

#### **65.0.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63.1.**

1. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

#### **65.0.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65.1.**

1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».

#### **65.0.5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65.1.**

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

#### **66.1**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

«2-ter. La dotazione del fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 211 milioni di euro per l'anno 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato in termini di competenza e cassa, pari a 211 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati».*

#### **66.2**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

«2-ter. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

#### **66.3**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. La dotazione del Fondo per le non auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

#### **66.4**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

#### **66.5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via

sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non auto sufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge».

**66.6**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2017» inserire le seguenti: «e per l'anno 2018» e dopo le parole: «indebitamento netto» sono inserite le seguenti: «, oltre le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, al netto di quanto previsto dal comma 3, lettera b-bis), del presente articolo».*

## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 305 (pom.) del 14/02/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017**  
**305ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 929 (LE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL SISTEMA  
PRODUTTIVO, IVI COMPRESO IL SETTORE DEL TURISMO, DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE  
CALAMITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATISI IN CENTRO ITALIA)*

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che ha avuto inizio, stamattina, il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 929. Comunica quindi che il materiale di documentazione che verrà acquisito nel corso di tali audizioni sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Ricorda altresì che il ciclo di audizioni informali si concluderà nella giornata di domani e che, nella seduta convocata alle ore 8,30 di giovedì 16 febbraio, potrà essere presentata ed eventualmente votata una risoluzione a conclusione dell'affare medesimo.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato alla Commissione, per il parere alla Commissione bilancio, il disegno di legge n. 2692 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. Propone quindi che l'ordine del giorno sia aggiornato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in questione.

Concorda la Commissione.

Il presidente **MUCCHETTI** propone di avviare, nell'ambito dell'affare "sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza", il ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già autorizzato dalla Presidenza del Senato, a partire dalla prossima settimana, ovvero dalla successiva.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il senatore **GIROTTI** (*M5S*) propone di svolgere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese, l'audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), con particolare riferimento agli effetti della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici.

Non essendovi obiezioni, il presidente **MUCCHETTI** si riserva di organizzare tale audizione compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **MUCCHETTI**, in sostituzione della relattrice, senatrice Fissore, illustra il provvedimento in titolo, che la Commissione lavori pubblici ha assunto come testo base per l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 2452, 2545 e 2603. Il disegno di legge in titolo modifica le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178; esso è composto di un solo articolo e intende rendere possibile a tutti gli utenti la manifestazione del dissenso all'utilizzo della propria numerazione da parte di operatori per fini pubblicitari o vendita diretta o indagini di mercato a prescindere dal fatto che il loro numero di telefono sia o meno iscritto negli elenchi.

L'articolo 1 introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati, iscritti o meno negli elenchi degli abbonati, che desiderino opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Prevede poi che i cittadini iscritti al registro possano revocare la propria opposizione in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica e che, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si apportino le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni. Infine si stabilisce l'obbligo, per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazione commerciali telefoniche, di consultare annualmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1267) BATTISTA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

**(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri.** - *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

**(1486) FRAVEZZI ed altri.** - *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

**(1499) PICCOLI.** - *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*

**(2648) BERGER.** - *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La senatrice **VALDINOSI (PD)**, relatrice, dà conto delle audizioni informali svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e ricorda i principali temi emersi, relativi all'obbligatorietà del casco, all'assicurazione per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa, al bollino azzurro per i comprensori sciistici virtuosi in materia di sicurezza, alla segnaletica sulle piste e alla sanzione amministrativa che prevede, in caso di condotte di particolare gravità, anche il ritiro del titolo di transito.

Propone poi di adottare il disegno di legge n. 1367 come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo; nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti, con i quali intende dar seguito ad alcune segnalazioni emerse nelle audizioni, nonché a proposte derivanti dalle diverse iniziative in titolo, propone inoltre di fissare alle ore 12 di martedì 28 febbraio il termine

per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al medesimo disegno di legge n. 1367.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2692, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## 1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 307 (pom.) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017  
307ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

La senatrice [FISSORE](#) (PD), relatrice, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [FUCKSIA](#) (Misto), dopo aver espresso apprezzamento per le parole della relatrice, in particolare per il riferimento al tema delle professioni, che a suo parere meriterebbe, data la sua rilevanza, una analisi specifica e approfondita, dichiara il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

La senatrice [FISSORE](#) (PD), relatrice, presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con una raccomandazione, pubblicato in allegato.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2085 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), la Commissione approvò un ordine del giorno a sua firma che impegnava, tra l'altro, il Governo a prevedere "una maggiore efficacia del regime sanzionatorio". Propone dunque alla relatrice di inserire nella proposta di parere un richiamo in tal senso.

Alla proposta si associa il senatore [GIROTTTO](#) (M5S).

La relatrice [FISSORE](#) (PD) accoglie la richiesta di integrazione della senatrice Valdinosi e del senatore Girottto e presenta una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo riprende nella sostanza il contenuto di un emendamento a sua prima firma al disegno di legge n. 2085 - respinto dalla Commissione -, dichiara piena condivisione sui contenuti del disegno di legge n. 2603 e il voto favorevole del Gruppo M5S sulla nuova proposta di parere della relatrice, come testé integrata.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni è posta ai voti e risulta approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, per il parere alla Commissione lavori pubblici, comunicazioni, il disegno di legge n. 2670, recante "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico". Propone quindi che l'ordine del giorno sia integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in questione.

Concorda la Commissione.

Ricorda inoltre che la prossima settimana verrà avviato il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'affare "sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza". Dopo aver illustrato il calendario delle audizioni informali e preannunciato l'intendimento di concludere l'esame dell'affare medesimo auspicabilmente a metà marzo, propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con l'esame dell'affare assegnato in questione.

Concorda la Commissione.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame, in sede consultiva del disegno di legge n. 2670, recante

"Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico", nonché con l'esame dell'affare assegnato "sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza".

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», approvato dalla Camera dei deputati,

rilevato che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni sul completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva riconducibili alla competenza primaria della Commissione industria, commercio, turismo;

osservato positivamente che l'articolo 1 interviene sulla tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni di euro erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., stabilendo che l'importo dovrà essere restituito da parte dell'Amministrazione straordinaria allo Stato entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA;

sottolineato che il contratto con il quale sarà regolato il trasferimento dei complessi aziendali al soggetto aggiudicatario della relativa procedura di trasferimento dovrà definire, tra l'altro, anche le modalità attraverso le quali, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgeranno o proseguiranno le attività funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

considerato che l'articolo 1 prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

osservato che l'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e che l'articolo 3-bis autorizza l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad ad effettuare l'affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate;

rilevato che l'articolo 3-quater interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli

esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi;  
considerato che l'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo;  
osservato positivamente che l'articolo 7-*quater* modifica la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, aumentandone le aliquote e l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d'imposta e sopprimendo il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi; condivise le finalità generali del provvedimento volte alla crescita socioeconomica delle regioni meridionali e valutato che, a questo fine, sarebbero opportuni interventi a carattere più strutturale per consolidare i segnali di ripresa che si sono registrati a partire dal 2015, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915**

La Commissione industria, commercio, turismo, considerata favorevolmente la proposta legislativa presentata dal Presidente della Commissione europea Juncker che propone di estendere il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e rafforzarne le prerogative, in base alla quale la durata del FEIS è estesa a tutto il 2020 e la garanzia concessa dall'Unione per migliorare l'appetibilità degli investimenti aumenta da 16 a 26 miliardi di euro, con l'obiettivo di raggiungere un volume di investimenti di circa 500 miliardi;  
valutata con favore l'annunciata iniziativa sul diritto societario finalizzato ad agevolare l'uso delle tecnologie digitali nel corso dell'intero ciclo di vita di un'impresa e a facilitare le fusioni e le scissioni transfrontaliere;  
valutata positivamente la previsione di adottare misure volte a rafforzare il mercato unico dei beni, in particolare agevolando il riconoscimento reciproco e contrastando il numero crescente di prodotti non conformi sul mercato dell'UE, mediante il Programma di controllo dell'adequazione e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della legislazione pertinente, promuovendo una partecipazione agli sforzi mirati alla semplificazione e riduzione degli oneri per le imprese;  
valutata positivamente la presentazione del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", che completa le iniziative previste dal pacchetto Clima energia 2030 e del pacchetto per l'Unione dell'Energia;  
esaminato per quanto di competenza l'atto in titolo, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:  
in tema di mercato digitale, si segnala l'esigenza che il Governo promuova la definizione, nell'ambito delle proposte normative europee, di misure volte a contenere il fenomeno delle violazioni del diritto d'autore in ambiente digitale, anche in relazione a trasmissioni *on-line* e ritrasmissioni di programmi radiotelevisivi con nuove modalità di distribuzione digitale transfrontaliera;  
quanto all'applicazione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in merito alla quale l'Italia ha già manifestato l'intenzione di ospitare una sede locale a Milano presso la quale l'italiano sarà usato come lingua del procedimento giudiziario, si invita a sostenere l'impegno che il Governo ha dichiarato di voler assumere affinché, qualora il Regno Unito attivasse le procedure previste per l'uscita dall'Unione europea, sia assegnata all'Italia la sede centrale - ora prevista a Londra - in materia di *life science*; si ritiene inoltre opportuno sollecitare il Governo a impegnarsi affinché i termini dell'Accordo e le opportunità da esso offerte siano oggetto di una campagna informativa diretta alle imprese con il coinvolgimento delle associazioni di categoria;  
in tema di politica industriale, si esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Governo volta alla validazione da parte della Commissione europea della proposta di norma di "*marchio Made in*

*Italy*"; in via generale, si reputa fondamentale impegnare il Governo a porre in essere ogni possibile iniziativa volta a tutelare le merci italiane dallo sfruttamento fraudolento del "*Made in Italy*", contrastando la contraffazione e il fenomeno dell'"*Italian sounding*", mediante l'identificazione dei veri prodotti italiani attraverso un *design* grafico univoco, idoneo a garantire indubbia riconoscibilità sui mercati esteri, affiancato da un sistema di sicurezza e di etichettatura;

in tema di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e in particolare in tema di diversificazione, si segnala l'esigenza di sollecitare il Governo a porre l'attenzione sul Corridoio meridionale del gas, sullo sviluppo di una strategia per sfruttare al meglio le potenzialità del gas naturale liquefatto e lo stoccaggio, nonché sulla creazione di *hub* del gas liquido con più fornitori nell'Europa centrale e orientale e nel Mediterraneo;

in materia di cooperazione regionale in caso di crisi degli approvvigionamenti gas - riprendendo quanto già segnalato con la risoluzione DOC. XVIII, n. 168 in occasione dell'esame della proposta di Regolamento COM (2016) 52 definitivo -, si ribadisce l'esigenza di superare il sistema di cooperazione su base regionale predefinita, proposto dalla Commissione europea, sviluppando invece un sistema di cooperazione regionale flessibile e basato sulla valutazione dei rischi con un approccio in due fasi: uno a livello nazionale ed uno a livello regionale, "per corridoi di approvvigionamento";

quanto al tema della solidarietà fra gli Stati membri, in caso di crisi degli approvvigionamenti gas, si condivide l'opportunità di considerare "clienti protetti" anche gli impianti di generazione elettrica a gas naturale essenziali per il mantenimento in sicurezza del sistema elettrico italiano, e di individuare meccanismi di compensazione finanziaria connessi ai meccanismi e agli strumenti di intervento, tenuto conto che il gas non appartiene agli Stati membri ma al settore privato;

in tema di commercio internazionale, nell'ambito dell'attuazione della strategia "Commercio per tutti" e parallelamente al proseguimento e al completamento dei negoziati bilaterali e all'apertura di nuovi negoziati, si invita a segnalare l'esigenza che il Governo promuova un ulteriore rafforzamento degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea con una proposta di modifica della normativa *antidumping* dell'UE e tuteli gli interessi difensivi e offensivi del sistema produttivo e commerciale italiano;

si segnala inoltre l'esigenza di impegnare il Governo a favorire gli investimenti pubblici e privati per lo sviluppo della banda ultra-larga;

in merito alle proposte legislative del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", e segnatamente in merito alla proposta di direttiva sull'efficienza energetica, si segnala l'obbligo per gli Stati Membri di riduzione annuale, nel periodo 2021 - 2030, di consumi energetici pari all'1,5 per cento dei consumi di energia finale registrati in un periodo di riferimento e che sia conseguenza di nuovi interventi attuati dopo il 2020; a tale riguardo, vanno considerati gli sforzi già profusi dall'Italia nel settore dell'efficienza energetica e occorre tener conto che la proposta comporterà uno sforzo economico maggiore rispetto ad altri Stati membri, poiché il costo dell'investimento necessario per raggiungere l'addizionalità indicata cresce notevolmente al crescere della *performance* di efficienza energetica; occorre dunque impegnare il Governo a proporre, nel corso dei negoziati, una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione di partenza dei singoli Paesi;

quanto alla "Carta elettronica europea dei servizi", si segnala l'esigenza che sia chiarito l'impatto di tale normativa sugli attuali regimi autorizzatori ;

in merito infine alla proposta di direttiva concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta "direttiva servizi" o Bolkenstein), che modifica la direttiva richiamata e il regolamento n. 1024/2012, si segnala che la procedura di notifica preventiva che gli Stati Membri sono tenuti a effettuare nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati Membri tre mesi prima dell'adozione di ogni atto normativo - ivi inclusi gli atti amministrativi di carattere generale - che introduca o modifichi regimi autorizzatori o prescriva specifici requisiti cui condizionare la prestazione di servizi, rischia di comportare considerevoli ritardi nella realizzazione della generalità degli interventi, a tutti i livelli istituzionali, con conseguenti ricadute negative sul

sistema delle imprese e sull'economia italiana in genere.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2603**

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178»,

premessi che la normativa italiana sulla *privacy* riconosce il valore soggettivo del dato personale come elemento distintivo e proprio del cittadino, idoneo a rivelarne aspetti personali anche sensibili e ad incidere sui diritti alla riservatezza, all'immagine e all'oblio, e riconosce altresì il valore economico del dato personale in quanto suscettibile, da solo o in relazione alla sua circolazione, di generare interessi commerciali significativi, con riflessi anche rispetto alla libertà d'impresa e alla leale concorrenza tra imprese;

premessi che nel bilanciamento di questi valori la legislazione italiana ha messo al centro la dimensione soggettiva del dato personale, ponendo a carico dell'interessato il potere di verificare, controllare e gestire l'utilizzo e la circolazione dei propri dati, a prescindere dagli obblighi nascenti dal vincolo contrattuale;

considerato che la diffusione su larga scala dell'uso di *Internet* e della telefonia mobile ha fatto emergere fenomeni quali la comunicazione senza controllo dei dati a soggetti terzi per fini di *marketing* e l'utilizzo illegittimo dei dati stessi; la nomina indiscriminata di società terze come responsabili di trattamento da parte del titolare del trattamento dei dati; la difficoltà di esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della *privacy*; le limitazioni connesse all'operatività del registro delle opposizioni; la raccolta dei dati tramite formulari non corretti;

preso atto che, nell'era dei *Big Data*, delle indagini predittive e del *social business*, l'analisi del valore generato dai dati personali, non sempre volontariamente e consapevolmente ceduti, è divenuto elemento fondamentale per le strategie delle aziende;

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, con la seguente raccomandazione:

nella consapevolezza della rilevanza per le imprese di tali strumenti per le politiche di *marketing*, si raccomanda alla Commissione di merito di integrare il disegno di legge in titolo con la previsione di strumenti ulteriori, volti ad agevolare il controllo consapevole dei propri dati da parte dell'utente, ampliando le funzionalità del Registro delle opposizioni: in particolare, si invita a valutare l'opportunità di prevederne la trasformazione in un Registro dei consensi, cosicché solo coloro che esprimono in modo palese la propria volontà, iscrivendosi a tale registro, possano essere contattati dalle imprese per finalità commerciali, e sancendo la possibilità per gli utenti opportunamente identificati (ad esempio tramite il cosiddetto SPID) di visualizzare tutti i trattamenti a fini commerciali in essere e contestualmente esercitare la revoca del consenso.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2603**

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178»,

premessi che la normativa italiana sulla *privacy* riconosce il valore soggettivo del dato personale come elemento distintivo e proprio del cittadino, idoneo a rivelarne aspetti personali anche sensibili e ad incidere sui diritti alla riservatezza, all'immagine e all'oblio, e riconosce altresì il valore economico del dato personale in quanto suscettibile, da solo o in relazione alla sua circolazione, di generare interessi commerciali significativi, con riflessi anche rispetto alla libertà d'impresa e alla leale concorrenza tra imprese;

premessi che nel bilanciamento di questi valori la legislazione italiana ha messo al centro la dimensione soggettiva del dato personale, ponendo a carico dell'interessato il potere di verificare, controllare e gestire l'utilizzo e la circolazione dei propri dati, a prescindere dagli obblighi nascenti dal vincolo contrattuale;

considerato che la diffusione su larga scala dell'uso di *Internet* e della telefonia mobile ha fatto emergere fenomeni quali la comunicazione senza controllo dei dati a soggetti terzi per fini di *marketing* e l'utilizzo illegittimo dei dati stessi; la nomina indiscriminata di società terze come responsabili di trattamento da parte del titolare del trattamento dei dati; la difficoltà di esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della *privacy*; le limitazioni connesse all'operatività del registro delle opposizioni; la raccolta dei dati tramite formulari non corretti;

preso atto che, nell'era dei *Big Data*, delle indagini predittive e del *social business*, l'analisi del valore generato dai dati personali, non sempre volontariamente e consapevolmente ceduti, è divenuto elemento fondamentale per le strategie delle aziende;

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti raccomandazioni:

nella consapevolezza della rilevanza per le imprese di tali strumenti per le politiche di *marketing*, si raccomanda alla Commissione di merito di integrare il disegno di legge in titolo con la previsione di strumenti ulteriori, volti ad agevolare il controllo consapevole dei propri dati da parte dell'utente, ampliando le funzionalità del Registro delle opposizioni: in particolare, si invita a valutare l'opportunità di prevederne la trasformazione in un Registro dei consensi, cosicché solo coloro che esprimono in modo palese la propria volontà, iscrivendosi a tale registro, possano essere contattati dalle imprese per finalità commerciali, e sancendo la possibilità per gli utenti opportunamente identificati (ad esempio tramite il cosiddetto SPID) di visualizzare tutti i trattamenti a fini commerciali in essere e contestualmente esercitare la revoca del consenso;

si segnala inoltre l'opportunità di prevedere un inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti sia dell'azienda mandataria sia dell'azienda che svolge l'attività di *telemarketing*, se terza, al fine di disincentivare efficacemente i comportamenti che violano le norme in materia.

## 1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 352 (pom.) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017  
**352ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà ([n. 430](#))**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che istituisce, a decorrere dal 1º gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

In premessa ricorda che, fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI, che potrà essere richiesto dal 1º dicembre 2017, è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Il ReI sarà concesso ai cittadini comunitari, ovvero a familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni.

Il ReI è concesso per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrono almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. In caso di rinnovo, la durata è

fissata in 12 mesi

Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti: un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà, in sede di prima applicazione, da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti; dei servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.

Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Conseguentemente, lo schema disciplina le sanzioni per i beneficiari inadempienti del ReI, distinte in: decurtazione o decadenza del beneficio a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato; sanzioni o decadenza del beneficio a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di: un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000; un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000.

Inoltre nessun componente dovrà essere intestatario, a qualunque titolo o avere piena disponibilità di: autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; di navi e imbarcazioni da diporto.

Cita poi una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione.

Dopo aver ricordato i termini e le modalità per la presentazione della domanda, evidenzia che il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (la gestione della carte acquisti è in capo a Poste Italiane S.p.A.) e segnala una disposizione in materia di tariffe elettriche: viene infatti disposta l'attivazione, in favore dei beneficiari del ReI, delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e alla compensazione per la fornitura di gas naturale.

Si sofferma quindi sul ruolo dei Comuni, in forma singola o associata, delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI.

Passa poi al tema delle risorse: lo schema di decreto ridetermina la dotazione del Fondo povertà in 1.759 milioni di euro nel 2018, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui una quota (pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni nel 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) è destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018 e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce del dibattito e di eventuali segnalazioni che i componenti della Commissione vorranno farle pervenire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016***

***(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore **ASTORRE** (PD) illustra i disegni di legge in titolo, recanti, rispettivamente, il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2015.

Relativamente al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, evidenzia, in stretto riferimento alla gestione delle poste finanziarie di competenza del MiSE, il dato di euro 28.367.454,20, che costituisce l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, poi, risulta di 29,37 giorni: si tratta della media ponderata dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori; l'indicatore è stato calcolato unicamente sulle fatture elettroniche.

Nelle Note integrative al Rendiconto generale 2016 per il Ministero dello sviluppo economico si segnala che il ritardo nei pagamenti è in parte dovuto al tempo di attesa per la ricezione di note di credito sulle fatture in scadenza, alla mancanza della prevista documentazione a corredo della fattura, alla ricezione di fatture e/o della documentazione a corredo oltre i termini previsti dalla circolare sulla chiusura dell'esercizio commerciale per l'effettuazione dei pagamenti e ad insufficienti disponibilità di cassa. Al fine di migliorare l'indicatore, tra le misure adottate nel 2016, si segnalano: la predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa per integrare i capitoli con disponibilità carente, il monitoraggio periodico dei tempi di pagamento ed ad inizio anno, in considerazione dei termini per l'emanazione del Decreto di gestione unificata, è stato predisposto il decreto di delega per la continuità di gestione e dei pagamenti dei capitoli comuni delle spese di funzionamento ed investimento.

Nelle citate Note integrative, infine, si coglie l'occasione per riflessioni di contesto più generale. In campo internazionale, l'esito del *referendum* dell'uscita del Regno Unito dall'Unione non ha prodotto ancora visibili ripercussioni sui mercati e l'economia globale ha continuato a crescere, seppure a un ritmo contenuto, con evidenti segnali di ripresa dell'attività economica nell'area euro. In Italia, nel terzo trimestre del 2016 il PIL è tornato di nuovo a crescere in coerenza con le previsioni del quadro a legislazione vigente contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF.

L'incremento del reddito disponibile delle famiglie e della spesa per consumi finali ha beneficiato del positivo andamento dell'occupazione: i dati Inps relativi hanno registrato infatti un saldo positivo.

In tale contesto l'attività del Ministero dello sviluppo economico è proseguita nell'ottica di una attenzione sempre maggiore nei settori di intervento rivolti al sostegno e al rafforzamento del nostro sistema produttivo. In particolare sono state assicurate le necessarie risorse finanziarie tese a rafforzare in via prioritaria gli investimenti in ricerca sviluppo e innovazione e si è operato in direzione della promozione della concorrenza attraverso la semplificazione amministrativa e attraverso il sostegno a percorsi di aggregazione delle imprese, indispensabili per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo.

Sul fronte interno è continuato l'impegno dedicato al tema dell'efficientamento della spesa; l'azione dell'Amministrazione è stata rivolta a politiche di bilancio prudenziali nonché al monitoraggio delle

spese: sono state adottate misure per la riduzione delle spese di funzionamento, in particolare mediante la razionalizzazione degli immobili occupati dalle strutture e la riorganizzazione delle reti informatiche.

Attraverso l'analisi dei fabbisogni per i consumi intermedi e delle risorse finanziarie disponibili sono state, inoltre, effettuate variazioni compensative al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento, evidenzia che alla Tabella n. 3 si propongono alcune variazioni, tali da assestare - unitamente a quelle apportate, con atto amministrativo, dall'inizio dell'anno - le previsioni di bilancio 2017 a euro 4.634.858.688.

L'incremento di cassa, pari a euro 494.098.459, è dovuto per lo più a spese in conto capitale e, tra di esse, la quasi totalità è recata dalla Missione 1 ("Competitività e sviluppo delle imprese": euro 409.136.088); al suo interno, se ne giova l'incentivazione del sistema produttivo - comprensiva di finanziamenti agevolati/contributi (in conto interessi e in conto capitale) per lo sviluppo delle imprese, nonché delle garanzie a sostegno del credito alle PMI - che, peraltro, registra euro 1.184.945.145 di residui. Al contrario, i decrementi di cassa colpiscono soprattutto i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (euro - 2.318.019) ed i Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (euro - 1.890.076), in ambedue i casi porzioni sostanziose di residui accertati (rispettivamente euro 4.030.421 e euro 3.600.732). Il bilancio assestato reca, in proposito, residui per un totale di euro 3.931.637.875: vi contribuiscono anche le variazioni accertate con il disegno di legge, che, in spese correnti, indica residui per euro 16.824.144, mentre in conto capitale a euro 1.937.799.482.

Segnala inoltre oltre 11 milioni di euro in residui della Missione 2 ("Regolazione dei mercati"), oltre 5 milioni nella Missione 3 (Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo), oltre 123 milioni nella Missione 4 ("Energia e diversificazione delle fonti energetiche") e oltre 42 milioni nella Missione 5 ("Comunicazioni").

Infine la [competenza](#), cresciuta di euro 87.639.809 per gli atti amministrativi adottati dal principio del 2017, registra nel disegno di legge una proposta di decremento di euro 1.636.651: i conseguenti euro 86.004.158 di aumento, rispetto al bilancio 2017, consistono in euro 3.610.772 di spese correnti e euro 82.393.386 in conto capitale.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà con distinte votazioni, iniziando con quella sul disegno di legge n. 2874.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD), Stefania [PEZZOPANE](#) (PD) e Manuela [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP), contrario dei senatori [CASTALDI](#) (M5S), [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) e [PERRONE](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) e di astensione della senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore sul disegno di legge n. 2874 è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione del disegno di legge n. 2875.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD), Stefania [PEZZOPANE](#) (PD) e Manuela [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP), contrario dei senatori [CASTALDI](#) (M5S), [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) e [PERRONE](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) e di astensione della senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore sul disegno di legge n. 2875 è posto in votazione e risulta approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente **MUCCHETTI** comunica che sono stati presentati 4 ordini del giorno e 44 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **MUCCHETTI** propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla seduta di domani, mercoledì 26 luglio, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2603, recante modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, assegnato in sede deliberante all'8ª Commissione.

Conviene la Commissione.

Informa inoltre che è stato deferito alle Commissioni riunite 8a e 10a l'affare assegnato sui recenti sviluppi del piano di realizzazione della banda larga e ultralarga, anche sotto i profili della competitività del Paese e della concorrenza (Atto n. 1034). Ricorda, a questo riguardo, che una seduta delle Commissioni riunite 8ª e 10ª è stata all'uopo convocata alle ore 8,40 di domani, mercoledì 26 luglio.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI  
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2337 (TUTELA, SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEI  
CALL CENTER )*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 10ª Commissione che si è appena conclusa, ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2337 recante "Tutela, sviluppo e competitività dei *call center*". Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale disegno di legge.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2085-B\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD) chiede informazioni in merito ai tempi dell'esame del provvedimento.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'esame del disegno di legge in titolo è stato inserito all'ordine del giorno di tutte le sedute convocate per la settimana, con riserva, se necessario, di poterne convocare altre, allo scopo di consentirne la tempestiva conclusione in sede referente. Ricorda peraltro che occorre attendere i pareri obbligatori, tra cui quello della Commissione bilancio; al riguardo segnala che, a quanto risulta, non sarebbe ancora pervenuta la Relazione tecnica sulle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD) condivide la valutazione del Presidente circa l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento, ritenendo opportuna una verifica politica circa l'effettiva

volontà della maggioranza di procedere in tal senso prima della pausa estiva. A fronte dei numerosi impegni dell'Assemblea nei pochi giorni di lavoro rimanenti si chiede se abbia senso procedere in sede referente se non vi è la concreta prospettiva che l'Aula approvi definitivamente il provvedimento entro la fine della prossima settimana.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda incidentalmente che il Presidente del Senato nel corso di una recente cerimonia pubblica ha citato il provvedimento sulla concorrenza tra quelli urgenti. Esprime quindi sconcerto per il ritardo che gli risulta esservi nella trasmissione della Relazione tecnica da parte del Governo, che non sarebbe peraltro il primo registrato nel corso dell'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta già convocata per la giornata di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2603-A, recante modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, per il prescritto parere da rendere alla 8ª Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2831](#)

**G/2831/1/10**

**[CONSIGLIO](#)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premessi che:

nell'ambito dei principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega sono previste le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare, fra l'altro, il pagamento dei crediti pregressi strategici al di fuori delle regole di riparto;

sarebbe opportuna un'ulteriore specificazione volta a tutelare i crediti vantati dall'indotto delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, con particolare riferimento ai

criteri di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura;  
i crediti pregressi delle imprese dell'indotto sono strategici alla continuazione dell'attività d'impresa e il loro pagamento deve essere prioritario per l'amministrazione straordinaria;  
impegna il Governo,  
a considerare prioritario, nell'ambito dei crediti della procedura di amministrazione straordinaria, il pagamento dei crediti pregressi delle imprese dell'indotto, in quanto strategici, non solo per la prosecuzione dell'attività di impresa, ma anche per l'economia di tutto il Paese.

**G/2831/2/10**

[CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca attraverso lo strumento della delega la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dettando, all'articolo 2, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa;

i criteri direttivi intervengono su diversi aspetti della procedura dell'amministrazione straordinaria con l'obiettivo di contemperare, in primo luogo, le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio produttivo e alla tutela dell'occupazione;

occorre garantire, oltre alla salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione, anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto esse risultano strategiche per la continuità produttiva dell'azienda in amministrazione straordinaria sul territorio nazionale;

impegna il Governo,

ad adottare iniziative affinché, nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di complessi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi tra l'impresa in amministrazione straordinaria e le imprese dell'indotto.

**G/2831/3/10**

[CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni che impattano anche sul mondo dell'occupazione;

la lettera b) individua tra i presupposti per l'accesso alla procedura di insolvenza vengono indicate, l'esistenza, al punto 4), di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;

l'obiettivo del disegno di legge è la salvaguardia dell'equilibrio tra le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza;

impegna il Governo,

ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la salvaguardia dei lavoratori occupati, sia direttamente che indirettamente, nelle imprese in amministrazione straordinaria.

**G/2831/4/10**

[LUCIDI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premesse che:

il provvedimento in esame reca la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

dalla lettura del Terzo rapporto sulla gestione delle crisi aziendali emerge come nell'arco temporale 2008-2016 siano stati gestiti circa 1.000 tavoli di crisi per un totale di oltre 3.000 incontri con imprese;

il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un insieme di strumenti per fronteggiare le diverse tipologie di crisi industriale, da quelle relative alle singole imprese, fino a situazioni di difficoltà più complesse che coinvolgono intere aree o settori produttivi di interesse strategico per lo sviluppo del Paese;

al fine di sviluppare strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo italiano è stata istituita la Struttura per le Crisi d'Impresa;

considerato che:

l'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi (UGV), ramo operativo della Struttura per le crisi d'impresa. L'UGV dovrebbe favorire la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle imprese e dovrebbe altresì assolvere una funzione di prevenzione volta ad evitare l'aggravarsi di situazioni di crisi;

tuttavia, l'operatività e l'efficienza della Struttura per le crisi d'impresa è compromessa, talvolta, da una insufficiente pubblicità dei lavori. Tale carenza informativa può, in taluni casi delicati, rappresentare un ostacolo oggettivo nei confronti degli operatori esterni che, a qualunque titolo, potrebbero essere interessati alla azienda oggetto del tavolo;

allo stesso modo, il supporto funzionale ed organico da parte delle Commissioni parlamentari competenti, risulta essenziale alla efficacia della struttura, istituita per sviluppare strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo italiano. In altri termini, la sinergia tra organo amministrativo e nella fattispecie, il Ministero dello sviluppo economico e organo parlamentare potrebbe contribuire a migliorare, in modo sostanziale, il patrimonio informativo disponibile, al fine di condizionare positivamente l'esito delle riunioni e delle trattative ivi svolte;

impegna il Governo,

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che la struttura di cui in premessa operi in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento;

a garantire che i parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possano avere accesso ai lavori della struttura;

a prevedere, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni, che la struttura di cui in premessa garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.

## Art. 1

### 1.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

*Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.*

### 1.2

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 1.3

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali*

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.».

#### 1.4

[CASTALDI, GIROTTO](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».*

#### 1.5

[GALIMBERTI](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli eventuali oneri per l'attuazione della delega il Governo provvede con adeguate coperture».

### Art. 2

#### 2.1

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con finalità conservative del patrimonio produttivo».*

#### 2.2

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salvaguardia della continuità aziendale».*

#### 2.3

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

#### 2.4

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 200 milioni di euro».

#### 2.5

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 150 milioni di euro».

#### 2.6

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 100 milioni di euro».

#### 2.7

[GRANAIOLA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) un ammontare rilevante di debiti da parametrare con riferimento al totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio».

#### 2.8

[DLBIAGIO](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «250», con la seguente: «500».*

#### 2.9

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «800», con la seguente: «400».*

**2.10**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: «concrete», a «imprenditoriali e di», con la seguente: «la».*

**2.11**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico», con le seguenti: «debitore o dei creditori o del Ministero dello sviluppo economico».*

**2.12**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa,».*

**2.13**

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) prevedere che nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di complessi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la continuità dei lavori affidati a terzi, a tutela dell'indotto;».*

**2.14**

[GIROTTI, CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «albo medesimo», inserire le seguenti: «, nonché le cause di sospensione e di esclusione dall'albo».*

**2.15**

[CASTALDI, GIROTTI](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «albo medesimo», inserire le seguenti: «, nonché le situazioni impeditive».*

**2.16**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole da: «l'aver svolto» a «dimensioni» con le seguenti: «una comprovata esperienza e professionalità acquisita ricoprendo funzioni amministrative o direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni»;*

*b) sopprimere le parole da: «o nell'ambito» fino alla fine del periodo.*

**2.17**

[CASTALDI, GIROTTI](#)

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «della ristrutturazione delle imprese in crisi» con le seguenti: «della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale delle imprese in crisi».*

**2.18**

[GIROTTI, CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di notevoli dimensioni».*

**2.19**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», inserire le seguenti: «dando priorità a coloro i quali hanno già operato nello stesso settore merceologico o in settori assimilabili».*

**2.20**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «ovvero in casi eccezionali e motivati».*

**2.21**

[CASTALDI, GIROTTO](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «ovvero in casi eccezionali e motivati».*

**2.22**

[CASTALDI, GIROTTO](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in casi eccezionali e motivati;», inserire le seguenti: «prevedere che non possa essere nominato commissario straordinario chi, nei tre anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, abbia prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente;».*

**2.23**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «prevedere altresì», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere per i commissari straordinari e per i soggetti a loro collegabili da rapporti di parentela, di lavoro o affari, il divieto di ricevere, direttamente o indirettamente, incarichi professionali; prevedere altresì per i trasgressori la revoca dell'incarico, la cancellazione perpetua dall'albo e una sanzione pecuniaria commisurata all'incarico stesso».*

**2.24**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1), lettera i), dopo le parole: «dell'opera prestata», inserire le seguenti: «in ogni caso non superiori ai limiti massimi di retribuzione e compensi riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione».*

**2.25**

[CASTALDI, GIROTTO](#)

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*«2-bis) ai risultati realizzati in termini di salvaguardia dei livelli occupazionali;».*

**2.26**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*«i-bis) prevedere che il commissario straordinario venga inizialmente nominato per un periodo non superiore a 2 anni, decorsi i quali, qualora la procedura non fosse ancora conclusa, l'incarico possa essere rinnovato di anno in anno allo stesso soggetto o ad altro iscritto all'albo di cui alla lettera f); prevedere altresì che il commissario straordinario, nel corso del suo mandato, invii trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e al tribunale una dettagliata relazione sul suo operato».*

**2.27**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», con le seguenti: «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 800 milioni di euro».*

**2.28**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», con le seguenti: «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 600 milioni di euro».*

**2.29**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», con le seguenti: «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 400 milioni di euro».*

**2.30**

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) stabilire che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria, nell'ambito delle esistenti disponibilità economiche, decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali».

**2.31**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),  
[MINEO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) prevedere che gli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti nelle imprese in amministrazione straordinaria decorrano dal momento dell'apertura della procedura per l'ammissione e prevedere il loro utilizzo fino all'esecuzione del programma nonché fino all'esecuzione degli obblighi occupazionali correlati alla vendita dei complessi aziendali».

**2.32**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «sviluppo economico», inserire le seguenti: «, in particolare prevedendo che non possano essere nominati soggetti legati ai commissari straordinari da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado o di natura professionale,».*

**2.33**

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «sviluppo economico», inserire le seguenti: «prevedendo, in particolare, le medesime situazioni di incompatibilità e di assenza di conflitti di interesse previste per i commissari straordinari di cui alle lettere f) e g),».*

**2.34**

[DI BIAGIO](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «composizione», inserire le seguenti: «, in modo da assicurare la maggioranza ai creditori,».*

**2.35**

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) stabilire criteri e modalità per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai membri esperti del comitato di sorveglianza, che tengano conto dell'efficienza e dell'efficacia della vigilanza sugli interessi dei creditori e che siano parametrati su importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura;».

**2.36**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) disciplinare i criteri e le modalità di nomina dei componenti esperti del comitato di sorveglianza, prevedendo, in particolare, l'indizione di una procedura di selezione pubblica mediante avviso sul sito del Ministero dello sviluppo economico;».

**2.37**

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il pagamento prioritario dei crediti dell'indotto».*

**2.38**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «e il» con le seguenti: «congiuntamente a».*

**2.39**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «a una percentuale non irrisoria di creditori» con le seguenti: «ai detentori di almeno i due terzi dell'ammontare dei crediti».*

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 28/02/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017  
43ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[CARDINALI](#)**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 8ª Commissione:*

**[\(2603\) CROSIO.](#) - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178* : parere non ostativo con osservazioni su emendamenti.**

